



1920 I 54

Richard Ehrenberg.



CODICE DI COMMERCIO.



L
CODICE
DI
COMMERCIO

DEL REGNO D'ITALIA

PRECEDUTO DALLA

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

CON UN

INDICE ANALITICO DELLE MATERIE

2^a Edizione

CON LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E IL REGOLAMENTO.



FIRENZE.
SUCCESSORI LE MONNIER.

1883.



INDICE.

RELAZIONE A S. M. DEL MINISTRO GUARDASIGILLI. Pag. xiii

LIBRO PRIMO.

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TITOLO	I. Disposizioni generali	I
»	II. Degli atti di commercio	ivi
»	III. Dei commercianti	3
»	IV. Dei libri di commercio	7
»	V. Dei mediatori	9
»	VI. Delle obbligazioni commerciali in generale	10
»	VII. Della vendita	15
»	VIII. Del riporto	19
»	IX. Delle società e delle associazioni commerciali	20
Capo	I. <i>Delle società</i>	ivi
Sezione	I. Disposizioni generali	ivi
»	II. Della forma del contratto di società	22

Sezione	III. Delle varie specie di società . . .	Pag. 28
§ 1°	Della società in nome collettivo	ivi
§ 2°	Della società in accomandita	30
§ 3°	Della società anonima	31
»	IV. Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime . . .	33
§ 1°	Della costituzione della società	ivi
§ 2°	Degli amministratori	37
§ 3°	Delle assemblee generali	42
§ 4°	Delle azioni	45
§ 5°	Delle obbligazioni	47
§ 6°	Del bilancio	48
§ 7°	Dei sindaci	50
»	V. Dell'esclusione dei socii, dello scioglimento e della fusione delle società . . .	52
§ 1°	Dell'esclusione dei socii	ivi
§ 2°	Dello scioglimento delle società	53
§ 3°	Della fusione delle società	54
»	VI. Della liquidazione delle società	55
§ 1°	Della liquidazione in generale	ivi
§ 2°	Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice	58
§ 3°	Norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita per azioni ed anonime	59
»	VII. Disposizioni riguardanti le società cooperative	61
»	VIII. Disposizioni riguardanti le società civili e le società estere	64
Capo	II. <i>Delle associazioni</i>	65

Sezione	I. Delle associazioni in partecipazione. Pag.	65
»	II. Dell'associazione di mutua assicurazione.	66
Capo	III. <i>Disposizioni penali</i>	67
TITOLO	X. Della cambiale e dell'assegno bancario.	69
Capo	I. <i>Della cambiale</i>	ivi
Sezione	I. Requisiti essenziali della cambiale . .	ivi
»	II. Della girata	71
»	III. Dell'accettazione	72
	§ 1° Disposizioni generali	ivi
	§ 2° Dell'accettazione per intervento o per onore	73
»	IV. Dell'avallo	74
»	V. Dei duplicati e delle copie	75
	§ 1° Dei duplicati	ivi
	§ 2° Delle copie	76
»	VI. Della scadenza	ivi
»	VII. Del pagamento	77
	§ 1° Disposizioni generali	ivi
	§ 2° Del pagamento per intervento o per onore	78
»	VIII. Del protesto	79
»	IX. Della rivalsa	81
»	X. Dell'azione cambiaria	ivi
»	XI. Della cambiale con firme di persone incapaci, o con firme false o falsificate	85
»	XII. Delle cambiali smarrite	86
»	XIII. Dell'ordine in derrate	87
Capo	II. <i>Dell'assegno bancario (check)</i>	88

VIII

INDICE.

TITOLO	XI. Del contratto di conto corrente	Pag. 89
»	XII. Del mandato commerciale e della commissione.	90
Capo	I. <i>Del mandato commerciale</i>	ivi
Sezione	I. Del mandato commerciale in generale.	ivi
»	II. Degli institori e dei rappresentanti	94
»	III. Dei commessi viaggiatori di commercio.	96
»	IV. Dei commessi di negozio	97
Capo	II. <i>Della commissione</i>	ivi
TITOLO	XIII. Del contratto di trasporto.	99
»	XIV. Del contratto di assicurazione	106
Capo	I. <i>Disposizioni generali</i>	ivi
»	II. <i>Delle assicurazioni contro i danni.</i>	107
Sezione	I. Disposizioni generali	ivi
»	II. Di alcune specie di assicurazione contro i danni	111
Capo	III. <i>Delle assicurazioni sulla vita</i>	113
TITOLO	XV. Del pegno	114
»	XVI. Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali	116

LIBRO SECONDO.

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE.

TITOLO	I. Delle navi e dei proprietari di esse	120
»	II. Del capitano	125
»	III. Dell'arruolamento e dei salarii delle persone dell'equipaggio	132
»	IV. Del contratto di noleggio	140

INDICE.

IX

Capo	I. <i>Disposizioni generali</i>	Pag. 140
»	II. <i>Della polizza di carico</i>	141
»	III. <i>Del nolo</i>	143
»	IV. <i>Dei passeggeri</i>	147
TITOLO	V. <i>Del prestito a cambio marittimo</i>	150
»	VI. <i>Dell'assicurazione contro i rischi della navigazione</i>	155
Capo	I. <i>Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato</i>	ivi
»	II. <i>Dell'abbandono</i>	162
TITOLO	VII. <i>Delle avarie e della contribuzione</i>	165
Capo	I. <i>Delle avarie</i>	ivi
»	II. <i>Della contribuzione</i>	169
TITOLO	VIII. <i>Dei danni cagionati dall'urto delle navi</i>	172
»	IX. <i>Dei crediti privilegiati</i>	173
Capo	I. <i>Disposizioni generali</i>	ivi
»	II. <i>Dei crediti privilegiati sulle cose caricate</i>	174
»	III. <i>Dei crediti privilegiati sul nolo</i>	175
»	IV. <i>Dei crediti privilegiati sulla nave</i>	176

LIBRO TERZO.

DEL FALLIMENTO.

TITOLO	I. <i>Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti</i>	182
»	II. <i>Dell'amministrazione del fallimento</i>	190
Capo	I. <i>Delle persone preposte all'amministrazione del fallimento</i>	ivi

Sezione	I. Del curatore	Pag. 191
»	II. Della delegazione dei creditori.	193
»	III. Del giudice delegato.	194
Capo	II. <i>Dell'apposizione dei sigilli e dell'inventario</i>	195
»	III. <i>Delle funzioni relative all'amministrazione del fallimento</i>	198
TITOLO	III. Della liquidazione del passivo	203
Capo	I. <i>Della verifica dei crediti</i>	ivi
»	II. <i>Delle varie specie di creditori</i>	207
Sezione	I. Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili	ivi
»	II. Dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili	209
»	III. Dei diritti della moglie del fallito	210
»	IV. Dei coobbligati e dei fideiussori	212
TITOLO	IV. Della liquidazione dell'attivo	214
Capo	I. <i>Dei modi di liquidare l'attivo</i>	ivi
»	II. <i>Della vendita dei mobili e degli immobili del fallito</i>	215
Sezione	I. Della vendita dei mobili	ivi
»	II. Della vendita degli immobili	216
Capo	III. <i>Della rivendicazione</i>	217
TITOLO	V. Della ripartizione tra i creditori e della chiusura del fallimento	219
»	VI. Della cessazione e della sospensione del fallimento	222
Capo	I. <i>Della mancanza di attivo</i>	ivi
»	II. <i>Della moratoria</i>	ivi
»	III. <i>Del concordato</i>	226
TITOLO	VII. Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali	232

INDICE.

XI

TITOLO VIII. Dei reati in materia di fallimento. Pag. 234

Capo I. *Della bancarotta* ivi

» II. *Dei reati di persone diverse dal fallito
senza complicità in bancarotta* . . . 237

LIBRO QUARTO.

DELL' ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI
E DELLA LORO DURATA.

TITOLO I. Dell'esercizio delle azioni commerciali. 240

Capo I. *Disposizioni generali* ivi

» II. *Del sequestro, del pignoramento e
della vendita giudiziale delle navi.* 243

» III. *Disposizioni speciali per la procedura
di fallimento* 250

TITOLO II. Della prescrizione. 253

Indice analitico alfabetico delle materie contenute
nel Codice. 257

Disposizioni transitorie. Pag. 295

Regolamento. 304

RELAZIONE A S. M.
DEL
MINISTRO GUARDASIGILLI.

SIRE,

In adempimento della legge del 2 aprile scorso mi pregio di presentare alla Maestà Vostra il testo definitivo del Codice di commercio, collo schema del Decreto, mercè il quale il nuovo Codice deve ottenere la finale approvazione e promulgazione.

Quest'ultimo testo è frutto di quella revisione che al Governo fu dal Parlamento commessa, e per la quale il Governo medesimo si valse del consiglio e dell'aiuto efficace di una Commissione composta di autorevoli e chiarissimi giureconsulti, economisti e commercianti.

Per tal modo l'accurato lavoro di questi ultimi mesi compie il periodo di quel dodicennio di coscienziose fatiche, le quali, per testimonianza imparziale di giudici illustri, hanno dato all'Italia un Codice che fra le civili nazioni le assegna il posto più eminente nella legislazione commerciale.

L'opera di revisione fu, quale l'ha prescritta la legge, un'opera di mero coordinamento. Un più ampio mandato dichiarai in Par-

lamento non avrebbe il Governo accettato: chè qualora avessi assunto l'incarico d'un esame degli stessi principii direttivi, tutto si sarebbe posto in questione, e ben poco rispetto avrei dimostrato ai lunghi studii ed alle mature deliberazioni che determinarono le disposizioni del legislatore.

Di queste stesse facoltà di revisione coordinatrice, fedele alle promesse fatte in Parlamento, procurai di valermi con cauta parsimonia, poichè fino dal primo istante in cui si parlò nella Camera elettiva dell'estensione del mandato da attribuirsi al Governo, mi parve che la temperanza e la circospezione nelle modificazioni, le quali non fossero di semplice forma, venissero imposte dalle stesse sanzioni che il Codice presente ha ottenuto in confronto degli altri Codici del Regno.

E invero, allorchè nel 1865 il Governo fu autorizzato a promulgare mediante regii decreti, insieme ad altre leggi organiche importantissime, il Codice civile, il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, nessuno dei Codici stessi era stato approvato e neppure discusso in alcuna delle due Camere: de' due primi erano stati presentati, ma indarno, i disegni, dappoichè non soltanto essi non erano pervenuti alla discussione nè della Camera elettiva nè del Senato, ma pel Codice di procedura civile era mancato persino l'esame d'una qualsiasi Commissione parlamentare.

In tale condizione di cose è ovvio si potesse allora applicare con larghezza la facoltà di revisione e dar luogo a molte e molto importanti modificazioni.

Il nuovo Codice di commercio, all'opposto,

ebbe l'esame e la Relazione di autorevoli Commissioni in ambedue i rami del Parlamento, e nell'una e nell'altra Camera speciale discussione, seguita da votazioni solenni di pressochè unanime approvazione.

Dopo così pieno esercizio della potestà legislativa nelle nostre assemblee, le quali, mostrando infondate le accuse di impotenza parlamentare, vollero che il Codice direttamente uscisse dalle proprie deliberazioni; innanzi a questo esempio oltremodo segnalato e degno d'encomio, quando specialmente si rifletta ai tentativi di elaborazione di nuovi Codici assai sovente, malgrado dotti lavori e splendide discussioni, rimasti infruttuosi nei Parlamenti di altri paesi; di fronte ai dissensi gravi e vivaci che si manifestarono sopra essenziali disposizioni, reputai che pericolose, imprudenti, improvvise riuscirebbero le radicali modificazioni, cui pure si potesse imprimere carattere e sembianza di razionale coordinamento.

D'altra parte, tuttavia, non ho potuto dimenticare, che, quanto a quelle norme le quali nella discussione parlamentare furono oggetto di più forte opposizione, come altresì quanto alle antinomie, alle ambiguità che si potessero riscontrare nelle varie parti del vastissimo lavoro, la promessa di un nuovo e maturo esame, nell'intento di chiarire e risolvere dubbii, di rimuovere le obiezioni e difficoltà messe innanzi con argomenti solidi e gravi, è stata espressa condizione per alcuni, efficace motivo per moltissimi della approvazione data al Codice, che per ciò appunto ottenne quella unanimità la quale tanto giova ad attribuire alla legge un indiscutibile rispetto, una grande autorità.

Al duplice concetto che ho espresso credetti dovesse informarsi l'affidatomi incarico, come dichiarai apertamente iniziando i lavori della Commissione a' cui studii commisi le proposte coordinatrici, ed alla quale sento il dovere di rendere il tributo che per me si possa maggiore d'encomii e ringraziamenti per la cooperazione prestatami con indefesso zelo, avvalorato da quella copia di sapere e d'esperienza che rende autorevoli le sue deliberazioni.

A questo duplice concetto pertanto sono informate eziandio le ultime deliberazioni del Governo nelle stabilite modificazioni.

Delle principali soltanto fra esse mi sembra dover brevemente manifestare alla Maestà Vostra i motivi, mentre Le chiedo per la complessiva opera, per il testo definitivo del Codice, la finale approvazione che gli dia vigore siccome legge dello Stato.

E parmi appunto, che, pur essendo numerosissime le modificazioni nel Codice introdotte, sia necessario mi limiti a dar ragione di pochissime soltanto, dappoichè di tutte sarebbe, da una parte troppo lungo e noioso, dall'altra veramente superfluo, il discorrere. E ciò perchè di molte fra esse sono esposti i motivi nei processi verbali della Commissione, i quali mi onoro di presentare alla Maestà Vostra insieme a questa Relazione; e perchè poi le modificazioni medesime, nella massima parte, non hanno bisogno di alcun commento e si spiegano da sè, mirando soltanto a precisare, completare, rendere più evidente il pensiero del legislatore, ad evitare dubbii e controversie, a togliere inutili e viziose ripetizioni, a mettere in ogni sua

parte in maggiore armonia il linguaggio legislativo, opera non mai abbastanza paziente, non mai abbastanza compiuta in lavori ai quali, per l'indole loro, molte persone, e in tempo diverso e lontano, devono necessariamente partecipare.

L'enumerazione degli atti che hanno per sè stessi, in ragione della propria natura, il carattere commerciale, richiamò in modo particolare all'attenzione del nostro legislatore le condizioni presenti di quelle associazioni che hanno per iscopo la mutua assicurazione, le quali ai di nostri conseguirono grande estensione ed importanza in ogni specie d'assicurazione contro i danni e sulla vita.

Primo il vigente Codice del 1865, con notevole progresso sulla legislazione anteriore, dettò alcune sobrie e prudenti regole su questo argomento; ma tali regole riferì alla associazione mutua commerciale in genere, sebbene avesse specificamente in mira le associazioni di mutua assicurazione.

Perciò fin dal Progetto preliminare del nuovo Codice si reputò necessario di determinare con esattezza la materia che voleasi regolare, di definire le associazioni cui le disposizioni all'uopo dettate doveansi applicare: le associazioni, cioè, di mutua assicurazione, essendo lontana dall'intento delle disposizioni medesime l'idea di voler con esse dar legge a tutte le associazioni mutue, la cui essenza può infinitamente variare.

Di più, mentre il Codice vigente negava all'assicurazione mutua non marittima la qualità commerciale, il Progetto preliminare suin-

Cod. di Comm.

b

dicato le attribuiva questa qualità, però soltanto nel caso ch'essa riguardasse oggetti o stabilimenti di commercio. Lo stesso sistema era stato conservato anche nel disegno ministeriale; ma importanti modificazioni arrecò a quest'ultimo il Senato coll'aggiungere, nell'art. 3 del nuovo Codice, alla generale enumerazione degli atti di commercio le assicurazioni terrestri *mutue* e col dichiarare applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme concernenti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione degli atti sociali e dei bilanci nelle società anonime, e quelle altresì che riguardano più specialmente il modo d'impiego dei loro fondi nelle società di assicurazioni sulla vita.

In seguito a queste gravi modificazioni parve opera di necessario coordinamento, dacchè con locuzione indefinita le assicurazioni terrestri *mutue* s'erano poste tra gli atti di commercio, di sopprimere nell'articolo 6 la limitazione per la quale esse si consideravano atti di commercio soltanto allorchè riguardassero oggetti o stabilimenti commerciali.

E in pari tempo si credette anche per queste società, come per quelle in nome collettivo, in accomandita ed anonime, dover riconoscere con espressa dichiarazione quella personalità collettiva ch'era loro negata nel Codice vigente, e solo indirettamente era stata riconosciuta nel testo del nuovo Codice quale fu approvato dal Parlamento.

Fra gli istituti cui il Codice di commercio dà norme per la prima volta in Italia tengono un luogo cospicuo le società cooperative, sicchè

oltremodo benefiche, aspettate con legittimo e vivissimo desiderio dalle classi lavoratrici, sono da considerarsi le disposizioni che si riferiscono a questi sodalizzi, dai quali l'avvenire delle popolazioni nostre attende copiosi frutti di progresso economico e civile, di morale rigenerazione.

Già anche presso di noi i sodalizzi medesimi ottennero larghissimo svolgimento, malgrado che, privi finora di una legislazione speciale, fossero costretti a piegarsi ad ordinamenti spesso assai poco proprii alla particolare indole loro. Da ciò la necessità di disposizioni, come quelle che il nostro Codice si studiò di introdurre, le quali da una parte mirino a incoraggiare, promuovere, sorreggere siffatte associazioni, dando loro una eccezionale larghezza di movimenti e d'azione, e dall'altro lato valgano ad assicurare ad esse un alto grado di fiducia, ordinando singolari cautele, eccitando l'opera individuale degli associati, per i quali non si ammette, come in altre società, che nella quota possa scomparire la persona.

Ora, anche in questa parte, nel rivedere il Codice, mentre parve opportuno raccogliere in uno stesso luogo le disposizioni delle quali si tratta, e si determinò innanzi tutto, nell'articolo 219 sostituito all'articolo 75 del testo anteriore, che le società cooperative potessero assumere la veste e il carattere di qualsiasi fra le varie specie delle società riconosciute dalla legge, non sembrò in armonia con questa regola cardinale l'inciso con cui dichiaravasi nel predetto articolo che le società stesse potessero, quanto al grado di responsabilità, aver norme

diverse da quelle inerenti alla specie di società di cui assumono il carattere; tanto più che in forza dell'articolo 220 nell'atto costitutivo medesimo le società cooperative devono apertamente assumere tutte le forme dell'una o dell'altra specie di società e questa specie deve essere chiaramente e costantemente ripetuta, secondo l'articolo 221, in ogni successivo atto sociale.

Ho già avvertito che, per essere utile allo svolgimento di queste popolari società, la legge nello stabilirne le condizioni giuridiche deve adattarle alla loro indole particolare. Per questo motivo già erasi nel nostro Codice dichiarato non essere applicabili alle società cooperative alcune delle norme ordinarie che reggono le altre società per azioni. Ora, nell'articolo 222 del testo definitivo che sancisce tali eccezioni, altro parve cauto comprenderne a rimuovere ogni possibile dubbio e scolpire vie meglio il carattere speciale che si attribuisce dalla legge a queste associazioni.

Infatti è ovvio in primo luogo che nei titoli delle azioni delle società cooperative non sarebbe possibile indicare l'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni, com'è generalmente prescritto nell'art. 165. È infatti carattere essenziale delle società cooperative che il loro capitale sia continuamente variabile; tanto essenziale che da questa qualità in alcune leggi le società cooperative prendono nome.

E per questa stessa ragione, siccome deve essere sempre possibile l'aumento del capitale, l'ingresso di nuovi socii, e deve essere libero

di uscirne a coloro che non recherebbero i propri risparmi se non potessero ritirarli in caso di bisogno, così è pure evidente che si disconviene affatto alle società cooperative la disposizione dell'articolo 146, per la quale sono imposti obblighi rigorosi agli amministratori nel caso di determinate diminuzioni del capitale sociale. Dovevasi insomma procurare d'eliminare dalle norme che reggono le società cooperative quanto fosse incompatibile col cardinale concetto che il loro capitale anzichè un capitale formato è un capitale in continuo stato di formazione.

Si reputò del pari poco conforme a quelle agevolezze che il legislatore si propose di accordare alle società cooperative il richiedere da esse, come facevasi nel testo anteriore, l'elenco trimestrale di tutti i socii entrati, usciti e rimasti nella società. Essendo per lo più le società cooperative, per la loro natura, pei loro scopi essenziali e per quelle stesse disposizioni di legge che grandemente limitano l'importo della quota sociale, composte di un numero grandissimo di associati, ne deriva che riuscirebbe sommamente difficile, oltrechè necessariamente molesto, incomodo, dispendioso, il presentare ogni tre mesi l'elenco di tutti i socii i quali si dovrebbero continuamente e faticosamente seguire ne' loro mutamenti di residenza che sarebbe pur d'uopo indicare.

Per ciò l'obbligo dell'elenco trimestrale si è limitato ai soli socii responsabili indefinitamente, conformando così la disposizione della legge ai bisogni particolari di queste società ed all'interesse dei terzi, pei quali l'indicazione delle persone componenti la società ha una spe-

ziale importanza allorchè queste persone contraggono per le obbligazioni sociali una responsabilità illimitata.

Ma nelle società cooperative a responsabilità limitata, nelle quali ciascun socio non può assumere che una quota assai tenue del capitale sociale, la garanzia dei terzi dipende massimamente dal capitale versato, dall'esattezza dell'amministrazione della società, dalla testimonianza delle sue pubblicazioni periodiche, dal credito e svolgimento che ottiene, dalla probità, dallo zelo, dall'autorità degli amministratori.

E limitato l'elenco ai soci indefinitamente responsabili, siccome questi saranno in esiguo numero, esso potrà comprendere, senza inconveniente, non solo gli entrati e gli usciti, ma anche i rimasti, cessando così il bisogno di eccettuare questi ultimi, com'erasi da taluno proposto tanto nella Giunta della Camera elettiva, quanto nella Commissione di revisione.

Siccome poi queste società, le quali non una mera speculazione, ma propongonsi un mutuo e fraterno aiuto, perciò appunto esigono, come lo stesso nome loro esprime, una personale cooperazione, così il Codice richiede che in generale i soci personalmente intervengano alle assemblee generali della società, e non permette ad essi di farsi rappresentare. Essendosi tuttavia fatta, nel Codice, eccezione a questa regola e permessa la procura nel caso che il socio non potesse intervenire per legittimo impedimento riconosciuto dall'assemblea, sorse il dubbio se nell'atto costitutivo e nello statuto si potesse rinunciare a tale eccezione e richiedere più rigidamente l'intervento diretto ed individuale nelle

adunanze sociali. Questo dubbio venne pertanto rimosso coll' articolo 225 del testo definitivo, nel quale si riservò all'atto costitutivo della società od allo statuto il determinare, se, per quali cagioni e con quale procedimento si possa fare eccezione al salutare principio dell' intervento personale.

Una delle più profonde e più utili innovazioni che il nuovo Codice reca alla legislazione anteriore sta nella parte che tratta del diritto cambiario.

Spogliata la cambiale dei caratteri meramente storici e occasionali, che non soltanto non essenziali, ma neppure sono proprii alla sua natura e al suo scopo presente; stabilita l' indole autonoma ed indipendente di ciascuna delle obbligazioni cambiarie, e quella essenzialmente formale di tutte; e sancito un grande rigore esecutivo per tutti gli obblighi cambiarii; questo eccezionale rigore, per non riuscire improvvido ed ingiusto, richiede che nessuno possa esporsi alle sanzioni preaccennate senza che sia in grado di rendersene conto, senza che la sua attenzione sia chiamata su di esse colla espressa denominazione di *cambiale*, *lettera di cambio*, *pagherò o vaglia cambiario*, mentre d'altra parte, quando una di queste denominazioni nell' obbligazione riscontrasi, per non tradire la volontà delle parti gli effetti del diritto cambiario devono essere assicurati; ed a siffatte norme si è appunto informato il Codice nel testo definitivo.

Nel testo medesimo, e in questa stessa materia del diritto cambiario, fu introdotta una

modificazione di qualche importanza rispetto al termine per fare il protesto della cambiale.

Il Codice votato nel Parlamento disponeva che il protesto dovesse essere fatto nel primo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento. Ma già nelle osservazioni intorno al Progetto preliminare parecchie Camere di commercio aveano chiesto che questo termine venisse prolungato e fosse ammesso il protesto anche nel secondo giorno dopo la scadenza della cambiale. E queste istanze vennero recentemente rinnovate e nell'ultima discussione ebbero autorevole eco anche nella Camera dei deputati, siccome quelle che venivano avvalorate di nuovi argomenti in seguito alla legge del 7 aprile 1881 sulla abolizione del corso forzoso, la quale aggiunge al Governo di promuovere nelle principali nostre città la istituzione delle Stanze di compensazione.

E invero le Stanze di compensazione non potrebbero completamente adempiere il proprio ufficio quando il termine per levare il protesto fosse mantenuto ad un sol giorno. Protraendosi infatti le operazioni di questi istituti ad ora tarda, col termine suddetto non rimarrebbe più il tempo per fare agevolmente nella sera il protesto di quelle cambiali pagabili il giorno precedente che presso le Stanze restassero senza incontri e senza saldo nel giro delle compensazioni; nè d'altro canto si potrebbe anticipare la chiusura delle Stanze senza porre ostacolo al compimento delle loro operazioni, senza turbare l'andamento di queste potenti istituzioni di credito di cui convien anzi augurarsi e favorire il massimo svolgimento nell'avvenire.

Perciò, allo scopo di coordinare alle neces-

sità inerenti agli istituti medesimi la disposizione del Codice che stabilisce il termine per il protesto, nel testo definitivo si prorogò d'un giorno questo termine, prescrivendo che il protesto debba essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento, e quindi sia in facoltà del possessore di procedervi tanto nel primo che nel secondo giorno successivo, non però nel giorno stesso stabilito per il pagamento, il quale dev' essere per intero a beneficio del debitore.

Questo termine di due giorni fu accolto nella legge di cambio germanica e anche in essa fu precisamente concesso per soddisfare i bisogni delle banche-giro, sopra istanza dei rappresentanti di Amburgo, i quali dichiararono che nelle banche stesse il portatore della cambiale non può sapere con certezza entro un solo giorno se sia avvenuto il pagamento mediante un utile incontro a suo favore.

Anche nella recente legge di cambio belgica del 20 maggio 1872, il termine del protesto da uno, quale era nel Codice del 1808, fu portato a due giorni, e lo stesso termine è pure stabilito nella legge di cambio ungarica del 1876, e nel Codice delle obbligazioni decretato dall'assemblea federale svizzera il 14 giugno 1881.

Mentre pertanto la modificazione che il testo definitivo arreca al Codice lo mette in armonia coll'ufficio che devono adempiere le Stanze di compensazione, la nuova disposizione, considerata anche soltanto in sè stessa, non produce alcun inconveniente, dacchè il termine di cui trattasi non altera la scadenza, non è una dilazione accordata al debitore, ma è una facoltà lasciata al possessore della cambiale, facoltà

che può riuscir utilissima ad agevolare accordi amichevoli, evitando dispendii ed atti litigiosi. Chè se il nuovo termine può ritardare d'un giorno la liberazione dei coobbligati soggetti all'azione di regresso, una sì minima differenza, inattendibile per sè stessa, può anzi in molti casi giovare ai coobbligati medesimi, poichè essi, allorchè nelle Stanze di compensazione avvenga in via d'incontro il saldo della cambiale ovvero dal ritardo sia prodotto il pagamento in via amichevole, vengono sottratti completamente all'azione di regresso che altrimenti avrebbero dovuto subire.

Anche rispetto al termine che per l'esercizio dell'azione di regresso fu stabilito quanto alle cambiali pagabili in esteri paesi, qualche modificazione fu introdotta nell'articolo 321 del testo definitivo per coordinare alla situazione dei luoghi, alla ragione delle distanze il termine stesso, applicando poi eguali norme ai termini che si riferiscono al diritto di abbandono delle cose assicurate nelle assicurazioni marittime (art. 636 e 637), ed alla prescrizione delle azioni contro il vettore nel contratto di trasporto (art. 926).

Quanto adunque al termine per l'azione di regresso cambiario, se assai opportunamente il nuovo Codice aveva abbreviato i termini stabiliti in quello del 1865, risultando essi troppo lunghi di fronte alla estensione delle comunicazioni terrestri e marittime ed alla maggiore frequenza e rapidità loro, anche i nuovi termini adottati non erano pienamente proporzionali al tempo che è necessario all'esercizio delle azioni giudiziarie dai diversi luoghi.

Imperocchè, essendosi stabilito il termine di sessanta giorni per tutta l'Europa indistintamente, e fuori d'Europa soltanto per le coste dell'Asia e dell'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez e dal mar Rosso; di centoventi giorni per le altre piazze dell'Asia e dell'Africa e per quelle dell'America sui versanti del Pacifico, di duecentoquaranta giorni in tutti gli altri casi, ne derivavano parecchie notevoli ineguaglianze.

Se infatti sessanta giorni sono più che sufficienti per comunicare con qualunque punto dell'Europa continentale e colla maggior parte delle sue isole, con taluna di queste però le comunicazioni non sono possibili che durante una sola parte dell'anno.

D'altro canto, stabiliti sessanta giorni per le coste marittime dell'Asia e dell'Africa bagnate dai mari suindicati, non era conveniente di raddoppiarlo per le piazze situate a brevissima distanza dalle coste stesse, facendo corrispondere ad una maggior distanza di poche ore un maggior termine di due mesi.

Così pure non eravi ragione di assegnare quattro mesi per le piazze dei versanti del Pacifico e otto mesi per quelle dei versanti dell'Atlantico, mentre per quest'ultimo il Codice vigente stabilisce con maggior fondamento un termine più breve.

E neppure corrispondeva alla ragione delle distanze il richiedere otto mesi per i porti dell'Australia, coi quali le comunicazioni non sono più difficili e tarde di quello che non lo siano coi porti della Cina e del Giappone, e quattro soltanto per le piazze anche più interne dell'Asia, dell'Africa e degli estremi punti del versante

americano del Pacifico, dappoichè per alcune di queste piazze, situate più addentro e sfornite di regolari mezzi di comunicazione, questo termine di quattro mesi sarebbe stato angusto, mentre non lo è adottandolo per le coste dell'Oceania.

Si credette pertanto di mettere questi termini in armonia fra loro, procurando colle modificazioni introdotte nel testo definitivo, di proporzarli meglio alle distanze, sulla base del tempo che occorre, secondo le informazioni assunte alla Direzione generale delle Poste, per corrispondere fra l'Italia e le diverse piazze mercantili dell'estero, così terrestri come marittime, tenendo conto della maggiore o minore frequenza dei mezzi di comunicazione.

Conseguentemente, dal gruppo dei paesi per i quali il termine entro cui deve esercitarsi l'azione di regresso è fissato a due mesi si esclusero l'Islanda e le isole Feroe, poichè durante parecchi mesi dell'anno è interrotta qualsiasi comunicazione con quelle regioni artiche; e per contro vi furono inchiuso tutte quelle piazze interne che siano collegate mediante strada ferrata ad una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa, sul Mediterraneo, sul canale di Suez, sul mar Rosso o sul mar Nero. Per le stesse ragioni nel secondo gruppo, comprendente le contrade per le quali il termine è fissato a quattro mesi, furono inchiuso le piazze marittime dell'Oceania e quelle interne ad esse congiunte per strada ferrata, e ne furono tolte le città interne dell'Asia, dell'Africa e dell'America che non siano collegate per strada ferrata a qualche porto sulla costa.

Per tutte queste ultime piazze e per le altre non comprese in alcuno de' due gruppi suindicati

rimane immutato il termine massimo di otto mesi che è reputato sufficiente, anche da altre legislazioni, per comunicare colle piazze di commercio più remote.

E per coordinare poi, come ho accennato, alle preindicate disposizioni quelle concernenti l'abbandono delle navi e la prescrizione dell'azione contro i vettori, per quanto è consentito dalla diversità dei casi intorno ai quali esse dispongono; si sono eziandio modificati gli articoli 636, 637 e 926.

Ne' due primi, concernenti l'abbandono delle navi, il mar Rosso, che dopo l'apertura del canale di Suez è divenuto più accessibile del mar Nero, fu inchiuso fra i mari rispetto ai quali è assegnato il termine più breve.

E nell'articolo 926, il termine minimo di sei mesi, entro il quale prescrivonsi le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto, fu esteso alle piazze dell'Asia e dell'Africa unite con strada ferrata ad uno degli scali del Mediterraneo, del mar Nero, del canal di Suez, ed alle piazze del mar Rosso, tanto marittime quanto interne purchè in comunicazione ferroviaria colle prime, e fu invece accordato il beneficio del termine massimo alle piazze dell'Islanda e delle Feroe.

Il nuovo Codice ha in apposito titolo regolato il contratto di conto corrente mediante speciali disposizioni che ottennero l'approvazione universale. Queste disposizioni, secondo che risulta dai lavori preparatorii, riguardando appunto il solo *contratto di conto corrente*, è essenziale mantenere questa locuzione ch'era stata

adoperata tanto nel Progetto preliminare quanto in quello ministeriale. Perciò la locuzione medesima, scomparsa negli emendamenti deliberati in Senato, unicamente perchè l'articolo che la conteneva s'occupava della prova del conto corrente che si volle lasciare regolata dalle norme generali intorno alla prova, venne ristabilita nel testo definitivo. Sembrò importante il farlo non solo per l'armonia dei varii articoli di quel titolo fra di loro, ma per evitare, come il legislatore fino dall'origine ebbe in mente, ogni confusione fra il conto corrente convenzionale e quello dipendente da puro fatto, da un semplice conto di debito e credito sorto per qualsiasi titolo fra commercianti.

Il contratto di trasporto, intorno al quale il Codice ora vigente dettò disposizioni non soltanto incomplete, ma poco logiche e poco chiare, è regolato nel novello Codice coll'ampiezza che si addice all'importanza oggi acquistata da questo contratto pei nuovi e meravigliosi mezzi di comunicazione che intieramente ne modificarono le condizioni.

Fra questi mezzi, le strade ferrate tengono una posizione così eccezionale che richiede specialissime determinazioni.

Ed a questo proposito un quesito assai importante, in tutti i luoghi in cui si svolse in vaste reti questo poderoso mezzo di trasporto, si presentò al legislatore, e nel silenzio del legislatore alla giurisprudenza; si chiese, cioè, se le amministrazioni di strade ferrate potessero coi loro regolamenti derogare alle condizioni ordinarie di responsabilità stabilite dalla legge.

Anche presso di noi, tacendo la legge, la

questione sorse innanzi all'autorità giudiziaria e discrepanti furono le decisioni dei tribunali.

Il nuovo Codice pertanto, sulla traccia delle più cospicue legislazioni commerciali estere, dovea sciogliere la questione, e la sciolse negando efficacia alle stipulazioni dei regolamenti che escludano o limitino nei trasporti per strada ferrata le responsabilità determinate dal Codice stesso. Il monopolio che le strade ferrate, alle quali con altri veicoli non si può far concorrenza, esercitano di fatto, fa sì che le condizioni scritte nei loro regolamenti non siano effetto dell'accordo della volontà delle due parti, ma, dettate dall'una di esse, debbano venire senza discussione e senza vero e proprio consenso subite dall'altra. Perciò, colla ragione che lo informa vien meno e cessa d'essere applicabile a questa materia il precetto giuridico secondo il quale, legge fra le parti, il contratto vince la legge.

Ma contro questa rigidezza di responsabilità sorsero vive opposizioni in Parlamento, principalmente perchè la gravezza delle responsabilità fu considerata un ostacolo alla tenuità dei prezzi di trasporto che è supremo beneficio per il commercio; una assoluta esclusione delle tariffe ridotte di cui è sempre più sentito il bisogno e nelle quali alla diminuzione del prezzo è correlativa inseparabilmente la diminuzione degli oneri.

Le preaccennate obiezioni e l'esempio che ci vien pòrto dal disegno di convenzione internazionale compilato a Berna dai rappresentanti dei principali Stati d'Europa, mi fecero assumere in Parlamento l'impegno di esaminare accuratamente se qualche temperamento alle disposizioni del nuovo Codice si potesse accogliere allo scopo di coordinare le disposizioni medesime

alle leggi speciali vigenti nello Stato ed agli istituti che alcune di esse sono chiamate a disciplinare.

Dalla Sottocommissione che avea apparecchiato il primo lavoro di revisione si era proposto di ammettere che tutti i vettori e quindi anche gli amministratori di strade ferrate potessero sempre determinare anticipatamente, sotto specie di convenzione, l'importo dell'indennità da corrispondersi in caso di ritardo e in caso di perdita od avaria.

Ma alla Commissione non parve accettabile tale illimitata proposta. E invero essa dipartivasi troppo dalle norme pensatamente volute dal legislatore non solo, ma riusciva un mezzo che eccedeva lo scopo al quale miravasi. Imperocchè, mentre le facoltà che si chiedevano per le strade ferrate dichiaravansi utili e necessarie affinchè alla diminuzione di responsabilità potesse corrispondere la diminuzione del prezzo e non fossero rese impossibili le tariffe ridotte, colle proposte modificazioni le responsabilità ordinarie si sarebbero potute escludere o limitare anche colle tariffe ordinarie, e, così, senza che alla limitazione delle responsabilità stesse corrispondesse una qualsiasi diminuzione di prezzo.

Pertanto credetti io pure non si potesse giungere nella revisione del Codice a mutamento così radicale ed eccedente lo stesso fine che s'ebbe in mira. Ma reputai fosse giusto, e stesse pienamente nei confini dell'accettato incarico di coordinamento, lo stabilire nell'articolo 416 che anche le amministrazioni di strade ferrate possano limitare le ordinarie responsabilità, a condizione però, che a tale limitazione corrisponda

una diminuzione dell'ordinario prezzo di trasporto, offerta con tariffe speciali.

Mediante questa clausola, la disposizione dell'articolo 416 si coordina alle norme fondamentali della legge organica sulle opere pubbliche, la quale ammettendo espressamente tariffe ridotte e speciali non deve trovare contrasto in altre disposizioni di legge, le quali escludano indirettamente la possibilità di fatto delle tariffe medesime. Si coordina alle esigenze inerenti alla natura speciale dei trasporti per strada ferrata ed alla necessità delle grandi concorrenze le quali non devono essere precluse alle nostre reti di ferro: poichè per tal modo si ottiene che i precetti giuridici sul contratto di trasporto si adattino allo svolgimento di questa gigantesca industria ferroviaria, di questo meraviglioso istituto che divenne nuova e potente leva di tutte le forze sociali delle nazioni. Si coordina alla precedente disposizione dell'articolo 401 che essa pure ammette derogazioni contrattuali al diritto comune nel caso di trasporti fatti in modo speciale. Si coordina inoltre, per argomento di equa correlazione, all'altra disposizione dell'articolo 414, che consente, nel caso di clausola penale, o di quella che nel linguaggio tecnico chiamasi *dichiarazione d'interesse alla riconsegna*, una derogaione alla responsabilità normale coll'aumento della tariffa rendendosi più considerevole l'indennità.

Infine la predetta clausola scritta nell'articolo 416 evita ogni dissonanza col diritto comune, coi concetti che condussero a regolare questa stessa materia. Imperocchè, se il divieto di escludere o limitare le normali responsabilità derivò, come si disse, dal bisogno d'impedire

Cod. di Comm.

c

che dalle amministrazioni delle strade ferrate si impongano condizioni che non nascano dalla libera volontà d' ambedue le parti, ne consegue che quando vi hanno due tariffe con responsabilità diversa, se il mittente preferisce di eseguire il trasporto con quella che limita la responsabilità, in tal caso il libero consenso può, come in ogni altro contratto, derogare alla legge. Chi si vale delle strade ferrate potrà vedere, in seguito all' *offerta* speciale che deve contrapporsi alle condizioni delle ordinarie tariffe secondo la formula dell' articolo 416 se gli convenga attenersi alle tariffe ordinarie da cui è inseparabile l' ordinaria responsabilità, o rinunciare alla medesima in vista di altri vantaggi, e fra l' una e l' altra condizione economica e giuridica avrà facoltà di optare.

In questa materia del contratto di trasporto un' altra disposizione diede argomento ad obiezioni in Parlamento, quella, cioè, in forza della quale l' azione contro il vettore per la perdita od avaria non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste, per breve tempo, anche ricevuti gli oggetti e pagato il porto.

Ma questa disposizione è in massima così normale, così conforme ai principii generali di diritto che ometterla non sarebbe stato razionalmente possibile, sicchè si finì a chiedere soltanto che venisse modificata, facendola maggiormente corrispondere a quella somigliante che venne inserita nel citato progetto di convenzione internazionale compilato a Berna; ed il Governo assunse l' impegno di esaminare comparativamente le due formule affine di scegliere quella fra esse che stimasse preferibile.

In seguito a tale esame il Governo credette che giovasse attenersi al termine di sette giorni stabilito nel progetto di Berna anzichè a quello di dieci che erasi prima fissato nel Codice, dappoichè per sì lieve differenza nel termine stesso non parve conveniente, in tanto scambio di prodotti fra nazione e nazione, lasciare difformità di termini facilmente inavvertita appunto perchè sì lieve.

Parimenti si accolse la formula della divisa convenzione rispetto alle condizioni concernenti la prova del danno.

Ma invece non parve convenisse aggiungere all'articolo del Codice nostro quell'inciso della convenzione medesima col quale si dice estinta l'azione contro il vettore quando la ricognizione dello stato delle cose viene da esso offerta *ed è possibile* all'atto della riconsegna. Infatti attribuendo al vettore il diritto di esigere tale ricognizione ogni qualvolta per farla siavi una mera possibilità assoluta la quale non manca mai, la regola stabilita in questa disposizione sarebbe onninamente annullata. E quando si tratti di ricognizione offerta dal vettore la quale riesca facile e pronta, è superfluo l'aggiungere parole che sanciscano un diritto in tal caso incontrovertibile, come lo è reciprocamente per il destinatario secondo l'articolo 409.

Sembrò pure superfluo l'aggiungere in fine di quest'articolo 415 essere sempre salva l'azione in caso di dolo, dappoichè è principio troppo superiore ad ogni controversia che in ogni disposizione il dolo intendosi sempre eccettuato, nessun patto potendo far sì che cessi la responsabilità dipendente dal dolo. Se così non fosse, quell'avvertenza a maggior ragione si sarebbe

dovuta aggiungere in fine del successivo articolo 416 ed in altri non pochi, sicchè era conveniente cancellarla, affinchè nemmeno l'apparenza vi fosse che la medesima potesse avere esclusiva applicazione all'articolo 415.

Gli eminenti vantaggi che il commercio ai giorni nostri ritrae dalla circolazione dei valori rappresentati dalle merci e dalle derrate poste nei magazzini generali, e l'indole essenzialmente commerciale delle fedi di deposito e delle note di pegno (*warrants*) richiedevano che il nuovo Codice di commercio non rimanesse immemore di questo importante istituto, non trascurasse la determinazione dei diritti ed obblighi che derivano dalla emissione e trasmissione di que' titoli di credito.

Perciò il nuovo Codice si occupa in un titolo speciale del deposito di merci e derrate nei magazzini generali.

E nel lavoro di revisione ora compiuto si stimò necessario un più completo coordinamento delle disposizioni del Codice di commercio con quelle della legge 3 luglio 1871 sui magazzini generali modificata coll'altra recentissima del 2 aprile 1882.

Conseguentemente si sono trasfuse nel testo definitivo del Codice, fra le disposizioni delle precitate leggi, tutte quelle che hanno un carattere strettamente giuridico, lasciando alle leggi speciali l'impero per ciò che concerne i provvedimenti d'indole amministrativa.

Siccome però i redattori del Codice di commercio fino dall'origine del proprio lavoro ebbero sott'occhio la predetta legge speciale del 1871, e, pur procurando di conformarsi alla me-

desima, si studiarono di metterla in piena consonanza colle altre parti del Codice stesso, così, anche nel testo definitivo, pur accogliendo per intero le disposizioni delle due leggi speciali già ricordate, si è creduto necessario, quanto alla forma, al linguaggio giuridico, di renderle meglio corrispondenti a tutte le altre disposizioni colle quali devono fondersi in armonica unità.

Anche nella parte del Codice che tratta del commercio marittimo, l'opera di coordinamento affidatami non poteva per fermo spingersi sino ad una radicale revisione dei principj adottati dalla nuova legge e della loro applicazione ai varii istituti giuridici che hanno relazione con questa specie di traffico.

Le maggiori modificazioni, e nemmen esse radicali, sono quelle recate nel testo definitivo alle disposizioni riguardanti i registri che il capitano marittimo è obbligato di tenere.

Quanto ad essi occorreva coordinare le disposizioni del Codice di commercio, con quelle del Codice e del Regolamento della marina mercantile.

Perciò, in conformità all'articolo 345 di quest'ultimo, e seguendo pure le traccie del Progetto preliminare e del Progetto ministeriale del nuovo Codice, a scopo di coordinamento ed insieme di semplificazione, si raccolse in un solo registro, il giornale nautico, tutto ciò che riguarda il bastimento; e quest'unico giornale si volle diviso in più libri; nelle cui stesse denominazioni si fece in modo che spiccasse la concordanza fra ciascuno di questi libri e quelli indicati nel predetto Regolamento della marina

mercantile; mentre in pari tempo si determinarono con ordine razionale le annotazioni che i libri stessi devono contenere.

Per l'ultimo di essi, l'inventario di bordo, i limiti segnati nel mandato attribuito al Governo dal Parlamento non consentirono di secondare i voti espressi da alcune Camere di commercio e Associazioni marittime, come pure da privati armatori, chiedenti venisse cancellata nel Codice la disposizione che impone l'obbligo di questo inventario, il quale d'altra parte in molti casi può riuscire veramente utile a quegli scopi per cui, dopo maturo esame e in seguito a domande di rappresentanze commerciali, era stato nel Codice introdotto: tanto più che, mediante lievi temperamenti, può essere conciliato con quelle legittime esigenze che vennero messe innanzi dagli uomini di mare.

Alle varie necessità e convenienze di cui ho parlato credo pertanto siasi legittimamente provveduto colle modificazioni che veggonsi introdotte nell'articolo 500 del testo definitivo.

Per effetto di queste modificazioni, che sono informate ai concetti manifestatimi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta per la marina mercantile, si abbandonano al futuro regolamento indicato nel predetto articolo del Codice le norme concernenti le modalità dell'inventario e la periodica verifica dell'adempimento delle disposizioni contenute nel Regolamento per la marina mercantile intorno agli attrezzi, corredi ed istrumenti dei quali devono essere munite le navi secondo la specie loro ed i viaggi che esse intraprendono.

In questa stessa materia poi, l'esenzione

dall'obbligo della tenuta dei libri venne, nel successivo articolo 501 del testo definitivo, estesa alle navi di una portata di trenta a cinquanta tonnellate in coordinamento alle norme che nella riforma del 1877 il Codice della marina mercantile stabili (articolo 60) rispetto ai limiti della piccola navigazione delle coste.

Quanto alle modificazioni introdotte nel Libro terzo del Codice che riflette il fallimento, di due sole fra esse parmi occorra qui accennare brevemente i motivi.

Colla prima, nell'articolo 696 del testo definitivo si stabilisce che nella procedura penale di fallimento, compiuta l'istruttoria, ogni provvedimento spetti sempre alla Camera di consiglio ed alla Sezione d'accusa, tanto nel caso si debba dichiarare non farsi luogo a procedimento, quanto in quello in cui l'imputato debba essere rinviato al dibattimento.

Nel testo precedente del Codice per il primo caso soltanto era affermata la competenza della Camera di consiglio o della Sezione d'accusa. Ora sarebbe stato certamente contrario ai principii di diritto comune, che diverse fossero le guarantee del giudicato secondo che il medesimo tornasse favorevole o contrario all'imputato, e d'altra parte non potrebbe non ravvisarsi anormale una giurisdizione che si accorda monca e imperfetta a ciascuna delle autorità cui si attribuisce.

La Commissione di revisione reputò invero che, anche secondo la dizione del testo predetto, si dovesse ritenere che alla Camera di consiglio ed alla Sezione d'accusa appartenesse di pronunciare così la deliberazione di non farsi

luogo a procedimento come quella di rinvio al dibattimento, non potendosi presumere diversa, in virtù dei principi summentovati, l'intenzione del legislatore. Poichè tale adunque senza contrasto venne riconosciuto essere il senso dell'articolo, parve giovasse l'esprimerlo affinchè per avventura innanzi alla precisa lettera della legge non si pretendesse inammissibile l'indagine intorno alla volontà del legislatore.

L'altra modificazione in questo Libro introdotta e che importa avvertire consiste nella soppressione dell'articolo 850 del testo anteriore, col quale dichiaravasi che nei reati di bancarotta commessi dal fallito si applicano le regole ordinarie intorno agli agenti principali ed ai complici.

Ora, si è ragionevolmente temuto che, ove per l'applicabilità in questa materia di taluna fra le regole ordinarie del diritto penale si mostrasse di reputare necessaria una espressa disposizione, potesse poi dubitarsi se in generale le regole stesse, quelle ad esempio concernenti il tentativo, il concorso di reati, la recidiva, le circostanze attenuanti, dovessero avere piena applicazione nella mancanza rispetto ad esse di una consimile disposizione formale.

Di più questa disposizione posta nel Capo che tratta dei reati di bancarotta commessi dal fallito poteva quasi parere significasse che le medesime regole concernenti la complicità non dovessero del pari esercitare impero negli altri reati preveduti nel presente Codice di commercio, quelli ad esempio che esso enumera nel Capo delle disposizioni penali in materia di società, e non lo dovessero anzi nemmeno nei

reati commessi in materia di fallimento da persone diverse dal fallito, reati di cui si parlerebbe separatamente dopo la disposizione del surriferito articolo 850 senza richiamarla.

Se perciò il mantenimento di questa disposizione poteva produrre inconvenienti, nessuno può produrne la sua soppressione, dappoichè non pare si possa da alcuno pensare o pretendere che anche nei reati di bancarotta, come in ogni altro, non siano applicabili le regole generali e fondamentali sancite dal Codice penale e fra esse quelle relative alla complicità.

E tanto meno ciò potrebbe essere pensato o sostenuto, dacchè in altre disposizioni del Codice presente si trovano indicati come punibili i complici; e dacchè anzi, quando determinati fatti commessi da persone diverse dal fallito dichiaransi dal Codice stesso reati speciali, sono espressamente dichiarati tali soltanto pel caso che non vi sia stata complicità in bancarotta.

Rispetto al quarto Libro che regola l'esercizio delle azioni commerciali e la durata loro, notevole è la modificazione che, nell'argomento della prescrizione commerciale, l'articolo 916 del testo definitivo del Codice ha arrecato all'articolo 906 del testo anteriore.

Questo stabiliva che la prescrizione commerciale potesse essere interrotta soltanto in forza d'un riconoscimento dell'obbligazione per iscritto o di domanda giudiziale non perenta. Per tal modo, mentre da una parte, a differenza d'altre legislazioni, aveva ammesso l'interruzione della prescrizione anche mediante il semplice riconoscimento per iscritto dell'obbligazione, non aveva tenuto conto di altri atti

giudiziali che per l'interruzione sono indicati come efficaci dall'articolo 2125 del Codice civile, ed anche quanto alla domanda aveva considerato soltanto il caso della perenzione e non quelli della nullità della medesima, del recesso e simili, anzi nemmeno quello in cui essa fosse stata proposta innanzi a giudice incompetente, casi tutti che pur sono regolati dallo stesso Codice civile.

Perciò era mestieri rimuovere i dubbii che la restrizione portata dall'articolo 906 alle norme del diritto civile potesse per avventura produrre; tanto più che in questo stesso Codice di commercio, quando si trattò della decadenza dall'azione di regresso, si reputò necessario dichiarare (art. 325) l'efficacia interruttiva della domanda proposta innanzi a giudice incompetente, e quindi non dovevasi dal contrasto fra questa disposizione e quella del citato articolo 906 lasciar argomentare che la prima costituisse una eccezione alla regola generale.

Credetti adunque per ogni aspetto opportuno di determinare nel testo definitivo che l'interruzione della prescrizione commerciale è regolata secondo le disposizioni del Codice civile.

Ed in questo medesimo argomento dell'interruzione della prescrizione mi parve inoltre conveniente, se non necessario, di empierne un'altra lacuna che potevasi scorgere nel nuovo Codice in cui nulla era stabilito intorno alla interruzione della prescrizione nelle obbligazioni cambiarie.

In forza di questo silenzio della legge presentavasi naturalmente il concetto che alle obbligazioni cambiarie fossero applicabili le norme

generali, per le quali, trattandosi di obbligazioni essenzialmente solidarie, in forza dell'articolo 2130 del Codice civile, l'interruzione avvenuta rispetto ad uno dei coobbligati è efficace anche rispetto a tutti gli altri. Ora, una tale conseguenza è così repugnante all'indole delle obbligazioni cambiarie, che anche sotto l'impero della vigente legge diede luogo a vive controversie, dappoichè l'accomunare tutti i sottoscrittori d'una cambiale in una sorte stessa per gli effetti dell'interruzione della prescrizione, e in determinati casi fors'anche per l'effetto della sostituzione della prescrizione ordinaria alla prescrizione commerciale, produrrebbe inconvenienti gravissimi, togliendo di mezzo la semplicità, la speditezza, la sicurezza che sono proprie del diritto cambiario.

Ed ancora più tale indistinta comunanza di obblighi sarebbe in disarmonia colla legge nuova, la quale, come già osservai, ha avvalorato fermamente il principio dell'autonomia delle singole obbligazioni cambiarie, della loro piena indipendenza.

Perciò era d'uopo ovviare agli inconvenienti che sarebbero derivati dal silenzio della legge, completando il sistema sì fortemente scolpito nel nuovo diritto cambiario, al quale, per non incorrere in evidente disarmonia, devono essere coordinate, come lo sono nella legislazione germanica, le norme concernenti la prescrizione. Si stabilì quindi nell'articolo 916 del testo definitivo che nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno degli obbligati non hanno efficacia rispetto agli altri.

Questa nuova disposizione dell'articolo 916

intorno alle obbligazioni cambiarie deve pure applicarsi, è forse superfluo che qui lo dichiarì, agli altri titoli trasmissibili mediante girata, come ordini in derrate, assegni bancarii, lettere di vettura, polizze di carico, le cui forme ed effetti già il Codice stesso ha, nelle disposizioni che li riguardano, equiparato alle forme ed agli effetti della cambiale.

SIRE,

Onorando il nuovo Codice della Sua augusta sanzione, la Maestà Vostra darà al paese una legislazione commerciale per comune convincimento non affatto indegna di quelle fulgidissime tradizioni, le quali ricordano il primato che un dì l'Italia ha avuto anche in questo ramo del diritto.

Il campo dei traffici è omai divenuto sì vasto, le relazioni fra i commercianti di tutte le contrade della terra sì estese e incessanti, che sempre si fa più vivo l'augurio che a regolare i rapporti giuridici in materia di commercio, al di sopra del diritto nazionale de' varii Stati, sorga un diritto delle genti, una legislazione internazionale ed universale.

Ma già, prima che questo voto si compia, l'Italia ha procurato nel Codice presente di tener conto degli imperiosi bisogni così strettamente congiunti al carattere dei moderni commerci: chè delle reali condizioni della società dev'essere ossequente interprete la legge, essendo sempre vero e sempre necessario, secondo

l'alta sentenza di Tullio: *non opinione sed natura constitutum esse jus.*

E perchè appunto io confido che la nuova legislazione commerciale sia l'espressione sincera dei nostri bisogni, delle nostre idee, dei nostri costumi, io spero del pari che il primo Codice scritto dall'Italia in Roma sarà, come le antiche leggi latine, fondamento di gloriosa prosperità.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge del 2 aprile 1882, n° 681 (Serie 3^a), colla quale fu approvato il Codice di commercio del Regno d'Italia che deve entrare in osservanza non più tardi del 1° gennaio 1883, e fu autorizzato il Governo del Re ad introdurre nel testo del Codice stesso le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni tra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali;

Udito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il testo definitivo del Codice di commercio portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1883.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo definitivo stampato nella Regia tipografia, firmato da Noi

e controsegnato dal Nostro Ministro di grazia e giustizia e dei culti, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivii generali del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1882.

UMBERTO.

*Registrato alla Corte dei conti
addì 3 novembre 1882.
Reg. 124, Atti del Governo a f. 35.*

AYRES.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

G. ZANARDELLI.

G. ZANARDELLI.

CODICE DI COMMERCIO

DEL REGNO D'ITALIA.

LIBRO PRIMO.

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali.

In mancanza si applica il diritto civile.

2. Le borse di commercio, le fiere ed i mercati, i magazzini generali, i punti franchi e gli altri istituti che servono al commercio sono governati da leggi speciali e da regolamenti.

TITOLO II.

DEGLI ATTI DI COMMERCIO.

3. La legge reputa atti di commercio:

1° le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione

Cod. di Comm.

1

e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;

2° le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci, in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione;

3° le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;

4° i contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato od altri titoli di credito circolanti in commercio;

5° le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali;

6° le imprese di somministrazioni;

7° le imprese di fabbriche o di costruzioni;

8° le imprese di manifatture;

9° le imprese di spettacoli pubblici;

10° le imprese editrici, tipografiche o librerie;

11° le operazioni di banca;

12° le cambiali e gli ordini in derrate,

13° le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;

14° la costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;

15° le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;

16° le spedizioni marittime;

17° gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salarii e stipendii di equipaggi;

18° i noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;

19° le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;

20° le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e sulla vita;

21° le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari;

22° le operazioni di mediazione in affari commerciali;

23° i depositi per causa di commercio;

24° i depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate.

4. Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso.

5. Non sono atti di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, la rivendita ch'egli poi ne faccia, nè la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato.

6. Le assicurazioni di cose che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e le assicurazioni sulla vita sono atti di commercio rispetto all'assicuratore soltanto.

Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.

7. Lo Stato, le provincie ed i comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, e per questi rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali.

TITOLO III.

DEI COMMERCianti.

8. Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale, e le società commerciali.

9. I minori emancipati maschi o femmine, per potere esercitare il commercio ed essere reputati

maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore con atto davanti al pretore, o dal consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal tribunale civile secondo le disposizioni dell' articolo 319 del codice civile.

Gli atti di emancipazione e d' autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione il minore intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a ciò destinato ed affissi nella sala del tribunale, nella sala del comune e nei locali della borsa più vicina.

Il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite affissioni.

Prima della trascrizione e delle affissioni suddette il minore non può imprendere l' esercizio del commercio.

10. La disposizione dell' articolo precedente è applicabile ai minori emancipati, anche non commercianti, rispetto ai fatti che la legge reputa atti di commercio.

11. I minori commercianti possono ipotecare ed alienare i loro beni immobili.

12. Il genitore che esercita la patria potestà ed il tutore non possono continuare l' esercizio del commercio nell' interesse di un minore, se non vi sono autorizzati, il primo dal tribunale civile, ed il secondo con deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale.

Questi atti di autorizzazione devono essere pubblicati nei modi stabiliti nell' articolo 9.

13. La moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito, quando l' esercizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell' articolo 9.

Nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell' arti-

colo 135 del codice civile l'autorizzazione del marito non è necessaria alla moglie di età maggiore, ma nei casi indicati nell'articolo 136 del codice medesimo è richiesta l'autorizzazione del tribunale.

La moglie che vende soltanto le merci del traffico del marito non è, solo per ciò, commerciante.

14. La moglie commerciante può, senz'altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio.

Se la moglie è in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del codice civile, essa obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione.

Essa può, senza autorizzazione, dare a pegno mobili ed ipotecare od alienare i suoi beni immobili. Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate nel codice civile.

La moglie, sebbene commerciante, non può contrarre società commerciale assumendo responsabilità illimitata senza un'autorizzazione speciale del marito o del tribunale.

15. L'autorizzazione per esercitare il commercio data al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere revocati. L'atto di revocazione dev'essere pubblicato nei modi stabiliti nell'articolo 9.

Tuttavia la revocazione avvenuta dopo che il minore o la moglie abbia già impresso l'esercizio del commercio non ha effetto, se non sia approvata dal tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la moglie.

La revocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso.

16. Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, dev'essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla sua data, alla cancelleria del tribunale di commercio del

luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi stabiliti nell'articolo 9.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote e se fu stipulata comunione di beni.

17. Il notaro che ha ricevuto il contratto di matrimonio deve fare la trasmissione ordinata nell'articolo precedente, sotto pena di lire venticinque estensibile a lire cento, e se l'omissione fu dolosa anche sotto pena della destituzione, oltre il risarcimento dei danni verso i creditori.

18. Il coniuge che imprende l'esercizio del commercio dopo il suo matrimonio deve fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha incominciato tale esercizio, salve le sanzioni stabilite nel libro terzo.

19. La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante dev'essere pubblicata nei modi stabiliti nell'articolo 9.

Non può essere pronunciata sentenza sulla domanda di separazione, se non dopo un mese dalla suddetta pubblicazione. Anche la sentenza che ammette la separazione dev'essere pubblicata nei modi stessi entro un mese dalla sua data.

In mancanza della prescritta pubblicazione, i creditori per causa di commercio possono opporsi in qualunque tempo alla separazione pronunciata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie. Possono inoltre esercitare l'azione accordata nell'articolo 1422 del codice civile, quando la separazione sia fatta in frode dei loro diritti.

20. Gli articoli 16, 17 e 18 sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

TITOLO IV.

DEI LIBRI DI COMMERCIO.

21. Il commerciante deve tenere un libro giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce.

22. Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza.

L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e dev' essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato.

23. Il giornale e il libro degli inventarii non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante; nell'ultima pagina dei libri suddetti e del libro copialettere dev' essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro giornale dev' esser presentato una volta all'anno al tribunale di commercio od al pretore e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei comuni ove non risiede un pretore, la vidimazione del libro giornale può eseguirsi da un notaro, che deve farne constare l'adempimento nel suo repertorio.

24. Nei tribunali di commercio è tenuto un registro in cui sono notati i nomi dei commercianti che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali.

I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri devono trasmetterne ogni anno la nota al tribunale di commercio.

Lo stesso dovere hanno i notari nei casi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

25. I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

26. I commercianti devono conservare per dieci anni dall'ultima registrazione i libri che sono obbligati a tenere, e le lettere ed i telegrammi ricevuti.

27. La comunicazione dei libri, degli inventarii e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi indicati nell'articolo 21, non può essere ordinata in giudizio, che per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria.

28. Nel corso di una controversia, ancorchè non appartenente agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice può ordinare, ad istanza di una delle parti e anche d'ufficio, l'esibizione dei libri per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia.

Può ordinare altresì l'esibizione di singole

lettere o telegrammi riguardanti la controversia stessa.

TITOLO V.

DEI MEDIATORI.

29. Il mediatore è responsabile della verità dell' ultima sottoscrizione delle carte che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati.

30. Il mediatore incaricato di un' operazione non è solo per ciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvi gli usi contrarii locali o speciali del commercio.

31. Il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell' altro si rende responsabile dell' esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente.

32. Al mediatore non compete il diritto di mediazione, se l' affare non è stato conchiuso.

33. Chiunque esercita la professione di mediatore deve tenere i seguenti libri:

1° un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conclusione tutte le operazioni fatte col suo ministero, indicandone sommariamente l' oggetto e le condizioni essenziali;

2° un giornale numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell' articolo 23, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compré, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

Il mediatore deve dare alle parti, nel momento della conclusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto perfettamente con-

forme alla fatta registrazione, sottoscritta da lui ed anche dalle parti se queste vi consentano. Rispetto ai contratti di borsa si osservano le leggi speciali.

Ai mediatori si applicano inoltre le disposizioni del capoverso dell'articolo 21 e degli articoli 25 e 26.

34. L'autorità giudiziaria può ordinare ai mediatori di presentare i loro libri, per collazionare le copie da essi consegnate alle parti colle note e colle scritture originali, e può chiedere ad essi gli schiarimenti opportuni.

35. Le norme riguardanti l'accertamento dei corsi e gli uffici pubblici spettanti ai mediatori sono determinate da leggi speciali e da regolamenti.

TITOLO VI.

DELLE OBBLIGAZIONI COMMERCIALI IN GENERALE.

36. Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all'accettante.

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la pro-

posta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopochè questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

37. Un'accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta accompagnato da nuova proposta.

38. Ogniquale volta si deve determinare il giusto prezzo o il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi di cambii, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso è desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova.

39. Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere fatto colla moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la clausola "effettivo", od altra equivalente.

40. Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio.

41. I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto.

42. Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accordare la dilazione permessa nell'articolo 1165 del codice civile.

43. Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il re-tratto litigioso indicato negli articoli 1546, 1547 e 1548 del codice civile.

44. Le obbligazioni commerciali e le libera-zioni si provano:

- con atti pubblici;
- con scritture private;
- colle note dei mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell' articolo 33;
- con fatture accettate;
- colla corrispondenza;
- con telegrammi;
- coi libri delle parti contraenti;
- con testimoni, e, semprechè l' autorità giu-diziaria lo consenta, anche nei casi preveduti nel-l' articolo 1341 del codice civile;
- con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.

Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell' articolo 1314 del codice civile.

45. Il telegramma fa prova come scrittura privata, quando l' originale contenga la sottoscri-zione della persona in esso indicata come mittente, o quando sia provato che l' originale fu conse-gnato o fatto consegnare all' ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa non l' ab-bia sottoscritto.

Se la sottoscrizione dell' originale è autenti-cata da notaro, si applicano i principii generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l' originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la prova contraria.

La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno e l' ora in cui sono stati effet-tivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici.

46. In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmissione dei telegrammi, si applicano i principii generali intorno alla colpa; ma il mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare o raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume esente da colpa.

47. Nelle materie commerciali il mandato e qualunque dichiarazione di consenso anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoscrizione autenticata da notaro secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, sono validi e fanno prova in giudizio.

48. I libri di commercio tenuti regolarmente possono far prova in giudizio tra commercianti in materia di commercio.

Le annotazioni scritte sui libri di un commerciante dal commesso che tiene la scrittura od è incaricato della contabilità hanno effetto come se fossero scritte dal principale.

49. I libri che i commercianti sono obbligati a tenere, e per i quali non furono osservate le formalità stabilite, non possono far prova in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo ciò che è disposto nel libro terzo di questo codice.

50. Tutti i libri dei commercianti, in qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

51. Se la parte, ai libri della quale l'altra offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire a questa il giuramento sull'oggetto controverso.

52. Spetta al giudice attribuire ai libri ed alle attestazioni dei mediatori riguardanti la conclusione e le condizioni dei contratti quella forza provante che secondo le circostanze possono meritare.

53. Quando il presente codice richiede la prova per iscritto, non può ammettersi la prova per testimoni, fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il codice civile.

54. Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge.

55. La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno.

Essa può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova indicati nell'articolo 44.

La data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine e quella delle loro girate si ha per vera sino a prova contraria.

56. Il possessore di un titolo al portatore reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere all'emittente un titolo duplicato o un titolo equivalente.

Il possessore di un titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere in contraddittorio dell'emittente un duplicato del titolo distrutto o un titolo equivalente. L'autorità giudiziaria, se ne ordina la consegna, deve stabilire le cautele che reputa opportune.

Le spese sono a carico del richiedente.

Rispetto ai titoli del debito pubblico, ai biglietti di banca e ad altri titoli equivalenti, si osservano le leggi speciali.

57. La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati o rubati e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso.

58. La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno o si eseguono gli atti suddetti, salva in ogni caso l'eccezione stabilita

nell' articolo 9 delle disposizioni preliminari del codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale.

TITOLO VII.

DELLA VENDITA.

59. La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l' acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni.

60. La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto è valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo, o a prezzo corrente, è pur valida; il prezzo si determina secondo le disposizioni dell' articolo 38.

La determinazione del prezzo può essere rimessa all' arbitrio di un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente.

Se, nei due casi, l' eletto non vuole o non può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.

La nomina è fatta dall' autorità giudiziaria, se le parti non si accordano.

61. Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz' altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare nel tempo e nel luogo convenuti la quantità, la specie e la qualità promesse, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in appresso per l' adempimento di esso, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l' invio o l' arrivo.

62. La vendita di merci che si trovano in viag-

gio, con designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare entro un termine stabilito dalla convenzione o dall' uso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il compratore, trascorso il termine, ha diritto di domandare l' esecuzione del contratto od il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo al tempo fissato per la consegna della merce, o, in difetto, a quello stabilito per la designazione della nave.

Se nessun termine è fissato dalla convenzione o dall' uso per la designazione della nave, il compratore ha diritto di domandare che il termine sia stabilito dall' autorità giudiziaria.

63. Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio è fissato un termine per l' arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente e il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha diritto di recedere dal contratto, o di prorogare una o più volte il termine.

64. Se non fu stabilito alcun termine all' arrivo della nave, s' intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo, l' autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata il contratto debba aversi per risoluto.

In nessun caso l' autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute.

65. Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per effetto di caso fortuito o di forza maggiore dalla nave designata sopra un' altra nave, il contratto non è annullato e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s' intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto.

66. Le avarie occorse durante il viaggio risol-

sono il contratto, se le merci sono talmente deteriorate da non poter più servire all'uso cui sono destinate.

In ogni altro caso, il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo mediante adeguata diminuzione del prezzo.

67. Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte, che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerto all'altra parte, nei modi usati in commercio, la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione.

In mancanza di tale offerta e di speciali stipulazioni, lo scioglimento del contratto è regolato secondo le disposizioni del codice civile intorno alla condizione risolutiva tacita.

In ambedue i casi l'inadempiente è tenuto al risarcimento del danno.

68. Se il compratore di cosa mobile non adempie la sua obbligazione, il venditore ha facoltà di depositare la cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, presso una accreditata casa di commercio per conto e a spese del compratore, ovvero di farla vendere.

La vendita è fatta al pubblico incanto, o anche al prezzo corrente se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo al venditore il diritto al pagamento della differenza tra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto, e al risarcimento dei danni.

Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa, col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, per conto e a spese del venditore e di essere risarcito dei danni.

Il contraente che usa delle facoltà suddette deve in ogni caso darne pronta notizia all'altro contraente.

69. Se il termine convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura dell'operazione, la parte che ne vuole l'adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, deve darne avviso all'altra parte nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine, salvi gli usi speciali del commercio.

Nel caso suddetto la vendita della cosa, permessa nell'articolo precedente, non può farsi che entro il giorno successivo a quello dell'avviso, salvo gli usi commerciali.

70. Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizi apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.

Egli deve denunciare i vizi occulti entro due giorni dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 1505 del codice civile.

Trascorsi i detti termini, il compratore non è più ammesso a far reclami per i vizi della cosa venduta.

71. Il presidente del tribunale di commercio, o, nei luoghi dove non ha sede un tribunale, il pretore può ordinare, ad istanza del compratore o del venditore, che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate da uno o più periti nominati d'ufficio.

Collo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o in mancanza in altro luogo da designarsi, e se la conservazione della cosa possa recare grave pregiudizio può esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta alle condizioni da stabilirsi nel decreto.

Il provvedimento del presidente o del pretore dev'essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'una o l'altro si

trovi nel luogo; negli altri casi dev'essere notificato dopo l'esecuzione nel termine stabilito nell'articolo 931 del codice di procedura civile.

Il compratore che non si è giovato delle disposizioni del presente articolo è obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l'identità e i vizii della merce.

72. Le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 si applicano ai contratti di borsa stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

TITOLO VIII.

DEL RIPORTO.

73. Il contratto di riporto è costituito da una compra a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio, e dalla contemporanea rivendita a termine, per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie.

Per la validità del contratto è necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto. La proprietà di questi è trasferita nel compratore.

Le parti possono convenire che i premi, i rimborsi e gli interessi da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a vantaggio del venditore.

74. La rivendita può essere prorogata, per accordo delle parti, ad uno o più termini successivi.

75. Se alla scadenza del termine del riporto le parti liquidano le differenze per farne separato pagamento, e rinnovano il riporto sopra titoli per quantità o per specie diversi, o per diverso prezzo, si reputa concluso un nuovo contratto.

TITOLO IX.

DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI
COMMERCIALI.

CAPO I.

DELLE SOCIETÀ.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

76. Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e si distinguono nelle specie seguenti:

1° la società in nome collettivo, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2° la società in accomandita, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatarii e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

3° la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione.

77. La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o colla designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione deve chiaramente distinguersi da quella di ogni altra società.

Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei socii.

78. Il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

79. Il cessionario ed il socio del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota di interesse ad essi attribuita.

80. Il socio che ha conferito nella società uno o più crediti non è liberato sino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma per la quale ebbe luogo il conferimento.

Se il pagamento non si ottiene colla escussione del debitore, il socio risponde della somma dovuta coll'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, salvo il risarcimento dei danni.

81. Se il valore delle cose conferite da uno dei socii non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, secondo le liste di borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società, e in difetto secondo il giudizio di periti.

82. In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società.

83. Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota è stabilita in danaro è tenuto al pagamento degli interessi, oltre il risarcimento del maggior danno derivato, salve le disposizioni degli articoli 168 e 186.

84. Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società per dolo, abuso di facoltà o colpa, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati.

85. I creditori particolari del socio non possono finchè dura la società far valere i loro diritti, che sulla parte degli utili spettante al socio secondo il bilancio sociale, e sciolta la società sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. Possono però sequestrare tale quota, e nelle società in accomandita per azioni ed anonime possono sequestrare ed anche vendere le quote o le azioni spettanti al loro debitore.

86. La partecipazione agli utili concessa agli impiegati o ad altri dipendenti della società, per remunerazione totale o parziale dell'opera loro, non attribuisce per sè sola ad essi la qualità di socii.

SEZIONE II.

Della forma del contratto di società.

87. Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto.

Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono costituirsi per atto pubblico.

88. L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:

1° il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei socii;

2° la ragione sociale e la sede della società;

3° i socii che hanno la firma sociale;

4° l'oggetto della società, la quota che ciascun socio conferisce in danaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed il modo di valutazione;

5° la parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

89. L'atto costitutivo o lo statuto delle società anonime e delle società in accomandita per azioni deve indicare:

1° la denominazione e la sede della società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2° la qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto della società;

3° l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;

4° le persone dei soci e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore e viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci;

5° il valore dei crediti o degli altri beni conferiti;

6° le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7° i vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8° il numero degli amministratori e i loro diritti e doveri, esprimendo quale tra essi abbia la firma sociale, o nelle società in accomandita per azioni il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatarii;

9° il numero dei sindaci;

10° le facoltà dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare per questa parte alle disposizioni degli articoli 156, 157 e 158.

11° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni dei soci e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento nel modo stabilito nell'articolo 133.

90. Un estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, contenente tutte le indicazioni richieste nell'articolo 83 e sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o dal notaro se la stipulazione avvenne per atto pubblico, dev' essere depositato, entro quindici giorni dalla data dell'atto costitutivo, nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto nel registro delle società ed essere affisso nella sala del tribunale, nella sala del comune e nei locali della borsa più vicina.

91. L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere, a cura e sotto la responsabilità del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositati entro quindici giorni dalla data nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società.

Il tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e coll'intervento del pubblico ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Le norme per la esecuzione di queste disposizioni e di quelle contenute nell'articolo precedente sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto.

92. Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori della giurisdizione del tribunale ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante dev' essere depositato, trascritto ed affisso nella forma e nel termine stabiliti nell'articolo 90 presso il tribunale di commercio nella cui giurisdizione è istituita la rappresentanza.

Le società in accomandita per azioni ed anonime devono, a cura e sotto la responsabilità de-

gli amministratori, depositare, far trascrivere e affiggere un estratto della deliberazione riguardante l'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, nel Regno o in paese estero, prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società e di quelli nella giurisdizione dei quali vengono istituiti i nuovi stabilimenti o le nuove rappresentanze.

Il notaio e gli amministratori devono fare eseguire la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società.

93. L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice dev'essere pubblicato, a cura degli amministratori, nel giornale degli annunzi giudiziarii dei luoghi dove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale.

94. Un estratto dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, contenente tutte le indicazioni richieste nell'articolo 89, dev'essere, a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla data del provvedimento indicato nell'articolo 91.

95. L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime devono essere pubblicati, per esteso e coi documenti annessi, nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel bollettino medesimo sono stabilite con regio decreto.

96. La mutazione, il recesso o l'esclusione dei socii, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell'oggetto della società, o dei socii che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento an-

teriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altre società e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei socii, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli atti suddetti, e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformità alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del tribunale civile per la verificaione dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle società, e devono essere trascritti, affissi e pubblicati secondo le disposizioni degli articoli 91, 94 e 95.

97. È in facoltà di ogni socio di adempiere a spese sociali le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società e degli atti indicati nell'articolo 96, o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirle.

98. Sino a che non siano adempiute le formalità ordinate negli articoli 87, 90, 91, 93, 94 e 95, la società non è legalmente costituita. Sino alla legale costituzione della società, i socii, i promotori, gli amministratori e tutti coloro che operano in nome di essa contraggono responsabilità senza limitazione ed in solido per tutte le obbligazioni assunte.

99. In mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ciascuno dei socii ha diritto di domandare lo scioglimento della società.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda.

La mancanza delle suddette formalità non può essere dai socii opposta ai terzi.

Nelle società in accomandita per azioni ed anonime i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall' obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nell' articolo 91 non sia stato eseguito il deposito dell' atto costitutivo ivi ordinato.

100. I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto, sino a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni dell' articolo 96.

101. La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione, se non siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la dichiarazione o la deliberazione della società fu pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziarii, coll' espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro il termine stesso.

L' opposizione sospende l' esecuzione della riduzione del capitale, sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

102. I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, il diritto dei quali sia liquidato con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello, possono far opposizione contro la deliberazione dei socii di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

L' opposizione sospende, rispetto agli opposenti, l' effetto del prolungamento della società, se è fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui si tratta.

103. Lo scioglimento della società prima del termine stabilito per la sua durata non ha effetto rispetto ai terzi, se non sia trascorso un mese dopo la pubblicazione dell' atto di scioglimento.

104. In ogni contratto scritto stipulato nel-

l'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferisca, devono essere chiaramente indicate la specie e la sede della società.

Il capitale delle società in accomandita per azioni ed anonime dev'essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE III.

Delle varie specie di società.

§ 1° — *Della società in nome collettivo.*

105. Nella società in nome collettivo i soli nomi dei socii, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la società non è obbligata rispetto al sostituito che sino alla somma degli utili conseguiti dall'operazione.

106. I socii in nome collettivo sono obbligati in solido per le operazioni fatte in nome e per conto della società sotto la firma da essa adottata dalle persone autorizzate all'amministrazione. Tuttavia i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli socii prima di aver esercitata l'azione contro la società.

107. Le altre facoltà dei socii amministratori sono regolate secondo le disposizioni degli articoli 1720 a 1723 del codice civile.

La maggioranza determinata dalle quote d'interesse decide sulle opposizioni di uno o più socii indicate nel numero 1° dell'articolo 1723.

108. La maggioranza dei socii, se non vi è

stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la specie della società e le convenzioni sociali, nè può fare operazioni diverse da quelle determinate nel contratto.

109. Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio di essa coll'interesse legale, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per conto della società.

Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, dev'essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto.

110. Il socio che senza il consenso scritto degli altri socii impiega i capitali o le cose della società ad uso o traffico proprio o di terzi, è obbligato a conferire alla società i vantaggi conseguiti, ed a risarcire il danno, senza pregiudizio dell'azione penale se vi è luogo.

111. Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Il socio che contravviene a questo divieto è responsabile per le somme prese, come se non avesse completato il versamento della sua quota sociale, salvo inoltre il risarcimento del danno.

112. I socii in nome collettivo non possono prendere interesse, come socii illimitatamente responsabili, in altre società aventilo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri socii.

Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di società ed erano noti agli altri socii, e questi non pattuirono che dovessero cessare.

113. In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la società, salva la disposizione dell'articolo 186, ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue dopo tre mesi dal giorno in cui la società

venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte.

§ 2° — *Della società in accomandita.*

114. La società in accomandita è amministrata da socii responsabili senza limitazione.

I soli nomi dei socii responsabili senza limitazione, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Se nonostante questa disposizione il nome del socio accomandante è compreso nella ragione sociale, egli è responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali.

115. Quando vi sono più socii obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme socii accomandanti, tanto se i socii obbligati in solido amministrino tutti insieme, quanto se l'amministrazione sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo rispetto ai socii obbligati in solido, ed in accomandita rispetto ai semplici accomandanti.

116. Le disposizioni degli articoli 106, 112 e 113 si applicano al socio od ai socii obbligati in solido.

117. Il socio accomandante è tenuto, sino al limite della sua quota, a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo i bilanci regolarmente compilati dai quali risultino utili corrispondenti.

Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi prima che si possa far luogo al pagamento di ulteriori dividendi.

118. L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione che produca diritti od obbligazioni alla società, nemmeno per procura generale o speciale per una serie o classe di affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsa-

bile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte le obbligazioni della società.

Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni derivanti da esso.

I pareri e i consigli, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, la nomina o la revocazione degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e le abilitazioni date all'amministratore nei limiti del contratto sociale per gli atti eccedenti le sue facoltà, non obbligano il socio accomandante.

119. Nelle società in accomandita per azioni l'amministratore può essere revocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti presa colla maggioranza richiesta nell'articolo 153, riservata ai socii dissenzienti la facoltà concessa nel penultimo capoverso dell'articolo stesso.

L'amministratore revocato resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione, salvo il regresso verso la società.

Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno.

120. L'assemblea generale colla maggioranza e sotto le riserve indicate nell'articolo precedente può surrogare altra persona all'amministratore revocato, morto, fallito, interdetto o inabilitato; ma se gli amministratori sono più, la nomina dev'essere approvata anche dagli altri.

L'amministratore surrogato diviene socio accomandatario responsabile senza limitazione.

§ 3° — *Della società anonima.*

121. La società anonima è amministrata da uno o più mandatarî temporanei, revocabili, socii o non socii.

122. Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società.

123. Ogni amministratore deve dar cauzione per la sua gestione sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale. Però nell'atto costitutivo può stabilirsi che la cauzione non ecceda la somma di lire cinquantamila di capitale o di valore nominale delle azioni.

La cauzione deve darsi col deposito delle azioni nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo.

Se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative e in ogni caso il vincolo dev'essere iscritto nel libro delle azioni.

Se il capitale non è diviso in azioni e se il modo di dar cauzione non è determinato nell'atto costitutivo, provvede il tribunale civile.

124. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale; possono però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo, ma il mandato non può essere conferito per più di quattro anni.

Se non è stabilita la durata del mandato, questo s'intende conferito per due anni.

Se gli amministratori nominati contemporaneamente sono più d'uno, la metà del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della metà del termine del mandato o dev'essere surrogata.

Se sono in numero dispari, la decadenza suddetta ha luogo per la metà dedotto uno dal numero totale, salva convenzione diversa.

La designazione degli amministratori per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo o lo statuto della società non disponga altrimenti.

125. In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo o lo statuto non contenga disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia, dev'essere convocata l'assemblea generale. In caso di morte o di impedimento fisico, la nomina provvisoria viene fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale dev'essere convocata d'urgenza per la nomina definitiva.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime.

§ 1° — *Della costituzione della società.*

126. I promotori sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio le conseguenze degli atti e le spese necessarie per la costituzione della società, e se questa non viene per qualsivoglia causa costituita non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni.

127. Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni.

Cod. di Comm.

3

Ogni patto contrario è nullo.

Possono però i promotori riservarsi una partecipazione, non maggiore di un decimo, agli utili netti della società durante uno o più esercizi, purchè questi non superino il terzo della durata della società, e in ogni caso non si eccedano i cinque anni di esercizio, ma non possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio.

128. La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell'intero capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e siano nominati gli amministratori e le persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci sino alla prima assemblea generale.

129. La società può essere anche costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo o dello statuto, e la partecipazione che si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma dev'essere sottoscritto dai promotori, e può stabilire un termine diverso da quello indicato nell'articolo 99, per l'estinzione dell'obbligazione dei sottoscrittori. Il programma deve pure indicare la persona, che presiederà l'assemblea accennata nell'articolo 134.

Il programma colle sottoscrizioni autentiche dei promotori dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società.

130. Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e il cognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione, ed espri-

mere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il progetto di statuto.

Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o l'atto costitutivo o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaro, qualunque sia il modo con cui furono raccolte.

La riserva di partecipazione agli utili netti della società permessa nell'articolo 127 a favore dei promotori, quantunque accettata dai sottoscrittori, non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea stabilita nell'articolo 131.

131. Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in numerario che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè nel programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

Non si possono emettere nuove azioni sino a che le precedenti non siano intieramente pagate.

In nessun caso possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

132. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con avviso da inserirsi nella gazzetta ufficiale del Regno e nel giornale degli annunci giudiziarii del luogo dove intendono stabilire la sede della società, devono assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà

dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligazione assunta, o di costringerli al versamento.

Se i sottoscrittori vengono sciolti dall'obbligazione, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte.

133. Il versamento prescritto nell'articolo 131 dev'essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti, o presso un istituto di emissione legalmente costituito.

Le somme depositate non possono essere restituite che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte.

134. Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'articolo 131, i promotori entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 132, salvo che il programma o lo statuto disponga diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea:

1° riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3° delibera sulla riserva di partecipazione agli utili netti della società fatta a proprio favore dai promotori;

4° nomina nelle società anonime gli amministratori se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

5° nomina i sindaci.

135. Ognuno dei socii che dichiara nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da socii sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

Se viene domandato un termine più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza. Ogni dilazione maggiore di un mese dev'essere assentita da tre quarti degli intervenuti.

136. Esaurito dall'Assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, col concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i socii non presenti.

Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione.

137. Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società è nulla e di niun effetto; e l'alienante può essere costretto a restituire le somme che gli fossero per ciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta colla clausola "ora per quando la società sarà costituita" o altra equivalente.

Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi.

138. Ogni operazione fatta dai promotori, all'infuori degli atti occorrenti per la costituzione della società, è nulla rispetto ad essa, quando non sia approvata dall'assemblea generale.

§ 2° — *Degli amministratori.*

139. Gli amministratori hanno obbligo di chiedere, e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società. Essi devono notificare la

loro nomina alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, entro tre giorni dacchè ne hanno avuto notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere o altrimenti in forma autentica.

140. Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle società devono tenere:

1° il libro dei socii, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, o il domicilio dei socii o dei sottoscrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative secondo le disposizioni dell' articolo 169;

2° il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e in questo caso le copie di essi;

3° il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 25.

141. Quando vi sono più amministratori, è richiesta per la validità delle loro deliberazioni la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

142. Gli amministratori devono permettere ai socii la ispezione dei libri indicati nei numeri 1° e 2° dell' articolo 140.

Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai socii certificati complessivi a loro spese.

143. La nomina di tutti gli impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo o dallo statuto all'assemblea generale.

144. Gli amministratori non possono acqui-

stare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea generale, e semprechè si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e le azioni siano liberate per intero. In nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione.

145. Le società di assicurazioni sulla vita e le società amministratrici di tontine, nazionali od estere, devono impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato vincolati presso la cassa dei depositi e prestiti, un quarto, se sono nazionali, o la metà, se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni dei frutti ottenuti dai titoli medesimi.

I modi ed i termini di questo impiego e dei gradual svincolamenti sono stabiliti con regio decreto.

146. Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare i socii per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale o di limitarlo alla somma rimanente o di sciogliere la società.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale lo scioglimento ha luogo di diritto, se i socii convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente.

Quando la società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al tribunale secondo le disposizioni del libro terzo.

147. Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i socii e verso i terzi:

- 1° della verità dei versamenti fatti dai socii;
- 2° della reale esistenza dei dividendi pagati;
- 3° della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;
- 4° dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali;
- 5° e in generale dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costi-

tutivo e dallo statuto e che non siano proprii esclusivamente di un ufficio determinato e personale.

148. Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea generale la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al consiglio di amministrazione, il direttore è responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, per l'adempimento dei suoi doveri secondo le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi.

149. La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle società aventi più amministratori non si estende a quello tra essi, che essendo esente da colpa abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci.

150. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori ed ai sindaci, ed astenersi da ogni deliberazione riguardante l'operazione stessa.

In questo caso, e nei casi preveduti nell'articolo precedente, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno preso parte sono responsabili delle perdite che ne derivassero alla società.

151. Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio e dev'essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, o se è condannato a pena criminale per qualunque reato ed a pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa.

152. L'azione contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

Ogni socio ha però diritto di denunciare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi devono tener conto delle ricevute denuncie nelle loro relazioni all'assemblea. I sindaci sono obbligati di presentare intorno ai fatti denunciati le loro osservazioni e proposte, allorchè la denuncia è fatta da socii che unitamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

La rappresentanza del decimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso un istituto di emissione legalmente costituito, o presso un notaro del luogo dove è stabilita la sede della società, o presso i sindaci. I titoli devono restare depositati sino all'esito della prossima assemblea generale e servono anche a legittimare l'intervento dei deponenti a tale assemblea.

Se i sindaci reputano fondato ed urgente il reclamo di soci rappresentanti il decimo del capitale sociale, devono convocare immediatamente un'assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla più vicina. L'assemblea deve sempre prendere una deliberazione intorno al reclamo.

153. Qualora siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i socii rappresentanti la ottava parte del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale di commercio, giustificando la suddetta rappresentanza nel modo stabilito nell'articolo precedente.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ove riconosca l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, può ordinare con decreto l'ispezione dei libri della società e nominare a tale uopo uno o più commissarii a spese dei richiedenti, determinando la cauzione da darsi per le spese.

L'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data tale cauzione.

La relazione dei commissarii dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

Il tribunale esamina la relazione in camera di consiglio e pronuncia con decreto.

Se il sospetto non apparisca fondato, il tribunale può ordinare che la relazione sia pubblicata nel giornale degli annunci giudiziarii per intero o soltanto nelle sue conchiusioni.

In caso contrario, il tribunale ordina i provvedimenti urgenti e l'immediata convocazione dell'assemblea generale.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo non ostante opposizione od appello.

§ 3° — *Delle assemblee generali.*

154. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa deve, oltre la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno:

1° discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2° surrogare gli amministratori che escono di ufficio;

3° nominare i sindaci;

4° determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

155. La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella gazzetta ufficiale del Regno e cogli altri mezzi di pubblicità prescritti nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

156. Per le adunanze che precedono la costituzione della società, la convocazione è fatta dai promotori o dalla persona designata nel programma indicato nell' articolo 129 per presiedere la prima assemblea.

In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà dei sottoscrittori e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

157. Per le assemblee generali successive alla legale costituzione della società, la convocazione è fatta dagli amministratori, ed è necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede più di cinque e sino a cento azioni ha un voto ogni cinque azioni, e per quelle che possiede oltre il numero di cento ha un voto ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell'atto costitutivo o nello statuto può essere derogato a queste disposizioni.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai socii intervenuti.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito nell'articolo 155 può ridursi a giorni otto.

158. Qualora l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, è sempre necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti socii intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, per deliberare:

- 1° lo scioglimento anticipato della società;
- 2° la prorogazione della sua durata;

- 3° la fusione con altre società;
- 4° la riduzione del capitale sociale;
- 5° la reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;
- 6° il cambiamento dell'oggetto della società;
- 7° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

I socii dissenzienti dalle deliberazioni indicate nei numeri 3°, 5° e 6° e dalla prorogazione della durata della società, se non è acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale secondo l'ultimo bilancio approvato.

Il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri socii entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale degli annunzi giudiziarii, sotto pena di decadenza.

159. Gli amministratori devono convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da tanti socii che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea.

160. I socii possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatarii, socii o non socii. L'esercizio di questo diritto può essere limitato nell'atto costitutivo o nello statuto.

Gli amministratori non possono essere mandatarii.

161. Gli amministratori non possono dar voto:

- 1° nell'approvazione dei bilanci;
- 2° nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

162. Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che riuniscano la metà del capitale rappresentato

nell'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica all'adunanza indicata nell'articolo 134.

163. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge, sono obbligatorie per tutti i socii, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo le disposizioni dell'articolo 153.

Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge, può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del tribunale di commercio, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospendere l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori.

§ 4° — *Delle azioni.*

164. Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti se non è stabilito diversamente nell'atto costitutivo, salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemblee generali.

Le azioni possono essere nominative o al portatore.

165. I titoli delle azioni nominative o al portatore devono contenere:

1° il nome della società;

2° la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, coll'indicazione del luogo ove è stata eseguita;

3° l'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;

4° la durata della società.

Essi sono sottoscritti da due amministratori o dall'amministratore unico.

166. Le azioni non pagate per intero sono sempre nominative.

I sottoscrittori e i successivi cessionarii sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, non ostante qualunque alienazione di esse.

167. La situazione delle azioni dev'essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale. Essa deve indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute e non rimesse in circolazione, e la somma sopra di esse versata.

168. Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionarii per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella gazzetta ufficiale del Regno.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società può dichiarare decaduta l'azione e ritenere i versamenti già fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilità.

169. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro indicato nel numero 1° dell'articolo 140.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatarii.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative e queste in azioni al portatore, purchè non vi faccia ostacolo la disposizione dell'articolo 166.

170. Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta ad anscrivere nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare.

§ 5° — *Delle obbligazioni.*

171. Le società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi a debito dello Stato, delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza o depositati nella cassa dei depositi o prestiti, per rimanervi sino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

L'emissione di biglietti di banca od altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali.

La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi, od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari.

172. L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta nell'atto costitutivo o nello statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell'articolo 158.

Se l'emissione si fa col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell'articolo seguente, dev'essere depositata presso il tribunale civile per i provvedimenti indicati nell'articolo 91.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 171, dev'essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli ivi indicati.

La deliberazione dell'assemblea non può avere

effetto, se non dopo trascritta nel registro delle società.

173. Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1° il nome, l'oggetto e la sede della società;

2° il capitale sociale;

3° la data dell'atto costitutivo e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso od allo statuto, e le date della loro pubblicazione;

4° la situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato;

5° l'ammontare complessivo delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, il modo di pagamento e di rimborso e il valore nominale di ciascuna, indicando l'interesse che producono, e se siano nominative o al portatore;

6° la data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 171, si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta dai titoli ivi accennati.

174. Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione.

175. I titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

§ 6° — *Del bilancio.*

176. Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1° il capitale sociale realmente esistente;

2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita ed amministratrici di tontine deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'articolo 145.

177. Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello stabilito con regio decreto e certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco.

Le società che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare il loro bilancio al modello stabilito nel modo stesso.

178. I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

179. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

180. Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del tribunale di commercio insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 94 e 95.

181. Non possono essere pagati dividendi ai socii, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società nei loro atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti, non possono attribuire interessi a favore delle azioni.

Possono essere tuttavia espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi da pagarsi dev'essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartito con esse a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

I soci non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati.

182. Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso.

§ 7° — *Dei sindaci.*

183. In ogni assemblea ordinaria e in quella indicata nell'articolo 184 si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere socii o non socii e sono rieleggibili.

Non sono eleggibili o decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità od affinità.

In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza d'alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine d'età. Se ciò non basti a renderne completo il numero, i sindaci rimasti chiamano a sostituire i mancanti altre persone che

stanno in carica sino alla prossima assemblea generale.

184. I sindaci devono:

1° stabilire, d'accordo cogli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società;

5° verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento dei socii nell'assemblea;

6° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine assegnato negli articoli 154 e 179;

7° sorvegliare le operazioni della liquidazione;

8° convocare, colle norme stabilite nell'articolo 153, l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori;

9° intervenire a tutte le assemblee generali;

10° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci delle società non soggette alle disposizioni dell'articolo 177 hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e fare inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

185. L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle regole del mandato.

SEZIONE V.

Dell'esclusione dei socii, dello scioglimento e della fusione delle società.

§ 1° — *Dell'esclusione dei socii.*

186. Può essere escluso dalla società in nome collettivo ed in accomandita:

1° il socio che costituito in mora non paga la sua quota sociale;

2° il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta e invitato in forma legale a ritornare non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza;

3° il socio responsabile senza limitazione:

a) che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato nell'atto di società,

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 110 e 112,

c) che è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

4° il socio accomandante che s'ingerisce nell'amministrazione contro il divieto espresso nell'articolo 118.

Il socio accomandante può anche essere escluso, quando la cosa da lui conferita in società sia perita prima della consegna, o sia perita anche dopo se gliene era riservata la proprietà.

Il socio escluso non è liberato dalle obbligazioni incorse e dal risarcimento dei danni.

187. L'esclusione del socio non opera per sé sola lo scioglimento della società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto agli utili sino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale sino a che non siano compiute.

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di danaro che ne rappresenti il valore.

188. Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla società sino al giorno in cui l' esclusione è pubblicata.

§ 2° — *Dello scioglimento delle società.*

189. Le società commerciali si sciogliono:

1° per il decorso del tempo stabilito alla loro durata;

2° per la mancanza o per la cessazione dell' oggetto della società, o per l' impossibilità di conseguirlo;

3° per il compimento dell' impresa;

4° per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato;

5° per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell' articolo 146, quando i socii deliberino di non reintegrarlo o di non limitarlo alla somma rimanente;

6° per deliberazione dei socii;

7° per la fusione con altre società.

190. Decorso il termine stabilito per la sua durata o compiuto l' oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata.

191. La società in nome collettivo si scioglie per la morte, per l' interdizione, per l' inabilitazione e per il fallimento di uno dei socii, se non vi è convenzione contraria.

La società in accomandita, se non è convenuto altrimenti, si scioglie per la morte, per l'interdizione od inabilitazione e per il fallimento dell'accomandatario o di uno degli accomandatarii.

Lo scioglimento non ha luogo nelle società in accomandita per azioni, se all'amministratore morto, fallito, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro, nei casi previsti nell'art. 120.

192. Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni; contravvenendo a questa proibizione, essi contraggono responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

La proibizione ha effetto dal giorno in cui sia decorso il termine della durata della società o compiuto l'oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei socii che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai socii o dal tribunale.

§ 3° — *Della fusione delle società.*

193. La fusione di più società dev' essere deliberata da ciascuna di esse.

194. La pubblicazione ordinata nell'articolo 96 dev' essere fatta da ciascuna delle società che hanno deliberata la fusione, e deve esprimere l'avvertimento prescritto nell'articolo 101. Se tra esse si trovi qualche società in accomandita per azioni od anonima, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 91, 94 e 95.

Ciascuna società deve inoltre pubblicare colle forme stesse il suo bilancio; e quelle che per effetto della fusione cessano di esistere devono pubblicare anche la dichiarazione del modo stabilito per la estinzione delle loro passività.

Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle società che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni degli articoli 90 e seguenti.

195. La fusione non può avere effetto, che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, salvochè consti del pagamento di tutti i debiti sociali, o del deposito della somma corrispondente nella cassa dei depositi e prestiti, o del consenso di tutti i creditori.

Il certificato comprovante l'eseguito deposito dev'essere pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Durante il suddetto termine ogni creditore delle società che si fondono può fare opposizione. L'opposizione sospende l'esecuzione della fusione, sino a che non sia rievocata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

196. Trascorso senza opposizione il termine indicato nell'articolo precedente, la fusione può essere eseguita e la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione assume i diritti e le obbligazioni delle società estinte.

SEZIONE VI.

Della liquidazione delle società.

§ 1º — *Della liquidazione in generale.*

197. Se l'atto costitutivo o lo statuto della società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti.

Se i socii non sono unanimi nella nomina dei liquidatori, essa dev'essere fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli amministratori o di chi vi ha interesse, salve le disposizioni dell'articolo 210.

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositarii dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti.

Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo o dello statuto della società, l'atto di nomina o la

sentenza che la contiene ed ogni successivo atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati secondo le disposizioni della sezione II di questo capo.

Se la liquidazione ha luogo per il decorso del termine stabilito alla durata della società o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.

198. Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società o contro di essa può essere esercitata, se non in nome dei liquidatori o contro di essi.

Tutti gli atti emanati da una società disciolta devono indicare che essa è " in liquidazione ".

Alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti, che non siano incompatibili colla liquidazione, e salve le disposizioni speciali.

I doveri degli amministratori incombono colla stessa responsabilità ai liquidatori.

199. Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori, per morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinuncia o revocazione, la surrogazione deve farsi nel modo stabilito per la nomina.

200. I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono, in unione agli amministratori della società, formare l'inventario ed il bilancio, sottoscritti dagli uni e dagli altri, e dai quali risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società.

Essi devono ricevere e custodire i libri loro consegnati dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società, e tenere esatto registro, nella forma del libro giornale, di tutte le operazioni riguardanti la liquidazione, per ordine di data.

Devono informare i socii, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione.

201. I liquidatori non possono intraprendere

veruna nuova operazione di commercio. Contravvenendo a questo divieto, sono responsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese.

Non possono pagare ai socii veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società; ma i socii possono richiedere, che le somme ritenute siano depositate secondo le disposizioni dell'articolo 133, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, qualora, oltre quanto occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute o da scadere, sia disponibile almeno un dieci per cento sulle azioni o sulle quote sociali.

202. Se i fondi disponibili della società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai socii le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali.

203. Salvo le maggiori o minori facoltà ricevute dai socii, i liquidatori possono:

stare in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza civile o penale;

eseguire o compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione della società;

vendere agli incanti gli immobili sociali;

vendere agli incanti o ad offerte private ed anche in massa ogni proprietà mobiliare della società;

fare transazioni e compromessi;

liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debitore i crediti della società, e rilasciare quietanze;

assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali.

204. I liquidatori, i quali con proprii mezzi abbiano pagato i debiti della società, non possono

esercitare verso i socii diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati.

205. I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato.

206. I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti, sino alla concorrenza dei beni sociali indivisi che ancora esistessero, e contro i socii l'azione personale per le quote non pagate o per la responsabilità solidaria ed illimitata, secondo la specie della società.

207. La liquidazione non libera i socii e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento.

§ 2° — *Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.*

208. Compiuta la liquidazione della società in nome collettivo o in accomandita semplice, i liquidatori devono farne il bilancio e proporre la divisione tra i socii.

Se la liquidazione e la divisione sono approvate, non vi è diritto a reclamo tra i socii, nè contro i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro 30 giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

Trascorso quel termine, il bilancio e la divisione s'intendono approvati ed i liquidatori restano liberati.

Promosso il giudizio, le questioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei.

209. Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti non necessari ai singoli condividenti devono essere depositati presso quello dei socii che viene designato a pluralità di voti, e questi deve conservarli per cinque anni.

§ 3^o — *Norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita per azioni ed anonime.*

210. La nomina dei liquidatori nelle società in accomandita per azioni ed anonime dev' essere fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per la nomina dei liquidatori e per la surrogazione in caso di morte, di fallimento, d'interdizione, d'inabilitazione, di rinuncia o di revocazione, è necessaria la presenza di tanti socii che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione è fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degl'interessati.

211. Colla nomina dei liquidatori cessa il mandato degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori devono tuttavia prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti.

212. Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai socii e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo.

213. Qualora uno o più degli amministratori della società siano nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente dev' essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i socii hanno facoltà di contestarlo colle stesse regole e forme. Ma se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio sociale, il conto anzidetto dev' essere unito al primo bilancio che i liquidatori devono presentare all'assemblea.

214. Se la liquidazione si protrae oltre l'anno, i liquidatori devono fare il bilancio annuale se-

condo le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo.

215. Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascuna quota od azione nella divisione dell'attivo sociale.

Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci è depositato al tribunale di commercio e pubblicato nelle forme stabilite negli articoli 94 e 95.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunci giudiziari, i socii possono proporre i loro reclami con atto depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, e del deposito è data notizia nel suddetto giornale.

Trascorsi giorni quindici dopo i trenta assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i socii hanno diritto d'intervenire e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

216. Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio s'intende approvato da tutti i socii, ed i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

217. Le somme spettanti ai socii non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo 215 devono essere depositate nella cassa dei depositi e prestiti, colla indicazione del nome del proprietario, o dei numeri delle azioni se queste sono al portatore. La cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

218. Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale di commercio. Chiunque vi abbia inte-

resse può esaminarli, purchè anticipi le spese occorrenti.

SEZIONE VII.

Disposizioni riguardanti le società cooperative.

219. Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'art. 76, salve le seguenti disposizioni speciali.

220. Le società cooperative devono essere costituite per atto pubblico.

L'atto costitutivo, oltre le indicazioni richieste negli articoli 88 e 89, secondo la specie diversa della società, deve esprimere:

1° le condizioni dell'ammissione di nuovi socii e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;

2° le condizioni del recesso e dell'esclusione dei socii;

3° le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali.

221. Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese.

Gli amministratori devono essere eletti tra i socii e possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo.

La qualità di "cooperativa" dev'essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti annoverati nell'articolo 104.

222. Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli articoli 131 e 146 non si applicano alle società cooperative.

L'atto costitutivo di queste società può derogare alle disposizioni dell'articolo 144 ed a quelle del numero 3° dell'articolo 165.

223. Gli amministratori delle società cooperative devono tenere il libro dei socii secondo le disposizioni dell'articolo 140, e in esso devono inoltre indicare:

1° la data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli socii;

2° il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, un elenco dei socii illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.

L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.

224. Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale. Il valore nominale dell'azione non può eccedere la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute, finchè non siano intieramente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

225. I socii non possono farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non nei casi d'impedimento legittimo preveduto nell'atto costitutivo o nello statuto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

226. L'ammissione di nuovi socii si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei socii, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due socii che non siano amministratori.

Se l'atto costitutivo autorizza i socii a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso dev'essere annotata dal socio che recede nel libro dei socii o notificata alla società per atto di uscirne. Essa non è operativa, che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente.

L'esclusione dei socii non può aver luogo, che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

227. Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei socii, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo.

228. Gli atti costitutivi delle società cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei socii sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

SEZIONE VIII.

*Disposizioni riguardanti le società civili
e le società estere.*

229. Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento o la competenza.

230. Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente codice riguardanti il deposito e la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno od all'altro, e dei bilanci; devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano la società nello Stato.

Queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 76, si devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori di queste.

Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni del presente codice.

231. L'inadempimento delle formalità prescritte

nell' articolo precedente produce, per le società sopra indicate, le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili personalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall' esercizio delle loro funzioni.

232. Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite in paese estero devono depositare per intero il loro atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell' articolo 90.

Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 92, rispetto agli stabilimenti secondarii od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.

Le altre specie di società costituite in paese estero devono uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 91 nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del primo capoverso dell' articolo 92, rispetto agli stabilimenti secondarii ed alle rappresentanze.

CAPO II.

DELLE ASSOCIAZIONI.

SEZIONE I.

Dell' associazione in partecipazione.

233. L' associazione in partecipazione ha luogo, quando un commerciante od una società commerciale dia ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni o anche dell' intero suo commercio.

Cod. di Comm.

5

234. L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti.

235. L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso colui col quale hanno contrattato.

236. I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da esse somministrate. Possono però stipulare che, nei rapporti tra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e in difetto hanno diritto al risarcimento del danno. Tranne questo caso, il loro diritto è limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione e quello dei profitti e delle perdite.

237. Salve le disposizioni degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione.

238. L'associazione in partecipazione è esente dalle formalità stabilite per la società, ma dev'essere provata per iscritto.

SEZIONE II.

Dell'associazione di mutua assicurazione.

239. L'associazione di mutua assicurazione ha per iscopo di dividere tra gli associati i danni cagionati dai rischi, che sono soggetto dell'associazione.

Essa costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati.

240. L'associazione di mutua assicurazione dev'essere provata per iscritto.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti.

241. L'associazione è amministrata da asso-

ciati che ne sono mandatarii temporanei e rivo-
cabili.

242. Sono applicabili alle associazioni di mu-
tua assicurazione le norme riguardanti la responsa-
bilità degli amministratori, la pubblicazione del-
l'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che re-
cano cambiamenti all'uno e all'altro e dei bilanci
delle società anonime, e le relative penalità.

Dai detti bilanci deve risultare l'adempimento
delle disposizioni dell'articolo 145.

243. Gli associati non sono obbligati che alle
contribuzioni determinate dal contratto; ed in
nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non cia-
scuno in proporzione del valore della cosa per cui
fu ammesso nell'associazione.

244. Cessa di far parte dell'associazione que-
gli che ha perduto la cosa per cui si è associato,
salvo il diritto alla competente indennità.

245. L'associazione non si scioglie per l'in-
terdizione, nè per la morte dell'associato.

Il fallimento dell'associato può far luogo alla
sua esclusione.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PENALI.

246. Sono puniti colle pene stabilite nel co-
dice penale per la truffa coloro, che, simulando o
asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni
o di versamenti ad una società per azioni, o an-
nunciando al pubblico scientemente come addette
alla società persone che non vi appartengono, ov-
vero commettendo altre simulazioni, hanno otte-
nuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versa-
menti.

247. Sono puniti con pena pecuniaria sino a
cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate
nel codice penale:

1° i promotori, gli amministratori, i diretto-

ri, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime;

2° gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai socii interessi non prelevati sugli utili reali;

3° gli amministratori e i direttori che abbiano emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'articolo 144, o accordato anticipazioni sopra azioni della società, o emesso obbligazioni in contravvenzione alla disposizione della prima parte dell'articolo 172;

4° gli amministratori e i direttori che abbiano eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 101 e 195;

5° gli amministratori e i direttori delle società d'assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 145;

6° i liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale tra i socii, contravvenendo alle disposizioni dell'articolo 201.

La stessa pena si applica ai sindaci che nei casi indicati nei numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6° non abbiano adempiuto le loro obbligazioni.

248. Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del tribunale civile o del tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di ese-

guirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

249. Gli amministratori delle società cooperative con socii a responsabilità illimitata che non depositano nella cancelleria del tribunale di commercio alla scadenza di ciascun trimestre l'elenco prescritto nell'articolo 223, e il cancelliere che non denuncia la omissione al procuratore del Re nei dieci giorni successivi, sono puniti colla multa sino a lire trecento.

250. Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165 e 198 e dei due primi capoversi dell'articolo 172, è punita colla multa non eccedente le lire cento.

TITOLO X.

DELLA CAMBIALE E DELL'ASSEGNO BANCARIO.

CAPO I.

DELLA CAMBIALE.

SEZIONE I.

Requisiti essenziali della cambiale.

251. La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare o l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

Requisiti essenziali comuni alle due specie di cambiali sono:

- 1° la data;
- 2° la denominazione di "cambiale" o "lettera di cambio" espressa nel contesto della scrittura,

oppure scritta dal traente o dall'emittente, colla sua sottoscrizione;

3° l'indicazione della persona del prenditore;

4° della somma da pagarsi,

5° della scadenza, e

6° del luogo del pagamento;

7° la sottoscrizione del traente o dell'emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare:

8° la persona del trattario.

La cambiale contenente l'obbligazione di pagare può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "vaglia cambiario."

Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo.

252. La scadenza dev'essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita:

1° a vista;

2° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o ad uno o più mesi vista;

3° a certo tempo data;

4° a giorno fisso;

5° in fiera.

253. Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiarii la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione.

254. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinarii dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d'interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta.

255. La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

SEZIONE II.

Della girata.

256. La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti.

I giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza.

257. Se il traente, l'emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clausola " non all' ordine " od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione.

258. La girata dev'essere scritta sulla cambiale, datata, e sottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorchè il girante, scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempire le girate in bianco.

259. La girata colla clausola " per procura ", " per incasso ", " per mandato ", " valuta in garanzia " od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola " senza garanzia " od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria.

260. La girata d'una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione.

SEZIONE III.

Dell' accettazione.§ 1^o — *Disposizioni generali.*

261. La cambiale tratta a certo tempo vista dev' essere presentata per l' accettazione entro un anno dalla data, altrimenti il possessore decade dall' azione di regresso.

Il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine minore. In questo caso colui che ha stabilito il termine e gli obbligati che lo seguono sono liberati dall' azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito.

Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima.

262. L' accettazione dev' essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall' accettante.

Essa si esprime colla parola " accetto "; ma per la validità dell' accettazione basta che l' accettante scriva il suo nome e cognome, o la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale.

263. L' accettazione della cambiale a certo tempo vista dev' essere datata; in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

264. L' accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell' accettante deve indicare la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s' intende che l' accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito.

265. L' accettazione dev' esser data all' atto della presentazione della cambiale, o al più tardi

entro ventiquattr' ore, e non può essere rievocata dopo che la cambiale è stata restituita.

266. L' accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale.

Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accettazione e dà luogo all' azione di regresso, ma l' accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione.

267. La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

268. L' accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale.

L' accettante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell' accettazione ed egli lo ignorasse.

L' accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui.

§ 2° — *Dell' accettazione per intervento o per onore.*

269. La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno.

270. La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata per intervento da un terzo. Però l' accettazione del terzo non toglie al possessore l' azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall' atto di protesto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l' indicato al bisogno, benchè abbia recusato in questa qualità l' accettazione.

271. L' accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratarii che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue, se la cambiale

non sia presentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito per fare il protesto.

L'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento.

272. Se non è indicata la persona per onore della quale ha luogo l'accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l'accettazione per onore è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

273. L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato.

SEZIONE IV.

Dell'avallo.

274. Il pagamento della cambiale può essere garantito con avallo.

L'avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto da chi lo presta.

Esso si esprime colle parole " per avallo " od altre equivalenti.

275. Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona per la quale l'avallo è dato.

Se non è dichiarata la persona per la quale l'avallo è dato, questo si reputa dato nelle cambiali tratte per l'accettante, e se la cambiale non è ancora accettata per il traente; nei pagherò o vaglia cambiarii, si reputa dato per l'emittente.

Il possessore della cambiale deve adempiere

verso il datore d'avallo tutti gli atti necessari a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato.

276. Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori.

SEZIONE V.

Dei duplicati e delle copie.

§ 1° — *Dei duplicati.*

277. Il prenditore ha diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente.

278. Ogni duplicato dev'essere dello stesso tenore della cambiale, salva la diversa indicazione di " prima ", " seconda ", ec.

In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte.

279. Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate.

Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna accettazione.

Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione.

280. Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito; ma la

manca di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale.

Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione non può esercitare l'azione di regresso per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo:

1° che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario;

2° e che l'accettazione o il pagamento non potè ottenersi sul duplicato.

§ 2° — *Delle copie.*

281. Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Le copie devono essere conformi all'originale e contenere tutte le indicazioni che in esso si trovano, coll'aggiunta « fin qui copia » od altra equivalente.

282. L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante e i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale.

SEZIONE VI.

Della scadenza.

283. La cambiale a vista scade all'atto della presentazione.

284. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella della presentazione accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

285. I mesi si computano secondo il calendario gregoriano.

Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade nel giorno quindici del mese.

Se è fissata per il principio o per la fine di un mese, la cambiale scade nel primo o nell'ultimo giorno del mese.

286. La cambiale pagabile in fiera scade nel penultimo giorno della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

SEZIONE VII.

Del pagamento.

§ 1° — *Disposizioni generali.*

287. Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano sino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.

Chi paga non è tenuto ad indagare l'autenticità delle girate.

288. La cambiale dev' essere presentata per il pagamento e pagata nel luogo in essa indicato e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, quello del pagamento è il primo giorno seguente non festivo.

289. La cambiale tratta a vista, ed il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine e per gli effetti indicati nell' articolo 261.

290. Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di uso per il pagamento della cambiale.

291. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore.

292. Il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l' intera somma; ma per conservare l' azione di regresso per la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale di pagamento.

293. La cambiale dev' essere pagata colla moneta in essa indicata, salve le disposizioni dell' articolo 39.

294. Il possessore della cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento.

295. Il possessore della cambiale quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga.

In caso di pagamento parziale, il possessore deve farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata.

Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a chi paga.

296. La mancanza totale o parziale di pagamento si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Il protesto per mancanza di pagamento dev' essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento.

297. Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, o l'emittente, trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessore senza bisogno di alcun avviso.

298. Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore.

§ 2° — *Del pagamento per intervento o per onore.*

299. Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall'accettante, dall'emittente o dalle persone indicate al bisogno, può essere pagata da un terzo.

Il pagamento per intervento dev' essere dichiarato nell'atto di protesto.

300. Chi paga la cambiale per intervento è surrogato nei diritti del possessore, nei limiti indicati nell'articolo seguente.

301. Se il pagamento per intervento è fatto

per conto del traente o dell' emittente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del capoverso dell' articolo 272.

302. Il trattario che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorchè non l'abbia accettata, dev'essere preferito ad ogni altro.

Se il trattario si presenta a pagare per intervento, si applica la disposizione dell' articolo precedente.

SEZIONE VIII.

Del protesto.

303. Il protesto dev'esser fatto da un notaro o da un usciere.

Non è necessaria l'assistenza di testimoni.

304. Il protesto deve farsi con un solo atto:

1° al luogo indicato nella cambiale per l' accettazione o per il pagamento, ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell' accettante, ovvero dell' emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

2° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento;

3° alla residenza o alla dimora dell' accettante per intervento.

In caso di errore o di falsità nell' indicazione dei luoghi suddetti, il notaro o l' usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli.

305. Il protesto deve contenere:

1° la trascrizione esatta della cambiale, dell' accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione che in essa si trova;

2° l'indicazione della persona alla quale è fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3° l'enunciazione della risposta avuta o dei motivi per i quali non ne fu data alcuna.

Se la cambiale è smarrita e non ne esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa.

306. I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto e trascrivere tutti i protesti per intero, giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertorii.

307. Nessun atto da parte del possessore della cambiale può supplire al protesto per provare l'adempimento degli atti necessari a preservare l'azione cambiaria.

Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, sottoscritta entro il termine stabilito per il protesto dalla persona richiesta di accettare o di pagare, e registrata entro due giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato, deve contenere la trascrizione esatta della cambiale secondo le disposizioni del num. 1° dell'articolo 305.

308. La morte o il fallimento del trattario, o il protesto per mancanza di accettazione, non dispensa il possessore della cambiale dall'obbligo di accettare la mancanza di pagamento nei modi stabiliti negli articoli precedenti.

309. La clausola « senza protesto », o « senza spese », od altra che dispensi dall'obbligo di protestare apposta dal traente, dall'emittente o da un girante, si ha per non scritta.

SEZIONE IX.

Della rivalsa.

310. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso.

Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori.

311. La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno.

Il conto di ritorno deve indicare:

1° la somma capitale della cambiale coll'interesse dal giorno della scadenza;

2° le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere;

3° la persona sulla quale la rivalsa è tratta;

4° il ricambio.

312. Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagato la cambiale si regola secondo il corso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta.

Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'articolo 38.

313. Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori.

SEZIONE X.

Dell'azione cambiaria.

314. Provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo,

Cod. di Comm.

6

il traente e i giranti sono solidariamente erispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese.

315. Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia risultata inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella sezione VIII che la cauzione non fu prestata dall'accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette.

316. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso una persona diversa, il mancato pagamento dev'essere accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare l'azione contro l'accettante e contro l'emittente.

317. Il possessore della cambiale deve dar avviso al suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'articolo 307.

Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del pagherò o vaglia cambiario.

L'avviso si reputa dato colla consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui dev'essere dato.

Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della sua residenza, l'avviso del non avvenuto pagamento deve darsi al suo girante.

Chi non adempie l'obbligo suddetto, o non dà l'avviso al proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni.

318. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri.

Egli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate.

319. L'azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, secondo le disposizioni degli articoli 311 e 312.

L'azione del girante che ha pagata la cambiale ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno cogli interessi dal giorno del pagamento e il rimborso delle sue spese e del ricambio.

320. L'azione cambiaria contro qualunque degli obbligati in via di regresso dev'essere esercitata dal possessore della cambiale entro quindici giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'articolo 307.

Quando il luogo in cui risiede il debitore contro il quale si agisce e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corti d'appello, il termine per esercitare l'azione cambiaria è eguale a quello stabilito per la comparizione nei numeri 4° e 5° dell'articolo 148 del codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte od emesse da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o tratte od emesse da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

321. Quando la cambiale è tratta od emessa nel Regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:

di sessanta giorni, se è pagabile in Europa eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

di centoventi giorni, se è pagabile in altre piazze marittime o congiunte con esse mediante

strada ferrata, escluse quelle poste sugli oceani Artico ed Antartico;

di duecentoquaranta giorni, se è pagabile in qualsiasi altro luogo.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza colla quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

322. Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

I termini stessi si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso che compete ai giranti.

Se il girante ha pagato la cambiale, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata: se l'azione fu contro di lui esercitata giudizialmente, i termini decorrono dalla data del precetto o della citazione.

323. Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'articolo 554 del codice di procedura civile, per il capitale e per gli accessori.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione; ma il presidente del tribunale di commercio, o il pretore competente per la somma, può, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi con decreto provvisoriamente eseguibile purchè sia data cauzione.

324. Nei giudizi cambiarii, ancorchè promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita.

Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzio-

ne e in ogni caso fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo l'apprezzamento del giudice.

325. Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

1° per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista;

2° per il protesto in mancanza di pagamento;

3° per l'esercizio dell'azione di regresso.

I giranti decadono egualmente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza.

326. Nonostante la decadenza dall'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso.

Nel caso preveduto nell'articolo 316, questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta ed all'emittente di un pagherò o vaglia cambiario.

SEZIONE XI.

*Della cambiale con firme di persone incapaci,
o con firme false o falsificate.*

327. La cambiale con firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cambiale contenga firme false e firme vere.

328. Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera.

SEZIONE XII.

Delle cambiali smarrite.

329. Una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace rispetto a qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti secondo le disposizioni seguenti.

330. Il presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è il luogo di pagamento della cambiale, qualora riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita e l'invito a chiunque la possieda di presentarla alla cancelleria del tribunale nel termine di giorni quaranta, se è tratta od emessa nel Regno, coll'avvertimento che in difetto essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è tratta od emessa fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'articolo 321.

L'avviso dev'essere affisso nella sala del tribunale, nei locali della borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento, e dev'essere pubblicato nel giornale degli annunci giudiziarii del luogo stesso, e in quegli altri giornali che secondo le circostanze il presidente abbia designati nel decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, o altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso.

331. Durante il termine stabilito nell'articolo precedente, il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi

diritti, e dopo scaduta la cambiale può esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma.

Trascorso il termine ed accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita, l'inefficacia di essa rispetto al detentore è dichiarata con sentenza del tribunale in contraddittorio degli obbligati.

Questa sentenza libera le cauzioni date.

332. Il possessore della cambiale che se ne dimostra proprietario nel modo stabilito nell'articolo 287 non può essere obbligato a rilasciarla, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto.

SEZIONE XIII.

Dell' ordine in derrate.

333. L'ordine in derrate è una cambiale ed è regolato secondo le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

334. L'ordine in derrate deve contenere la denominazione di « cambiale », o di « ordine in derrate » espressa nel contesto della scrittura, ed indicare la specie, la qualità e la quantità della derrata da consegnare.

335. Nell'ordine in derrate dev'essere determinato il tempo entro il quale deve farsi la consegna.

La mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvi gli effetti dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

336. Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini dove si trova oltre il tempo espresso nell'ordine, e gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo conto e rischio.

337. In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna ed in ispecie quelle di misurazione e di pesatura sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna dev'essere fatta.

338. Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si determina secondo le disposizioni dell'articolo 38.

CAPO II.

DELL'ASSEGNO BANCARIO (CHECK).

339. Chiunque ha somme di danaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (check).

340. L'assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, dev'essere datato, e sottoscritto dal traente.

Può essere al portatore.

Può essere pagabile a vista o in un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione.

341. Sono applicabili all'assegno bancario tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il pagamento della cambiale, il protesto, l'azione verso il traente ed i giranti, e le cambiali smarrite.

342. Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al trattario entro otto giorni dalla

data, se è tratto nel luogo dove è pagabile, ed entro quindici giorni, se è tratto in luogo diverso.

Il giorno della data non è compreso nel termine.

La presentazione dell' assegno a termine si accerta col « visto » datato e sottoscritto dal trattario, ovvero nei modi stabiliti nella sezione VIII del capo I.

343. Il possessore dell' assegno bancario che non lo presenta entro i termini stabiliti nell' articolo precedente, o non ne chiede il pagamento alla scadenza, perde la sua azione contro i giranti. Egli perde l' azione anche contro il traente, se dopo il decorso dei termini suddetti la disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario.

344. Chi emette un assegno bancario senza data o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, è punito con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indicata nell' assegno, salve le pene più gravi sancite nel codice penale.

TITOLO XI.

DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE.

345. Il contratto di conto corrente produce:

1° il trasferimento della proprietà del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente che se ne dà debito, e la novazione dell' obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso; però l' annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione « salvo incasso »;

2° la reciproca compensazione tra le parti, sino alla concorrenza del rispettivo dare ed avere alla chiusura del conto, salvo il pagamento della differenza;

3° la decorrenza dell' interesse sulle somme annotate in conto corrente, e debito del ricevente, dal giorno dell' esazione.

L'interesse è calcolato a giorni ed alla ragione commerciale, se non è convenuto diversamente.

346. L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione ed il rimborso delle spese per gli affari che vi si riferiscono.

347. La chiusura del conto corrente e la liquidazione della differenza hanno luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio e in difetto alla fine del dicembre di ogni anno.

Sulla differenza decorre l'interesse dalla data della liquidazione.

348. Il contratto di conto corrente è sciolto di diritto:

- 1° per la scadenza del termine convenuto;
- 2° in mancanza di convenzione, per la disdetta data da una delle parti;
- 3° per il fallimento di una delle parti.

Lo scioglimento del contratto di conto corrente può essere domandato in caso di morte, di interdizione o di inabilitazione di una delle parti.

TITOLO XII.

DEL MANDATO COMMERCIALE E DELLA COMMISSIONE.

CAPO I.

DEL MANDATO COMMERCIALE.

SEZIONE I.

Del mandato commerciale in generale.

349. Il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto e in nome del mandante.

Il mandato commerciale non si presume gratuito.

350. Il mandato commerciale, sebbene concepito in termini generali, non si estende ad affari non commerciali, se ciò non è dichiarato espressamente.

Se al mandatario non sono date istruzioni che rispetto a certe particolarità dell'affare, il mandato si reputa libero per le altre.

Il mandato per un certo affare comprende tutti gli atti necessari all'esecuzione di esso, ancorchè non espressamente indicati.

351. Il commerciante che non vuole accettare un incarico deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al mandante, e nonostante il rifiuto deve far riporre in luogo sicuro le cose speditegli ed aver cura della loro conservazione a spese del mandante, sino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune.

In caso di ritardo può anche provocare il deposito giudiziale e la vendita delle cose secondo le disposizioni dell'articolo 71.

352. Se le cose che il mandatario riceve per conto del mandante presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso il vettore; altrimenti è responsabile delle cose ricevute secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso o di vettura o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario può anche provocare la vendita delle cose secondo le disposizioni dell'articolo 71.

353. Il mandatario è obbligato a render noti al mandante tutti i fatti che possono determinarlo a revocare od a modificare il mandato.

354. Il mandatario nella custodia delle cose che detiene per conto del mandante è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura.

355. Il mandatario è tenuto a pagare l'interesse delle somme che appartengono al mandante dal giorno in cui avrebbe dovuto farne la spedizione o la consegna.

356. Il mandatario che non opera secondo le istruzioni ricevute, o in difetto d'istruzioni secondo gli usi del commercio, è obbligato verso il mandante al risarcimento del danno.

357. Il mandatario deve dare notizia senza ritardo al mandante dell'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo ricevuto l'avviso, per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare o concesso dagli usi del commercio, fa presumere la sua approvazione, ancorchè il mandatario abbia ecceduto il mandato.

358. Il mandatario che distrae dal fine prescritto le somme ricevute per conto del mandante è debitore dell'interesse sulle somme stesse dal giorno in cui le ha ricevute, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra azione anche penale in caso di dolo o frode.

359. Il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato ai terzi coi quali contratta.

Egli non può opporre ai terzi le istruzioni separateategli dal mandante, se non prova ch'essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.

360. Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, se non vi è convenzione contraria.

361. La misura della provvigione spettante al mandatario per l'esecuzione del mandato si determina, in difetto di convenzione, secondo gli usi del luogo in cui il mandato viene eseguito.

362. Il mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate e per la sua provvigione, ha privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato o che si tro-

vano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione col possesso legittimo della polizza di carico " sola " o " prima " o della lettera di vettura.

I crediti suddetti sono preferiti ad ogni altro credito verso il mandante e verso il venditore rivendicante, ancorchè le anticipazioni o le spese siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.

Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante ha privilegio anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico deposito.

In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario sulle cose comprate per di lui conto si esercita secondo le disposizioni del capo III, titolo IV, libro terzo del presente codice.

Se le cose appartenenti al mandante sono state vendute dal mandatario, il privilegio si esercita sul prezzo.

363. Per esercitare il diritto indicato nell'articolo precedente, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, con intimazione di farne pagamento entro tre giorni, e coll'avvertimento che in difetto si procederà alla vendita delle cose soggette al privilegio.

Il mandante può fare opposizione con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine.

Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per la opposizione è aumentato secondo le disposizioni dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Trascorso il termine o rigettata l'opposizione, il mandatario può, senz'altra formalità, far vendere le cose suddette secondo le disposizioni dell'articolo 68.

364. Se più mandatarii sono designati nello stesso atto e non è dichiarato che debbano operare

congiuntamente, essi si reputano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro secondo l'ordine nel quale il loro nome è indicato nell'atto di nomina.

Se è dichiarato che i mandatarii debbano operare congiuntamente, e il mandato non viene accettato da tutti, quelli che accettano si reputano autorizzati ad eseguirlo, qualora costituiscano la maggioranza dei nominati.

L'obbligazione di più mandatarii commerciali è solidaria.

365. Oltre i casi preveduti nel codice civile, il mandato si estingue:

1° per il matrimonio della donna commerciante che ha dato o ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a continuare l'esercizio del commercio secondo le disposizioni dell'articolo 13;

2° per la revocazione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla moglie o al minore che ha dato o ricevuto il mandato.

366. Se l'esecuzione del mandato è interrotta per revocazione del mandante o per rinuncia del mandatario, senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento dei danni.

Se è interrotta per la morte del mandante o del mandatario, il compenso di questo si determina in proporzione di ciò che gli sarebbe stato dovuto per l'esecuzione completa.

SEZIONE II.

Degli institori e dei rappresentanti.

367. È institore colui che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente nel luogo dove questi lo esercita o in luogo diverso.

368. Il preponente è responsabile dei fatti dell'institore e delle obbligazioni da lui contratte entro i limiti del commercio al quale è preposto.

Se più sono i preponenti, ciascuno di essi è responsabile solidariamente.

Se il preponente è una società di commercio, la responsabilità dei soci si regola secondo la diversa natura della società.

369. Il mandato conferito all'istitutore può essere espresso o tacito.

Il mandato espresso dev'essere depositato nella cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione l'istitutore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò destinato ed affisso secondo le disposizioni dell'articolo 9.

Un estratto del mandato dev'essere, a cura del cancelliere, pubblicato nel giornale degli annunci giudiziarii del luogo di residenza del tribunale suddetto.

Sino a che non siano adempiute tutte le suddette formalità, si applicano le disposizioni dello articolo seguente.

370. Rispetto ai terzi, il mandato conferito tacitamente all'istitutore si reputa generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari allo esercizio del commercio per cui è dato.

Il preponente non può opporre ai terzi veruna limitazione del mandato tacito, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.

371. L'istitutore deve sempre trattare a nome del preponente e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome, o la ditta, del preponente colla clausola "per procura" od altra equivalente.

In mancanza di tale dichiarazione, l'istitutore assume obbligazione personale, ma i terzi possono esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'istitutore appartenenti e necessari all'esercizio del commercio cui questi è preposto.

372. L'istitutore non può, senza espresso consenso del preponente, far operazioni nè prendere

interesse, per conto proprio od altrui, in altri commerci del genere di quello cui è preposto.

Se contravviene a questo divieto, l'istitutore è tenuto al risarcimento dei danni e il preponente ha inoltre diritto di ritenere per sè i profitti conseguiti cogli atti vietati.

373. L'istitutore è responsabile solidariamente col preponente dell'osservanza delle disposizioni contenute nei titoli III e IV di questo libro, rispetto al commercio cui è preposto.

374. La revocazione del mandato espresso dev'essere pubblicata nelle stesse forme colle quali ne fu pubblicato il conferimento.

375. L'istitutore può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti dagli atti da lui intrapresi nell'esercizio del commercio al quale è preposto.

376. Le disposizioni di questa sezione si applicano ai rappresentanti di case commerciali o di società estere che trattano e conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel Regno gli affari appartenenti al loro commercio.

SEZIONE III.

Dei commessi viaggiatori di commercio.

377. Chi manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari o simili documenti, a trattar affari o fare operazioni del suo commercio, è tenuto per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dell'incarico, colle restrizioni espresse nei documenti che lo autorizzano.

378. Le disposizioni dell'articolo 371 si applicano ai commessi viaggiatori, ma questi non possono sottoscrivere "per procura" e devono solamente indicare il nome del principale.

SEZIONE IV.

Dei commessi di negozio.

379. I commessi di negozio preposti a vendere al minuto hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio od al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono e di rilasciarne ricevuta in nome del principale.

Non possono esigere fuori del luogo di esercizio i crediti del principale, senza autorizzazione speciale.

CAPO II.

DELLA COMMISSIONE.

380. La commissione ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario.

Tra committente e commissionario esistono gli stessi diritti e doveri come tra mandante e mandatario, colle modificazioni indicate negli articoli seguenti.

381. Il commissionario è obbligato direttamente verso la persona colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

Il committente non ha azione verso le persone colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso il committente.

382. Il commissionario deve tenere distinte tra loro e dalle proprie le cose che appartengono a committenti diversi e deve nei suoi libri tenere nota separata di ciascuna operazione.

Se il commissionario ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse fatte per conto di più committenti o per conto proprio ed altrui, egli è tenuto ad esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e in caso di pa-

Cod. di Comm.

7

gamento deve indicare nei suoi libri il credito per cui è fatto.

In mancanza d'indicazione, il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito.

383. Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a suo carico e conseguentemente:

1° se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, inferiore al prezzo corrente, egli deve pagare al committente la differenza, qualora non provi che la vendita al prezzo suddetto era insequibile e che colla vendita fatta il committente fu preservato da un danno;

2° se ha comprato per un prezzo superiore, il committente può respingere l'operazione e considerarla fatta per conto del commissionario, ove questi non offra di sopportare la differenza del prezzo;

3° se la cosa comprata non corrisponde alla qualità commessa, il committente può rifiutarla.

384. Il commissionario, che senza autorizzazione del committente fa anticipazioni, vendite od altre operazioni a fido, assume i rischi a suo carico, e il committente può esigere da lui il pagamento immediato delle somme corrispondenti ai fidi fatti, cedendogli gli interessi ed i vantaggi che ne derivano.

Il commissionario si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

385. Il commissionario che vende a fido deve indicare al committente nella lettera d'avviso la persona del compratore o il termine concesso; altrimenti si ritiene che l'operazione sia stata fatta a pronti contanti, esclusa ogni prova in contrario.

386. Nella commissione di compra o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il commissionario, se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al prezzo

corrente come venditore le cose che deve comprare, o ritenere per sè al prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere per conto del committente, salvo il suo diritto alla provvigione.

Se nel dare avviso al committente della commissione eseguita il commissionario nei casi suddetti non nomina la persona colla quale ha contrattato, il committente ha diritto di ritenere che egli abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto.

387. Il commissionario non è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone colle quali ha contrattato, quando non vi sia convenzione od uso contrario.

Il commissionario che assume tale responsabilità è personalmente obbligato verso il committente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

In questo caso egli ha diritto alla provvigione speciale denominata "star del credere" che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita commissione.

TITOLO XIII.

DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

388. Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

Si designa col nome di "vettore" chiunque assume in qualunque modo di eseguire o di fare eseguire trasporti.

Le obbligazioni tra il mittente o l'imprenditore di trasporti per acqua ed il capitano o padrone sono regolate nel libro secondo.

389. Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore che gliene faccia domanda.

La lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore.

La forma e gli effetti della girata della lettera di vettura sono regolati secondo le disposizioni del titolo X di questo libro.

390. La lettera di vettura dev'essere datata, e sottoscritta dal mittente, ed indicare:

1° la natura, il peso, la misura o il numero delle cose da trasportare, e, se sono in colli, anche la qualità dell'imballaggio, il numero e i contrassegni o marche di essi;

2° la persona del mittente e la sua residenza;

3° la persona del vettore e la sua residenza;

4° il luogo di destinazione e la persona del destinatario, esprimendo se la lettera di vettura sia all'ordine ovvero al portatore;

5° il porto, o prezzo del trasporto, e le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni;

6° il tempo entro il quale deve essere eseguito il trasporto, ovvero, trattandosi di trasporto per strada ferrata, se debba esser fatto a grande o a piccola velocità;

7° le altre stipulazioni convenute tra le parti.

Il mittente può indicare sè stesso come destinatario.

391. Il mittente deve consegnare al vettore i documenti doganali o altri che occorran; egli risponde della loro verità e regolarità.

392. Il vettore deve restituire un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione. al mittente che ne faccia domanda.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la disponibilità delle cose trasportate.

Le convenzioni non indicate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il destinatario, e contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore sottoscritto dal vettore.

393. Se il vettore accetta le cose da trasportarsi senza fare riserva, si presume che esse non presentino vizii apparenti d'imballaggio.

394. Il vettore deve fare la spedizione delle cose da trasportarsi secondo l'ordine in cui ne ha ricevuto la consegna, se, per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso, o non ne sia impedito da caso fortuito o da forza maggiore.

395. Se il trasporto è impedito o soverchiamente ritardato da caso fortuito o da forza maggiore, il vettore deve tosto avvisarne il mittente, il quale ha facoltà di risolvere il contratto colla sola rifusione delle spese sostenute dal vettore. Se l'impedimento interviene durante l'esecuzione del trasporto, il vettore ha anche diritto al pagamento del porto in proporzione del cammino percorso. In questi casi dev'essere restituito al vettore l'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore da lui sottoscritto.

396. Il mittente ha diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altrimenti; ma deve rifondere al vettore le spese e risarcirgli i danni che sono la conseguenza immediata e diretta del contrordine.

L'obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente cessa dal momento in cui, arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facoltà di disporre delle cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il diritto indicato nella prima parte del presente articolo compete al possessore dell'esemplare della lettera di vettura sottoscritto dal vettore. Questi, ricevendo il contrordine, ha diritto che l'esemplare stesso gli sia restituito, e se è

mutata la destinazione delle cose trasportate può esigere una nuova lettera di vettura.

397. Il termine della riconsegna delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l'uso commerciale.

398. Il vettore è responsabile dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona cui egli affidi l'esecuzione del trasporto.

399. I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro consegnate.

In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in condizione buona e conforme alle indicazioni della lettera di vettura.

400. Il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose affidategli per il trasporto dal momento in cui le riceve sino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario.

401. Se trattasi del trasporto di determinate specie di cose fragili o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le amministrazioni di strade ferrate possono stipulare che la perdita o l'avaria si presuma derivata da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se non è provata la loro colpa.

402. Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'articolo 71, e il mittente, il possessore della lettera di vettura o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'articolo 396, può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria ad esigere la consegna delle cose trasportate con cauzione o senza.

403. In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto oltre il termine stabilito nell'articolo 397,

il vettore perde una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, e perde l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre l'obbligo di risarcire il maggior danno che si provasse essere derivato.

Il vettore non è responsabile del ritardo, se prova ch'esso sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore, o da fatto del mittente o del destinatario.

La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo.

404. Rispetto alle cose che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore può limitare la sua responsabilità sino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente determinato, che dev'essere stabilito per ciascun collo se la cosa è divisa in colli.

La limitazione della responsabilità non ha effetto, se il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura stabilita.

405. Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il prezzo corrente si determina secondo le disposizioni dell'articolo 33, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del codice civile.

La misura del risarcimento del danno derivante dalla perdita dei bagagli di un viaggiatore, consegnati al vettore senza indicazione del contenuto, si determina secondo le particolari circostanze del fatto.

406. Il vettore non risponde degli effetti preziosi, del danaro e dei titoli di credito, che non

gli sono stati dichiarati, e in caso di perdita o di avaria non è tenuto a risarcire più del valore denunciato.

407. Dopo l'arrivo delle cose trasportate o dopo il giorno in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, il destinatario può esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la riconsegna delle cose stesse e della lettera di vettura.

408. Il vettore non è obbligato a eseguire la riconsegna delle cose trasportate, finchè la persona che si presenta a riceverle non adempia le sue obbligazioni.

In caso di controversia, se il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, il vettore può ricusare la riconsegna, finchè non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto.

409. Il destinatario ha il diritto di verificare a sue spese, al momento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avaria.

Il destinatario che riceve le cose è obbligato a pagare quanto è dovuto per il trasporto secondo la lettera di vettura e per le spese anticipate od assegnate.

410. Se il vettore consegna le cose trasportate senza riscuotere le somme dovute a lui, ai vettori precedenti od al mittente, o senza esigere il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso e rimane responsabile verso il mittente e verso i vettori precedenti per le somme assegnate, salva la sua azione verso il destinatario.

411. Ogni domanda di risarcimento dev' essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore. Si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.

Ogni vettore chiamato a rispondere di fatti non suoi ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio responsabile del danno secondo la precedente disposizione.

412. Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti.

413. Se il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del tribunale di commercio o il pretore può ordinare il deposito o il sequestro delle cose stesse. Può anche farne verificare lo stato ed ordinarne la vendita sino alla concorrenza delle somme dovute al vettore, osservando le forme stabilite nell'articolo 71.

Se non vi è controversia, il vettore per ottenere il pagamento dovutogli può procedere secondo le disposizioni dell'articolo 363.

414. Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per l'inadempimento o per il ritardo alla riconsegna, si può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.

Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.

Qualora si provi che il danno sofferto è superiore alla pena, può chiedersi il supplemento.

Se la responsabilità del vettore sia esclusa secondo le disposizioni degli articoli 400 e 403, non vi è luogo a pena.

415. Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro il vettore.

Tuttavia l'azione contro il vettore per la perdita parziale o per l'avarìa non riconoscibile al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto ed il ricevimento delle cose trasportate, se si provi che la perdita o l'avarìa

avvenne nell'intervallo tra la consegna al vettore e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verificaione sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento.

416. Le stipulazioni che escludano o limitino nei trasporti per strada ferrata le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli 392, 393, 394, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 411 e 415 sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari, salvo che alla limitazione di responsabilità corrisponda una diminuzione del prezzo di trasporto stabilito nelle tariffe ordinarie, offerta con tariffe speciali.

TITOLO XIV.

DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

417. L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone.

418. Le assicurazioni marittime sono specialmente regolate nel libro secondo.

419. Le associazioni di mutua assicurazione regolate dalle disposizioni del titolo IX sono soggette anche a quelle del presente titolo che non siano incompatibili colla loro speciale natura.

420. Il contratto di assicurazione dev'essere fatto per iscritto.

La polizza d'assicurazione dev'essere datata e deve indicare:

- 1° la persona che fa assicurare e la sua residenza o il suo domicilio;
- 2° la persona dell'assicuratore e la sua residenza o il suo domicilio;
- 3° l'oggetto dell'assicurazione;
- 4° la somma assicurata;
- 5° il premio di assicurazione;
- 6° i rischi che l'assicuratore assume a suo carico, e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono.

421. Se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta, si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare.

422. L'assicuratore può far assicurare da altri le cose che ha assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione.

La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e non ha effetto verso i terzi se non è notificata all'assicuratore o da lui accettata per iscritto.

CAPO II.

DELL' ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

423. Può far assicurare non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in generale chiunque ha un

interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa.

424. L'assicurazione contro i danni può essere fatta per tutto il valore della cosa, per una parte di esso o per una somma determinata.

Può anche farsi l'assicurazione di una parte aliquota della cosa, di più cose congiuntamente o separatamente, o di una universalità di cose.

Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti, nei casi preveduti dalla legge.

425. Se l'assicurazione contro i danni non copre che una parte del valore della cosa assicurata, l'assicurato sostiene una parte proporzionale dei danni e delle perdite.

426. Le cose assicurate per l'intero valore non possono essere nuovamente assicurate per lo stesso tempo e per gli stessi rischi.

Tuttavia la seconda assicurazione è valida:

1° se è condizionata alla nullità della precedente assicurazione, o all'insolvenza totale o parziale del primo assicuratore;

2° se dei diritti derivanti dalla prima assicurazione è fatta cessione al secondo assicuratore, o rinuncia al primo.

427. Se l'intero valore delle cose assicurate non è coperto dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti.

Tutte le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporanee e sono valide sino alla concorrenza del valore intero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse.

428. L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo all'assicurato, se vi fu dolo o frode da parte sua, e l'assicuratore di buona fede ha diritto al premio.

Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida sino alla concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato

non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma deve soltanto un'indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.

429. Qualunque dichiarazione falsa od erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.

Se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore ha diritto al premio.

430. L'assicurazione è nulla, se l'assicuratore e l'assicurato o la persona che ha fatto assicurare conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno.

Se il solo assicuratore conosceva la mancanza o la cessazione dei rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è tenuto all'adempimento del contratto, ma ha diritto al premio.

431. L'assicurazione si ha come non avvenuta, se la cosa assicurata non è stata esposta ai rischi, ma l'assicuratore ha diritto ad una indennità che si determina secondo la disposizione del capoverso dell'articolo 428.

432. L'assicuratore è liberato quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Questa disposizione non si applica, se l'assi-

curatore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento.

433. Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito e l'assicuratore non è pagato del premio, questi può chiedere cauzione oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto, se l'assicuratore fallisce o si mette in istato di liquidazione.

434. Sono a carico dell'assicuratore, le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore dei quali ha assunto i rischi.

L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata e non denunciato, nè di quelli cagionati da fatto o colpa dell'assicurato o dei suoi agenti, committenti o commissionarii.

Egli non risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da sollevazioni popolari, se non vi è convenzione contraria.

435. Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che le cose assicurate avevano al tempo del sinistro.

Se all'assicurazione ha preceduto una stima accettata dall'assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio di ogni altra azione, anche penale.

Se non vi ha stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni contro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal sinistro. Il valore delle cose avanzate o salvate si deduce dalla somma dovuta dall'assicuratore.

436. L'assicurato, entro giorni tre dacchè avvenne il sinistro o dacchè n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni.

Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare aggiunto a quello del danno ecceda la somma assicurata e lo scopo non siasi ottenuto, se non è riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente.

437. Se l'assicurazione ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, il pagamento dell'indennità fatto all'assicurato libera l'assicuratore quando non siavi opposizione al pagamento.

438. L'assicuratore che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate è surrogato verso i terzi nei diritti che per causa dal danno competono all'assicurato. Questi è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti.

Se il danno fu risarcito solo in parte, l'assicurato e l'assicuratore concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ad essi dovuto.

439. In caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente, se non è convenuto il contrario.

SEZIONE II.

Di alcune specie di assicurazione contro i danni.

440. Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo debitore, l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso secondo le disposizioni degli articoli 1908, 1909 e 1910 del codice civile.

L'assicuratore che paga la somma assicurata è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, colla riserva indicata nell'articolo 438 in caso di risarcimento parziale.

441. L'assicurazione contro i danni del fuoco

comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da colpa grave imputabile personalmente all'assicurato, ed esclusi i casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 431.

Comprende pure i danni derivati da vizio proprio dell'edificio assicurato, ancorchè non denunciato, se non si provi che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento del contratto.

442. Sono parificati ai danni d'incendio, se non vi è convenzione contraria :

1° i danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio;

2° le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguito allo scopo di sottrarle ai danni dell'incendio.

3° i danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio;

4° i danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni od altri simili accidenti, ancorchè non ne sia derivato incendio.

443. Il rischio dell'assicuratore contro i danni d'incendio comincia dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, se non vi è convenzione contraria.

444. I danni prodotti dall'incendio di un edificio si determinano col confronto del valore che l'edificio aveva prima del sinistro col valore di ciò che resta dopo l'incendio.

445. L'assicuratore del rischio locativo o del rischio del ricorso dei vicini risponde soltanto dei danni materiali che sono conseguenza immediata e diretta del sinistro.

446. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il risarcimento dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturità, o al tempo in

cui ordinariamente si raccolgono, se il sinistro non fosse avvenuto.

447. L'assicurazione delle cose trasportate può avere per oggetto il valore di esse colle spese occorrenti sino al luogo di destinazione ed il profitto sperato per il maggior prezzo che avranno nel luogo stesso.

Se il profitto sperato non è distintamente valutato nella polizza, non è compreso nell'assicurazione.

448. Il rischio dell'assicuratore di trasporti comincia dal momento in cui le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua sino al momento in cui sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi è convenzione contraria.

La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio o dei modi di spedizione non liberano l'assicuratore dal rischio, quando siano necessari all'esecuzione del trasporto.

CAPO III.

DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA.

449. Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.

L'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo.

450. L'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato, e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

Cod. di Comm.

8

In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria.

451. I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'articolo 432, e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiese lo scioglimento del contratto.

In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

452. Le disposizioni degli articoli 429 e 430 si applicano anche alle assicurazioni sulla vita.

453. In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del codice civile che riguardano la collazione e la riduzione nelle successioni, e la revocazione degli atti in frode dei creditori.

TITOLO XV.

DEL PEGNO.

454. Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, dev' essere provato per iscritto, se la somma per la quale il pegno è costituito eccede le lire cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, ovvero sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio.

455. Il pegno di cambiali e di titoli all'ordine può essere costituito mediante girata colla clausola " valuta in garanzia „ od altra equivalente.

Il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di società commerciali o civili, può essere costituito mediante annotazione o me-

diante trasferimento dei titoli nei libri della società « per causa di garanzia ».

456. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se queste si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico « sola » o « prima », o della lettera di vettura girata colla clausola « valuta in garanzia » od altra equivalente.

457. Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa ricevuta in pegno ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore, e quando sia soddisfatto del suo credito egli deve render conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni.

458. In mancanza di pagamento alla scadenza, ed ove non esistano patti speciali per un modo diverso di vendita, il creditore può procedere alla vendita delle cose avute in pegno, nei modi stabiliti nell'articolo 363.

459. È nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa avuta in pegno.

460. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali ed ai regolamenti, che riguardano le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

Il pegno sulle merci o derrate depositate nei magazzini generali è regolato dalle disposizioni del titolo seguente, e il pegno sulle navi è regolato dalle disposizioni del libro secondo.

TITOLO XVI.

DEL DEPOSITO DI MERCI E DERRATE
NEI MAGAZZINI GENERALI.

461. La fede di deposito di merci e derrate nei magazzini generali deve indicare:

1° il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del deponente;

2° il luogo del deposito;

3° la natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio e colle altre circostanze più opportune a stabilire l'identità;

4° se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata.

462. Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni.

Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino.

463. La fede di deposito e la nota di pegno possono essere al nome del deponente o di un terzo.

464. Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto di richiedere che la cosa depositata sia divisa in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo ed unico che dev'essere ritirato ed estinto.

465. La fede di deposito e la nota di pegno, unite o separate, sono trasferibili mediante girata che deve portare la data del giorno in cui è fatta.

La girata dei due titoli produce il trasferimento della proprietà della cosa depositata; la girata della sola nota di pegno conferisce al giratario il diritto di pegno sulla cosa medesima, e la girata della sola fede di deposito gliene trasferisce la proprietà,

salvi i diritti del creditore munito della nota di pegno.

466. La prima girata della nota di pegno deve contenere l'indicazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza; dev' essere trascritta colle dette indicazioni nella fede di deposito; e la trascrizione dev' essere sottoscritta dal giratario.

467. La fede di deposito e la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario.

468. La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito impegna tutto il valore della cosa depositata a favore del terzo possessore di buona fede salvo il ricorso, contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di deposito che avesse pagata una somma non dovuta.

469. Tranne i casi di smarrimento della fede di deposito o della nota di pegno, di controversia sul diritto a succedere e di fallimento, non si ammette pignoramento nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali.

Però le girate delle note di pegno non sono colpite dalla nullità sancita nell'articolo 709, se non quando sia provato che il giratario conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante.

470. Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la cosa depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, depositando presso il magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito calcolati sino alla scadenza.

Questa somma è pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della nota stessa.

Sotto la responsabilità del magazzino generale, e quando si tratti di merci omogenee, il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando presso il magazzino una som-

ma proporzionata al totale del debito garantito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta.

471. Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza e protestata secondo le disposizioni del titolo X di questo libro, può, trascorsi sette giorni dopo quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza formalità giudiziarie.

Il girante che ha pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza senza obbligo di costituzione in mora.

472. La vendita per mancato pagamento non è sospesa nei casi indicati nell'articolo 469.

473. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dall'assicurazione delle cose depositate.

I diritti di dogana, i dazii, le tasse sulle vendite e le spese di deposito, di conservazione e di salvamento delle cose depositate sono preferiti al credito con pegno.

Il residuo rimane nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede di deposito.

474. Il possessore della nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti, se non ha prima esercitato la sua azione sul pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della cosa depositata.

475. Il possessore della nota di pegno decade dall'azione contro i giranti, se alla scadenza non fa il protesto per mancato pagamento, o se, entro quindici giorni da quello del protesto, non fa istanza per la vendita della cosa depositata; ma conserva l'azione contro il primo debitore o contro i giranti della fede di deposito. Questa azione è soggetta alla prescrizione stabilita nell'articolo 919.

476. Chi perde una fede di deposito o una nota di pegno può, mediante cauzione e prova della pro-

prietà del titolo perduto, ottenere, per ordinanza del tribunale di commercio nella cui giurisdizione si trova il magazzino depositario, che questo gliene rilasci un duplicato, previa pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo, e dopo scaduto il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione.

Se la nota di pegno è scaduta, il tribunale può nel modo stesso ordinare il pagamento della somma dovuta.

L'ordinanza dev'essere intimata al magazzinoiere, ed anche al primo debitore se si tratti di nota di pegno, con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale.

Il magazzinoiere o il debitore può opporsi all'ordinanza, e sulla opposizione dev'essere pronunciato nella stessa udienza. La sentenza è esecutiva nonostante opposizione od appello e senza cauzione.

Essa può ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla cosa venduta.

477. La vendita, volontaria o forzata, ai pubblici incanti delle cose depositate nei magazzini generali si fa senza formalità giudiziarie, colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti o di un notaro designato dalla camera di commercio del luogo.

478. Il numero delle partite, la natura e quantità delle cose da venderli, il prezzo d'asta, e il giorno, l'ora e le condizioni della vendita devono, almeno cinque giorni prima dell'incanto, essere pubblicate mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo e mediante affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della borsa, del tribunale di commercio, della camera di commercio e della casa comunale.

Le suddette indicazioni devono essere previamente annotate in un registro da tenersi nel magazzino generale.

Due giorni prima della vendita il pubblico dev'essere ammesso ad esaminare e verificare le cose messe in vendita.

479. Le spese degli incanti, comprese quelle per le pubblicazioni indicate nell'articolo precedente, sono a carico del magazzino, il quale può prelevare sui prodotti delle vendite un diritto nella misura determinata dalle leggi speciali.

LIBRO SECONDO.

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE.

TITOLO I.

DELLE NAVI E DEI PROPRIETARI DI ESSE.

480. Le navi sono beni mobili.

Fanno parte della nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste ed in generale tutte le cose destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate.

481. I contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni e le revocazioni di essi e così pure le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprietà di una nave in costruzione fatte dal committente o dal costruttore, che abbia impresa la costruzione per proprio conto, devono essere fatti per iscritto e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritti nei registri dell'ufficio del compar-

timento marittimo in cui deve eseguirsi od è impresa la costruzione.

482. Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, si applica la disposizione dell'articolo 1641 del codice civile.

Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli articoli 1642 e 1643 del codice civile.

483. Ogni alienazione o cessione totale o parziale della proprietà o del godimento della nave dev'essere fatta per iscritto, salve le disposizioni del titolo IV di questo libro.

Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel Regno, essa può farsi per atto pubblico o per scrittura privata, ma non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta.

In paese estero l'alienazione dev'esser fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'ufficiale consolare, e non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri del consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave.

In tutti i casi l'alienazione dev'essere annotata sull'atto di nazionalità coll'indicazione se il venditore resti in credito del prezzo in tutto o in parte.

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere l'atto di alienazione, se loro non viene presentato l'atto di nazionalità, salvo il caso preveduto nell'art. 489.

Nel concorso di più alienazioni la data dell'annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza.

484. Gli ufficiali consolari in paese estero non possono ricevere gli atti di alienazione delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza

dei crediti privilegiati annotati sull'atto di nazionalità.

485. Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, dev'essere fatto per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave, quando è fatta nel Regno, o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave, quando è fatta in paese estero. Il console deve tosto trasmettere copia da lui autenticata del contratto di pegno all'ufficio suddetto.

In entrambi i casi il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità, salvi i casi preveduti negli articoli 486 e 489.

Nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità.

486. La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento si fa la costruzione.

Allorchè dopo compiuta la costruzione viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle scritture costitutive di pegno già trascritte.

487. Per l'efficacia del pegno sulle navi non è necessaria la nomina di un custode.

488. Se la scrittura costitutiva del pegno è all'ordine, la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio.

489. Se l'alienazione, la cessione o la costituzione in pegno di una nave si fa nel Regno mentre la nave è in viaggio per un paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull'atto di nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria

del regio consolato del luogo ove la nave si trova o per dove è diretta, purché però il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto contemporaneamente alla domanda di trascrizione del titolo. In questo caso l'amministratore della marina mercantile deve tosto trasmettere una copia del titolo da lui autenticata all'ufficiale consolare suddetto a spese del richiedente.

Il contratto non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

490. I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme designate con regio decreto.

491. I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione. Tuttavia ogni proprietario o comproprietario che non ha contratto obbligazione personale può in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, ad eccezione di quelle per i salarii e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio.

La facoltà di fare l'abbandono non ispetta a chi è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione, egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in porzione del suo interesse.

492. L'abbandono può esser fatto a tutti i creditori o solamente ad alcuni.

La dichiarazione di abbandono dev'essere descritta nei registri dell'ufficio marittimo presso il

quale è iscritta la nave e l'avvenuta trascrizione dev'essere notificata ai creditori i titoli dei quali sono trascritti nei registri stessi od annotati sull'atto di nazionalità.

Rispetto ai creditori che hanno fatto notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare per atto d'uscire notificato al domicilio eletto, e in mancanza alla cancelleria del tribunale di commercio, entro otto giorni dalla data della citazione o del precetto, sotto pena di decadenza.

493. In caso di abbandono, ciascun creditore può prendere la nave per suo conto coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati. Se concorrono più creditori, è preferito il primo dichiarante; e se concorrono contemporaneamente, è preferito il creditore di maggior somma.

Se nessun creditore prende la nave per suo conto, essa è venduta ad istanza del creditore più diligente, il prezzo è distribuito tra i creditori e ciò che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario.

494. Il proprietario può congedare il capitano.

Nel caso di congedo non è dovuta indennità, se il diritto al risarcimento del danno non è stato convenuto in iscritto.

Se il capitano congedato è comproprietario della nave, egli può rinunciare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

La somma di questo capitale è determinata mediante perizia.

495. Per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza.

La maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

Il tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto, quando ne è fatta domanda da

tanti tra i comproprietarii, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa, se non vi è convenzione contraria.

Se la vendita della nave sia richiesta per gravi ed urgenti circostanze riguardanti l'interesse comune, il tribunale può ordinarla, ancorchè i comproprietarii che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprietà di essa.

TITOLO II.

DEL CAPITANO.

496. Il capitano o padrone incaricato del comando di una nave è obbligato per le colpe anche leggieri che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

La responsabilità del capitano nei casi determinati nel presente codice non cessa se non colla prova di ostacoli provenienti da caso fortuito o da forza maggiore.

497. Il capitano non può recusare, il caricamento delle cose delle quali sia stato convenuto il trasporto coll'addurre che non siano adatte ai boccaporti, ai corridoi od alle andane della sua nave.

498. Il capitano è responsabile delle cose caricate.

Ne dà ricevuta mediante polizza di carico.

Il capitano non risponde degli effetti preziosi, dei danari e dei titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

Il capitano è pure responsabile di ogni danno che per qualunque causa possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore. Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese e di un com-

partimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e dei laghi.

499. Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave e di fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, ma deve in ciò procedere di concerto coi proprietari od armatori, quando si trova nel luogo della loro dimora.

500. Il capitano deve tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti:

giornale generale e di contabilità;
giornale di navigazione;
giornale di boccaporto o manuale di bordo;
inventario di bordo.

I libri suddetti non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, e devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'articolo 25 coll'osservanza delle norme seguenti.

Nel giornale generale e di contabilità dev'essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggeri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata ed alla spesa della nave ed in generale a tuttociò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salve le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Nel giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed astronomiche, e quant'altro riguarda la navigazione.

Nel giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date e i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone dei caricatori e dei destinatarii, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gl'istrumenti dei quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essi intervenga.

Le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificaione dell'inventario, in relazione alle disposizioni delle leggi marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto.

501. La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la navigazione dei laghi o dei fiumi, e per i viaggi, con navi di portata inferiore alle cinquanta tonnellate, che non debbano estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole rispettive.

502. Il capitano deve far visitare la nave nei casi e nei modi stabiliti nel codice per la marina mercantile.

Egli deve prima della partenza accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori.

503. Il capitano deve avere a bordo:

- 1° l'atto di nazionalità;
- 2° il ruolo dell'equipaggio;
- 3° le polizze di carico ed i contratti di noleggio;
- 4° gli atti di visita;
- 5° le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

504. Il capitano deve comandare personalmente la nave all'ingresso ed all'uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi.

Egli è obbligato a valersi di un pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia dichiarato

obbligatorio dal Governo nel Regno, e prescritto dai regolamenti o dagli usi locali in paese estero.

505. In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli 500, 502, 503 e 504, il capitano è responsabile dei danni verso gl'interessati nella nave e nel carico.

506. Nel luogo della dimora dei proprietari od armatori, o dei loro procuratori, il capitano non può, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi od altre cose per uso di essa, noleggiarla, nè prendere danaro a prestito per conto della nave o del carico.

507. Se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari o per deliberazione della maggioranza e qualcuno dei comproprietarii ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo la intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può farsi autorizzare dal tribunale di commercio o in mancanza dal pretore a prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo o con pegno sulla loro porzione d'interesse nella nave.

508. Durante il viaggio, il capitano, dopo averne accertata la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, coll'obbligo di pagarne il valore.

509. Se nel corso del viaggio vi è necessità di danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave, il capitano deve possibilmente darne immediato avviso agli armatori, caricatori e destinatarii; e dopo aver accertata la necessità nel modo stabilito nell'articolo precedente può farsi autorizzare, nel Regno dal tribunale di commercio ed in mancanza dal pretore, e in paese estero dal regio console o da chi ne fa le veci ed in mancanza dall'autorità del luogo, a procurarsi la somma necessaria col prendere danaro a prestito o a cambio marittimo, col dare in pegno o vendere le cose caricate, oppure

coll'obbligarsi verso coloro i quali somministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera.

Il titolo del prestito a cambio marittimo e il documento comprovante le altre operazioni suddette dev'essere trascritto nel modo stabilito nel presente codice, ed annotato sull'atto di nazionalità dall'ufficiale marittimo o consolare o dall'autorità che ha dato l'autorizzazione, a cura del capitano, tra dieci giorni dalla data del contratto, sotto pena della perdita del grado del privilegio.

La vendita delle cose caricate dev'essere fatta all'incanto.

I proprietari della nave od il capitano che li rappresenta devono tener conto delle cose vendute secondo il valore che hanno nel luogo ed al tempo dello scaricamento della nave.

Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa facoltà deve pagare il nolo intero per la sua parte del carico.

510. Nel corso del viaggio, il capitano può, se vi è urgenza, notificare atti ed anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dei proprietari della nave, per quanto riguarda la nave stessa e la navigazione cui è preposto.

Similmente possono i terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietari o di coloro che li rappresentano, far eseguire notificazioni, promuovere o proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell'equipaggio oppure le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione. Gli atti devono essere notificati al capitano personalmente o a bordo della nave.

I proprietari possono sempre riassumere l'istanza proposta dal capitano o contro di lui.

Le condanne pronunciate contro il capitano non privano i proprietari del diritto di far

Cod. di Comm.

l'abbandono secondo le disposizioni dell' articolo 491.

511. Il capitano, prima della partenza da un luogo dove ha fatto spese straordinarie o contratte obbligazioni, deve rimettere ai proprietari od agli armatori della nave od ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, sì delle spese coll' indicazione dei documenti giustificativi se ve ne sono, come delle obbligazioni col nome, cognome e residenza dei creditori.

Se il carico è fatto per conto dei proprietari o degli armatori, il capitano deve rimettere ad essi il conto delle cose caricate o del loro prezzo.

512. Il capitano che senza necessità ha contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie od ha portato nei suoi conti avarie e spese non vere, è personalmente obbligato verso gli armatori verso tutti gli interessati al rimborso del danaro od al pagamento delle cose ed al risarcimento dei danni, salva inoltre l'azione penale, se vi è luogo.

513. Il capitano non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d' inabilità alla navigazione.

La dichiarazione d' inabilità e l' autorizzazione di vendita devono essere pronunciate dal tribunale di commercio nel Regno, e dall' ufficiale consolare in paese estero.

La vendita dev' essere fatta ai pubblici incanti.

514. Il capitano obbligato per un viaggio è tenuto a compierlo, altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso i proprietari ed i noleggiatori.

Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi un' altra nave a fine di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione.

515. Il capitano che naviga a profitto comune sul carico non può fare alcun commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

In caso di contravvenzione, le cose caricate dal

capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati.

516. Il capitano all' arrivo nel porto di sua destinazione sì di andata come di ritorno o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico dall' ufficiale pubblico che ne ha l' incarico. Se vi furono avvenimenti straordinarii interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto è prescritto nel codice per la marina mercantile, deve fare la sua relazione.

La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

517. La relazione deve esser fatta al più presto, e non oltre ventiquattro ore dopo l' arrivo o l' approdo, davanti al presidente del tribunale di commercio o ad un giudice da lui delegato, e dove non sia tribunale davanti al pretore, se l' arrivo o l' approdo ha luogo in un porto del Regno, e davanti al regio console od a chi ne fa le veci e in mancanza davanti all' autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel Regno, dev' essere depositata nella cancelleria del tribunale di commercio. A tal uopo il pretore deve trasmetterla senza ritardo al presidente del tribunale.

518. Il presidente, il pretore o l' ufficiale consolare che ha ricevuto la relazione, deve verificare i fatti in essa esposti, interrogando, fuori della presenza del capitano e l' una separatamente dall' altra, le persone dell' equipaggio e se è possibile i passeggeri. Le risposte devono essere scritte, e devono inoltre raccogliersi con tutti i mezzi autorizzati dalla legge quelle maggiori informazioni o prove, che fossero opportune secondo le particolarità dei fatti.

La verifica sùddetta deve farsi entro un brevissimo termine, e il giorno all' uopo prefisso

dev' essere annunciato senza spese al pubblico mediante affissione di un avviso alla porta dell' ufficio in cui la relazione fu deposta, nei locali della borsa più vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave è ancorata e dovunque si ritenga opportuno.

Gli interessati e coloro che vogliono rappresentarli, ancorchè senza mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificaione.

I processi verbali formati sulle operazioni sudette devono essere uniti alla relazione.

È ammessa la prova contraria sui fatti risultanti dalla relazione.

519. Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno prova in giudizio, eccettuato il caso che il solo capitano siasi salvato dal naufragio nel luogo dove ha fatto la relazione.

520. Fuori del caso di urgenza, il capitano non può scaricare dalla nave cosa alcuna prima che la relazione sia fatta e verificata.

TITOLO III.

DELL' ARRUOLAMENTO E DEI SALARII DELLE PERSONE DELL' EQUIPAGGIO.

521. Le persone componenti l' equipaggio sono il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell' equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le altre persone impiegate con qualunque denominazione al servizio delle macchine nelle navi a vapore.

Il ruolo deve indicare i salarii o la parte di utili dovuti alle persone dell' equipaggio. Le altre condizioni dell' arruolamento devono risultare dal contratto di arruolamento.

522. Il contratto di arruolamento dev' essere

fatto per iscritto in presenza dell'amministratore locale di marina nel Regno, e dell'ufficiale consolare in paese estero, e dev'essere scritto nei registri di ufficio e trascritto nel giornale nautico.

Se taluno è arruolato in paese estero dove non risiede un ufficiale consolare, il contratto dev'essere scritto nel giornale nautico.

In ogni caso il contratto d'arruolamento dev'essere sottoscritto dal capitano e dall'arruolato; e se questi non può o non sa sottoscrivere da due testimoni.

Le convenzioni non rivestite di tali formalità non hanno effetto.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi ed i viaggi indicati nell'articolo 501.

523. Il contratto di arruolamento enuncia in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo.

Per ragione di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione. Il consenso dev'essere espresso in iscritto nella forma stabilita nell'articolo precedente.

524. L'arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui al quale viene prorogato l'arruolamento ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.

S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorchè il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al luogo della sua destinazione dopo di aver eseguito il primo viaggio e dopo di essere stata scaricata.

525. Se non è convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, salva la di-

sposizione dell'articolo precedente. Se la nave si trova in paese estero e non è cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel Regno, il marinaio, oltre il pagamento dei salarii scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri un altro imbarco.

Il marinaio non può domandare il congedo in un porto di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione.

L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente che il servizio possa continuare per più di due anni.

526. Terminato il tempo dell'arruolamento, il capitano deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.

Il congedo deve indicare il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell'imbarco, e dev'essere annotato nel giornale nautico.

Quando per qualunque causa il capitano sia nell'impossibilità di scrivere il congedo, questo deve essere scritto in sua presenza dal secondo della nave e sottoscritto da questo e da due testimoni.

527. Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto verun pretesto caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietari e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento.

528. Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui sono iscritte sul ruolo, se non vi è convenzione contraria.

529. Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la

nave e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, i marinai arruolati a mese ricevono per indennità una mesata del salario convenuto; quelli arruolati a viaggio ricevono la somma corrispondente ad una mesata di salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio, e se la durata presunta non eccede un mese ricevono l'intero salario convenuto.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1° i marinai arruolati a viaggio hanno diritto all'intero salario, a norma della loro convenzione;
2° i marinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per il tempo che hanno servito, e inoltre ad un'equa indennità proporzionata al salario convenuto per il resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arruolati;

3° i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno inoltre diritto alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave, se il capitano od altro interessato o l'autorità competente non procura ad essi un imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo.

530. Se è interdetto il commercio col luogo di destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del Governo prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave.

531. Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio:

1° in caso d'interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;

2° in caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto, e i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.

Se viene accordata un' indennità per l' interdizione o per l' arresto, i marinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro salarii, e quelli arruolati a viaggio ricevono un aumento di salario proporzionato al tempo dell' arresto, ma l' indennità dovuta a tutti i marinai non può eccedere il terzo dell' indennità accordata alla nave.

532. Se il viaggio è prolungato, la somma del salario dei marinai arruolati a viaggio è aumentata in proporzione del prolungamento.

533. Se lo scaricamento della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato nel contratto di noleggio, i salarii non sono soggetti a diminuzione.

534. I marinai arruolati con partecipazione al profitto od al nolo non hanno diritto a pagamento di giornate, nè ad indennità per il viaggio rotto, ritardato o prolungato per caso fortuito o per forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell' equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra i proprietari della nave e le persone dell' equipaggio nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se l' impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell' equipaggio.

535. Nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intiera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato.

536. Se qualche parte della nave è recuperata, i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati del salario scaduto sugli avanzi della nave, o su ciò che venne recuperato dalla preda.

Se le cose salvate o recuperate non bastano, o se non si è salvato o recuperato che il carico, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo guadagnato.

I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate.

537. Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio o che è ferito per servizio della nave è pagato dei salarii ed è curato e medicato a spese della nave. Se è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico.

Allorché la cura richieda che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.

Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, depositando anche la somma indicata di sopra.

In ogni caso il marinaio sbarcato non ha diritto alle spese di cura ed ai salarii per più di quattro mesi dallo sbarco.

538. Se il marinaio è ferito o contrae malattia per sua colpa o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano è obbligato ad anticiparle.

Se il marinaio dev'essere sbarcato, il capitano provvede per la cura e per il ritorno in patria nel modo indicato nell'articolo precedente, salvo il diritto al rimborso; ed il salario non è pagato che per il tempo durante il quale il marinaio ha servito.

539. Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio:

1^o se era arruolato a mese, il salario è dovuto ai suoi eredi sino al giorno della sua morte;

2^o se era arruolato a viaggio, è dovuta la metà del salario, quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo: il salario è dovuto per intero, se muore nel ritorno;

3^o se il marinaio era arruolato con parteci-

pazione al profitto od al nolo, è dovuta la parte intiera, quando muoia dopo cominciato il viaggio.

Al marinaio morto in difesa della nave è dovuto l'intero salario per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto.

540. Il marinaio preso sulla nave e fatto prigioniero ha diritto al salario sino al giorno in cui è stato preso.

Se è preso e fatto prigioniero mentre è spedito in mare o a terra per servizio della nave, ha diritto all'intero salario sino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio. Al pagamento concorre il carico, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse di questo.

541. Se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salarii.

542. Il capitano può sempre congedare il marinaio, avanti il termine dell'arruolamento e senza obbligo di dimostrare ch'egli abbia commesso alcun fatto riprensibile; ma deve rilasciargli il congedo e provvedergli i mezzi per il ritorno in patria o procurarne l'imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.

Il marinaio congedato senza giusto motivo, oltre il pagamento per i servigi prestati, ha diritto ad una indennità.

Se il congedo è dato nel porto nel quale si è fatto l'arruolamento e prima della partenza, la indennità è eguale ad un mese di salario. Se il congedo è dato dopo la partenza o in un porto del Regno diverso da quello dell'arruolamento, l'indennità è uguale a quaranta giorni di salario. Se il congedo è dato sulle altre coste d'Europa o su quelle d'Asia o d'Africa bagnate dal mare Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez o dal mar Rosso, l'indennità è di due mesi di salario e di quattro se il congedo è dato in qualunque altro luogo.

Il capitano non può in alcuno dei casi sopra indicati esigere dai proprietari della nave la rifu-

sione delle indennità pagate, se il congedo non è dato di accordo con essi.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell' equipaggio.

543. Le persone dell' equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè siano intieramente pagate dei loro salarii o della parte del profitto ad esse dovuta.

544. Se non vi è convenzione contraria, le persone dell' equipaggio, terminato l' arruolamento, devono continuare a prestare il loro servizio finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica. Esse hanno però diritto di essere mantenute e pagate.

Se durante la quarantena la nave deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona che non vuole arruolarsi per esso ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave.

545. I salarii e gli emolumenti dei marinai non possono essere ceduti nè sequestrati, se non per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi la ritenzione per sequestro sui salarii ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare.

546. Le disposizioni riguardanti i salarii e la cura dei marinai si applicano anche al capitano o padrone, agli ufficiali e a qualunque altra persona dell' equipaggio.

TITOLO IV.

DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

547. Il contratto di noleggio dev' essere fatto per iscritto.

La scrittura deve enunciare:

1° il nome, la nazionalità e la portata della nave;

2° il nome e il cognome del noleggiatore e del locatore;

3° il nome e il cognome del capitano o padrone;

4° il luogo e il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento;

5° il nolo;

6° se il noleggio è di tutta la nave o di parte di essa;

7° l'indennità convenuta nel caso di ritardo.

Non è necessaria la prova per iscritto, se il noleggio ha per oggetto le navi ed i viaggi indicati nell' articolo 501.

548. Il cambiamento del capitano o del padrone indicato nella scrittura, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto di noleggio, se non vi è convenzione contraria.

549. Il tempo del caricamento o dello scaricamento della nave, se non è stabilito dalla convenzione, è regolato secondo l' uso del luogo.

550. Se il noleggio è convenuto a mese od altrimenti in ragione di tempo e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da traspor-

tare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione.

551. Se prima della partenza della nave il viaggio per il luogo di destinazione è impedito per fatto d'una Potenza, il contratto è sciolto e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno.

Il caricatore è obbligato a sostenere le spese di caricamento e di scaricamento.

552. Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è impedita temporaneamente per caso fortuito o per forza maggiore, il contratto sussiste e non vi è luogo ad aumento di nolo nè a risarcimento di danni per cagione del ritardo.

Il caricatore può, mentre dura l'impedimento temporaneo, far scaricare a sue spese le cose proprie coll'obbligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano, ma deve dar cauzione per l'adempimento di tale obbligo.

553. Nel caso di blocco nel porto di destinazione o in altro caso fortuito o di forza maggiore da cui sia impedita l'entrata nel porto stesso, il capitano, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve agire nel modo migliore per gl'interessi del caricatore, sia approdando in altro porto vicino, sia ritornando al porto dal quale è partito.

554. Le disposizioni dell'articolo 415 si applicano anche al contratto di noleggio.

CAPO II.

DELLA POLIZZA DI CARICO.

555. La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate.

Essa dev'essere datata, ed enunciare:

1° la persona del caricatore e la sua residenza;

2° la persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza;

3° il nome e il cognome del capitano o padrone;

4° il nome, la nazionalità e la portata della nave;

5° il luogo della partenza e quello della destinazione;

6° il nolo.

La polizza deve avere segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate.

Essa può essere all'ordine o al portatore, e nel primo caso la forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.

La polizza non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento.

556. La polizza di carico è fatta in quattro originali, destinati al capitano, al proprietario od armatore della nave, al caricatore ed alla persona cui le cose caricate devono essere consegnate.

Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona alla quale è destinato.

Se il caricatore chiede uno o più duplicati dell'originale destinato alla persona cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli articoli 277 e 278.

Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.

La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali dev'essere eseguita entro ventiquattro ore dopo compiuto il caricamento.

Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

557. Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il numero che essa

porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione.

In caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo.

558. La polizza di carico formata nel modo sopra stabilito, fa prova tra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori.

559. In caso di diversità tra le polizze di un medesimo carico, fa prova quella che è presso il capitano, se è riempita di mano del caricatore o di mano del suo commissionario; e quella che è presentata dal caricatore o dalla persona cui è diretta la spedizione fa prova, se è riempita di mano del capitano.

560. Il commissionario o il destinatario che ha ricevuto le cose indicate nella polizza di carico o nel contratto di noleggio deve darne ricevuta al capitano che la domandi; altrimenti deve rifondere le spese e i danni, compresi quelli del ritardo.

CAPO III.

DEL NOLO.

561. Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti ed è provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico.

Il nolo può essere convenuto:

per tutta la nave o per una parte di essa, per uno o più viaggi o per un certo tempo;
per il trasporto di cose determinate;
in ragione del numero, del peso o del volume delle cose da trasportarsi.

562. Il capitano che ha dichiarato la nave d'una portata maggiore o minore della vera è ob-

bligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Non si reputa esservi errore nella dichiarazione, se la differenza non eccede un ventesimo, o se la dichiarazione è conforme all'atto di nazionalità.

563. Se la nave è noleggiata per intiero ed il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può caricare altre cose senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle cose che compiono il carico.

564. Il noleggiatore che prima della partenza della nave dichiara di rompere il viaggio senza aver caricato cosa alcuna deve pagare la metà del nolo.

Se non ha dichiarato di rompere il viaggio o se carica una quantità minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in ragione del nolo convenuto.

565. Se il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore prima della partenza della nave può ritirare le cose caricate, pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento e di ricaricamento delle altre cose che devono muovere di luogo, e le spese del ritardo.

566. Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave che non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo per le cose di simile natura.

567. Il caricatore che durante il viaggio ritira le cose caricate deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocazione cagionate dallo scaricamento.

Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi è responsabile dei danni e delle spese.

568. Se la nave è trattenuta alla partenza, nel

corso del viaggio od al luogo dello scaricamento, per fatto del noleggiatore, questi è responsabile delle spese del ritardo.

Se la nave noleggiata per andata e ritorno ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto il nolo intiero, oltre l'indennità per il ritardo.

569. Il capitano è tenuto a risarcire al noleggiatore i danni, se per fatto suo la nave è stata trattenuta od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scaricamento.

570. Se il capitano è costretto per caso fortuito o per forza maggiore a far riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore deve aspettare o pagare il nolo intiero.

Se la nave non può essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto.

Se per condurre le cose caricate alla loro destinazione il capitano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio s'intende fatto per conto del caricatore.

571. Il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che la nave era inabile a navigare quando è partita.

La prova è ammessa anche contro gli atti di visita.

572. Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, è dovuto al capitano l'intiero nolo, quantunque essa sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza; ma se la nave è noleggiata per andata e ritorno, è dovuta la metà dell'intiero nolo o dei due noli cumulati.

573. Se la nave è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in un altro porto e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra per andare a prendere il carico, è dovuta al capitano, per le spese fatte in esecuzione del contratto, una indennità da liquidarsi secondo le circostanze.

574. Se la nave è arrestata nel corso del viaggio per ordine di una Potenza, o costretta a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo dell'arresto o della stazione nel porto quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo quando sia noleggiata a viaggio.

575. Il nolo è dovuto per le cose caricate che il capitano è stato costretto a vendere, a dare in pegno o ad impiegare per i bisogni urgenti della nave.

Egli deve però rimborsare ai proprietari il valore che le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la nave è giunta a buon porto.

Se la nave è perduta, il capitano deve rimborsare ai proprietari delle cose vendute od impiegate il prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno la somma avuta in prestito, ritenendo parimenti il nolo indicato nelle polizze di carico.

E salvo in questi due casi ai proprietari della nave il diritto di far l'abbandono.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro ai quali appartengono le cose impiegate, vendute o date in pegno, la perdita è ripartita per contribuzione sul valore di queste e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio, posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno.

576. Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare per salvezza comune, e che sono ammesse a contribuzione.

577. Non è dovuto alcun nolo per le cose perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici, ed il capitano deve restituire il nolo che gli fosse stato anticipato, se non vi è convenzione contraria.

578. Se la nave e le cose caricate sono riscattate o se queste sono salvate dal naufragio, il ca-

pitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intiero, purchè conduca le cose caricate al luogo della loro destinazione.

La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle cose caricate nel luogo dello scaricamento dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo.

I salarii dei marinai sono esenti dalla contribuzione.

579. Se la persona cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano può, coll' autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento nel nolo e fare il deposito delle rimanenti.

Se il prezzo ricavato non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore.

580. Il capitano non può ritenere le cose caricate per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che siano depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo.

581. In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo.

Il caricatore non può abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, per caso fortuito o per forza maggiore. Tuttavia, se vino, olio od altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote o quasi vuote possono essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente.

CAPO IV.

DEI PASSEGGERI.

582. Il contratto di noleggio per trasporti di passeggeri, in mancanza di convenzioni speciali, si regola secondo le seguenti disposizioni.

583. Quando il viaggio è rotto prima della partenza della nave:

1° se il passeggiere non si rechi a bordo a tempo opportuno, è dovuto al capitano l'intero nolo;

2° se il viaggio è rotto per dichiarazione del passeggiere, per morte, malattia o altro caso fortuito o di forza maggiore riguardante la sua persona, è dovuta la metà del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo, salve le corrispondenti disposizioni delle leggi marittime;

3° se è rotto per fatto del capitano, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni;

4° se è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risoluto colla restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a indennità, nè per l'una, nè per l'altra parte.

584. Quando il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1° se il passeggiere sbarca volontariamente in un porto d'approdo paga il nolo intero;

2° se il capitano ricusa di proseguire il viaggio, o è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiere in un porto d'approdo, è obbligato al risarcimento dei danni;

3° se il viaggio è rotto per caso fortuito o per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passeggiere, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio, ma il nolo anticipato non è restituito.

585. In caso di ritardo nella partenza della nave, il passeggiere ha diritto all'alloggio, ed anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto è compreso nel nolo, oltre il risarcimento dei danni quando il ritardo non sia derivato da caso fortuito o da forza maggiore.

Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere

può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intero.

Se il ritardo è cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dall' ufficiale dell' amministrazione della marina.

586. La nave noleggiata esclusivamente per trasporto di passeggeri deve condurli direttamente, qualunque ne sia il numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunciati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune.

Se la nave devia dal cammino o fa rilascio per volontà o per fatto del capitano, i passeggeri continuano a ricevere alloggio e vitto a spese della nave ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di risolvere il contratto.

Se la nave, oltre i passeggeri, ha carico di merci o d' altri oggetti, il capitano ha facoltà di fare durante il viaggio gli approdi necessari per lo scaricamento.

587. In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da Potenza, o per bisogno di riparare la nave:

1° il passeggiere, se non vuole aspettare che cessi l' arresto o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;

2° se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell' arresto e delle riparazioni.

588. Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio si presumono compresi nel nolo; se ne sono esclusi, il capitano, durante il viaggio, deve somministrarli a giusto prezzo al passeggiere che ne manchi.

Nei viaggi fuori d' Europa oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, i passeggeri hanno

diritto di restare a bordo e di essere alimentati per quarantott'ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave fosse costretta a partire immediatamente.

589. Se la nave è noleggiata in tutto o in parte per trasportare passeggeri, ancorchè in numero non indicato, i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati secondo le disposizioni del capo III di questo titolo, che non sono incompatibili coll'oggetto del contratto.

Alle cose appartenenti al passeggiere recate nella nave si applicano le disposizioni riguardanti il contratto di noleggio, ma non è dovuto nolo particolare, se non è convenuto.

TITOLO V.

DEL PRESTITO A CAMBIO MARITTIMO.

590. Il contratto di prestito a cambio marittimo dev'essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e non produce che gli interessi legali.

La scrittura deve enunciare:

1° il capitale prestato e la somma convenuta per interesse o profitto marittimo;

2° le cose sulle quali il prestito è assicurato;

3° il nome della nave;

4° il nome e il cognome del capitano o padrone;

5° la persona che dà e quella che riceve il prestito;

6° per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito;

7° il tempo e il luogo del rimborso.

591. Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa fatto nel Regno dev'essere trascritto nei registri dell'ufficio marittimo nel cui compartimento è stipulato, e dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

TITOLO V. *Del prestito a cambio marittimo.* 151

Se è fatto in paese estero, dev'essere trascritto nei registri del regio consolato del luogo dove è stipulato, ed annotato sull'atto di nazionalità.

Gli amministratori della marina e gli ufficiali consolari in paese estero devono trasmettere copia dell'atto di cambio marittimo all'ufficio marittimo presso il quale è inscritta la nave.

Non possono trascrivere l'atto stesso nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalità.

Il prestito a cambio marittimo fatto in paese estero ove non abbia sede un ufficiale consolare, nè altri che ne faccia le veci, dev'esser fatto annotare sull'atto di nazionalità, a cura del capitano, dall'autorità che concede l'autorizzazione o da altro pubblico ufficiale del luogo.

Il capitano che non giustifica l'adempimento di questa formalità è personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo.

L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'ufficiale consolare più vicino, il quale deve trascriverli nei registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.

Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Nei casi preveduti negli articoli 489 e 500, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli stessi.

592. L'atto di prestito a cambio marittimo, se è all'ordine, può essere trasferito per mezzo di girata.

La forma e gli effetti della girata sono regolati, secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.

La garanzia di pagamento si estende anche all'interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria.

593. Il prestito a cambio marittimo può essere costituito:

- 1° sulla nave intiera o sopra una parte di essa;
2° sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;
3° sul nolo;
4° sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;
5° sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.

Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salarii o sulle loro partecipazioni; se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi.

594. Il prestito a cambio marittimo eccedente il valore delle cose sulle quali è costituito è valido sino alla concorrenza di questo valore secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata è restituito coll'interesse al corso di piazza.

Se però vi è stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto e la restituzione della somma prestata coll'interesse suddetto.

Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se è dichiarato espressamente.

595. Il prestito a cambio marittimo non può essere contratto che dai proprietari delle cose vincolate, o da persone da essi a ciò specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate al capitano negli articoli 507 e 509.

596. Dal giorno in cui il capitale prestato e l'interesse marittimo sono divenuti esigibili, non sono dovuti che gli interessi legali sulla somma complessiva.

597. Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo coll'interesse legale dal giorno del prestito. Ma se la rottura del viaggio sia av-

venuta per fatto suo, egli deve l'interesse al corso di piazza ove sia superiore all'interesse legale, e deve inoltre pagare l'indennità dovuta all'assicuratore, se il prestito era assicurato.

598. Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre rischio in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore.

Similmente colui che dà il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca l'opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi è convenzione contraria.

599. Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo sono interamente perdute per caso fortuito o per forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato.

Se la perdita è parziale, il pagamento delle somme prestate è ridotto al valore delle cose vincolate al prestito che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza.

Quando il prestito è fatto sul nolo, il pagamento in caso di sinistro è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salarii spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione alle spese di salvataggio.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è anche assicurata, il valore di ciò che fu salvato è diviso tra colui che diede a cambio marittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicurate in proporzione del loro interesse.

600. Colui che ha dato il denaro a cambio

marittimo non soffre le perdite ed i danni che accadono per solo vizio inerente alla cosa vincolata, o che sono cagionati dal fatto del debitore.

601. Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre:

1° quanto alla nave, agli accessori di essa ed al nolo, dal momento in cui muove dal porto, sino a quello in cui dà fondo nel luogo di sua destinazione;

2° quanto al carico, dal momento in cui le cose si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione.

602. Colui che prende a cambio marittimo sopra cose trasportate non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova che vi si trovassero cose caricate per conto suo sino alla concorrenza della somma presa a cambio.

603. Coloro che danno a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria è nulla.

Le avarie particolari non sono a carico di coloro che danno a cambio marittimo, se ciò non è convenuto; ma se per effetto di avaria particolare le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva.

TITOLO VI.

DELL' ASSICURAZIONE
CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE.

CAPO I.

DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DELLE
OBBLIGAZIONI DELL' ASSICURATORE E DELL' ASSICURATO.

604. Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione si applicano le regole stabilite nel titolo XIV del libro primo, che non sono incompatibili colle assicurazioni marittime, e che non sono modificate nelle seguenti disposizioni.

Le associazioni di mutua assicurazione marittima sono inoltre soggette alle disposizioni del titolo IX del libro stesso.

605. La polizza di assicurazione, oltre quanto è prescritto nell' articolo 420, deve indicare:

1° il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave;

2° il nome e il cognome del capitano o padrone;

3° il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati;

4° il porto o la rada da cui la nave è partita o deve partire;

5° i porti o le rade dove la nave deve caricare e scaricare e nei quali deve entrare.

Se le anzidette indicazioni non possono farsi, o perchè l'assicurato non sia in grado di darle o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.

606. L'assicurazione può avere per oggetto:

1° la nave, a vapore o a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata;
2° le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie;

3° il nolo dei passeggeri e delle cose caricate;

4° le cose caricate;

5° le somme date a cambio marittimo;

6° le somme pagate o dovute per avarie comuni e le spese fatte o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo;

7° e generalmente ogni altra cosa stimabile in danaro esposta ai rischi della navigazione.

L'assicurazione può esser fatta sulle dette cose, o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente.

607. L'assicurazione è nulla, se ha per oggetto:

1° i salarii della gente di mare;

2° le somme prese a cambio marittimo.

Le cose sulle quali si è preso a cambio marittimo non possono essere assicurate, che per la parte del valore che supera le somme avute in prestito.

608. Se più assicurazioni sulla cosa stessa sono fatte senza frode da interessati diversi o da più rappresentanti dello stesso interessato che hanno agito senza incarico speciale, tutte le assicurazioni sono valide sino all'ammontare del valore della cosa. Gl'interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell'assicuratore che ha pagato verso gli altri, in proporzione del loro interesse.

609. L'assicurazione può essere fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta a viaggio o a tempo determinato.

L'assicurazione a viaggio può farsi per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno.

L'assicurazione a tempo s'intende fatta per qualunque navigazione o stazione della nave durante il tempo convenuto, salve le speciali convenzioni.

610. L'aumento di premio convenuto in tempo di pace per il tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse determinata dal contratto, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza di assicurazione.

611. Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, si osservano le regole seguenti.

Nelle assicurazioni a tempo, i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto.

Nelle assicurazioni a viaggio, i rischi cominciano e finiscono al tempo indicato nell'articolo 601. Se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, i rischi decorrono dalla data della polizza.

Se lo scaricamento delle cose assicurate è ritardato per colpa del destinatario, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo della loro destinazione.

612. Le cose caricate possono essere assicurate:

o per il prezzo di acquisto, coll'aggiunta delle spese di caricamento e del nolo;

o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione al loro arrivo senza avarie.

La valutazione data nel contratto alle cose assicurate senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi e non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 428, se non quando essa supera il maggiore dei prezzi suddetti.

Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da stima accettata dall'assicuratore, ed è perciò soggetta alla regola stabilita nel secondo capoverso dell'articolo 435.

613. Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto

nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria.

614. Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, ancorchè ciò avvenga per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è senza effetto.

L'assicuratore riceve a titolo d'indennità la metà del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della somma assicurata.

615. Sono a rischio dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave; per cagione di getto, esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

L'assicuratore non è responsabile delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata.

616. I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa. Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra.

617. I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti dal fatto dell'assicurato non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salvo però le disposizioni dell'articolo seguente.

618. L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio conosciute sotto nome di "baratteria", se non è convenuto il contrario.

Tale convenzione però cessa di avere effetto, quando si riferisca ad un capitano nominativamente indicato nel contratto, se l'assicurato lo congiedi e gliene sostituisca un altro senza il consenso dell' assicuratore.

619. L' assicuratore non è tenuto per le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e per i diritti di qualunque specie riguardanti la nave od il carico.

620. Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l' andata e per il ritorno, e giunta la nave alla prima destinazione non si fa alcun carico di ritorno, o il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito, se non è convenuto altrimenti.

621. Se l' assicurazione è fatta separatamente per cose che devono essere caricate sopra più navi indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e il carico intiero è posto sopra una sola nave, o sopra un numero di navi minore di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre la somma assicurata sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate; nondimeno egli ha diritto all' indennità stabilita nell' articolo 614 per le somme rispetto alle quali l' assicurazione rimane senza effetto.

622. Se il capitano ha facoltà di entrare in diversi porti per compiere o per cambiare il carico, l'assicuratore corre i rischi delle cose assicurate solamente finchè esse sono a bordo della nave, se non vi è convenzione contraria.

623. L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l' assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato nel contratto, quantunque per la stessa via.

L' assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in luogo ove poteva far scalo.

624. L' obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata.

Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più sinistri successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, le somme che gli sono state pagate o gli sono dovute per i sinistri precedenti.

625. La clausola « franco d'avaria » libera l'assicuratore da ogni avaria comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono. In questi casi l'assicurato ha la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria.

626. Al verificarsi di qualsiasi danno per cui sia tenuto l'assicuratore, l'assicurato deve notificargli tutti gli avvisi che ha ricevuti. La notificazione dev'essere fatta entro tre giorni dal ricevuto avviso, sotto pena del risarcimento dei danni.

La stessa obbligazione ha l'assicurato sul carico, quando la nave è stata dichiarata inabile a navigare, ancorchè il carico non abbia sofferto altro danno per l'avvenuto sinistro.

627. L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi e che andarono perdute.

L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrarii a quelli che risultano dai documenti presentati dall'assicurato.

L'ammissione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purchè l'assicurato dia cauzione.

La cauzione è liberata col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale.

628. In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificare l'acquisto coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

La persona dell'equipaggio o il passeggiere che porta da paesi stranieri merci assicurate nel

Regno deve consegnare la polizza di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza ad uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorità del luogo stesso.

629. In qualunque caso di sinistro, il capitano e l'assicurato o il suo incaricato devono dare opera al ricuperamento ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese devono essere rimborsate sino alla concorrenza del valore delle cose ricuperate.

Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati possono provvedere d'accordo col capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate ed alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto.

630. L'assicurato, nel notificare all'assicuratore gli avvisi ricevuti, può riservarsi di fare con atto separato l'intimazione per il pagamento di quanto gli potrà esser dovuto per effetto dell'assicurazione.

631. L'assicuratore deve pagare le somme dovute:

in caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione;

in caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

L'assicurato però deve entro questi termini provare il sinistro che dà luogo all'azione di avaria o all'abbandono.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli opposenti, ed anche l'assicurato, può domandare che la somma sia depositata.

CAPO II.

DELL' ABBANDONO.

632. L'abbandono delle cose assicurate può esser fatto nei casi:

1° di naufragio;

2° di preda;

3° d'arresto per ordine di Potenza estera;

4° d'arresto per ordine del Governo, dopo cominciato il viaggio;

5° d'inabilità alla navigazione, se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in istato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato;

6° di perdita o deterioramento delle cose assicurate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore.

In ogni altro caso l'assicurato non può domandare che il risarcimento delle avarie sofferte.

633. L'assicurato può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se nei viaggi di lungo corso sia passato un anno, e negli altri viaggi siano passati sei mesi dal giorno della partenza di essa o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello cui si riferiscono le ultime notizie.

634. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di innavigabilità non siasi

potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione.

635. Nel caso preveduto nell'articolo precedente e nell'articolo 514, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e ricaricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo e tutte le altre spese fatte per salvarle, sino alla concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correrne i rischi.

636. In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, l'abbandono delle cose colpite da arresto o predate non può essere fatto, che dopo tre mesi dalla notificazione del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso; e dopo sei mesi dalla notificazione, se il sinistro è avvenuto in altro luogo.

Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla metà.

637. L'abbandono dev'esser fatto agli assicuratori nel termine:

di tre mesi dal giorno della ricevuta notizia del sinistro, se questo è avvenuto nel Mediterraneo, nel mar Nero o in altri mari d'Europa, nel canale di Suez o nel mar Rosso;

di sei mesi, se il sinistro è avvenuto negli altri mari dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;

di un anno, se il sinistro è avvenuto in altro luogo.

In caso di arresto per ordine di una Potenza o in caso di preda, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.

Trascorsi tali termini, l'assicurato non è ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione di avaria.

638. L'assicurato, notificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono con intimazione

all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali.

Nel fare l'abbandono egli deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza, il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, l'assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione.

639. L'abbandono delle cose assicurate non può farsi in parte, nè sotto condizione.

Esso comprende soltanto le cose che formano oggetto dell'assicurazione e del rischio.

640. Notificato ed accettato o dichiarato valido l'abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore dal giorno in cui fu fatto. L'assicurato deve consegnargli tutti i documenti che riguardano le cose stesse.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

641. In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate senza aspettare l'ordine di questo.

L'assicurato deve però notificare all'assicuratore l'accordo fatto, tosto che gli sia possibile.

L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunciarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro ventiquattro ore dalla notificazione dell'accordo.

Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunciare all'accordo, deve pa-

gare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle cose riscattate.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunciato al beneficio dell'accordo.

TITOLO VII.

DELLE AVARIE E DELLA CONTRIBUZIONE.

CAPO I.

DELLE AVARIE.

642. Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed al carico, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno ed allo scaricamento.

Le avarie sono di due specie, avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.

Non sono avarie, ma semplici spese a carico della nave le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni, nei fiumi o nei canali, o per uscirne, e le spese per diritti e tasse di navigazione.

In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarie sono regolate secondo le disposizioni seguenti.

643. Sono avarie comuni le spese straordinarie fatte ed i danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico.

Tali sono:

1^o le cose date per composizione e a titolo di riscatto della nave e del carico;

2^o le cose gettate in mare per salvezza comune;

3^o le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi tagliati per salvezza comune, e quelli rotti

in conseguenza delle operazioni fatte per salvezza comune;

4° le àncore, le catene e gli altri oggetti abbandonati per salvezza comune;

5° i danni cagionati dal getto alle cose rimaste nella nave;

6° i danni cagionati alla nave nell'operazione del getto, volontariamente o per conseguenza necessaria di esso; i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio del carico o per agevolare lo scolo o l'esaurimento delle acque; e i danni che ne derivarono al carico;

7° i danni cagionati alla nave ed al carico nelle operazioni dirette ad estinguere un incendio a bordo;

8° le spese di cura e di vitto per le persone ferite in difesa della nave e le spese funebri in caso di morte delle persone stesse;

9° i salarii e il vitto delle persone dell'equipaggio durante l'arresto o l'impedimento, quando la nave è arrestata in viaggio per ordine di una Potenza, o è costretta a trattenersi in un porto per sopravvenienza di guerra o altra simile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni;

10° le spese di entrata od uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati o vena d'acqua cagionata da caso fortuito o da forza maggiore;

11° i salarii e il vitto delle persone dell'equipaggio in un porto di rilascio forzato durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione, quando le riparazioni costituiscano avaria comune;

12° le spese di scaricamento e ricaricamento degli oggetti messi a terra per eseguire le suddette riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, le spese di custodia e i fitti dei magazzini ove gli oggetti stessi furono depositati;

13° le spese fatte per ottenere la liberazione o la restituzione della nave arrestata, se l'arresto non procedette da causa riguardante esclusivamente la nave o le persone del capitano, del proprietario o dell'armatore, ed i salarii e il vitto delle persone dell'equipaggio durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione e restituzione, se questa si è ottenuta;

14° le spese di scaricamento per alleggerire la nave, quando ciò abbia dovuto farsi per tempesta o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico; e i danni che la nave od il carico ha sofferto nell'operazione di scaricamento e di ricaricamento;

15° i danni sofferti dalla nave o dal carico nell'investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente;

16° le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione;

17° la perdita e i danni sofferti dalle cose messe sulle barche per alleggerire la nave nei casi indicati nel numero 14°, comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo della nave in quanto tali danni siano considerati avarie comuni;

18° i premi e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, e i premi di assicurazione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse;

19° le spese del regolamento delle avarie comuni.

Non sono considerati avarie comuni, ancorchè incontrati volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatto

per essa, quando provengono da vizio o vetustà della nave, ovvero da colpa, o da negligenza del capitano o dell'equipaggio.

Gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d'armamento della nave gettati in mare e le àncore, le catene od altri oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente per il bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripartizione delle avarie, se non in quanto si trovino debitamente descritti nell'inventario di bordo, tenuto secondo le disposizioni dell'articolo 500.

Il getto delle provvigioni di bordo non può essere considerato in nessun caso come avaria comune.

644. Sono considerati come avarie comuni:

1° il prezzo o l'indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave e fatte prigioniere o ritenute in ostaggio;

2° le spese d'una quarantena straordinaria non preveduta all'epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compreso il salario e il vitto delle persone dell'equipaggio durante la quarantena.

645. Se vi è necessità di far getto, le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore devono per quanto è possibile essere gettate le prime, ed in seguito quelle del primo ponte, e successivamente le altre.

646. Sono avarie particolari tutti i danni sofferti e tutte le spese fatte per la sola nave o per il solo carico.

Tali sono:

1° qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore;

2° la perdita degli alberi, delle gomene, delle àncore, delle vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;

3° qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico;

4° le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano;

5° il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in un porto che riguardi la sola nave o il solo carico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro;

6° le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse o gli involti in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarie comuni;

7° l'eccedenza del nolo nel caso indicato nell'articolo 570.

I danni accaduti alle cose caricate per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o delle altre persone dell'equipaggio sono avarie particolari a carico del proprietario delle cose stesse salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave e sul nolo.

I danni provenuti ai proprietari della nave per una più lunga ed arbitraria stazione nei porti sono risarciti dal capitano.

CAPO II.

DELLA CONTRIBUZIONE.

647. Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

Le avarie comuni sono ripartite proporzionalmente tra il carico e la metà della nave e del nolo.

I valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire.

648. I bagagli delle persone dell'equipaggio e dei passeggeri non contribuiscono all'avaria comune se sono salvati, e danno diritto a contribuzione se sono gettati o danneggiati.

649. Le cose caricate delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiarazione del capitano, non sono pagate se sono gettate, e contribuiscono se sono salvate.

650. Le cose caricate sulla coperta della nave contribuiscono sempre alle avarie comuni se sono salvate.

Quando sono gettate o danneggiate per il getto, salvo il caso dei viaggi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo 498, non danno azione per le perdite ed i danni, che contro il capitano che le ha caricate sulla coperta senza il consenso scritto del caricatore. In caso contrario ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sulla coperta col consenso dei caricatori, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarie comuni a tutto il carico.

651. Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, nè al risarcimento del danno sofferto dalle altre.

Se il getto salva la nave e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.

Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare.

652. Nel caso di perdita delle cose poste in barche per alleggerire la nave, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intero.

Se la nave si perde col resto del carico, non vi

è luogo a contribuzione per le cose poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto.

653. Se dopo la ripartizione le cose gettate sono recuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto per effetto della contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e le spese di ricupera-mento.

654. La nave contribuisce per il suo valore nel luogo dello scaricamento o per il prezzo di vendita, fatta deduzione delle avarie particolari, anche posteriori all'avarìa comune.

Il nolo, che, per effetto della convenzione accennata nell'articolo 577, è guadagnato anche in caso di perdita delle cose caricate, non è soggetto a contribuzione.

655. Le cose salvate e quelle gettate o altrimenti sacrificate contribuiscono in proporzione del loro valore netto nel luogo dello scaricamento. Se vi è la convenzione indicata nell'articolo precedente, il nolo non si deduce dal valore.

656. La natura, la specie e la qualità delle cose che devono contribuire, e di quelle gettate o sacrificate, sono stabilite colla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, e in mancanza con altri mezzi di prova.

Quando nella polizza di carico è simulata una qualità o è simulato un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse contribuiscono secondo il loro valore reale se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità e del valore indicato se sono gettate o danneggiate.

Se invece è simulata una qualità o è simulato un valore superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della qualità o del valore indicato se sono salvate, e si pagano secondo il loro valore reale se sono gettate o danneggiate.

657. Il capitano deve fare processo verbale d'ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune, appena ciò gli sia possibile.

Il processo verbale deve esprimere i motivi della determinazione ed indicare sommariamente le cose sacrificate o danneggiate; dev' essere sottoscritto dai principali dell' equipaggio od accennare i motivi del loro rifiuto, e dev' essere trascritto nel giornale nautico.

Una copia di questo processo verbale sottoscritta dal capitano dev' essere unita alla relazione indicata nell' articolo 516.

658. La descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano e per mezzo di periti nominati, nel Regno, dal presidente del tribunale di commercio e in mancanza dal pretore, e in paese estero, dall' ufficiale consolare o da chi ne fa le veci e in mancanza dall' autorità locale.

La ripartizione proposta dai periti è sottoposta all' esame, nel Regno, del tribunale di commercio, e in paese estero, del regio console o di chi ne fa le veci, o dell' autorità locale competente.

659. Non può aver luogo azione di avaria contro il noleggiatore e contro il destinatario, se il capitano ha ricevuto il nolo e consegnate le cose caricate senza protesta, quand' anche il pagamento del nolo sia stato anticipato.

TITOLO VIII.

DEI DANNI CAGIONATI DALL'URTO DELLE NAVI.

660. Se l'urto di navi è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, i danni e le perdite che ne derivano sono sopportati dalle cose che li hanno sofferti, senza diritto a ripetizione.

661. Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, i danni e le perdite che ne derivano sono a carico della nave medesima. Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privile-

gio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.

662. Se non risulti a quale tra le navi urtate sia imputabile la colpa, o se la colpa risulti comune, ognuna sopporta i danni e le perdite che ha sofferto, senza diritto a ripetizione; però ciascuna è obbligata solidariamente per il risarcimento dei danni e delle perdite cagionate alle cose caricate, e per le indennità dovute per le offese alle persone secondo le disposizioni dei due articoli precedenti.

663. La responsabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia intatta quella degli autori della colpa verso i danneggiati e verso i proprietari delle navi.

664. Quando una nave ha urtato senza colpa un'altra, perchè essa stessa fu urtata per colpa d'una terza, tutta la responsabilità è a carico di questa.

665. L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non è ammessa, se non ne è fatta protesta o richiamo entro giorni tre davanti all'autorità del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovavano sulla nave o non erano in grado di manifestare la loro volontà.

TITOLO IX.

DEI CREDITI PRIVILEGIATI.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

666. I privilegi stabiliti nel presente titolo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel codice civile.

667. In ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene recuperato o salvato.

668. Il creditore avente privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore il cui privilegio si estenda ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante.

Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privilegiati che rimangono perdenti in seguito alla detta surrogazione.

669. I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono tra loro in caso d'insufficienza della cosa in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello stesso porto. Ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gl'interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e per quella in corso alla data del pignoramento, del sequestro o della vendita volontaria.

670. Se il titolo del credito privilegiato è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

CAPO II.

DEI CREDITI PRIVILEGIATI SULLE COSE CARICATE.

671. Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati sul loro prezzo nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse

comune dei creditori per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3° i diritti doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4° le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

5° il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono state depositate;

6° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

7° i premi di assicurazione;

8° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'articolo 509 e col l'adempimento delle prescritte formalità;

9° ogni altro prestito a cambio marittimo o con pegno sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.

672. I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non è esercitata entro quindici giorni dallo scaricamento e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.

Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel codice di procedura civile.

CAPO III.

DEI CREDITI PRIVILEGIATI SUL NOLO.

673. Sono privilegiati sul nolo e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse

comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3° i salarii, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per il viaggio nel quale è guadagnato il nolo, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per lo stesso viaggio;

4° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

5° i premi di assicurazione;

6° le somme di capitale ed d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi preveduti nell'articolo 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

7° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

8° ogni altro debito, a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità.

CAPO IV.

DEI CREDITI PRIVILEGIATI SULLA NAVE.

674. Le navi o le porzioni di esse sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e nei limiti stabiliti in appresso.

675. Sono privilegiati sopra la nave e collocati sul prezzo di essa nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo i seguenti crediti:

1° le spese di giustizia fatte nell'interesse

comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave;

2° le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti, per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del codice per la marina mercantile;

3° le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4° i salarii dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5° il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;

6° le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;

7° i salarii, gli emolumenti e le indennità dovute secondo le disposizioni del titolo III di questo libro al capitano ed alle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, nonchè le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile per lo stesso viaggio;

8° le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;

9° le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave nei casi preveduti nell'articolo 509 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

10° i premi di assicurazione della nave e dei suoi accessori per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi; e inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti o le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;

11° le indennità dovute ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate o per le avarie da esse sofferte per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

12° il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13° i crediti indicati nel precedente num. 9° trascritti ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave ed i crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

Nel concorso di più crediti menzionati nel numero 13° la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

676. Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave già trascritto ed annotato può far annotare sul registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.

677. I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo seguente:

1° le spese di giustizia, colle note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;

2° le spese, le indennità e i premi di salvataggio ed i salarii dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile o con quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederà di ammettere secondo le circostanze;

3° le tasse di navigazione, colle liquidazioni delle autorità competenti;

4° il salario del custode, le spese di custodia indicate nel numero 4° dell'articolo 675 ed i crediti indicati nel numero 5° dell'articolo 671 e nei numeri 5° e 6° dell'articolo 675, mediante prospetti approvati dal presidente del tribunale di commercio;

5° i salarii e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffici di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità, colla relazione del capitano e con altre prove degli avvenimenti che ne attribuiscono il

diritto; le retribuzioni dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, coi "deconti" formati secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali;

6° i crediti per contribuzioni di avarie comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;

7° i debiti indicati nel numero 8° dell'articolo 671, nel numero 6° dell'articolo 673, e nel numero 9° dell'articolo 675, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell'equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese;

8° i premii di assicurazione, colle polizze di assicurazione, coi "buoni" o altri titoli sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, cogli estratti dei registri di ammissione delle navi all'associazione;

9° le indennità dovute ai noleggiatori, colle sentenze che le liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunciata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10° la vendita della nave, coll'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'articolo 483;

11° i crediti indicati nel numero 9° dell'articolo 671, nel numero 8° dell'articolo 673 e nel numero 13° dell'articolo 675, colle corrispondenti scritture trascritte ed annotate nel modo prescritto.

678. Oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi del creditori sulla nave si estinguono:

1° colla vendita giudiziale fatta ad istanza di creditori, o per altra causa, nelle forme stabilite nel libro quarto e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti;

2° col decorso del termine di tre mesi, nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è iscritta; e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è già partita; purchè, entro un mese dalla data della trascrizione, la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che prima della decorrenza del termine ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio.

679. L'acquirente di una nave, o di porzione di nave, per liberarla dai crediti privilegiati per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente :

1° la data e la qualità del suo titolo e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

2° il nome e il cognome del suo autore;

3° il nome, la qualità e la portata della nave;

4° il prezzo convenuto ed ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;

5° l'elenco dei creditori, coll'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

6° l'offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;

7° l'elezione del domicilio nel comune ove

siede il tribunale che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo.

Un estratto sommario di questo atto dev'essere inserito nel giornale degli annunci giudiziarii del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta, e ciò tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a pubblicazione.

680. Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati può, entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo e di dar cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro peso.

Tale domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore speciale, dev'essere notificata all'acquirente con citazione avanti il tribunale civile del luogo ove la nave è iscritta, perchè sia pronunciato sull'ammissibilità della cauzione e sulla domanda di vendita.

681. Se la vendita non è domandata nel termine e nel modo stabiliti nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo rimane definitivamente fissato, e col deposito di esso l'acquirente consegue la proprietà della nave o della porzione di nave libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo depositato, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale.

Se la domanda è accolta, il tribunale colla stessa sentenza autorizza la vendita, che viene eseguita secondo le disposizioni del capo II, titolo I, del libro quarto.

682. La cancellazione delle trascrizioni od annotazioni dei privilegi non può farsi che in virtù del consenso degli interessati o di sentenza non più soggetta ad opposizione od appello.

Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o più trascrizioni sopra una nave, o porzione di nave, o il certificato che non ne esista alcuna.

LIBRO TERZO.

DEL FALLIMENTO.

TITOLO I.

DELLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO E DEI SUOI EFFETTI.

683. Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in istato di fallimento.

684. Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'ufficio.

685. La dichiarazione di fallimento è pronunciata dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale.

Il tribunale è investito dell'intera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile.

Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel libro quarto e dal codice di procedura civile.

686. Il fallito entro giorni tre dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio designato nell'articolo precedente.

La dichiarazione dev' essere accompagnata dal

deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri di commercio nello stato in cui si trovano.

Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese.

687. Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore dimostrandone la cessazione dei pagamenti.

Non sono ammessi a chiedere la dichiarazione del fallimento i discendenti, gli ascendenti e il coniuge del debitore.

688. Se sia notorio o se per altri mezzi siavi sicura notizia che un commerciante abbia cessato di fare i suoi pagamenti, il tribunale deve dichiarare il fallimento d'ufficio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito.

689. Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal tribunale medesimo a spese d'ufficio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento.

Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo e conservati nella cancelleria, affinché ognuno possa prenderne notizia.

Il notaro o l'usciera che non adempie quest'obbligo è punito con pena pecuniaria estensibile dalle lire cinque alle lire cinquanta.

690. Può essere dichiarato il fallimento del commerciante che siasi ritirato dal commercio, ma

soltanto entro cinque anni da tale avvenimento, e purchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, od anche nell'anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo.

Può anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento.

691. Colla sentenza che dichiara il fallimento il tribunale deve:

1° nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;

2° ordinare l'apposizione dei sigilli;

3° nominare il curatore provvisorio del fallimento;

4° fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;

5° stabilire un termine non maggiore di un mese nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti;

6° determinare il giorno e l'ora in cui sarà proceduto nella residenza del tribunale alla chiusura del processo verbale di verificaione dei crediti, entro i venti giorni successivi.

La sentenza deve contenere anche l'ingiunzione al fallito di presentare entro giorni tre il bilancio nella forma stabilita nell'articolo 686 ed i suoi libri di commercio, se non siano già stati depositati.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva.

692. Il cancelliere del tribunale di commercio partecipa immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinchè questa sia tosto eseguita, e trasmette loro le notizie che si hanno allo stato degli atti.

693. Il fallito ha diritto di fare opposizione

alla sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata di ufficio o ad istanza di uno o più creditori, avanti allo stesso tribunale che l' ha proferita, entro giorni otto dall' affissione alla porta esterna del tribunale.

Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro trenta giorni dall' adempimento della formalità medesima.

Il giudizio di opposizione è promosso in contraddittorio del curatore.

694. Appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del Re deve promuovere in tutti i casi gli atti d' istruttoria necessari a conoscere, se vi sia materia di procedimento penale.

A tal fine il presidente del tribunale di commercio deve trasmettere entro ventiquattro ore al procuratore del Re copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al tribunale.

695. Il tribunale di commercio è investito delle funzioni di polizia giudiziaria per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito contro del quale sorgano sufficienti indizii di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nel titolo VIII di questo libro.

L' ordinanza dev' essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l' arresto.

696. La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l' istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell' articolo 839 e del primo capoverso dell' articolo 861.

Il giudice istruttore può assumere dal tribunale di commercio, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza ogni informazione o notizia di cui abbia bisogno; può altresì prendere ispezione o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento e dei libri e delle carte del fallito, ma non può rimuoverli dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Compiuta l'istruttoria, la deliberazione di rinvio degli imputati al pubblico giudizio o la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento deve in ogni caso essere pronunciata dalla camera di consiglio o dalla sezione di accusa.

La decisione definitiva della giustizia penale dev'essere annotata in margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento e pubblicata come questa.

697. Il nome e cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle borse di commercio.

Coloro il nome dei quali è scritto nell'albo non possono entrare nei locali della borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo.

698. Sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio senza un permesso del giudice delegato, e deve presentarsi al giudice stesso qualunque volta è chiamato. Ma se il giudice riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, può autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario.

699. La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento.

Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, non possono essere esercitate che dal curatore.

Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobili e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi, se non contro il curatore.

Il tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col curatore.

Il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico.

700. La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, il corso degl'interessi dei crediti non garantiti con ipoteca, con pegno od altro privilegio.

Gli interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di queste garanzie, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tener calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

701. I debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla di lui volontà si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento.

702. Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti d'esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al suo commercio sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato di riprendere il possesso dei beni locati. Quando egli l'ottenga, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita.

703. Se il fallito sia conduttore di immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto debba continuare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei credi-

tori ha facoltà di chiederne lo scioglimento mediante il pagamento di un giusto compenso.

704. Colla sentenza che dichiara il fallimento o con altra posteriore, il tribunale, d'ufficio o sull'istanza di qualunque interessato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale, la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ovvero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.

In nessun caso la cessazione dei pagamenti si può far risalire a più di tre anni dalle date suddette.

705. Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti.

706. Contro la sentenza che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti può farsi opposizione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, purchè l'opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale di verificaione dei crediti.

Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio del curatore nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificaione dei crediti, e decise insieme ad esse con una sola sentenza.

Trascorso il detto termine, o quando la sentenza che pronuncia sulle opposizioni non sia più soggetta ad opposizione od appello, la data della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.

707. Tutti gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno diritto.

Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori.

1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;

2° i pagamenti di debiti non scaduti fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti.

708. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell' articolo 1235 del codice civile.

709. Si presumono fatti in frode dei creditori, e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

1° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito;

2° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

3° i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio;

4° i pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati.

710. Le iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido non sono comprese nelle disposizioni degli articoli precedenti, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento.

711. Qualora dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale.

712. Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO.

CAPO I.

DELLE PERSONE PREPOSTE

ALL'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO.

713. L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato.

Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori.

SEZIONE I.

Del curatore.

714. Il curatore è scelto dal tribunale tra persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti od affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente.

715. Le camere di commercio, nella circoscrizione delle quali si trovano città sedi di un tribunale di commercio o notevoli per importanza commerciale, inteso il parere delle rispettive giunte municipali, possono formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto.

Il ruolo è trasmesso al presidente del tribunale cui spetta la giurisdizione commerciale ed è rinnovato ad ogni triennio. Le persone iscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato.

I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorchè scorso il triennio il loro nome non sia stato mantenuto nel ruolo.

716. Dove esiste il ruolo accennato nell'articolo precedente, il curatore dev'essere scelto tra le persone che vi sono comprese, se il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa.

717. Il tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori indicata nell'articolo 691, e veduto il processo verbale di essa, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata ovvero conferisce tale ufficio a persona diversa.

718. La nomina provvisoria o definitiva dev'essere dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore.

Il curatore che non intende di accettare l'uffi-

cio deve dichiarare al tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

Anche dopo trascorso quel termine, il curatore può chiedere al tribunale di essere dispensato, ma non può lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento e del conto della tenuta amministrazione.

719. Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificaione dei crediti o successivamente, domandino che al curatore nominato dal tribunale venga surrogato un curatore di loro fiducia, sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili od interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, la surrogazione dev'essere accordata.

720. Il tribunale può in ogni tempo revocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori o d'ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio.

721. Il curatore non è di regola tenuto a dar cauzione, ma se concorrano speciali motivi desunti dalla natura del patrimonio del fallito o dalle condizioni dell'amministrazione, il tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento o con altra posteriore, d'ufficio o ad istanza della delegazione dei creditori.

La somma per la quale deve darsi cauzione è determinata dal tribunale, sentito il parere della delegazione.

722. Appartiene al tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l'opera che presta.

La retribuzione non può consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.

Essa è pagata a rate o a frazioni al tempo delle successive ripartizioni di attivo tra i creditori in proporzione di ciò ch'essi ricevono.

SEZIONE II.

Della delegazione dei creditori.

723. I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque tra essi nominata nella prima adunanza prefissa nella sentenza dichiarativa del fallimento.

La maggioranza dei creditori, i crediti dei quali siano stati verificati od ammessi al passivo può, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione od alcuno di essi, od elevarne il numero da tre a cinque.

724. Il curatore deve immediatamente notificare ai delegati la loro nomina.

Essi devono, entro cinque giorni dalla notificazione della nomina, eleggere tra loro un presidente e darne notizia al tribunale. In mancanza la delegazione è presieduta dal creditore nominato col maggior numero di voti.

Il presidente rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato e col tribunale, ma è in facoltà della delegazione di distribuire i doveri del suo ufficio tra i suoi membri per turno o per singoli affari.

Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello tra gli altri delegati che fu nominato col maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del codice di procedura civile.

725. La delegazione dei creditori deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

726. Ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facoltà illimitata di esaminare i re-

Cod. di Comm.

13

gistri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento.

La delegazione, ed anche il solo presidente, ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore e il fallito; ha pure diritto di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la revocazione del curatore.

SEZIONE III.

Del giudice delegato.

727. Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

Egli ordina i provvedimenti urgenti che occorrono per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa: nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali dev'essere impiegata per ciascun affare del fallimento; liquida le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche d'ufficio, la revocazione del curatore.

Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice.

728. Il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

Le domande del fallito o dei creditori per revocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questi non ha riferito al tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al tribunale direttamente.

729. Quando, per rinuncia o per altro motivo,

sia necessario di nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve aver cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori ovvero ordinare un'apposita convocazione d'urgenza.

730. Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona, intorno alla formazione ed alla verificazione del bilancio, alle cause ed alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al procuratore del Re le notizie raccolte.

Tuttavia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre.

731. Se contro il fallito latitante sia spedito il mandato di cattura, o egli tema che ciò possa aver luogo, il giudice delegato, sopra sua domanda, riconosciuta mediante ordinanza la necessità di sentirlo personalmente, può richiedere il procuratore del Re affinchè provochi la concessione di un salvocondotto dal giudice penale competente.

732. Se il fallito si trova in istato di arresto, il giudice delegato può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore.

CAPO II.

DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI E DELL'INVENTARIO.

733. Il pretore, entro ventiquattr'ore dacchè ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio se v'interviene, quanto in sua assenza.

Anche prima della dichiarazione del fallimento o del ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore

può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio o ad istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione anche parziale dell'attivo.

734. I sigilli sono apposti ai magazzini, ai banchi, agli uffici, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, ai mobili e agli altri effetti del fallito.

In tutti i casi il pretore deve dare immediatamente avviso al presidente del tribunale di commercio dell'avvenuta apposizione dei sigilli.

735. Le vesti, le masserizie e i mobili, necessari al fallito ed alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori.

736. Le cose delle quali fu autorizzata la vendita e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito, se il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo verbale sottoscritto dal pretore dev'essere tosto trasmesso al giudice delegato.

737. I libri di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati e previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un processo verbale, che dev'essere trasmesso al giudice delegato, devono essere consegnati al curatore, col l'obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del tribunale.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerli o a farseli consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione; ma deve determinare il tempo che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri del fallito devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria sino alla chiusura del falli-

mento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il pubblico giudizio.

Il curatore, allorchè sia depositario di libri del fallito, deve presentarli, qualunque volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori o del giudice istruttore.

738. Le cambiali e gli altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessari atti conservativi, possono, coll'autorizzazione del giudice delegato e previa descrizione, essere consegnati al curatore, affinchè provveda a tali atti. Un elenco dei documenti consegnati al curatore dev'essere dato al giudice delegato.

739. Il giudice delegato, qualora creda che l'inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno, può ordinare che vi proceda immediatamente il curatore provvisorio, omissa l'apposizione dei sigilli.

740. Il curatore, entro giorni tre dalla sua nomina definitiva, deve far istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, presente o citato il fallito stesso.

741. L'inventario è esente dalle ordinarie formalità di procedura e dalle tasse di registro e di bollo, e dev'essere compilato, in doppio originale, dal curatore coll'intervento della delegazione dei creditori, o se questa non è ancora costituita, coll'intervento di uno o più creditori, o di un notaio o d'altra idonea persona, designati dal tribunale e in caso di urgenza dal giudice delegato.

L'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la sostanza attiva del fallito ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali dell'inventario dev'essere depositato entro ventiquattr'ore nella cancelleria del tribunale.

Il curatore può farsi coadiuvare per la formazione dell'inventario e per la stima da persona idonea nominata dal giudice delegato.

Tuttavia il tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, può prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell' inventario.

742. Terminato l' inventario, il curatore deve sopra ciascun originale di esso costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.

Il danaro dev' essere depositato giudizialmente.

Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del codice di procedura penale.

743. Se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l' inventario della sua eredità, ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del fallito prima che sia terminato l' inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi.

CAPO III.

DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL' AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO.

744. Il curatore, appena nominato, deve far istanza al pretore acciocchè si proceda all' apposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita. Deve inoltre, colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che può raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei

crediti e la chiusura del processo verbale di verifica-
zione.

L' elenco dei creditori, coll' indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, dev' essere depositato nella cancelleria del tribunale e può essere dal giudice delegato rettificato e completato, anche prima della verifica-
zione dei crediti.

In caso di omissione o di negligenza nell' adempimento dell' obbligo sopra indicato, il curatore è responsabile dei danni e può anche essere destituito dal suo ufficio.

745. Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente cogli elementi da lui raccolti.

Se il bilancio fu presentato dal fallito, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato, è depositato nella cancelleria del tribunale.

746. Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell' impossibilità di presentare il bilancio o i suoi libri di commercio nel termine fissato nell' articolo 686, il tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di mala fede, può autorizzarlo con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l' applicazione dell' articolo precedente. A tale scopo il fallito può esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore o presso la cancelleria.

747. Il curatore deve chiamare presso di sé il fallito per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.

Se il fallito non si presta all' invito, è citato a comparire entro quarantott' ore al più tardi dinanzi al giudice delegato.

Il fallito che si trova in istato d' arresto o che non ha ottenuto un salvocondotto può essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario.

748. Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito colle speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanze.

Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori e prendere le iscrizioni ipotecarie che non fossero state prese sopra i loro beni immobili.

Le iscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del tribunale di commercio dal quale sia provata la nomina del curatore.

Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori.

749. Le lettere e i telegrammi diretti al fallito devono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assistere all'apertura, e qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali può chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto.

750. Il curatore anche provvisorio può essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore e quelle di dispendiosa conservazione; ed a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le forme e le condizioni della vendita, e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma è soggetta a richiamo quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio.

751. Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni, a sue spese. Egli può inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ove circostanze

particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Può anche essere autorizzato ad impiegare il fallito per facilitare la sua amministrazione, e in tal caso le condizioni della prestazione d'opera del fallito sono determinate dal giudice delegato.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificaione dei crediti i creditori devono deliberare sulla continuazione delle facoltà concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune.

752. Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessari soccorsi, e fissarne la misura sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori.

L'ordinanza del giudice delegato è soggetta a richiamo.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificaione dei crediti nessun soccorso si può più dare al fallito ed alla sua famiglia, senza una deliberazione dei creditori.

753. Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, dev'essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore è debitore degl'interessi sulle somme non depositate.

754. Il danaro depositato dal curatore o da altri per conto del fallimento non può essere ritirato, che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, il curatore deve prima ottenerne la revocazione.

755. Il curatore deve presentare alla fine d'ogni mese alla delegazione dei creditori un prospetto sommario della sua amministrazione, o l'elenco degli eseguiti depositi, coi documenti

giustificativi. Se le circostanze del fallimento lo richiedano, il giudice delegato può prolungare il periodo suddetto sino a tre mesi.

756. In ogni fallimento, il curatore deve presentare entro quindici giorni dall' assunto ufficio al giudice delegato una succinta esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto sommario dello stato apparente della massa.

Il giudice delegato deve sorvegliare l' adempimento di quest' obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l' esposizione ed il conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con pene pecuniarie, a presentarli nel più breve termine possibile.

757. Qualora il curatore cessi dall' ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell' attivo secondo le disposizioni del titolo IV, egli deve consegnare senza ritardo al suo successore il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione.

Se la formazione dell' inventario non è compiuta, egli deve intervenire per far constare della consegna di ciò che avesse ricevuto.

Il rendimento del conto non è definitivo, finchè non sia approvato dai creditori.

In caso di morte o d' interdizione del curatore, tali obblighi passano ai suoi eredi o rappresentanti.

Compiuta la liquidazione dell' attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato per deliberare sul rendiconto del curatore.

Alle adunanze dei creditori nelle quali si tratta del rendimento del conto dev' essere citato il fallito.

TITOLO III.

DELLA LIQUIDAZIONE DEL PASSIVO.

CAPO I.

DELLA VERIFICAZIONE DEI CREDITI.

758. I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti e i titoli dai quali derivano nella cancelleria del tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato.

759. Se vi sono creditori residenti in paese estero, il giudice delegato può prorogare, rispetto ad essi, secondo le circostanze, il termine per la verificaione dei loro crediti e per la chiusura del processo verbale di verificaione. Di ciò deve darsi speciale avviso a tutti i creditori.

760. La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva.

Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita che il credito è vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato dev'essere espressa la somma del credito.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui risiede il tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.

761. I crediti sono verificati dal giudice dele-

gato mediante confronto dei titoli presentati coi libri e colle carte del fallito.

Il giudice delegato può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori e del fallito; può anche ordinare la personale comparizione del creditore od autorizzarlo a comparire col mezzo di mandatario, prescrivere la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi, e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Il processo verbale della verificaazione dei crediti deve enunciare tutte le operazioni fatte, indicare i nomi delle persone intervenute e riferire le loro dichiarazioni.

762. I crediti non contestati, e quelli che dal giudice delegato si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento. Il giudice delegato ne deve fare annotazione nel processo verbale e nel margine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma per la quale il credito è ammesso.

Se vi è contestazione o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione è riservata sino al giorno della chiusura del processo verbale di verificaazione, e il creditore non intervenuto in persona o mediante mandatario deve esserne specialmente avvisato dal curatore.

763. Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificaazione, il giudice delegato, colle facoltà conferitegli nell'articolo 761, procede in contraddittorio degl'interessati all'esame di tutti i crediti contestati, ed anche di quelli già ammessi sui quali sorge contestazione.

Il fallito e i creditori, i cui crediti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere ed opporsi alle verificazioni fatte o da farsi.

I crediti non contestati, o che da tutti gl'interessati si riconoscano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento nel modo indicato nell'articolo precedente.

In caso di contestazioni, se i crediti contestati sono commerciali, il giudice delegato decide con una sola sentenza le controversie riguardanti quelli che per valore non superino la competenza del pretore, salvo appello al tribunale; per gli altri rimette le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale.

Se i crediti contestati sono civili, il giudice delegato, qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al tribunale civile del luogo in cui è istituito il giudizio di fallimento. Nel solo caso in cui niuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore, le parti sono rimesse davanti al pretore o ad uno dei pretori del luogo medesimo.

L'udienza dev'essere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, ancorchè non fossero scaduti i termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759.

764. Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammissioni di crediti già avvenute devono essere notificate al curatore ed ai creditori dei quali s'impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria coi documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l'udienza dev'essere fissata entro un termine non minore di cinque o non maggiore di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto.

765. Il tribunale o il pretore, con unico cumulativo esame di tutte le contestazioni in contraddittorio del curatore e delle persone indicate negli articoli precedenti, pronuncia con una sola sentenza, quand'anche rispetto ad uno o più crediti debbasi ordinare qualche atto di istruzione.

766. In tutti i casi nei quali non possa pronunciarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni

rinviate alla giurisdizione civile, il tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinchè rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la decisione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.

Il tribunale di commercio può sospendere la definitiva decisione sull'ammissione del credito sino all'esito di un'azione penale ad esso relativa, ovvero del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'articolo 694, e in tal caso determina parimenti se e per qual somma il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento.

767. Il creditore cui si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca è ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del fallimento come creditore chirografario, sino a che quella controversia sia risolta.

768. I crediti non fruttanti interesse non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma, colla espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovrà consistere in una somma la quale, calcolati gl'interessi composti in ragione del cinque per cento all'anno per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito, equivalga alla somma della quota di ripartizione.

769. I crediti, per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'articolo 759, sono suppletoriamente verificati alla scadenza di esso secondo le disposizioni di questo capo.

770. Quantunque siano trascorsi i termini stabiliti negli articoli precedenti, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, possono presentarla

in contraddittorio del curatore sino a che non siano esaurite le ripartizioni di tutto l'attivo del fallimento. Il tribunale può anche ammetterli provvisoriamente al passivo secondo le precedenti disposizioni.

Nei casi di scoperta di falsità, di dolo, di errori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, può anche proporsi opposizione contro le avvenute ammissioni di crediti.

Le spese derivanti dalle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove.

Gli effetti delle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono determinati nel titolo V.

CAPO II.

DELLE VARIE SPECIE DI CREDITORI.

771. Tutti i creditori del fallito hanno diritto di prender parte alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio nella ripartizione dell'attivo ed il loro intervento nel concordato.

SEZIONE I.

Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili.

772. Il curatore può in ogni tempo, coll' autorizzazione del giudice delegato, riscattare a profitto del fallimento la cosa data a pegno, pagando il creditore.

Può anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, nè il creditore può opporsi, fuorchè rinunciando al diritto

di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati al pegno.

Se il pegno è venduto ad un prezzo maggiore del credito, il resto appartiene all' attivo del fallimento.

773. Le disposizioni del codice civile intorno ai privilegi sopra i mobili si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente codice, colle modificazioni seguenti.

1° Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso tra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito nell' articolo 1956 del codice civile per i salarii dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento è ammesso allo stesso grado.

2° Il privilegio del locatore indicato nel numero 3° dell' articolo 1958 del codice stesso non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale o industriale del conduttore, allorchè su di esse i terzi abbiano acquistato diritto, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto al locatore secondo le disposizioni dell' articolo 703.

3° Il credito per il prezzo non pagato delle macchine d' importante valore impiegate negli esercizi d' industria manifatturiera od agricola è privilegiato nel grado indicato nel numero 6° dell' articolo 1958 del codice civile sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorchè divenute immobili per destinazione. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore non abbia, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore nel Regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la vendita ed il credito, in un registro speciale e pubblico, che dev' esser tenuto nella cancelleria del tribunale di commercio

nella cui giurisdizione le macchine sono collocate, nei modi stabiliti con regio decreto.

774. Il curatore deve presentare al giudice delegato l'elenco dei creditori che pretendono di aver diritto di pegno od altro privilegio sopra i mobili.

Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni dell'articolo 763 e seguenti.

775. Se il prezzo dei mobili soggetti a speciale privilegio non basta al pagamento dei creditori privilegiati, questi concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografarii nella distribuzione del resto dell'attivo.

SEZIONE II.

Dei creditori privilegiati od ipotecarii sugli immobili.

776. Se una o più ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecarii, i crediti dei quali sono già verificati, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso.

777. I creditori privilegiati o ipotecarii, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalità dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria.

Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecarii, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite.

778. Se i creditori privilegiati o ipotecarii non sono collocati sul prezzo degli immobili che per

Cod. di Comm.

14

una parte de' loro crediti, i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito secondo le disposizioni dell'articolo 776, oltre la proporzione della parte del credito non collocata.

779. Ai creditori privilegiati o ipotecarii, che non sono collocati sul prezzo in grado utile o che non sono intieramente soddisfatti sul prezzo degli immobili, si applica la disposizione dell'articolo 775.

SEZIONE III.

Dei diritti della moglie del fallito.

780. Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene gli immobili dotali con diritto a percepirne i frutti e così pure gli immobili parafernali che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima.

781. La moglie ritiene pure gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da altro atto che abbia data certa.

782. In tutti gli altri casi, e quand'anche tra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito e che siano stati pagati con danaro di lui; perciò quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento, ma la moglie è ammessa a provare il contrario.

783. I beni mobili, sì dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'articolo 780, ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni della moglie furono alienati ed il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili od immobili, la moglie può esercitare su questi il diritto indicato nell'articolo 781, purché la provenienza del danaro ed il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.

Tutti gli altri oggetti mobili posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contrario.

784. La data certa di un atto, richiesta negli articoli 781 e 783, dev'essere stabilita nei modi determinati nel codice civile, ma la prova dell'acquisto, del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali può farsi anche coi registri dei pubblici stabilimenti o delle società per azioni.

785. Il diritto indicato negli articoli 780 e 781 non può essere esercitato dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati.

786. Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo, che quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito.

787. Se la moglie ha verso il marito crediti

dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti ed i debiti pagati con danaro del marito e la moglie non può proporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo le disposizioni dell'articolo 782.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su ciò che la moglie potesse recuperare secondo le disposizioni dell'articolo 1407 del codice civile.

SEZIONE IV.

Dei coobbligati e dei fideiussori.

788. Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento partecipa alle ripartizioni in tutte le masse e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intero pagamento.

789. Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri; ma se l'intero credito di capitale ed accessori sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde in proporzione della parte del debito che hanno pagato e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna.

Se i dividendi riuniti assegnati al creditore in tutti i fallimenti dei coobbligati superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti nella proporzione suddetta. Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene secondo l'ordine delle obbligazioni alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti.

790. Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito, egli non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito che ha pagato in parte il debito solidale è compreso nella massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare sino all'intero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

791. Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, è compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella demandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

Il prezzo dei beni ipotecati o del pegno appartiene al creditore in deduzione della somma che gli è dovuta.

792. I creditori conservano la loro azione per l'intero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato ed essi vi abbiano volontariamente consentito.

TITOLO IV.

DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO.

CAPO I.

DEI MODI DI LIQUIDARE L'ATTIVO.

793. Il curatore deve procedere, colla sorveglianza della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili appena trascorsi dieci giorni dalla pronunziazione della sentenza indicata nell'articolo 765.

Se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato per le condizioni della quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa.

La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere eseguita da periti eletti dal giudice delegato e depositata nella cancelleria.

794. La vendita dei beni è pure sospesa, se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni che devono essere da essi precisamente determinate.

Tale deliberazione non può essere presa, che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione davanti al tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.

795. I debiti derivanti dalle operazioni del curatore sono pagati con preferenza sugli anteriori, ma se tali operazioni inducessero obbliga-

zioni eccedenti l' attivo del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate sono tenuti personalmente oltre la loro parte nell' attivo, entro i limiti però dell' autorizzazione. Essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti.

796. Nel caso preveduto nell' articolo 794, i creditori devono essere convocati dal giudice delegato almeno una volta all' anno.

In queste adunanze il curatore rende il conto della sua amministrazione.

797. Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l' oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione dev' essere sottoposta all' omologazione del tribunale di commercio, se l' oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.

L' omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito.

CAPO II.

DELLA VENDITA DEI MOBILI E DEGLI IMMOBILI DEL FALLITO.

SEZIONE I.

Della vendita dei mobili.

798. Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e prescrivere se questa debba essere fatta ad offerte private od agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati.

Tale autorizzazione può essere accordata per giusti motivi anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'articolo 793, previa citazione del fallito.

In entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo.

799. Il tribunale, ad istanza del curatore e citato il fallito, può autorizzare il curatore medesimo a trattare e concludere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione deve essere approvato dalla delegazione dei creditori ed omologato dal tribunale.

SEZIONE II.

Della vendita degli immobili.

800. Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, nessun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

Egli deve farne istanza davanti al tribunale civile tostochè sia trascorso il termine stabilito nell'articolo 793.

Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, ad istanza del curatore assentita dalla delegazione dei creditori e dai creditori ipotecarii, può permettere la vendita a partito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio.

L'atto di vendita dev'essere omologato dal tribunale civile.

801. Se l'espropriazione era incominciata prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio od ipoteca sugli immo-

bili espropriati, il curatore, allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenire o chiedere di essere surrogato al creditore istante nei casi preveduti dalla legge.

La disposizione dell'articolo 661 del codice di procedura civile si applica anche nel caso in cui oltre gli immobili soggetti all'esecuzione altri ne esistano di ragione del fallito nella giurisdizione del tribunale medesimo.

CAPO III.

DELLA RIVENDICAZIONE.

802. Possono essere rivendicate le rimesse in cambiali od altri titoli di credito non ancora pagati e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il valore per suo conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti.

803. Possono del pari essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario; salve le disposizioni dell'articolo 57 di questo codice e degli articoli 707 e 708 del codice civile.

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè annotato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

804. Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei suoi magazzini o non siano state ricevute a sua disposizione in ma-

gazzini pubblici o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissionario incaricato di venderle per conto di lui.

La rivendicazione non è ammessa se le merci prima del loro arrivo sono state vendute, senza frode, mediante girata della fattura, della polizza di carico o della lettera di vettura se sono all'ordine, o mediante consegna di tali titoli se sono al portatore.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

805. Il venditore può ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto.

806. Nei casi espressi nei due articoli precedenti, il curatore, coll'assenso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione del giudice delegato, può farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto.

807. Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.

Ognuno dei creditori ed anche il fallito è ammesso a contestarle.

Se non vi è contestazione, o se questa per il valore della cosa rivendicata appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al tribunale di commercio.

808. Le domande di rivendicazione in natura sospendono la vendita delle cose reclamate, ma non possono annullare le vendite ad esse anteriori.

Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad esse.

TITOLO V.

DELLA RIPARTIZIONE TRA I CREDITORI E DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO.

809. Le somme di danaro appartenenti al fallimento, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione e i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, devono anzitutto erogarsi, coll' autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento dei creditori con pegno od altro privilegio, e il resto dev' essere ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati.

A questo fine il curatore deve presentare ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento e del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina, se vi è luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati.

810. Lo stato di ripartizione è formato dal curatore, ed è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato.

Per la ripartizione del danaro esistente in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione.

I pagamenti si eseguono direttamente dalla cassa.

811. Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente secondo il bilancio ai crediti per i quali fu prorogato il termine della verificaione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è provvisoriamente esecutiva.

812. La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 759. Se i creditori per i quali i termini furono prorogati non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa tra i creditori ammessi al passivo.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunciato.

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori per i quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi, il deposito è a loro rischio e spesa.

813. Nessun mandato di pagamento è emesso dal curatore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il curatore fa sul titolo annotazione del mandato di pagamento.

Se non vi è titolo scritto o non è possibile presentarlo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificaione dei crediti.

Il creditore fa quietanza in margine allo stato di ripartizione.

814. I creditori che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti secondo le disposizioni dell'articolo 770 non possono reclamare contro le ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni in proporzione del loro credito, e qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo in proporzione della somma determinata dal tribunale. Se però giustifi-

cano di essersi trovati nell'impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

In caso di opposizione tardiva contro l'ammissione di un credito, il tribunale può ordinare che le somme le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva; e qualora in virtù dell'opposizione il credito sia dichiarato in tutto od in parte insussistente, anche l'indebito che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni dev'essere restituito alla massa.

815. Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito.

Tuttavia la procedura di fallimento dev'essere riaperta; qualora il debitore ne faccia domanda offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quant'altro è richiesto nelle precedenti disposizioni per la custodia e per l'amministrazione del patrimonio esistente e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute.

Non si procede a veruna ripartizione, se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'articolo 691.

816. Il fallito, qualora provi di aver pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal tribunale mediante sentenza la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta ed ai condannati per falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode,

compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico.

TITOLO VI.

DELLA CESSAZIONE E DELLA SOSPENSIONE DEL FALLIMENTO.

CAPO I.

DELLA MANCANZA DI ATTIVO.

817. Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il tribunale può dichiarare anche d'ufficio la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori ed il fallito.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi rispetto a questo gli effetti della dichiarazione di fallimento.

818. Il fallito o qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la revocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la revocazione è ammessa, si procede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815.

CAPO II.

DELLA MORATORIA.

819. Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunciata ad istanza di creditori o di ufficio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove

che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinarii e impreveduti o altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione d'idonee garanzie che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda la esecuzione di questa.

La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

820. Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento.

Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore ed a tutti i creditori, a cura del fallito.

L'ordinanza stessa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione del fallimento rispetto alla persona ed ai beni del fallito.

821. Il processo verbale dell'adunanza deve indicare il nome e il cognome dei creditori compararsi e le dichiarazioni di ciascuno di essi e del curatore, intorno alla verità ed entità dei singoli crediti, alla domanda di moratoria ed alla durata di questa. Deve pure indicare le proposte dei provvedimenti conservativi che occorrono, dei modi di liquidazione amichevole e delle persone alle quali possa affidarsi l'amministrazione o la sorveglianza del patrimonio del fallito durante la moratoria.

822. Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza suddetta, il tribunale, in contra-

dittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono, pronuncia sulla domanda di sospensione tenendo conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, e, qualora ritenga tale domanda ammissibile:

1° stabilisce il termine della moratoria che non può superare i sei mesi;

2° ordina al debitore di far constare entro il detto termine di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;

3° prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

4° nomina una commissione di creditori incaricata di soprintendere all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento.

La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale.

823. Il debitore che ha ottenuto la moratoria ha facoltà di procedere ad una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, ed all'estinzione del passivo, in concorso della commissione dei creditori come sopra nominata e sotto la direzione del giudice delegato.

Le norme speciali della liquidazione e le autorizzazioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danaro a mutuo, a transigere, ad esigere o far pagamenti od a fare altri atti strettamente necessari allo scopo della liquidazione, devono esser date dal tribunale colla sentenza che accorda la moratoria o con altre posteriori sentite la commissione liquidatrice.

824. Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessuna azione può iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.

La moratoria non ha effetto sui crediti dello

Stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio.

825. Se durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi ed il debitore si regolano secondo la convenzione.

L'accordo può anche validamente stipularsi colla sola maggioranza dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano insieme col debitore le conseguenze di ogni lite coi dissezienti, e, ove occorra, l'intero pagamento dei loro crediti.

In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal tribunale e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento.

826. Se la domanda di moratoria non è accolta, il tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza i nuovi termini per la verificazione dei crediti.

Se accordata la moratoria si scopra nel corso di essa l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia gli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il tribunale può rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento.

827. Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, ove sia in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste nell'articolo 819, può chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del tribunale i documenti ivi indicati, e la somma occorrente per le spese.

Se le giustificazioni addotte appariscano sufficienti, il tribunale, sentito il ricorrente in camera di consiglio, può ordinare una convocazione dei

creditori nel più breve termine possibile e non oltre i quindici giorni e prescrivere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione.

La sentenza è notificata al procuratore del Re per gli effetti indicati nell'articolo 694.

Questa moratoria è regolata dalle disposizioni del presente capo che non sono con essa incompatibili.

Se il tribunale riconosce non giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti nell'articolo precedente, si fa luogo senz'altro alla dichiarazione di fallimento.

828. In tutti i casi di moratoria accordata, se nel corso di essa si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria egualmente per un termine non maggiore di sei mesi.

829. I documenti e gli altri mezzi di prova atti a rischiarare il giudizio del tribunale sulla domanda di moratoria possono essere presentati senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e sul bollo.

CAPO III.

DEL CONCORDATO.

830. In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano.

Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato.

Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fal-

limento, ma non si può impedire la continuazione del procedimento penale.

831. Se non abbia luogo concordato per consenso di tutti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.

La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 793.

832. Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma può essere autorizzato per giusti motivi dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri.

Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità, alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere la conclusione del concordato, agli ostacoli incontrati ed ai provvedimenti che reputa necessari per facilitarla. La relazione dev'essere sottoscritta dal curatore, e presentata al giudice delegato.

Il processo verbale dell'adunanza fa menzione di tutto ciò che in essa è detto e deliberato.

833. Il concordato non può farsi, che col concorso della maggioranza di tutti i creditori i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente, purchè gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo.

Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti derivate dalla sentenza indicata nell'articolo 765 non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso colla maggioranza suddetta.

834. Per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato non si computano i crediti con ipoteca, con pegno od altro privilegio, se i creditori non rinuncino all'ipoteca od al privilegio.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma fra capitale ed accessori per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia importa di diritto rinuncia all'ipoteca od al privilegio per l'intero credito.

Gli effetti della rinuncia cessano di diritto, se il concordato non ha luogo o viene annullato posteriormente.

Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecari o privilegiati.

835. Il concordato dev'essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui è consentito.

Se è solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti o dalla maggioranza di tre quarti della somma totale dei crediti, ed ancorchè non vi sia nè l'una nè l'altra maggioranza, ma il concordato sia assentito da un numero notevole di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di revocare il dato consenso, può rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ovvero stabilire un termine per raccogliere altre adesioni.

In caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assensi dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria dei processi verbali delle adunanze.

836. Il concordato dev'essere omologato dal tribunale ad istanza della parte più diligente.

I creditori dissenzienti o non intervenuti possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato.

L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e dev'essere intimato al curatore ed al fallito con citazione a udienza fissa davanti al tribunale.

Se il termine suddetto sia trascorso senza che sia fatta opposizione alcuna, il tribunale pronuncia sulla domandata omologazione in camera di consiglio.

In caso diverso, il tribunale pronuncia sulle opposizioni e sull'omologazione con una sola sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gl'interessati.

837. Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie che per ragione di materia non siano di competenza del tribunale di commercio, questo non può pronunciare sino a che le controversie stesse non siano decise; ma deve stabilire un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorità competente e dar prova di avere ciò fatto, coll'avvertimento che in difetto il giudizio sulle altre opposizioni sarà proseguito senza riguardo alle sue pretese.

838. Se nel concordato siansi consentite ipoteche a garanzia degli interessati, il tribunale nel pronunciare l'omologazione del concordato deve fissare un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche.

L'omologazione non ha efficacia che dal giorno delle avvenute iscrizioni.

839. Qualora dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato il fallito si mostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche ordinare che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare che mercè l'adempimento anzidetto resti rievocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

L'adempimento degli obblighi anzidetti è ac-

certato con sentenza pronunciata dallo stesso tribunale.

840. L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, ed anche per i creditori che hanno residenza fuori del Regno e per quelli che sono stati ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque sia la somma a loro favore definitivamente liquidata.

841. Tostochè la sentenza di homologazione del concordato non sia più soggetta ad opposizione od appello, cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo ciò che è disposto negli articoli seguenti.

Il curatore deve rendere al fallito il conto della sua amministrazione, il quale è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e consegnare al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue carte ed ogni altra cosa mediante ricevuta e colle condizioni e cautele stabilite nel concordato.

Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale e cessa dalle sue funzioni.

Il tribunale giudica sulle contestazioni.

842. Il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal tribunale ad istanza del curatore o di qualunque creditore, chiamato il curatore ed in contraddittorio del fallito, qualora si scopra dopo l'omologazione che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

L'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l'omologazione.

843. Se il fallito non adempie le condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute può chiederne la risoluzione: la maggioranza è formata secondo le disposizioni dell'articolo 833.

La domanda è proposta davanti al tribunale, in nome dei detti creditori, dal curatore o dagli stessi creditori, chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute loro assegnate nel concordato. In questo caso, i detti creditori rientrano nell'integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

844. Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato, il tribunale provvede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 815.

Gli atti del fallito posteriori all'omologazione del concordato e anteriori all'annullamento od alla risoluzione di esso non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori.

845. I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti porzioni:

se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

se ne hanno riscossa una parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso che sia dichiarato un secondo fallimento senza che sia stato annullato o risoluto il concordato anteriore.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FALLIMENTO
DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.

846. Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal tribunale di commercio nella cui giurisdizione la società ha la sua sede.

847. Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita produce anche il fallimento dei socii responsabili senza limitazione.

Il tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento della società e dei socii, indica il nome, il cognome e il domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore.

Tuttavia l'asse della società deve tenersi distinto da quello di ciascun socio, tanto nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

I soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli socii nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito.

La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i socii falliti gli effetti stabiliti nel titolo I di questo libro.

848. Il fallimento di uno o più socii non produce il fallimento della società. Il fallimento di tutti i socii responsabili senza limitazione nelle società in nome collettivo od in accomandita non produce il fallimento della società, se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti.

849. Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i

direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verifica del bilancio e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito.

850. I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.

Gli associati in partecipazione del commerciante fallito non sono ammessi al passivo del fallimento, fuorchè per quella parte dei fondi da essi conferiti che possono provare non assorbita dalle perdite per la quota che sta a carico loro.

851. Se la società fallita ha emesso obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione.

852. Se i socii responsabili limitatamente nelle società anonime od in accomandita non hanno compiuto al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può essere autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori dei quali il tribunale riconosca il bisogno.

853. Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione il concordato può aver per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, ed in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore.

854. Nelle società in nome collettivo ed in accomandita i creditori possono consentire ad un

concordato anche in favore di uno o più tra i socii responsabili senza limitazione.

In questo caso tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione ed alle operazioni del curatore. Solamente i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal concordato.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare è liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della società, ma per ottenere il provvedimento indicato nell'articolo 816 deve provare che tutti i debiti della società fallita siano stati pagati in capitale, interessi e spese.

TITOLO VIII.

DEI REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO.

855. L'azione penale per i reati compresi in questo titolo è pubblica.

Essa può promuoversi anche prima della dichiarazione di fallimento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori.

In questi casi il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del tribunale di commercio per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro.

CAPO I.

DELLA BANCAROTTA.

856. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1° se le sue spese personali, o quelle della

sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2° se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3° se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto comprare coll' intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti od altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4° se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5° se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale.

857. È anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti:

1° se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventarii sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode;

2° se avendo contratto matrimonio non si è conformato alle disposizioni degli articoli 16 e 18;

3° se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatta la dichiarazione prescritta nell'articolo 686, o se trattandosi del fallimento di una società la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i socii obbligati in solido;

4° se senza legittimo impedimento non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvocondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;

5° se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.

858. Chiunque esercitando abitualmente la

professione di mediatore sia caduto in fallimento è colpevole di bancarotta semplice.

859. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante che anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, siasi scientemente attribuita contro verità qualche parte dell' attivo, ovvero abbia simulato passività non esistenti per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati.

860. È colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante che per uno scopo diverso da quello indicato nell' articolo precedente ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri o nelle scritture od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.

861. I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da sei mesi a due anni. Nei casi prevenuti nell' articolo 857, la pena può essere diminuita sino ad un mese.

Se il tribunale colla sentenza di omologazione del concordato dichiara, secondo le disposizioni dell' articolo 839, revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso e col completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato l' azione penale rimane estinta.

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti colla reclusione, e nei casi più gravi coi lavori forzati a tempo.

Le pene indicate in questo articolo devono esser sempre applicate nel *maximum* contro coloro che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.

Il condannato per reato di bancarotta è inoltre inhabilitato all' esercizio della professione di commerciante e non può avere ingresso nelle borse di commercio.

CAPO II.

DEI REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO
SENZA COMPLICITÀ IN BANCAROTTA.

862. L'institore o il rappresentante del commerciante fallito che nella gestione affidatagli si è reso colpevole di uno dei fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 856, e nel numero 1° dell'articolo 857, è punito giusta la prima parte dell'articolo 861. Egli è punito giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso, se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'articolo 860.

863. Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti giusta la prima parte dell'articolo 861, se per loro colpa è avvenuto il fallimento o non furono adempiute le disposizioni degli articoli 91, 92, 94, 95, 96, 101, 104, 140, 144, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 181 e 182, ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 856, e nei numeri 1°, 3° e 4° dell'articolo 857.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dell'articolo 861, se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nell'articolo 860, ed inoltre;

1° se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;

2° se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3° se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4° se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

5° se hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società.

864. Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito colla reclusione, e se il danno recato è leggiero col carcere non minore di tre mesi.

Se il curatore non si è reso colpevole che di negligenza, è punito col carcere da un mese ad un anno e con multa estensibile a lire trecento. Queste pene possono anche applicarsi separatamente secondo le circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai coadiutori ed incaricati del curatore nell'esecuzione delle operazioni del fallimento.

865. Sono puniti colla reclusione sino a cinque anni coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti:

1° di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

2° di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome o per interposta persona crediti simulati;

3° di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 860, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante che scientemente prestò il nome si applica la stessa pena.

I discendenti, gli ascendenti, gli affini nelle stesse linee ed il coniuge del fallito che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento sono puniti col carcere.

866. Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, e che in modi diversi da quelli preveduti nell'articolo 860 si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere sino ad un anno e con multa sino a lire duemila.

Il carcere può estendersi a due anni se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza.

867. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

1° la reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni o dei valori sottratti e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2° il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3° la nullità, rispetto a tutti ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari che fossero state concluse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.

Se le domande per gli oggetti sopra indicati non sono proposte nel giudizio penale o se fu pronunciata sentenza di non farsi luogo a procedere o di assoluzione per un motivo diverso da quelli indicati nell'articolo 6 del codice di procedura penale, le controversie che riguardano le dette domande sono giudicate dal tribunale di commercio.

LIBRO QUARTO.

DELL' ESERCIZIO
DELLE AZIONI COMMERCIALI
E DELLA LORO DURATA.

TITOLO I.

DELL' ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

868. L' esercizio delle azioni commerciali è regolato dal codice di procedura civile, salve le disposizioni contenute nel presente codice.

869. Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione:

1° di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2° delle azioni di revocazione o di conferma del sequestro di una nave, benchè ottenuto per crediti civili;

3° delle azioni contro i capitani di nave, gl' institori o i rappresentanti, i commessi viaggiatori di commercio e i commessi di negozio le quali derivano dai fatti del commercio cui sono preposti; e delle azioni a queste persone spettanti verso i loro preponenti entro gli stessi limiti;

4° delle azioni del passeggiere contro il capitano o l' armatore, e del capitano o dell' armatore contro il passeggiere;

5° delle azioni dell'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali, e delle azioni di questi contro l'impresario;

6° delle controversie riguardanti gli incanti delle merci o delle derrate depositate nei magazzini generali;

7° di tutto ciò che riguarda i fallimenti secondo le disposizioni del libro terzo di questo codice;

8° delle controversie riguardanti la qualità di commerciante o l'esistenza di una società commerciale.

Se la controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione civile competente, affinchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.

870. Se l'atto è commerciale anche per una sola delle parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione commerciale.

871. Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del luogo, ancorchè la causa non sia di sua competenza, può dare i provvedimenti temporanei opportuni, rimettendo le parti davanti all'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera od il mercato, se ivi non risiede il pretore.

872. Le azioni personali e le azioni reali sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi per conto di una società nazionale od estera dal suo istitutore o rappresentante fuori della sede sociale possono proporsi dai terzi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l'istitutore o il rappresentante.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto possono proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e se si tratti di strade ferrate dinanzi al-

l'autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo. A questo effetto le disposizioni dell'articolo 375 si applicano all'agente ferroviario preposto alla stazione.

873. Le azioni derivanti da urto di navi possono promuoversi davanti all'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento, o del primo approdo o di destinazione; salva la disposizione dell'articolo 14 lettera *a* del codice per la marina mercantile.

874. L'eccezione d'incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'ufficio.

Tuttavia quando l'autorità giudiziaria adita esercita le due giurisdizioni commerciale e civile, l'omissione o l'errore nell'indicazione dell'una o dell'altra non può dar luogo a dichiarazione d'incompetenza.

875. Quando in una causa commerciale le parti sono rimesse davanti il tribunale civile per l'incidente di falso o per l'incidente sulla qualità ereditaria, secondo le disposizioni dell'articolo 406 del codice di procedura civile, o dell'articolo 869 ultimo capoverso del presente codice, l'autorità giudiziaria commerciale può dare, anche prima della decisione dell'incidente, gli opportuni provvedimenti temporanei.

876. In tutte le cause commerciali il termine per comparire è regolato dalle disposizioni dell'articolo 147 del codice di procedura civile, e può essere abbreviato giusta il successivo articolo 154.

Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario anche davanti ai tribunali, salva la facoltà concessa nell'articolo 413 del codice stesso.

877. Nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col procedimento formale, il termine per la perenzione d'istanza stabilito nella prima parte

dell'articolo 338 e negli articoli 447 e 464 del codice di procedura civile è ridotto alla metà.

878. Nelle materie commerciali, il deposito giudiziario di somme di danaro può farsi, se le parti interessate vi acconsentano, presso qualunque istituto di credito ed anche presso un privato banchiere.

CAPO II.

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA VENDITA GIUDIZIALE DELLE NAVI.

879. Qualunque creditore ha diritto di far procedere al sequestro od al pignoramento ed alla vendita della nave o della porzione indivisa di essa che appartiene al suo debitore colle formalità stabilite in appresso.

I creditori privilegiati possono esercitare questo diritto, anche se la nave in tutto o in parte vincolata al loro credito fosse passata nelle mani di un terzo.

880. La nave può essere sequestrata nei casi e colle forme stabilite nell'articolo 921 e seguenti del codice di procedura civile.

Dichiarato valido il sequestro dal tribunale di commercio competente, la vendita, la graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo si operano secondo le regole stabilite nel presente capo.

881. La nave pronta a partire non è soggetta a pignoramento nè a sequestro.

La nave si reputa pronta a partire, quando il capitano è munito delle carte di navigazione per il viaggio.

882. In ogni stato della procedura, ad istanza di un creditore avente privilegio sulla nave o di un comproprietario di questa od anche dello stesso debitore, il tribunale presso cui si procede può

ordinare che la nave intraprenda uno o più viaggi prescrivendo le cautele che crede opportune secondo le circostanze.

Il viaggio non può incominciarsi sino a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell'amministrazione della marina, ed annotata sull'atto di nazionalità.

Le spese occorrenti per intraprendere il viaggio devono essere anticipate dall'istante. Il nolo va in aumento del prezzo di vendita, dedotte le spese.

883. Nel precetto per l'esecuzione sulla nave, o sopra una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro ventiquattro ore la somma dovuta e l'avvertimento che qualora non paghi nel detto termine si procederà al pignoramento.

Se vi è pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento immediato nelle forme stabilite nel codice di procedura civile.

884. Il precetto deve contenere l'elezione del domicilio nel comune ove risiede l'autorità giudiziaria avanti alla quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio è eletto.

Il precetto dev'essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui; può essere notificato al capitano, se il credito è privilegiato sulla nave.

Il precetto diventa inefficace trascorsi giorni trenta, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi è opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza, che definisce l'incidente o dal giorno in cui l'opposizione è perenta.

885. L'usciera deve enunciare nel processo verbale di pignoramento, oltre quanto è prescritto nell'articolo 597 del codice di procedura civile:

1° l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza nel comune ove risiede il tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;

2° il nome e il cognome, il domicilio o la residenza del proprietario della nave e del capitano;

3° il nome, la specie e la portata della nave;

4° la descrizione degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste.

L' usciere deve nominare un custode della nave pignorata, e questi deve sottoscrivere il processo verbale.

886. Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune dove si è preceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare nel termine di tre giorni copia del processo verbale e farlo citare dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l' esecuzione, affinché si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto comune, le notificazioni e le citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e s' egli è assente, a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel Regno, le notificazioni sono fatte nel modo stabilito negli articoli 141 e 142 del codice di procedura civile.

Altra copia del processo verbale dev' essere dall' usciere depositata nell' ufficio presso il quale è iscritta la nave.

887. Il tribunale nell' autorizzare la vendita deve stabilirne le condizioni, rimettendo le parti davanti a un giudice delegato, affinché si stabilisca l' udienza in cui deve farsi l' incanto e si proceda alle altre operazioni occorrenti. Il tribunale ordina pure al cancelliere di formare il bando per la vendita.

888. Il pignoramento è perento di diritto, ed il creditore pignorante soggiace alle spese, se la vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi. Non è computato in questo termine il tempo decorso per le opposizioni prevedute nell' articolo 884.

889. Il bando deve indicare:

1° il nome e il cognome, la professione e la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante;

2° i titoli in forza dei quali si procede;

3° la somma dovuta;

4° il domicilio eletto dal creditore istante nel comune ove risiede il tribunale innanzi al quale si procede e nel luogo dove la nave è ancorata;

5° il nome e il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della nave pignorata;

6° il nome, la specie e la portata della nave, se è armata od in armamento, e il nome e il cognome del capitano;

7° il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

8° gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita;

9° il nome e il cognome del procuratore del creditore istante;

10° le condizioni della vendita;

11° l'udienza fissata per l'incanto.

890. Il bando è pubblicato mediante affissione:

1° all'albero maestro della nave pignorata;

2° alla porta principale della sede del tribunale davanti cui si procede alla vendita;

3° nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata e alla residenza degli uffici doganali del luogo;

4° nelle sale della borsa e della camera di commercio.

Un estratto sommario del bando dev'essere inserito nel giornale degli annunci giudiziarii tre giorni prima della vendita.

Il bando dev'essere inoltre notificato:

1° al debitore o al capitano nei casi preveduti nell'articolo 510;

2° al custode nominato dall'usciera;

3° ai creditori privilegiati indicati [nell'atto di nazionalità o nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è iscritta, e ad ogni altro creditore anche non privilegiato che con atto notificato al creditore istante abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura.

891. Se il pignoramento ha per oggetto una nave la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando dev'essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunci giudiziarii.

Dopo la prima pubblicazione del bando, il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.

Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato e la vendita è fatta al maggiore offerente ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalità.

892. Il giudice delegato può per gravi motivi accordare ed anche ordinare d'ufficio una o due dilazioni di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi nel modo sopra stabilito.

893. Ognuno può offrire all'incanto.

Chi offre all'incanto per conto altrui deve presentare un mandato speciale da unirsi agli atti.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti presso il tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e della trascrizione nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre aver depositato in danaro, o in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore al valore di borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella cassa dei depo-

siti e prestiti o nelle casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

Quegli la cui offerta è vinta ha diritto all' immediata restituzione dei depositi fatti.

894. Di tutto ciò che è avvenuto durante l'incanto è fatto processo verbale, nel quale colui che rimane aggiudicatario deve fare elezione di domicilio nel comune ove fu eseguita la vendita; in mancanza, le notificazioni a lui dirette sono validamente fatte nella cancelleria del tribunale.

895. Il procuratore che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare deve, nei tre giorni successivi all'incanto, depositare in cancelleria il mandato speciale anteriore alla vendita, se colui per conto del quale ha offerto non preferisce di fare personalmente l'accettazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere; in mancanza, l'offerente è ritenuto aggiudicatario in nome proprio.

896. Il compratore della nave è tenuto a depositare nel termine di cinque giorni il residuo prezzo della vendita; in caso d' inadempimento, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese del compratore con decreto del giudice delegato. La rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione del bando. Il compratore inadempiente è obbligato al pagamento della differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre i danni e le spese che si prelevano dai depositi fatti.

Se il compratore prima del nuovo incanto giustifica al giudice delegato il deposito del prezzo, cogl'interessi e colle spese occorse per la domanda di rivendita, questa non ha più luogo.

897. Se sono pignorate barche, scialuppe od altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti al giudice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni consecutivi di un solo bando affisso all'albero e in mancanza in altro luogo apparente della nave, alla porta esterna del tribunale e sul molo o sullo scalo, senz'altra formalità.

La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento.

898. Per i battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi, e per le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, colle modificazioni che seguono:

1° si procede avanti il pretore;

2° non sono necessari gli annunzi nei giornali;

3° non vi è obbligo di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo offerente è tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese.

Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti provveduti di macchine a vapore.

899. La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione.

900. All'aggiudicatario è rilasciato un estratto del processo verbale indicante:

1° il nome, il cognome e la residenza del creditore istante e del debitore;

2° il nome, la specie e la portata della nave venduta;

3° il nome, il cognome e la residenza dell'aggiudicatario.

Questo estratto dev'essere trascritto nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è iscritta, e la vendita dev'essere annotata sull'atto di nazionalità.

901. Le domande di separazione della nave pignorata devono esser notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

La domanda di separazione deve contenere la

citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti al tribunale competente e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta la disposizione dell'articolo 647 del codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, l'attore, oltre che alle spese e ai danni, può essere condannato a pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento.

902. Le opposizioni sul prezzo devono esser fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

I creditori oppositori sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro otto giorni da quello dell'opposizione; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi.

903. La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte tra i creditori privilegiati secondo l'ordine stabilito nell'articolo 675, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro crediti.

904. Per ciò che non è espressamente regolato dal presente titolo si applicano le disposizioni del codice di procedura civile intorno all'esecuzione forzata sui mobili.

Le regole stabilite nel presente capo si osservano, per quanto non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita giudiziale di una nave o di una porzione di nave.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PROCEDURA DI FALLIMENTO.

905. Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito od altro interessato non si può provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, e se la mancanza di lui non sia accertata mediante processo verbale.

906. In ogni caso di convocazione dei creditori, oltre le pubblicazioni prescritte, il curatore deve darne avviso speciale a ciascun creditore.

L'avviso speciale è dato con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o per l'operazione per la quale è ordinato. Le prove della consegna alla posta devono essere unite agli atti del fallimento.

Le lettere di convocazione per un'adunanza devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori.

Ogni deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nella nota è nulla.

907. Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato.

Le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale.

I creditori possono intervenire in persona o mediante mandatario.

908. Il processo verbale dell'adunanza dei creditori è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere.

Esso esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono avvenute ed indica le nomine fatte secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal numero maggiore.

Il processo verbale è presentato entro tre giorni al tribunale e unito agli atti del fallimento.

909. Se nel giorno o nell'udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò che è preveduto nell'atto di convocazione o nella citazione, s'intende rimessa la continuazione al prossimo giorno non festivo od all'udienza seguente, senz'uopo di alcun avviso speciale ai comparirsi od agli assenti; e così di seguito sino al termine delle operazioni assegnate.

910. Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo fuorchè nei casi determinati dalla legge.

I richiami sono portati dinanzi al tribunale a udienza fissa.

911. Tutte le deliberazioni del tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato fatta in pubblica udienza.

Tuttavia la dichiarazione del fallimento nei casi preveduti negli articoli 686, 687 e 688 ed i provvedimenti indicati negli articoli 695, 727 e 746 possono essere pronunciati in camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita nell'articolo 720.

912. Le sentenze e le ordinanze pronunciate giusta gli articoli 691, 704, 706, 717, 721, 816, 820, 822, 826, 827, 828, 836 e 844 e le sentenze di condanna a pena criminale per reati preveduti nel titolo VIII del libro terzo sono pubblicate mediante affissione alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi soliti, nel comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la corte di appello, nel comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali e nelle sale delle borse e delle camere di commercio che si trovano nei luoghi stessi.

Un estratto delle dette sentenze dev'essere inserito nel giornale degli annunci giudiziarii dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, devono spediti per l'immediata esecuzione nello stesso termine.

Il giudice delegato deve aver cura speciale perchè queste disposizioni siano esattamente osservate.

913. Tutte le sentenze del tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Esse non sono soggette ad opposizione nè ad appello, ad eccezione dei casi preveduti negli articoli 693, 706, 816 e 836 e delle sentenze finali in primo grado di giurisdizione sulle controversie indicate negli articoli 765, 807 e 822.

È anche soggetto ad opposizione il provvedimento con cui il tribunale respinge la domanda di fallimento proposta da uno o più creditori, ed è appellabile la sentenza pronunciata su questa opposizione.

914. Se nel patrimonio, del fallito non è disponibile il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento, a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato e per il rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia.

TITOLO II.

DELLA PRESCRIZIONE.

915. Le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali anche per una sola delle parti si prescrivono per tutti i contraenti in conformità della legge commerciale.

916. La prescrizione commerciale corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la moglie e contro i minori ancorchè non emancipati, e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore.

L'interruzione della prescrizione è regolata secondo le disposizioni del codice civile.

Tuttavia nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno dei coobbligati non hanno efficacia rispetto agli altri.

917. La prescrizione ordinaria in materia com-

merciale si compie col decorso di dieci anni in tutti i casi per i quali in questo codice o in altre leggi non è stabilita una prescrizione più breve.

918. L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni. Non può opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato in buona fede, debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione di esso sull'atto di nazionalità.

Il capitano non può acquistare la proprietà della nave in forza della prescrizione.

919. Si prescrivono col decorso di cinque anni:

1° le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo;

2° le azioni derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancarii.

Il termine decorre, per le azioni indicate nel numero 1°, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società o della dichiarazione di liquidazione, se l'obbligazione non è scaduta. Nel caso preveduto nell'articolo 103, il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi. Per le obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.

Per le azioni indicate nel numero 2°, il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbligazione o dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'articolo 261.

920. Si prescrivono col decorso di tre anni, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marittimo o di pegno sulla nave.

921. I cancellieri ed i curatori sono liberati dal render conto dei libri di commercio e delle carte che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni di essa.

922. Si prescrivono col decorso di due anni, dal giorno della conclusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento del diritto di mediazione.

Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l'azione di annullamento dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzione dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato.

923. Si prescrivono col decorso di un anno, dal giorno della protesta o del richiamo indicati nell'articolo 665, le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi; e col decorso di un anno dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune.

924. Le azioni derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno dalla fine del viaggio, e quelle derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di un anno dalla scadenza del termine convenuto o dalla fine dell'ultimo viaggio, se il contratto è stato prorogato.

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno.

Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato, e per le assicurazioni a tempo dal giorno in cui finisce l'assicurazione; in caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie, l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita. Sono sempre salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono nel titolo VI del libro secondo.

Nelle altre assicurazioni contro i danni e sulla

vita il termine decorre dal momento in cui avviene il fatto da cui deriva l'azione.

925. Si prescrivono ancora col decorso di un anno:

1° le azioni derivanti dalle somministrazioni di vettovaglie, di legnami, di combustibile e di altre cose necessarie alle riparazioni o all'allestimento della nave in viaggio, e dalle opere prestare per gli oggetti stessi;

2° le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre persone dell'equipaggio d'ordine del capitano.

Il termine decorre dalla data delle somministrazioni e dalla prestazione delle opere, se non è convenuta una dilazione. In questo caso la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione convenuta.

Se le somministrazioni o la prestazione d'opera sono continuate per più giorni di seguito, l'anno si computa dall'ultimo giorno.

926. Le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono:

1° col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa eccettuate l'Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata;

2° col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e in caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno della riconsegna.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1882.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

INDICE

ANALITICO ALFABETICO DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL CODICE DI COMMERCIO.

Il Numero indica l' Articolo del Codice.

A

Abbandono. In quali casi possa esser fatto l' abbandono delle cose assicurate, 632. — Quando l' assicurato possa far l' abbandono anche senza provare la perdita della nave, 633. — Quando possa farsi l' abbandono delle cose assicurate su una nave dichiarata inabile a navigare, 634. — Obblighi dell' assicuratore in caso di innavigabilità, 635. — Abbandono in caso di arresto o di preda, 636. — Entro qual termine deve esser fatto l' abbandono, 637. — Come l' assicurato possa far l' abbandono notificando gli avvisi; e dichiarazioni da emettersi nel far l' abbandono, 638. — L' abbandono non può farsi in parte nè sotto condizione, 639. — Effetti dell' abbandono, 640. — Quando l' assicurato possa esercitare il diritto di riscatto in caso di preda, 641.

Affissioni. Quali atti, documenti e sentenze debbono essere affissi. Vedi *Pignoramento delle navi, Fallimento.*

Albo dei falliti. Vedi *Fallimento.*

Alimenti. In qual modo viene regolata la loro prestazione ai passeggeri durante il viaggio di mare, 588. — Le persone dell' equipaggio hanno diritto di esser mantenute a bordo finchè non sian pagate dei loro salarii o della parte di profitto loro dovuta, 543. — Decorso di tempo necessario per la prescrizione delle azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre persone dell' equipaggio, fatte d' ordine del capitano, 925.

Amministratori delle Società anonime possono essere soci e non soci — loro nomina — loro responsabilità — loro cauzione — loro durata in ufficio e loro surroga, 121 a 125, 128. Vedi *Società anonime.* Obblighi degli amministratori ap-

Cod. di Comm.

17

pena nominati, 139. — Libri che gli amministratori debbono tenere oltre quelli obbligatorii per ogni commerciante, 140. — Di quali libri debbon permettere ai soci la ispezione o rilasciar loro estratti certificati, 142. — Se son più, quanti debbon esser presenti per deliberare, 141. — Nominano gli impiegati sociali, 143. — Quando e come possono acquistare azioni sociali per conto della società, 144. — Come e in qual misura debbano nelle società di assicurazione e tontine impiegare le somme versate per le assicurazioni, 145. — Obblighi degli amministratori quando il capitale è diminuito di un terzo o più, 146. — Di quali fatti siano responsabili gli amministratori di fronte ai soci ed ai terzi, 147. — Come questa responsabilità possa limitarsi o sfuggirsi, 149. — Come possano incorrere la responsabilità non denunciando il conflitto del proprio interesse con quello della società, 150. — Quando l'amministratore cessi di pieno diritto, 151. — Come i soci possano promuovere l'azione contro gli amministratori, 152, 153. — Non posson dar voto nell'approvazione dei bilanci e in ciò che riguarda la loro responsabilità, 161.

Ammissione al passivo. Vedi *Fallimento*.

Arresto della nave. Vedi *Assicurazioni, Equipaggio, Noleggio, Nolo, Passeggieri*.

Arruolamento. Vedi *Equipaggio*.

Assegno bancario Chi ha delle somme di denaro disponibili presso un Istituto di credito o un commerciante può disporne a favore proprio o di altri con un assegno bancario (*check*) 339. — Che debba contenere l'assegno, 340. — Sono applicabili all'assegno le disposizioni relative alla girata, all'avallo, alle firme, alla scadenza, al pagamento, al protesto della cambiale, all'azione verso il traente o i giranti e alle cambiali smarrite, 341. — Quando debba presentarsi l'assegno e come si accerti la presentazione, 342. — Effetti della mancata presentazione, 343. — Pena cui va soggetto chi emette un assegno senza data o con data falsa o senza che esista la somma disponibile, 344.

Assemblee generali delle Società. Sono ordinarie e straordinarie; quando deve riunirsi quella ordinaria e a quale oggetto, 154. — Come si convochino le assemblee, 155. — Con quali norme è regolata la prima assemblea dei sottoscrittori per la costituzione della società, 156. — Norme generali per le successive assemblee generali dei soci, che debbono osservarsi se non vi ha derogato l'atto costitutivo o lo statuto della società, 157, 158, 160. — Come i soci possano far convocare un'assemblea straordinaria, 159. — Un terzo dei presenti, o quanti rappresentino la metà del capitale rappresentato nell'assemblea possono esigere il rinvio dell'adu-

nanza a tre giorni, 162. — Quando la deliberazione dell'assemblea vincoli anche i soci assenti e dissenzienti 163.

Assicurazione (Contratto di). Sua definizione, 417. — Deve farsi per iscritto e quali indicazioni, oltre la data, deve contenere, 420. — Deve esser dichiarato quando l'assicurazione si faccia per conto altrui, 421. — Che cosa possa riassicurare l'assicuratore e l'assicurato — come si operi la cessione dei diritti verso l'assicuratore e suoi effetti, 422.

Contro i danni (Disposizioni generali). Chi può far assicurare, 423. — Che cosa possa farsi assicurare e in quali limiti, 424. — Effetti dell'assicurazione parziale, 425. — La cosa assicurata per intero non può assicurarsi di nuovo per i medesimi rischi — quando e in quali limiti questa seconda assicurazione può esser valida, 426, 427. — Effetti dell'assicurazione per una somma eccedente il valore della cosa assicurata, 428. — Nullità derivante da dichiarazioni false, erronee o incomplete — da preventiva e conosciuta cessazione di rischi, 429, 430. — Caso in cui la cosa assicurata non fu esposta ai rischi, 431. — Come l'assicuratore possa esser liberato per il fatto dell'assicurato, 432. — Conseguenze del fallimento dell'assicuratore o dell'assicurato, 433. — Di quali perdite e danni risponda l'assicuratore, 434. — Come si determini il risarcimento del danno, 435. — Obblighi dell'assicurato dopo avvenuto il sinistro, 436. — Il pagamento dell'indennità libera l'assicuratore, 437. — Diritti nei quali è surrogato l'assicuratore che ha risarcito il danno, 438. — Alienazione delle cose assicurate, 439.

Contro i danni del fuoco. Quali danni comprenda, 441. — Quali danni si parifichino a quelli dell'incendio, 442. — Quando cominci il rischio dell'assicuratore, 443. — Come si determinino i danni di un edificio, 444.

Contro il rischio locativo o del ricorso dei vicini. L'assicuratore è tenuto del solo danno materiale, immediato e diretto del sinistro, 445.

Sulla vita. Si può assicurare la vita propria e anche quella di un terzo purchè il contraente vi abbia interesse, 449. — Quando l'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, 450. — Quali cambiamenti relativi all'assicurato posson far cessare gli effetti dell'assicurazione, 451. — Quando l'assicurazione sia nulla e per quali fatti sia liberato l'assicuratore, 429, 430, 452. — Caso di morte o di fallimento di colui che assicurò sulla propria vita o su quella di un terzo una somma pagabile ad altra persona, 453.

Della solvibilità del debitore. Prima di pagare la somma assicurata, l'assicuratore ha diritto di esigere l'escusione del debitore, e col pagamento vien surrogato nei diritti dell'assicurato, 440.

Dei prodotti del suolo. Il risarcimento si determina sul

valore del prodotto al tempo della maturità o al tempo della raccolta, 446.

Delle cose trasportate. Quale possa esser l'oggetto dell'assicurazione, 447. — Quando cominci o quando finisca il rischio dell'assicuratore e quando l'interruzione o la variazione della linea di viaggio liberino l'assicuratore, 448.

Assicurazioni marittime. Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono soggette alle regole generali sulle assicurazioni, 604. — Che cosa deve indicare specialmente la polizza di assicurazione marittima, 605. — Che cosa l'assicurazione può aver per oggetto, 606. — Che cosa non può aver per oggetto, 607. — Che avvenga quando più assicurazioni sulle cose stesse son fatte da interessati diversi, 608. — In quanti modi e tempi l'assicurazione può esser fatta, 609. — A chi spetta stabilir l'aumento pel tempo di guerra, se non è stato determinato, 610. — Regole che si osservano se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, 611. — Valutazione delle cose assicurate, 612. — Effetti della valutazione in moneta straniera, 613. — Obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato; conseguenze della rottura del viaggio prima della partenza della nave, 614. — Quali perdite e danni sieno a rischio dell'assicuratore, 615. — A carico di chi sieno i rischi di guerra, 616. — Rischi e spese per cui l'assicuratore non è responsabile, 617, 618, 619. — In quali casi l'assicuratore non ha diritto che ai due terzi del premio, 620. — Obblighi dell'assicuratore quando l'assicurazione è fatta separatamente per cose che debbono essere caricate sopra più navi ed il carico intero è posto sopra una sola o sopra un numero minore dell'indicato, 621. — Quali rischi corre l'assicuratore se il capitano ha facoltà di entrare in diversi porti, 622. — Regole da osservarsi se la nave è spedita in luogo più lontano o più vicino di quello indicato nel contratto, 623. — A che si limiti l'obbligazione dell'assicuratore, 624. — Effetti della clausola *franco d'avaria*, 625. — Obbligo dell'assicurato di notificare all'assicuratore tutti gli avvisi, e gli atti comprovanti la perdita delle cose assicurate, 626, 627. — Obblighi del capitano in caso di perdita di merci caricate per di lui conto, 628. — Obblighi del capitano e dell'assicurato in caso di sinistro, 629. — Riserve che l'assicurato può fare nel notificare gli avvisi — entro qual tempo deve l'assicuratore pagare le somme dovute, 631. — Vedi *Abbandono*.

Associazioni di mutua assicurazione. Hanno per iscopo di dividere tra gli associati i danni derivati dai rischi che sono oggetto dell'associazione — sono rispetto ai terzi un ente collettivo distinto dagli associati, 239. Debbono esser provate per iscritto e son regolate dalla convenzione, 240. — Sono

amministrate da soci che ne sono mandatarii, 241. — Quali norme per la responsabilità degli amministratori, per le pubblicazioni ec. siano ad esse applicabili, 242. — Quali obblighi abbiano gli associati, 243. — Come si cessi di farne parte, 244. — Non si sciolgono per interdizione o per morte dell' associato; il fallimento può esser causa d' esclusione, 245.

Associazione in partecipazione si verifica quando un commerciante dia ad una o più persone, una partecipazione negli utili o nelle perdite di una o più operazioni o anche di tutto il suo commercio, 233 — e anche se la partecipazione vien data da non commercianti per operazioni commerciali, 234. — Non è, rispetto ai terzi, un ente distinto dagli interessati e i terzi non acquistano diritti e obblighi che verso colui col quale contrattano, 235. — Quali diritti abbiano o possano avere i partecipanti, 236, 237. — L' associazione deve esser provata per iscritto, 238.

Atti che la Legge reputa di commercio — loro enumerazione, 3. — I contratti e le obbligazioni dei commercianti, se non siano civili per natura o per volontà delle parti, 4. — Non sono atti di commercio: la compra di merci per uso della famiglia ancorchè si rivendano; la vendita dei prodotti del fondo proprio o coltivato; le assicurazioni, i conti correnti e gli assegni bancari senza causa commerciale dei non commercianti, 5, 6. — Le assicurazioni sono atti di commercio per l' assicuratore, 6. — Gli atti di commercio compiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni son soggetti alle leggi e usi commerciali, 7.

Avarie. Loro generica definizione; e varie specie d' avarie, e come sono regolate, 642. — Enumerazione delle avarie comuni, 643. — Quali danni o spese sono considerate avarie comuni, 644. — Quali cose debbono esser gettate le prime se vi è necessità di far getto, 645. — Quali sono le avarie particolari, 646. — Vedi *Contribuzione, Urto di navi*.

Avallo o Avvallo. Vedi *Cambiale*.

Azioni commerciali. Come se ne regoli l' esercizio, 868. — La cognizione delle azioni commerciali come di ogni controversia riguardante atti commerciali da chiunque commessi, la qualità di commerciante e l' esistenza di una società commerciale spetta alla giurisdizione commerciale, 869, 870. — Avanti quali tribunali si esercitino le azioni personali o reali sui mobili contro l' istitore di una società estera e le azioni derivanti dal contratto di trasporto, 872 — quelle derivanti da urto di navi, 873. — Vedi *Prescrizione*.

Azioni Sociali non possono emettersi che per il loro valore nominale — e non se ne possono emetter delle nuove se le prime emesse non son saldate, 131. — È nulla la vendita

delle azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della Società; non è però proibito ammettere un terzo senza premio alla partecipazione dei diritti e degli obblighi nascenti dalla sottoscrizione, 137. — Debbono essere di valore uguale e conferiscono uguali diritti salvo che sia stabilito altrimenti nell'atto costitutivo — possono esser nominative e al portatore, 164. — Quali indicazioni debban contenere i titoli delle nominative, 165. — Finchè non sian pagate per intero le azioni son sempre nominative, 166. — La situazione delle azioni deve esser pubblicata col bilancio, 167. — Come le azioni possano vendersi a carico dell'azionista che non ha effettuato il pagamento delle quote dovute, 168. — Come si stabilisca la proprietà e la cessione delle azioni nominative e si trasferisca la proprietà di quelle al portatore, 169. — In caso di comproprietà di un'azione, la società non riconosce che un solo titolare, 170.

B

Bancarotta. Vedi *Fallimento*.

Bilancio delle Società. In qual termine debba dagli amministratori esser presentato ai sindaci e quali indicazioni debba contenere, 176. — Obblighi rispetto al bilancio delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito o le assicurazioni, 177. — Deve esser presentato con una relazione de' sindaci all'assemblea, 178, 179, 184. — Dopo l'approvazione gli amministratori debbon depositarne copia nella cancelleria del Tribunale, 180.

Blocco. Dove deve condursi il capitano di una nave nel caso di blocco di un porto al quale era destinata, 553.

C

Cambiale. Contiene l'obbligazione di far pagare o di pagare alla scadenza una data somma al possessore della cambiale nelle forme stabilite dalla Legge — quali sieno i requisiti essenziali e comuni alla *cambiale tratta*, che contiene l'obbligazione di far pagare, e al *pagherò cambiario* o *vaglia cambiario* che contiene l'obbligazione di pagare; quali i requisiti essenziali alla prima — non è necessario che la cambiale indichi la valuta nè che operi trasporto di valori da luogo a luogo, 251. — La scadenza deve esser unica — come possa stabilirsi, 252. — Quale sia il luogo del pagamento

quando non fu designato, 253. — La mancanza di uno dei requisiti essenziali fa perdere alla cambiale i suoi effetti speciali — la promessa di interessi si ha per non scritta, 254. — Come possa trarsi la cambiale, 255.

Accettazione. La cambiale tratta a certo tempo vista deve esser presentata all'accettazione — termine per la presentazione, 261. — Come debba farsi l'accettazione, 262, 263. — Quando la cambiale è pagabile fuori della residenza dell'accettante, 264. — Quando e dentro qual termine deve farsi l'accettazione, 265. — Accettazione limitata a somma minore, 266. — Rifiuto di accettazione — suoi effetti, 267. — Obbligazioni che contrae l'accettante, 268. — L'accettazione può esser fatta *per intervento* o *per onore* quando venne rifiutata dal trattario, 269, 270. — Obbligazione dell'accettante per intervento e come si estingua, 271. — A favor di chi si considera data l'accettazione per onore, 272. — L'accettante per intervento deve ritirare il protesto per mancanza d'accettazione e trasmetterlo all'onorato, 273.

Avallo. Garantisce il pagamento della cambiale — come debba esser dato, 274. — Obbligazioni che assume l'avvalante, 275. — Egli subentra nei diritti del possessore, 276.

Azione cambiaria. Obblighi del traente e dei giranti per la mancata accettazione della cambiale, 314. — Quando il possessore di una cambiale accettata ha diritto di domandar cauzione ai giranti e al traente, 315. — Come si accerti il mancato pagamento che era eseguibile fuori della residenza dell'accettante o dell'emittente, 316. — Obbligo del possessore e dei giratori di dare avviso del mancato pagamento, 317. — Il possessore può agire contro chiunque degli obbligati senza perdere il diritto verso gli altri, 318. — Oggetto dell'azione del possessore e di quella del girante, 319. — Come, dove e dentro quali termini deve esercitarsi l'azione cambiaria e quella di regresso, 320, 321, 322. — Per l'esercizio dell'azione cambiaria, la cambiale ha l'effetto di titolo esecutivo, 323. — Quali eccezioni possa proporre il debitore, 324. — Come dopo la scadenza dei termini il possessore e i giranti decadano dall'azione di regresso, 325. — Come, nonostante la decadenza dell'azione cambiaria, rimanga obbligato il traente e l'accettante, 326.

Copie. Qualunque possessore della cambiale può farne la copia — come deve farla — e suoi effetti rispetto all'accettazione e alle gire, 281, 282.

Duplicato. Il prenditore della cambiale e gli altri possessori hanno diritto di averne dal traente o dall'emittente uno o più duplicati, 277. — Forma essenziale al duplicato, 278. — Effetti della girata su più esemplari di una stessa cambiale, 279. — Obbligo di colui che invia un esemplare della cambiale all'accettazione e del possessore di un duplicato

con l'indicazione della persona cui l'esemplare primo fu spedito per l'accettazione, 280.

Firme false, falsificate o di incapaci. La cambiale è sempre valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero e per il possessore di fronte a chi ha girato, avvallato o accettato la cambiale falsa. 327, 328.

Girata. La girata trasferisce la proprietà della cambiale e dei diritti ad essa inerenti — effetti della girata, 256. — La girata con la clausola *non all'ordine* ha gli effetti di una cessione, 257. — Forme della girata, 258. — Effetti delle clausole *per procura, per incasso, per mandato, valuta in garanzia e senza garanzia*, 259. — La girata della cambiale scaduta vale come cessione, 260.

Ordine in derrate è una cambiale, 333. — Che cosa debba contenere, 334, 335. — Diritti del possessore alla scadenza dell'ordine, 336. — A chi spetta il carico delle spese, 337. — Come si regoli il prezzo della derrata, 338.

Pagamento. Come il possessore si mostri proprietario della cambiale, 287. — Dove e quando la cambiale deve esser presentata al pagamento, 288, 289. — Non sono ammesse dilazioni, 290. — In caso di differenza tra la somma scritta in cifre e in lettere, si paga la somma minore, 291. — Non può rifiutarsi il pagamento parziale — con quale garanzia, 292. — Moneta in cui deve farsi il pagamento, 293. — Pagamento anticipato — responsabilità di chi paga, 294. — Obblighi del possessore che riceve il pagamento, 295. — Prova del mancato pagamento, 296. — Diritto del trattario, dell'accettante e dell'emittente se non è domandato il pagamento alla scadenza, 297. — Casi in cui è ammessa l'opposizione al pagamento, 298. — Il pagamento può esser fatto per intervento — quali dichiarazioni esiga, 299. — Chi paga subentra nei diritti del possessore, 300. — Effetti del pagamento per intervento, 301. — Caso in cui più persone si presentino a pagare per intervento e prelazione da darsi al trattario, 301, 302.

Protesto. Deve esser fatto da un notaro o da un usciere, non son necessari i testimoni, 303. — Dove e come debba farsi, 304. — Che cosa debba contenere, 305. — Obblighi del notaro e dell'usciera che fecero il protesto, 306. — È necessario a preservare l'azione cambiaria, 307, 308. — Come possa esser surrogato nonostante la mancata accettazione, 307. — Effetti della clausola *senza protesto o senza spese*, 309.

Rivalsa. Come spetti al possessore della cambiale non pagata e a chi l'ha pagata per rimborsarsi, 310. — La rivalsa deve essere accompagnata dalla cambiale e dal conto di ritorno — che cosa deve contenere questo conto, 311. — Come si regoli e quando si debba il ricambio dovuto al possessore o al girante che ha pagato la cambiale, 312. — Il girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria gira, 313.

Scadenza. La scadenza della cambiale a vista è alla presentazione, 283. — Quella della cambiale a certo tempo vista dipende dalla accettazione, 284. — Come si fissi la scadenza a mesi. fine mese ec., 285. — Quando scada la cambiale pagabile in flera, 286.

Smarrimento di cambiale. Quando e con quali formalità può esser dichiarata inefficace una cambiale smarrita, 329, 330. — Diritti del proprietario della cambiale smarrita — effetti della sentenza che dichiara l'inefficacia della cambiale, 331. — Quando il possessore della cambiale può essere obbligato a rilasciarla, 332.

Cambio Marittimo. Vedi *Prestito a Cambio marittimo*.

Capitale sociale. Come debba essere espresso negli atti costitutivi delle Società in nome collettivo, in accomandita semplice e per azioni e in quelle anonime, 88, 89. — La riduzione del capitale non può aver luogo che dopo tre mesi dalla pubblicazione della determinazione o deliberazione relativa. — Forma di questa pubblicazione ed effetti della opposizione dei terzi, 101. — Il capitale delle Società in accomandita per azioni ed anonime effettivamente versato o quale risulta dall'ultimo bilancio approvato deve essere indicato in ogni contratto, scritto, atto, lettera, pubblicazione o annunzio che ad esse si riferisca, 104.

Capitano della nave. Quale responsabilità e diritti ha il capitano proprietario o comproprietario della nave, 491. — Facoltà al proprietario di congedare il capitano; diritti di questo se ha la comproprietà della nave, 494. — Diritti del capitano in caso di congedo, ivi. — Responsabilità ed obblighi del capitano o padrone incaricato del comando di una nave, 496, 497, 498 e segg., 505 e segg. — Formazione dell'equipaggio, 499. — Libri che il capitano deve tenere, 500. — Quando non è obbligatoria la tenuta del giornale nautico, 501. — Visita e verificaione della nave, 502. — Atti e documenti che il capitano deve avere a bordo, 503. — Quando deve comandare personalmente e quando valersi di un pilota pratico, 504. — Quando abbisogna del consenso dei proprietari della nave per farla riparare e per comprare vele, cordaggi od altre cose, noleggiarla, o prendere danaro a prestito, 506. — Come può provvedere il capitano se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari se qualcuno di essi ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, 507. — Come provvede al bisogni della nave durante il viaggio, 508. — Disposizioni pel caso in cui nel corso del viaggio vi sia necessità di riparazioni o provviste di vettovaglie, 509. — Quando possa notificare atti ed istituir giudizi in nome e nell'interesse dei proprietari, e quando i terzi possano far eseguir

notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro di lui, 510. — Effetti delle condanne pronunciate contro il capitano, ivi. — Qual conto deve il capitano mandare ai proprietari o armatori della nave o loro procuratori prima della partenza da un luogo ove ha fatto spese straordinarie o contratto obbligazioni, 511. — Atti e stipulazioni vietate al capitano, e suoi obblighi e responsabilità in caso di contravvenzione, 512, 515. — Quando può vender la nave senza mandato speciale del proprietario, 513. — Suo obbligo di compiere il viaggio a cui si è obbligato, 514. — Dove è tenuto di far vidimare il suo giornale nautico e di fare la sua relazione, 516. — Entro qual termine e davanti a chi deve esser fatta, 517. — Come dev'esser verificata; e chi può assistere alla verificaione, 518. — Inefficacia delle relazioni non verificate, 519. — La relazione deve, fuori del caso d'urgenza, preceder sempre lo scaricamento, 520. — Obbligo del capitano di rilasciare il congedo in iscritto alle persone dell'equipaggio, 526. — Divieto al medesimo di caricare sulla nave per suo conto senza consenso dei proprietari, 527. — Diritto del capitano di congedare il marinaio, ed indennità dovuta al marinaio congedato senza giusto motivo, 542. — Se il capitano possa ripetere tale indennità dai proprietari, ivi. — Come deve agire il capitano nel caso di blocco del porto di destinazione od in altro caso fortuito di forza maggiore, 553. — Sua responsabilità circa l'annotazione sull'atto di nazionalità del prestito a cambio marittimo fatto in paese estero, 591. — Obblighi del capitano nel caso di perdita delle merci assicurate e caricate sulla nave per suo conto, 628. — Regresso verso il capitano pei danni accaduti alle cose caricate per accidenti provenienti dalla negligenza di lui, 646. — Obblighi e responsabilità del capitano quando le cose caricate siano gettate in mare o danneggiate per la salvezza comune, 650, 657.

Caricatore. Vedi *Noleggio, Nolo, Polizza di carico.*

Check. Vedi *Assegno cambiario.*

Citazioni. Vedi *Sequestro, Pignoramento delle navi.*

Commercianti son coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale e le Società commerciali, 8. — Quando e come possono i minori emancipati maschi o femmine esser commercianti, fare atti di commercio, ipotecare e vendere i propri immobili, 9, 10, 11. — Come possa l'avente patria potestà o tutela esercitare il commercio per il minore, 12, 15. — Come può essere commerciante la moglie, 13, 15. — Quali atti può compire la moglie commerciante, 16.

Commessi viaggiatori. In quali casi e dentro quali limiti obblighino il loro mandante, 377. — Loro facoltà, 378.

Commessi di negozio. Loro facoltà rispetto alla merce venduta, 379.

Commissionario-Committente. Vedi *Commissione*.

Commissione. Ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente ma a nome del commissionario, 380. — Oltre i diritti e i doveri che derivano dal mandato quali obblighi in specie abbia il commissionario, 381, 382. — Come si regoli l'eccesso di mandato, 383. — Come le anticipazioni, le vendite, le operazioni a fido senza autorizzazione, 383, 384. — Obbligo del commissionario che ha venduto a fido, 385. — Quando il commissionario può farsi venditore, egli stesso verso il committente, 386. — Come il commissionario possa assumere la responsabilità dell'adempimento dell'obbligazione verso colui col quale ha contratto, 387.

Competenza. Vedi *Azioni commerciali*.

Complicità nella Bancarotta. Vedi *Fallimento*.

Concordato. Vedi *Fallimento*.

Congedi. Vedi *Capitano, Navi, Equipaggio*.

Conto corrente. In che cosa consiste il contratto di conto corrente e suoi effetti, 345. — L'esistenza del conto corrente non esclude la commissione e il rimborso delle spese per gli affari relativi, 346. — Quando si chiuda e si liquidi il conto corrente ed effetto della liquidazione, 347. — Quando il contratto si sciogla di diritto e quando se ne possa domandare lo scioglimento, 348.

Contestazioni in fiera o mercato. Quali provvedimenti possa dare il pretore o il conciliatore, 871.

Contratto di Società. Deve essere per iscritto — quello delle Società in accomandita per azioni e delle Società anonime per atto pubblico, 87. — Che cosa debba necessariamente indicare oltre la data il contratto di Società in nome collettivo, 88. — Che cosa quello delle Società anonime e in accomandita per azioni, 89. — Con quali formalità, in quali termini, dove e da chi debba esser pubblicato l'estratto del contratto di Società in nome collettivo e in accomandita semplice, 90, 93. — Da chi, con quali forme e in qual termine debba pubblicarsi l'atto costitutivo e lo Statuto e gli estratti relativi delle Società anonime e in accomandita per azioni, 91, 94, 95. — Da che debbono risultare e con quali formalità depositarsi, trascriversi e pubblicarsi le mutazioni, il recesso o esclusione dei soci, i cambiamenti di ragion sociale, di sede, di oggetto o di firme sociali, gli aumenti o integrazioni di capitale, lo scioglimento anticipato, la fusione con altre società e le proroghe della durata sociale e in genere

tutti i cambiamenti all'atto costitutivo o Statuto delle Società, 96, 100. — Come e quando i terzi interessati possano opporsi alla riduzione del capitale sociale e i creditori del Socio in particolare alla proroga della Società, 101, 102. — La mancanza dell'atto scritto dalle pubblicazioni e formalità richieste per la costituzione e cambiamenti al contratto o statuto sociale non può dai soci essere opposta ai terzi, ma dà ai soci diritto di chiedere lo scioglimento della Società, e al sottoscrittori di azioni di esser liberati dall'obbligazione relativa se dopo tre mesi dal termine non fu depositato l'atto costitutivo della Società anonima o in accomandita per azioni, 99. — Vedi *Amministratori, Assemblee generali, Assicurazioni, Associazioni di mutua assicurazione, Associazione in partecipazione, Azioni sociali, Direttore di società anonime, Disposizioni penali, Dividendi, Fallimento, Fusione di società, Impiegati, Liquidazione, Promotori, Sindaci, Società anonime, civili, commerciali, cooperative, estere, in accomandita, in nome collettivo, Socio.*

Contratti. Formalità necessarie pei contratti relativi alle navi, 483 a 490. Vedi *Navi, Assicurazioni, Noleggio, Prestito a cambio marittimo.*

Contribuzione. Da chi sono sopportate e pagate le avarie particolari e come si contribuisca ai danni delle medesime, 647. — Se vi contribuiscano i bagagli delle persone dell'equipaggio e dei passeggeri, e se diano diritto a contribuzione, 648. — Che debba dirsi delle cose caricate delle quali non vi è polizza nè dichiarazione del capitano, 649. — Che delle cose caricate sulla coperta, 650. — Quando non vi sia luogo a contribuzione, 651. — In qual modo si ripartisce la perdita delle merci poste in barche per alleggerire la nave, 652. — Obbligo dei proprietari se dopo la repartizione ricuperano le cose gettate, 653. — Come contribuisca la nave, se il nolo sia soggetto a contribuzione, 654. — Se contribuiscano le cose salvate e quelle gettate, 655. — Della qualificazione delle cose gettate; e come le cose caricate contribuiscano, ove siano avvenute simulazioni nella polizza di carico, 656. — Processo verbale della deliberazione relativa al getto, e suo contenuto, 657. — Repartizione delle perdite e dei danni come si faccia, 658. — Quando non possa aver luogo l'azione di avarie contro il noleggiatore e contro il destinatario, 659.

Coobligati e fideiussori del fallito. Vedi *Fallimento.*

Convocazione di creditori. Vedi *Fallimento, Procedura.*

Copie. Vedi *Cambiale.*

Crediti privilegiati marittimi. I privilegi, stabiliti dal diritto marittimo sono preferiti ad ogni altro privilegio sui mobili sta

bilito nel Codice civile, 603. — Su che si eserciti il privilegio, 667. — Il creditore avente privilegio sopra una cosa, qualora sia vinto da un creditore il cui privilegio si estende ad altri oggetti, è surrogato a questo, 668. — Come e quando concorrano fra loro i crediti privilegiati nello stesso grado, 669. — Effetti della girata del titolo riguardo al privilegio, 670. — Quali crediti sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave e collocati nel loro prezzo, e ordine di collocazione, 671. — Come si conservano detti privilegi, 672. — Quali crediti sono privilegiati sul nolo e come sono collocati, 673. — Come le navi o le porzioni di esse sieno vincolate al pagamento dei debiti privilegiati, 674. — Quali crediti sono privilegiati sopra la nave, ed ordine di collocazione, 675. — Annotazione della gira, cessione, surrogazione o costituzione di pegno, 676. — Come si conservano i privilegi sulla nave, 677. — Come si estinguono i privilegi dei creditori sulla nave, 678. — Come può l'acquirente di una nave o di porzione di nave liberarla dai crediti privilegiati pei quali non è obbligato personalmente, 679. — Con quali formalità le navi possono esser vendute all'incanto, dietro domanda dei creditori privilegiati, 680. — Quando l'acquirente consegua la proprietà della nave libera dai privilegi, 681. — Come possa farsi la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni, e come si possa aver la prova della esistenza o mancanza di trascrizione, 682.

Creditori del fallito. Vedi *Fallimento*.

Curatore al fallimento. Vedi *Fallimento*.

Custodia della nave. I salari del custode e le spese di custodia della nave costituiscono un credito privilegiato, 675.

D

Delegazione di creditori. Vedi *Fallimento*.

Deposito di merci e derrate nei Magazzini generali. Che cosa debba indicare la fede di deposito nei magazzini generali, 461. — Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, 462. — La fede e la nota possono essere al nome del deponente o di un terzo, 463. — Chi possiede l'una e l'altra può richiedere che la cosa depositata sia divisa in più parti e rilasciata per ogni partita una fede di deposito e una nota di pegno, 464. — La fede e la nota sono trasferibili per mezzo di girata congiuntamente o separatamente. La girata: di ambedue trasferisce la proprietà, della sola nota il diritto di pegno — della sola fede il diritto di proprietà, salvo il diritto del creditore che ha la nota di pegno, 465. — Che cosa debba contenere e come esser fatta la prima girata della nota di pegno, 466. — Le altre

gire della nota di pegno e le gire della fede di deposito possono essere in bianco, 467. — Effetti della prima girata della nota fatta senza indicazione del credito, 468. — In qual caso si ammetta pignoramento, sequestro, opposizione o altro vincolo sulle cose depositate e quando le gire delle note di pegno possano esser colpite di nullità, 469. — Diritto del possessore della fede di deposito, 470. — Diritto del possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, 471, 473, 474. — Quando si sospenda la vendita della cosa depositata, 472. — Quando il possessore della nota di pegno perda il diritto verso i giranti, 475. — Come si provveda in caso di perdita della fede di deposito e della nota di pegno, 476. — Modi nei quali si eseguisce la vendita volontaria o forzata delle cose depositate nei magazzini generali, 477, 478, 479.

Deposito giudiziario. Nelle cause commerciali il deposito di somme può farsi, col consenso delle parti, presso qualunque istituto di credito, o banchiere privato, 878.

Direttore delle Società anonime ha uguali obblighi e responsabilità degli amministratori, 148. — Vedi *Amministratori*.

Disposizioni penali relative alle Società. Son puniti con la pena della truffa coloro che hanno simulato o asserito falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti, 246. — In quali casi siano punibili con pena pecuniaria fino a lire 5000 i promotori, amministratori, direttori, sindaci e liquidatori, 247. — Il mancato deposito degli atti costitutivi, degli atti di cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci è punito con pena pecuniaria fino a lire 50 per ogni giorno di ritardo, 248. — Son puniti con la multa fino a lire 300 gli amministratori di società cooperative che non depositarono l'elenco dei soci, 249. — Le contravvenzioni agli art. 104, 105, 165, 193 e ai due primi paragrafi dell' art. 172 son punite con la multa fino a lire cento, 250.

Dividendi non posson pagarsi ai soci se non per utili realmente conseguiti, e in quali casi e per qual tempo e a quali condizioni possano prelevarsi dal capitale sociale gli interessi a favore delle azioni, 181.

Domanda di separazione della nave pignorata. Vedi *Sequestro*.
Duplicato. Vedi *Cambiale*.

E

Eccezioni di incompetenza. La eccezione di incompetenza per ragione di giurisdizione può esser proposta in qualunque stadio del giudizio e deve esser pronunziata di ufficio. — Caso in cui le due giurisdizioni siano riunite, 874.

Equipaggio. Quali sono le persone componenti l'equipaggio di una nave, 521. — Indicazioni che deve contenere il ruolo dell'equipaggio, ivi. — Formalità richieste pel contratto di arruolamento, 522. — Quali cose enuncia e quali possono esser tenute segrete, 523. — Obblighi dell'arruolato e durata dell'arruolamento, 524, 525. — Rilascio del congedo; forma del congedo, 526. — Divieto di caricare per loro conto al capitano e alle persone dell'equipaggio, 527. — Arruolamento a mese, 528. — Diritti dei marinai se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano e dei noleggiatori, 529. — Loro diritti qualora il commercio sia interdetto col luogo di destinazione della nave o se la nave è arrestata, 530, 531. — Aumento dei salari se il viaggio è prolungato, 532. — Se abbia luogo diminuzione di salario in caso di scaricamento volontario in luogo più vicino di quello convenuto, 533. — Condizione dei marinai arruolati con partecipazione al profitto od al nolo, 534. — Se i marinai possano pretendere alcun salario nel caso di preda, rottura o naufragio, 535. — Come vengano pagati se qualche parte della nave è recuperata, 536. — Trattamento dei marinai ammalati o feriti, 537, 538. — Diritti degli eredi del marinaio, nel caso di morte del marinaio stesso durante il viaggio, 539. — Diritti del marinaio preso e fatto prigioniero, 540. — Quali diritti competono alle persone dell'equipaggio se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, 541. — Quando il marinaio possa esser congedato, e quali diritti gli competano in caso di congedo, 542. — Diritti ed obblighi delle persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, 543, 544. — Divieto di cedere o sequestrare salari ed emolumenti, 545. — Estensiva delle disposizioni riguardanti i salari e la cura dei marinai a tutte le persone dell'equipaggio, 546.

Esecuzione sulla nave. Vedi *Pignoramento, Sequestro.*

F

Fallimento. Quando il commerciante cessa di pagare per le sue obbligazioni commerciali è in stato di fallimento, 683. — Il fallimento si dichiara con sentenza, 684. — Da qual tribunale e con qual procedimento, 685. — Quando la sentenza è fatta sulla dichiarazione del fallito, 686. — Quando sull'istanza dei creditori, 687. — Quando di ufficio, 688. — Obblighi dei notari e degli uscieri relativamente ai protesti, 689. — Il fallimento può esser dichiarato dentro cinque anni dalla cessazione dal commercio e dentro tre dalla morte del commerciante, 690. — Che debba contenere la sentenza che

dichiara il fallimento, 691. — Obblighi del cancelliere, 692. — Il fallito può fare opposizione alla sentenza, 693. — Obblighi della Procura del Re rispetto all'istruttoria, 694. — Il Tribunale di Commercio può ordinare l'arresto del fallito e degli altri complici o colpevoli, 695. — La procedura del fallimento e l'istruzione penale procedono indipendenti fra loro — facoltà del giudice istruttore — decisione della giustizia penale, 696. — Effetti della dichiarazione di fallimento rispetto al fallito, 697, 698, 699 — ai creditori, 700 — ai debitori non scaduti, 701 — alle pigioni dovute e agli atti esecutivi in corso, 702 — agli affitti, 703. — La sentenza di dichiarazione del fallimento fissa provvisoriamente la data della cessazione dei pagamenti — questa data può retrotrarsi ma non oltre tre anni, 704. — Quali fatti influiscono sulla determinazione di questa data, 705. — A questa determinazione si può fare opposizione e come su questa si decida, 706. — Effetti della data in cui si stabilisce la cessazione dei pagamenti, 707, 710, 711. — I pagamenti fatti in frode dei creditori son sempre nulli, 708. — Quali si presumono fatti in frode, 709. — In caso di morte del fallito il coniuge e gli eredi posson supplire il defunto nella formazione del bilancio e nella procedura del fallimento, 710.

Amministrazione. Da chi è esercitata, da chi sorvegliata, da chi diretta e come, 713, 725 a 728 incl. 748 e seg.

Apposizione dei sigilli. Si fa dal Pretore quando e in quali modi, 733, 734. — Quali oggetti non si pongano sotto sigillo e in quali casi, 735, 736, 737. — Quali titoli e documenti possono esser consegnati subito al curatore e con quali forme e cautele, 738. — Quando il giudice può fare omettere l'apposizione dei sigilli, 739.

Cessazione e sospensione del fallimento. Quando e come il Tribunale possa dichiarare la cessazione delle operazioni del fallimento, 817. — Alla dichiarazione di cessazione si può fare opposizione, da chi e come, 818.

Chiusura del fallimento. Quando la procedura del fallimento sia chiusa e quando e in quali casi possa esser riaperta, 815. — Quando e come il fallito possa ottenere la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti, 816.

Concordato. In qualunque stadio della procedura del fallimento può farsi il concordato fra creditori e fallito — deve esser promosso dal curatore — che cosa vi si può convenire, 830. — Quando manca il consenso di tutti può chiedersi la convocazione dei creditori, 831. — Norme per l'adunanza dei creditori, 832. — È necessario il concorso della maggioranza dei presenti che rappresenti tre quarti dei crediti, 833. — Come si constati la maggioranza, 834. — Quando il giudice delegato possa rimandare l'adunanza, 835. — Il concordato deve essere omologato dal tribunale — chi vi

si possa opporre e come, 836, 837. — Ipoteche da iscriversi in virtù del concordato, 838. — La sentenza che omologa il concordato può revocare quella di dichiarazione di fallimento e far radiare il nome del debitore dall' albo dei falliti, 839. — L' omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i crediti, 840. — Con l' omologazione passata in giudicato cessa il fallimento e con esso le funzioni del giudice e del curatore, 841. — Quando il concordato anche omologato possa annullarsi, 842. — Quando e come possa esser chiesta dai creditori la risoluzione del concordato, 843. — Provvedimenti nel caso di annullamento o di risoluzione del concordato, 844. — Effetti dell' annullamento e della risoluzione, 845.

Coobbligati e fidejussori del fallito. Quando i coobbligati e fidejussori del fallito sieno in stato di fallimento il creditore del fallito partecipa alle ripartizioni di tutte le masse pel valore nominale del suo credito fino al pagamento totale, 788. — Quando si ammetta il regresso di una massa verso un' altra e con qual norma sia devoluto alle masse il sopravanzo, sui dividendi riuniti, al pagamento di un creditore, 789. — Diritti del creditore sul reparto che può spettare al coobbligato o fidejussore sulla massa del fallimento per ciò che ha già pagato per il fallito, 790. — Come si computi nel calcolo della maggioranza per la validità delle deliberazioni dei creditori la somma per la quale il fidejussore o coobbligato ha ipoteca o pegno per sicurezza della sua azione di regresso, 791. — I fidejussori e coobbligati non son liberati dalle azioni dei creditori quando il fallimento ha ottenuto un concordato, 792.

Creditori con pegno o altro privilegio sui mobili. — Come il curatore abbia diritto di riscattare e vendere la cosa impegnata, 772. — Oltre le disposizioni del Codice civile, per quali salari il credito sia privilegiato — come si regoli il privilegio del locatore — come quello per il prezzo non pagato delle macchine impiegate nell' industria del fallito, 773. — Elenco dei creditori che reclamano il privilegio — come si decidano le contestazioni, 774. — Concorso dei creditori privilegiati coi chirografari quando il prezzo dei mobili soggetti a privilegio non basta a saldare i loro crediti, 775.

Creditori ipotecari. — Concorrono alla ripartizione del prezzo dei beni mobili prima che venga distribuito il prezzo degli immobili, 776 — salve le deduzioni successive sul reparto del prezzo degli immobili, 777. — Per la differenza per cui non hanno trovato pagamento sul prezzo degli immobili concorrono con la massa dei chirografari, la quale è surrogata ai privilegiati in quella parte che avessero percetta nel reparto del prezzo dei beni mobili, 778, 779.

Creditori, loro specie. Tutti i creditori hanno diritto di partecipare alle deliberazioni del fallimento — i pignoratari,

Cod. di Comm.

18

gli ipotecari o altrimenti privilegiati concorrono diversamente nel reparto dell' attivo e nel concordato, 771.

Curatore al fallimento. È scelto provvisoriamente dal tribunale fuori dei creditori e dei parenti in quarto grado del fallito fra gli iscritti sopra un ruolo formato dalla Camera di Commercio, 714. 715 — quando possa essere scelto fuori dal ruolo suddetto, 716. — Può esser dichiarato definitivo dopo l' adunanza dei creditori o surrogato con altra persona, 717. — Come il curatore provvisorio e definitivo possa rifiutare o chiedere di esser dispensato, 718. — Quando e in quali casi debba essere accordata ai creditori la surroga di un curatore di loro fiducia, 719. — Il curatore può sempre essere revocato dal Tribunale, 720. — Quando il Tribunale possa imporgli una cauzione, 721. — Può essergli accordata una retribuzione — in quale misura, 722. — Obblighi, facoltà e diritti del curatore, 724, 737, 738, 740 a 742 incl., 744, 745, 747, a 751 incl., 753 a 757 incl., 772, 774, 793, 794, 796 a 801 incl., 806, 809 a 811 incl. 813, 815, 817, 818, 830 a 832 incl., 906. — Il curatore cessa dal suo ufficio col chiudersi della procedura del fallimento e con l' omologazione del concordato, 815, 841.

Delegazione dei creditori. Composta di tre o cinque membri — modo della loro nomina e della surroga, 723. — Come si costituisca e deliberi, 724. — Quando debba adunarsi, 725. — Sue facoltà e suoi diritti, 726.

Giudice delegato — È nominato con la sentenza di dichiarazione di fallimento, 691. — Può essergli surrogato dal Tribunale un altro giudice, 727. — Sue attribuzioni, sue facoltà, 727 a 732 incl., 737 a 739 incl., 747, 750 a 752 incl., 754, 756, 759, 761 a 763 incl., 772, 774, 793, 796, a 798, incl., 806, a 809 incl. 813, 815, 817, 818, 831, 832, 835, 907, 908. — L' ufficio del giudice cessa con l' omologazione del concordato o con la chiusura del fallimento, 815, 841.

Inventario. Si fa dal curatore, 740. — È esente dalle formalità di procedura e dalle tasse di registro e bollo — come debba farsi e dove esser depositato, 741, 742. — Caso di morte del fallito prima che l' inventario sia cominciato o terminato, 743.

Libri del fallito. Debbono essere depositati nella cancelleria del tribunale — con quali formalità, cautele ed obblighi possono esser consegnati al curatore, 737.

Liquidazione dell' attivo. Come il curatore debba procedere alla liquidazione — quando debbasi sospendere la vendita e come, 793, 794, 796. — Se la vendita è sospesa per deliberazione dei creditori, questi debbono esser convocati almeno una volta l' anno, 796 — Come e da chi il curatore possa essere autorizzato a transigere sui diritti contestati, 797.

Moglie del fallito. Quali beni immobili abbia diritto di

ritenere e perciperne i frutti dopo la dichiarazione di fallimento del marito, 780, 781, 785. — Quali beni immobili anche acquistati alla moglie si presumono appartenere al fallito e si riuniscono alla massa del fallimento salva la prova in contrario, 782. — Quali beni mobili dotali o parafernali tornino alla moglie del fallito in natura — di quali si presume la proprietà nel marito salva la prova in contrario, 783. — Come si accerti la data degli acquisti di beni immobili e mobili fatti dalla moglie del fallito, 784. — A quali beni si estenda la ipoteca legale della moglie quando al momento del matrimonio il marito era commerciante o lo divenne nell'anno successivo, 786. — Presunzione contro i crediti della moglie verso il marito per contratti a titolo oneroso fino a prova in contrario — per quali crediti la moglie è ammessa al passivo, 787.

Moratoria. Quando dopo la sentenza di dichiarazione di fallimento può domandarsi la moratoria del fallito e a quale condizioni, 819. — Come e con quali formalità si conceda la moratoria, 820, 822. — Adunanza dei creditori per deliberare sulla moratoria, 821. — Che cosa debba prescrivere la sentenza che accorda la moratoria, 822. — Quali facoltà abbia il fallito che ottenne la moratoria, 823. — Effetti della moratoria, 824. — Accordo durante la moratoria — chi debba omologarlo, 825. — Rigetto della domanda di moratoria, o revoca della moratoria, 826. — Come il commerciante possa chiedere la moratoria prima della dichiarazione del suo fallimento e come si regoli, 827. — Quando e con quali garanzie possa prorogarsi la moratoria, 828. — I documenti per la domanda di moratoria sono esenti da tassa di registro e bollo, 829.

Norme speciali di procedura. — Come si possa provvedere in assenza del fallito se la legge prescrive che sia sentito, 905. — Come il curatore debba dare avviso di convocazione ai creditori, 906. — Come si regolino le adunanze dei creditori e se ne rediga il processo verbale, 907, 908. — Quando le ordinanze del giudice delegato sian soggette a reclamo, 909. — In qual modo il Tribunale pronunzi in materia di fallimento, 910. — Come debbano affiggersi e pubblicarsi le sentenze e le ordinanze, 911. — Le sentenze sono esecutive provvisoriamente — eccezioni, 913. — Alle spese giudiziali provvede, occorrendo, lo Stato salvo il rimborso con le spese di giustizia, 914.

Reati in materia di fallimento. L'azione penale è pubblica e può promuoversi anche prima della dichiarazione di fallimento, 855. — In quali casi la *bancarotta* si considera come *semplice*, 856, 857, 858, 859. — Quando la *bancarotta* è *fraudolenta*, 860. — Penalità, 861. — A quali pene può andar soggetto l'istitutore e per quali fatti, 862. — A quali pene pos-

sono esser soggetti gli amministratori e i direttori di società anonime o in accomandita per azioni cadute in fallimento e per quali fatti o omissioni, 863. — A quali pene può andar soggetto il curatore, 864. — Come possono esser puniti coloro che commisero atti con l'animo di diminuire l'attivo del fallimento o prestarlo il nome al colpevole di bancarotta, 865. — Pene comminate al creditore che stipulò col fallito o con altri, vantaggi a proprio favore, 866. — Reintegrazioni che debbono essere ordinate dalla sentenza penale, 867.

Repartizione dell' attivo. Come si ripartiscano le somme spettanti al fallimento, 809. — Come si formi lo stato di repartizione e si facciano i pagamenti, 810. — Quali somme debbono riservarsi dalla ripartizione e come, 811, 812. — Come si emettano e si quietanzino i mandati di pagamento, 813. Come possano ammettersi alla ripartizione i crediti dichiarati tardivamente e come opporsi alla loro ammissione, 814.

Rivendicazione. — Quando dal proprietario possano esser rivendicate le rimesse in cambiali o altri titoli di credito fatte al fallito, 802. — Quando possan rivendicarsi le merci depositate o il loro prezzo, 803. — Quando possano rivendicarsi le merci spedite al fallito e a quali condizioni, 804. — Il venditore può ritenere le merci non consegnate o spedite al fallito o ad un terzo per suo conto, 805. — Come il curatore possa farsi consegnare le merci, 806. — Come si proponga la domanda di rivendicazione e come sia decisa, 807. — La domanda di rivendicazione in natura sospende la vendita — quella sul prezzo non ha effetto sulle somme già ripartite, 808.

Salvocondotto. Quando possa esser chiesto dal giudice delegato per il fallito latitante o contro il quale sia per spediti il mandato di cattura, 731.

Sentenza che dichiara il fallimento. Nomina il giudice delegato e il curatore provvisorio — ordina l'apposizione dei sigilli — convoca dentro venti giorni i creditori — fissa il termine per la verificazione dei crediti e per la chiusura del relativo processo verbale — ingiunge al fallito la presentazione del bilancio dentro tre giorni, 691. — Quando questo termine può essere prorogato, 746.

Soccorsi al fallito e alla sua famiglia. Fino alla chiusura del verbale di verificazione posson concedersi dal giudice delegato sentita la delegazione, quindi occorre una deliberazione dai creditori, 752.

Società commerciali. Il fallimento delle società è dichiarato dal tribunale dove è la sede, 846. — Il fallimento della società in nome collettivo e in accomandita produce anche quello dei soci responsabili — norme speciali per l'inventario e per le deliberazioni dei creditori, 847. — Il fallimento

dei soci non produce quello della società, 848. — Nel fallimento delle società anonime o in accomandita per azioni la procedura si fa contro gli amministratori, 849. — Diritti del creditore particolare di un socio, 850. — Diritto dei possessori di obbligazioni al portatore emesse dalla società, 851. — I soci responsabili limitatamente possono essere intimati a pagare le quote non versate sulle azioni, 852. — Effetti del concordato per una società anonima, 853. — Come si regoli il concordato fatto con alcuni soltanto dei soci responsabili e non con la società, 854.

Verificazione dei crediti. Termine nel quale i creditori del fallito debbon presentare la dichiarazione dei loro crediti, 758. — Il termine può prorogarsi per i creditori esteri, 759, 769. — Che cosa debba indicare la dichiarazione, 760. — Il giudice delegato verifica i crediti e ne fa processo verbale — con quali mezzi si faccia questa verificazione, 761. — Quali crediti siano ammessi al passivo, 762. — Esame dei crediti contestati — chi possa assistervi — su quali decida il giudice delegato per quali ordini il rinvio e come, 763. — Come si propongono le dichiarazioni di credito e le opposizioni dopo la chiusura del processo verbale di verificazione e come si decida su queste e sui crediti contestati, 764, 765. — Come e quando il Tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente i crediti al passivo e sospenderne la definitiva ammissione, 766. — Quando è contestato soltanto il privilegio del credito, il creditore è ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del fallimento, 767. — Come siano ammessi al passivo i crediti non fruttanti interesse, 768. — Dichiarazioni tardive — come possano essere ammesse — a spese di chi e con quali effetti — la falsità, il dolo, l'errore essenziale, il rinvenimento di titoli ignorati possono essere argomento di opposizione all' ammissione già avvenuta dei crediti, 770.

Vendita di beni immobili. Dopo la sentenza che dichiara il fallimento il solo curatore può vendere i beni immobili ancorchè vi siano creditori con privilegio o con ipoteca e come si faccia la vendita, 800. — Se l'espropriazione fosse incominciata prima della sentenza, il curatore deve intervenire e farsi surrogare al creditore istante, 801.

Vendita di beni mobili. Come e da chi il curatore possa essere autorizzato a vendere i beni mobili e al modo di vendita, 798. — Quando e con quali formalità si possano vendere in massa o in parte, 799. — La domanda di rivendicazione in natura sospende la vendita, 808.

Fede di deposito. Vedi *Deposito nei magazzini generali.*

Fidejussori e coobbligati del fallito. Vedi *Fallimento.*

Fiere e mercati. Come si provvede per le contestazioni che ci sorgono, 871.

Firme false, falsificate e di incapaci. Vedi *Cambiale*.

Fitti. Sono crediti privilegiati i fitti dei magazzini nei quali le cose scaricate dalla nave sono state depositate e il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave, 671, 675.

Fondo di riserva. Sugli utili netti risultanti dal bilancio delle Società anonime e in accomandita per azioni deve prelevarsi non meno di un ventesimo per formare un fondo di riserva fino al quinto del capitale sociale o di reintegrarlo se dopo raggiunto il quinto fosse diminuito, 182.

Fusione delle Società. Come deve esser deliberata, 193. — Da chi deve esser fatta la pubblicazione e che cosa deve questa comprendere, 194. — Quando diventa efficace e a quali condizioni — il creditore può opporsi ed effetti della opposizione, 195. — La Società che rimane acquista i diritti e gli obblighi di quella estinta, 196.

G

Getto. Vedi *Avaria, Contribuzione*.

Giornale nautico. Come il capitano deve tenerlo, 500.

Girata. Vedi *Cambiale*.

Giudice delegato. Vedi *Fallimento*.

Giudice delegato alla vendita della nave. Suoi doveri e sue facoltà, 891, 892, 897.

Giurisdizione commerciale. Vedi *Azioni*.

I

Impiegati di Società non acquistano qualità di soci ancorchè ricevano per remunerazione una parte degli utili, 86.

Incidenti. Quando nel giudizio commerciale sono elevati incidenti di falso o di qualità ereditaria e le parti son rinviate al tribunale civile, quello commerciale deve dare i provvedimenti temporanei necessari, 875.

Indennità. Quali indennità costituiscano crediti privilegiati, 671, 673, 675.

Institore. È colui che è preposto all'esercizio del commercio del proponente dove questi lo esercita o altrove, 367.

— Responsabilità del preponente, 368. — Il mandato conferito all'istitutore può essere espresso o tacito — formalità da adempirsi per il mandato espresso e per la sua revoca, 369, 374. — Estensione ed effetti del mandato tacito, 370. — Obblighi dell'istitutore, 371. — Sue facoltà, 372. — Sua responsabilità, 373. — Per quali obbligazioni l'istitutore possa agire ed esser convenuto in giudizio, 375. — Le disposizioni relative all'istitutore si applicano ai rappresentanti di Case commerciali e di Società estere, 376.

Interdizioni di commercio. Vedi *Equipaggio, Nolo, Noleggjo.*

Inventario. Vedi *Fallimento.*

Istituti che servono al commercio, come borse, fiere ec., son governati da leggi speciali e regolamenti, 2.

L

Lettera di cambio. Vedi *Cambiali.*

Libri di commercio. Sono obbligatorii per i commercianti il *Libro giornale*, il *Libro degli inventari* e il *Copia lettere e telegrammi spediti* — come debbano questi tenersi e che cosa debba esservi registrato, 21, 22, 25. — Questi libri prima di esser posti in uso debbono esser numerati e firmati pagina per pagina da un giudice del Tribunale o dal Pretore, 23. — Il Giornale deve una volta l'anno esser presentato al Tribunale o al Pretore che lo vidima — quando possa vidimarlo il notaro — obbligo del Pretore o del Notaro dopo la vidimazione — al Tribunale deve esser tenuto un registro su cui si notano le presentazioni dei libri e le annuali vidimazioni dei giornali, 23, 24. — I libri e le lettere e i telegrammi ricevuti debbono conservarsi per dieci anni, 26. — Quando possa essere ordinata la comunicazione in giudizio dei libri, degli inventari e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi, o la loro esibizione parziale, 27, 28. — Se tenuti regolarmente possono far prova in giudizio ancorchè tenuti da un commesso, 48. — Se non tenuti regolarmente non possono far prova a favore di chi li ha tenuti, 49. — In ogni caso fanno prova contro il commerciante che li tenne, ma chi vuol profittarne non può scinderne il contenuto, 50. — Ai libri e alle attestazioni del mediatore spetta al giudice l'attribuire la forza probante, 52. — Alla parte che rifiuta la presentazione dei libri, il giudice può deferire il giuramento, 51. — Vedi *Mediatore.*

Libri del fallito. Vedi *Fallimento.*

Liquidazione dell' attivo. Vedi *Fallimento*.

Liquidazione delle Società. Norme da osservare nel caso che l'atto costitutivo o lo statuto non ne determinino il modo, 197. — Le azioni in favore o contro la società debbono esercitarsi in nome o contro i liquidatori — le norme relative alle Società esistenti e che sian compatibili con la liquidazione sono applicabili alla società in liquidazione — i liquidatori hanno gli stessi doveri degli amministratori, 198. — Come i liquidatori si surrogano, 199. — Doveri dei liquidatori per la formazione dell'inventario, custodia dei libri e schiarimenti da dare ai soci, 200. — Non posson fare nuove operazioni, nè pagare acconti sulle quote dovute ai soci se non son pagati i creditori. Quali diritti competano in questo caso ai soci, 201. — Quando debbon rivolgersi ai soci se l'attivo non basta a coprire il passivo, 202. — Quali facoltà abbiano di diritto i liquidatori oltre quelle date loro dai soci, 203. — I liquidatori che pagano del proprio i debiti della società non hanno verso i soci che i diritti del creditore pagato, 204. — Si applicano ai liquidatori le regole del mandato, 205. — Come i creditori della società possano agire contro i liquidatori, 206. — La liquidazione non libera i soci nè impedisce la dichiarazione di fallimento, 207. — Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo e accomandita semplice, 208, 209. — Per le società anonime e in accomandita per azioni i liquidatori son nominati dall'assemblea dei soci — norme per la nomina e surroga di questi liquidatori, 210. — Colla nomina dei liquidatori cessano gli amministratori e debbon rendere a quelli il conto e il bilancio dell'ultimo periodo, 211, 212. — Se uno dei liquidatori era prima amministratore debbono depositarsi il conto e il bilancio, 213. — Obblighi dei liquidatori per la formazione e pubblicazione del bilancio, 214, 215. — Decorso il termine per i reclami il bilancio si intende approvato, 216. — Come debbano depositarsi le somme spettanti ai soci e non riscosse, 217. — I libri dopo la liquidazione, si depositano al Tribunale dove si conservano per cinque anni, 218.

Liquidazioni del passivo. Vedi *Fallimento*.

M

Mandato commerciale. Ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto e in nome del mandante e si presume gratuito, 349. — Sua estensione, 350. — Obblighi del commerciante che rifiuta il mandato, 351. — Obblighi e responsabilità del mandatario, 352 a 357 incl., 359. — Penalità

cui soggiace il mandatario che distrae dal fine le somme ricevute, 358. — Obbligazione del mandante, 360. — Come si determini la provvisione dovuta al mandatario, 361. — Diritti del mandatario di fronte al mandante per le anticipazioni e spese fatte, 362. — Come il mandatario possa esercitare questo diritto e opporvisi il mandante, 363. — Come si regolino i diritti e gli obblighi rispettivi quando siano più i mandatarii designati nell'atto medesimo, 364. — Quando si estingua il mandato oltre i casi prescritti dal Codice civile, 365. — Quali diritti spettino al mandatario o al mandante se il mandato è sciolto per revoca, per rinunzia o per morte dell'uno o dell'altro, 366.

Marinai. Vedi *Equipaggio*.

Materia di commercio. Leggi e usi che la regolano, 1.

Matrimonio. Il contratto di matrimonio deve esser trasmesso alla cancelleria del Tribunale, se uno dei contraenti è commerciante o se diventa tale, 16, 18. — Obbligo del notaro che ha ricevuto il contratto, 17. — La trasmissione del contratto deve farsi anche se l'ascendente commerciante si sia obbligato per la restituzione della dote ricevuta dal discendente, 20.

Mediatore. Sua responsabilità rispetto all'ultima sottoscrizione delle carte, 29. — L'incarico dato al mediatore di un'operazione non si estende a ricevere o fare pagamenti, nè adempiere altre obbligazioni dei contraenti, 30. — Se non manifesta al contraente il nome dell'altro è responsabile dell'esecuzione del contratto, 31. — Non ha diritto a mediazione se l'affare non è concluso, 32. — Chi esercita la professione di mediatore deve tenere un libretto in cui notare le operazioni al momento che le conclude e il libro giornale, 33. — Obblighi del mediatore per la tenuta dei libri, per la loro esibizione e collazionatura coi documenti rilasciati e per le copie da rilasciare alle parti contraenti, 33, 34.

Minore. Vedi *Commercianti*.

Moglie. Vedi *Commercianti*, *Fallimento*.

Moratoria. Vedi *Fallimento*.

N

Navi. Sono beni mobili — cose che fanno parte della nave, 480. — Come debbono esser fatti i contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni o rivocazioni di essi, e le cessioni di partecipazione alle proprietà di una nave in co-

struzione, 481. — Quando può sciogliersi il contratto di costruzione, 482. — Formalità per l'alienazione o cessione della proprietà o del godimento della nave, 483, 484. — Annotazione nell'atto di nazionalità delle alienazioni, cessioni, e costituzioni di pegno, 489. — Trascrizione dei contratti relativi alle navi non provvedute di atto di nazionalità, 490. — Responsabilità dei proprietari di navi, 491. — Abbandono della nave e sue conseguenze, 492, 493. — Diritto del proprietario di congedare il capitano, 494. — Norme sulle deliberazioni riguardanti l'interesse comune dei proprietari di una nave, 495. — Condizione per potersi autorizzare la vendita della nave comune all'incanto, ivi. — Chi possa procedere al sequestro, al pignoramento ed alla vendita della nave, 879. — Diritto del creditore avente privilegio sulla nave o di un comproprietario od anche dello stesso debitore di chiedere che la nave sequestrata intraprenda uno o più viaggi, 882. — Vedi *Avarie, Capitano, Equipaggio, Esecuzione, Noleggio, Nolo, Pegno, Sequestro, Vendita delle navi*.

Noleggio. È un atto di commercio, 3. — Forma del contratto di noleggio; cose che deve enunciare, 547. — Effetti del cambiamento del capitano o del padrone, 548. — Come è regolato il tempo del caricamento o dello scaricamento, 549. — Decorrenza del nolo, 550. — Se si scioglia il contratto quando prima della partenza della nave il viaggio è impedito per fatto d'una Potenza, o per caso fortuito o forza maggiore, 551, 552. — Diritti ed obblighi del caricatore durante l'impedimento, ivi. — Come deve agire il capitano in caso di blocco del porto di destinazione, 553. — Il pagamento del nolo ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate estinguono ogni azione, 554. — Quali indennità dovute ai noleggiatori costituiscano a loro favore un credito privilegiato 675, n. 11. — Come possano giustificarsi per l'esercizio del privilegio 677 n. 9. — Vedi *Nolo, Passeggeri*.

Nolo. Come è regolato e provato, ed in quanti modi può esser convenuto, 561. — Responsabilità del capitano che ha dichiarato la nave di una portata maggiore o minore della vera, 562. — Che avvenga quando la nave è noleggiata per intero ed il noleggiatore non dà tutto il carico, 563. — Effetti della rottura del viaggio sul pagamento del nolo, 564. — Diritto del caricatore se il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, 565. — Effetti della mancanza di dichiarazione delle merci caricate, 566. — Obblighi del caricatore che ritira durante il viaggio le cose caricate, 567. — Come si provvede per le spese se la nave è trattenuta alla partenza, o se noleggiata per andata e ritorno, ritorna senza carico o con un carico non compiuto, 568. — Obblighi del capitano se la nave è trattenuta per fatto suo, 569. — A che cosa è tenuto il

noleggiatore se il capitano è costretto a far riparare la nave nel corso del viaggio, 570. — In qual caso il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, 571. — Effetti della interdizione di commercio, 572, 573, 574. — Debito del nolo per le cose che il capitano fu costretto a vendere, a dare in pegno o ad impiegare per i bisogni della nave, 575. — Quando il valore delle cose stesse debba essere rimborsato ai proprietari, ivi. — Se sia dovuto il nolo delle cose gettate in mare per salvezza comune, o perdute per naufragio od altre cause, 576, 578. — A qual mezzo può ricorrere il capitano se la persona cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, 579. — Diritti del capitano in caso di mancato pagamento del nolo, 580. — Diritti del caricatore circa la diminuzione del nolo o l'abbandono, per il pagamento del nolo delle cose diminuite di prezzo o deteriorate, 581. — Crediti privilegiati sul nolo, 673.

Nota di pegno. Vedi *Deposito nei magazzini generati*.

Notaro. Deve trasmettere alla cancelleria del Tribunale l'atto di matrimonio tra commercianti da lui ricevuto e la nota delle vidimazioni ai libri giornale, 17, 23, 24. — Suoi obblighi rispetto alla pubblicazione degli estratti o degli atti costitutivi e statuti delle società, costituzioni di nuove sedi, rappresentanze e stabilimenti nel Regno o all'estero per le società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni ed anome, 90, 91, 92. — Vedi *Fallimento*.

O

Obbligazioni commerciali in generale. Quando il contratto bilaterale sia perfetto — finchè non sia tale, la proposta e l'accettazione son revocabili — nel contratto unilaterale la promessa è obbligatoria appena conosciuta da quello cui è fatta, 36. — L'accettazione condizionata equivale a rifiuto e controproposta, 37. — Come si determini il giusto prezzo, 38. — Modo di pagamento quando la moneta indicata non ha corso legale nel Regno, 39. — I condebitori commerciali e i fidejussori si presumono tenuti in solido purchè non si tratti di non commercianti e di atti che per essi non siano di commercio, 40. — I debiti commerciali liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, 41. — Nelle obbligazioni commerciali non si concede dilazione, 42. — Per la cessione di diritti derivanti da atti di commercio non ha luogo il retratto litigioso come all'art. 1546 e seg. del Codice civile, 43. — Come si prova l'obbligazione e la liberazio-

ne, 44 a 53 incl. — I non commercianti che hanno preso parte a un atto di commercio son soggetti alla legge commerciale ma non alle disposizioni relative ai commercianti, 54. — La data deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno e può essere accertata; quella delle cambiali e titoli all'ordine si presume vera, 55. — Diritti che ha il possessore del titolo al portatore, che sia logoro, guasto o distrutto, ad un duplicato, 56. — Come e contro chi può rivendicarsi il titolo al portatore smarrito o rubato, 57. — Le leggi o gli usi locali regolano la forma e i requisiti delle obbligazioni e gli atti per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano, 58.

Ordine di derrate. Vedi *Cambiale*.

P

Padrone della nave. Vedi *Capitano*.

Pagamento. Vedi *Cambiale*.

Pagherò cambiario. Vedi *Cambiale*.

Passaggieri. Come sia regolato il contratto di noleggio per trasporto di passeggeri, 582. — Regole da osservarsi nel caso di rottura del viaggio prima o dopo la partenza della nave, 583, 584. — Diritti dei passeggeri in caso di ritardo alla partenza, 585. — Obbligo di condurre direttamente nel porto di destinazione la nave noleggiata per trasporto di passeggeri, 586. — Diritti dei passeggeri in caso di ritardo durante il viaggio per arresto o per bisogno di riparare la nave, 587. — Come sono regolati gli alimenti del passeggero durante il viaggio, 588. — Diritti del noleggiatore e del locatore, se la nave è noleggiata in tutto o in parte per trasportar passeggeri, 589.

Pegno sulle navi. Come dev'esser costituito il pegno sulle navi, 485. — Condizioni richieste per l'efficacia del pegno rispetto ai terzi, 485, 487. — Condizioni per l'efficacia del pegno delle navi in costruzione, 486. — Girata della scrittura costitutiva del pegno, se essa è all'ordine, 488.

Pegno (*Contratto di*). Deve esser provato per iscritto quando la somma per cui è costituito eccede le lire cinquecento, 454. — Come possa costituirsi il pegno di cambiali, titoli all'ordine, azioni, obbligazioni o altri titoli di società commerciali o civili, 455. — Privilegio sulla cosa data in pegno e sua condizione essenziale, 456. — Obblighi e diritti del creditore rispetto alla cosa pignorata, 457, 458. — Il patto

pel quale il creditore possa appropriarsi la cosa pignorata è nullo, 459.

Perenzione d'istanza. Nei giudizi commerciali con qualunque procedimento eseguiti, il termine per la perenzione dell'istanza fissata dagli art. 338. 417, 464, del Cod. di procedura civ. è ridotto alla metà, 877.

Pignoramento della nave. Vedi *Sequestro*.

Polizza di carico. Quali indicazioni deve contenere, 555. — Può essere all'ordine o al portatore, ivi. — Non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento, ivi. — Formazione di quattro originali della medesima, ed a chi sono destinati, 556. — Sottoscrizione della polizza, ed obblighi del caricatore, ivi. — Diritti del presentatore della polizza per il ritiro del carico, 557. — Valore probatorio della polizza di carico, 558, 559. — Ricevute delle merci indicate nella polizza o nel contratto di noleggio, 560. — Vedi *Assicurazione*, *Contribuzione*.

Precepto. Vedi *Sequestro*, *Pignoramento della nave*.

Prescrizione. Si prescrivono secondo la legge commerciale le azioni derivanti da atti di commercio, 915. — La prescrizione commerciale decorre in qualsiasi caso, ma può essere interrotta secondo le disposizioni del Cod. civ. Gli atti interruttivi rispetto ad uno dei coobbligati cambiarii non sono efficaci verso gli altri, 916. — La prescrizione ordinaria commerciale è di 10 anni, 917. — L'azione di rivendicazione della nave si prescrive in dieci anni ed in cinque se il possesso è con titolo e di buona fede, 918. — Si prescrivono in cinque anni le azioni derivanti dal contratto di società, da operazioni sociali, da cambiali e assegni cambiarii, 919. — Si prescrivono in tre anni le azioni derivanti da contratti di prestito a cambio marittimo, e quelle per la restituzione dei libri e carte del fallimento contro i cancellieri e curatori, 920, 921. — Si prescrive in due anni l'azione del mediatore per il pagamento della mediazione e quella di annullamento o risoluzione del concordato, 922. — Si prescrive col decorso di un anno l'azione al risarcimento per l'urto della nave, l'azione per l'avaria comune, l'azioni derivanti dai contratti di noleggio, di arruolamento, di assicurazione e dalle somministrazioni di provviste alla nave e di alimenti ai marinai e all'equipaggio, 923, 924, 925. — L'azione contro il vettore si prescrive in sei mesi se la spedizione è fatta in Europa ad eccezione dell'Islanda e dell'isole di Feroe, o in una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa sul Mediterraneo sul mar Nero, sul mar Rosso o sul canale di Suez, o in piazza interna congiunta alla marittima con strada ferrata

— si prescrive in un anno se la spedizione è fatta per altri luoghi, 926.

Prestito a cambio marittimo. È atto di commercio, 3 n. 18. — Deve esser fatto per iscritto; quali cose il contratto deve enunciare, 590. — Deve esser trascritto ed annotato, 591. — Può esser trasferito per girata, se è all'ordine, 592. — Sopra quali oggetti può esser costituito il prestito a cambio marittimo, 593. — Come sia valido se eccede il valore delle cose sulle quali è costituito, 594. — Da chi può esser contratto, 595. — Come sono dovuti gl'interessi dal giorno in cui il capitale prestato e gl'interessi marittimi sono divenuti esigibili, 596. — Effetti della rottura del viaggio prima del cominciamento dei rischi, 597. — Come siano regolati i diritti di chi ha dato il danaro nel caso di cambiamenti della via, del viaggio o della nave, nel caso di reticenza o falsa dichiarazione, di cambiamenti del capitano o del padrone, 598. — Come siano regolati i suddetti diritti nel caso di perdita totale o parziale delle cose sulle quali fu costituito il prestito, 599. — Chi soffra i danni che accadono per solo vizio inerente alla cosa vincolata, 600. — Durata del tempo dei rischi, 601. — Quando colui che prende a cambio marittimo sopra cose trasportate sia liberato per la perdita della nave e del carico, 602. — Contributo alle avarie, 603. — Sono privilegiati i crediti per i prestiti a cambio marittimo, 671 n. 9, 673 n. 8, 675 n. 13. — Come il privilegio si conservi, 677 n. 11.

Privilegi. Vedi *Crediti privilegiati*.

Procedimento. Nelle cause commerciali il procedimento è sommario salva la facoltà di ridurlo formale secondo l'art. 413 del Cod. di proc. civ., 876.

Procedura. Vedi *Fallimento*.

Promotori delle Società in accomandita per azioni ed anonime. Son responsabili solidalmente e assumono a loro rischio le spese per la costituzione della società senza potersene rivalere in caso di non riuscita contro i sottoscrittori, 126. — Non possono riservarsi premii, ma soltanto una partecipazione sugli utili non maggiore di un decimo e per non più di cinque anni, 127. — Obblighi dei promotori quando la società è costituita per pubblica sottoscrizione, 129, 132, 133, 134. — Ogni operazione estranea alla costituzione della società è nulla se non approvata dall'assemblea generale, 138.

Proprietari di Navi. Vedi *Navi*.

Protesto. Vedi *Cambiale*.

Prova. Come si provi l'obbligazione commerciale e la li-

berazione, 44 a 52 incl. La prova per testimoni non si ammette quando il Cod. di Comm. la richiede per iscritto e non è permessa dal Cod. civ., 53.

R

Rappresentante. Vedi *Institore*.

Riporto consiste nella compra a pronti contanti di titoli di credito e della contemporanea rivendita a termine di titoli della stessa specie per un prezzo determinato. È necessaria la consegna reale dei titoli che passano in proprietà del compratore — si può convenire che i premi, i rimborsi e gli interessi restino al venditore durante il riporto, 73. — La rivendita può esser prorogata, 74. — Se alla scadenza si liquidano le differenze e si rinnova il riporto sopra altri titoli e per prezzo diverso, si reputa conchiuso un nuovo contratto, 75.

Reati in materia di fallimento. Vedi *Fallimento*.

Ripartizione dell' attivo. Vedi *Fallimento*.

Rivalsa. Vedi *Cambiale*.

Rivendicazione. Vedi *Fallimento*, *Nave*.

S

Salari. Le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi sono atti di Commercio, 3 n. 17. — Non possono essere oggetto di prestito a cambio marittimo, 593. — Nè di assicurazione, 607. — Quando e come costituiscano un credito privilegiato, 675.

Salvocondotto. Vedi *Fallimento*.

Scadenza. Vedi *Cambiale*.

Smarrimento. Vedi *Cambiale*.

Scioglimento delle Società. Vedi *Società commerciali*.

Separazione di beni tra coniugi di cui uno sia commerciante — come debba esser domandata e autorizzata — diritti dei creditori per causa di commercio, 19.

Sequestro, pignoramento e vendita della Nave. Qualunque creditore ha diritto al sequestro, al pignoramento e alla vendita della nave — e il creditore privilegiato ancorchè la

nave sia passata ad un terzo, 879. — Quando e con quali forme si può fare il sequestro della nave, 880. — Se la nave è pronta a partire non può sequestrarsi nè pignorarsi e quando si consideri tale, 881. — Quando e come il Tribunale nel corso della procedura esecutiva può ordinare che la nave faccia uno o più viaggi, 882. — Che cosa debba contenere il *precetto*, a chi esser notificato e quando diventi inefficace, 883, 884. — Quando vi sia pericolo di sottrazione il pretore può autorizzare l'immediato *pignoramento*, 883. — Che cosa debba enunciare il verbale di pignoramento, 885. — A chi e dentro qual termine debba esser notificato l'atto di pignoramento e dove depositato in copia, 885. — Come il tribunale autorizzi la *vendita*, 887. — Se la vendita non è avvenuta dentro 40 giorni si perime il pignoramento, 888. — Che cosa debba indicare il *bando* di vendita, 889. — Come debba essere pubblicato e notificato il bando, 890, 891. — Il giudice delegato può accordare fino a due dilazioni per la vendita — come si rendan note, 892. — Quando si ricevan le offerte e come si proceda alla pubblicazione del bando e all'incanto per le navi di una portata superiore a trenta tonnellate, 891. — Chi possa offrire all'incanto e in qual modo, 893. — Che cosa debba contenere il processo verbale d'incanto, 894. — Quando l'aggiudicazione è fatta per persona da nominare se la nomina non è fatta dentro tre giorni resta aggiudicatario in proprio l'offerente, 895. — Obblighi del compratore e come si possa procedere alla *rivendita*, 896. — Come si regoli l'incanto e la vendita di barche o navi di una portata minore di trenta tonnellate, 897. — Come si regoli l'incanto e la vendita di barche, barconi o altri galleggianti di portata minore di dieci tonnellate, 898. — Effetti della vendita di fronte al capitano, 899. — Estratto del processo verbale da rilasciarsi all'aggiudicatario, 900. — La *domanda di separazione* della nave pignorata deve notificarsi al creditore istante — suoi diversi effetti secondo che è anteriore o posteriore alla vendita — che cosa debba contenere, 901. — Quando debbano esser fatte le *opposizioni sul prezzo* di vendita della nave e in qual modo, 902. — Come si faccia la graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo, 903.

Sindaci delle Società anonime e in accomandita. Son nominati dall'assemblea generale dei soci e possono essere anche non soci — norme per la loro nomina e surroga, 183. — Obblighi e diritti dei sindaci, 184. — Le regole del mandato si applicano quanto alla responsabilità dei sindaci, 184.

Soccorsi al fallito. Vedi *Fallimento*.

Società anonime. Sono amministrate da uno o più mandatarî temporanei e rievocabili, soci o non soci, 121. — Quali responsabilità contraggano gli amministratori, 122. — Ogni

amministratore deve dar cauzione sino alla cinquantesima parte del capitale sociale, ma la cauzione può esser limitata a lire 50,000; come si presti la cauzione, 123. — Gli amministratori son nominati dall'assemblea, ma per la prima volta posson nominarsi col contratto sociale, 124, 128. — Non posson durare in ufficio più di quattro anni e se il mandato non ha una durata stabilita si intende per due anni. Come si regoli l'uscita d'ufficio degli amministratori, i quali son sempre rieligibili, 124. — Come e da chi si surrogino gli amministratori per la vacanza di un posto prima dell'assemblea generale dei soci, 125. — Formalità da adempiersi ed atti da compiersi se la Società è costituita per pubblica sottoscrizione, 129, 130. — Per la costituzione della Società deve esser sottoscritto tutto il capitale sociale e versati tre decimi meno che per le società di assicurazione per le quali basta il versamento di un decimo, 131. — Intimazione e assegnazione di termine al versamento, 132. — Dove debba eseguirsi il versamento sulle azioni, e a chi possano restituirsi le somme versate, 133. — Convocazione della Assemblea dei sottoscrittori e uffici di essa, 134, 136. — Quando e a qual termine possa rinviarsi questa prima assemblea, 135. — Obblighi degli amministratori. Vedi *Amministratori*. — Norme delle assemblee generali. Vedi *Assemblee*. — Azioni che emettono le Società. Vedi *Azioni*. — Le Società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi se non è versato tutto il capitale — in quali casi possano emettere obbligazioni per una somma superiore al capitale, 171. — Quali atti debbon compiersi per la emissione delle obbligazioni, 172. — Obblighi degli amministratori se la emissione si faccia per pubblica sottoscrizione, 173. — Come si raccolgano le sottoscrizioni, 174. — Quali enunciazioni debban contenere i titoli di obbligazioni, 175. — In qual modo si compili e con quali formalità si approvi il bilancio delle Società e si ripartano i dividendi. — Vedi *Bilancio*, *Dividendi*, *Fondo di riserva*, *Sindaci delle Società*.

Società civili. Possono assumere la forma di Società per azioni e allora son soggette alle disposizioni del Codice di Commercio eccettuate quelle sul fallimento e sulla competenza, 229.

Società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio e si distinguono in *nome collettivo*, in *accomandita* e *anonime*, 76. — Di fronte ai terzi sono enti distinti dai soci, 77. — Esistono sotto una ragione sociale quelle in nome collettivo e in accomandita — son qualificate con una denominazione speciale o dell'oggetto loro quelle anonime, ivi. — Obblighi del socio rispetto ai crediti o alle cose con-

Cod. di Comm.

19

ferite in Società, 80 a 84. — Diritti del cessionario, del socio del socio e dei creditori del socio, 79, 85. — Quando la Società sia legalmente costituita, 98. — Lo scioglimento anticipato non è efficace per i terzi che dopo un mese dalla pubblicazione dell'atto relativo, 103. — La specie e la sede della Società debbono essere chiaramente indicate in ogni contratto scritto, atto, lettera, pubblicazione e annunzio che ad essa si riferisca e per le Società in accomandita per azioni e le anonime anche il capitale effettivamente versato e che risulta esistere dall'ultimo bilancio approvato, 104. — Quando e per quali ragioni le Società commerciali si sciolgano, 189 e 190. — Cause speciali di scioglimento per le società in nome collettivo e in accomandita, 191. — Sciolta la Società gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni, 192. — Vedi *Contratto di Società, Fallimento*.

Società cooperative son soggette alle norme delle Società di cui assumono il carattere, 219. — Debbono esser costituite per atto pubblico — che debba esprimere l'atto che le costituisce, 220. — Son soggette alle disposizioni che riguardano le Società anonime per le pubblicazioni, ed obbligazioni degli amministratori, per l'assemblee generali, il bilancio, i sindaci, la liquidazione — gli amministratori debbono essere soci, 221. — Non sono ad esse applicabili gli art. 131 e 146 e dall'articolo 144 e dal num. 3 dell'art. 165 possono essere esonerate con l'atto di costituzione, 222. — Obblighi degli amministratori rispetto ai soci e al deposito del loro elenco, 223. — Massimo delle quote sociali o delle azioni — le azioni son sempre nominative, 224. — Norme speciali per l'assemblea generale, 225. — Come si ammettano i nuovi soci, come i soci possan recedere dalla Società ed esserne esclusi, 226. — Effetti del recesso o della esclusione del socio dal momento in cui divengono efficaci, 227. — Gli atti costitutivi di recesso e di ammissione sono esenti da tassa di registro e bollo, 228.

Società estere. Come le Società legalmente costituite in paese estero quando costituiscano nel Regno uno stabilimento o una rappresentanza siano soggette alle disposizioni del Codice di Commercio rispetto alle pubblicazioni, depositi, responsabilità degli amministratori ec. — quali formalità debbon compiere quelle che non sono nè in nome collettivo, nè in accomandita, nè anonime — se hanno nel Regno la sede o l'oggetto principale si considerano come nazionali, 230. — Responsabilità che si incorrono per l'inadempimento delle formalità prescritte, 231. — Formalità da adempiersi dalle Società in nome collettivo o in accomandita semplice e altre specie di società costituite all'estero per esercitare nel Regno, 232.

Società in accomandita. Ha uno o più soci amministratori responsabili senza limitazione, il nome del quale o dei quali costituisce la ragione sociale ed ha dei soci accomandanti; rispetto ai soci amministratori la Società è in nome collettivo, rispetto ai semplici accomandanti è in accomandita, 114, 115, 116. — Obblighi del socio accomandante, 117. — Quando l'accomandante incorra una responsabilità senza limitazione, o limitata, 118. — Nella Società in accomandita per azioni l'amministratore può esser revocato dall'assemblea degli azionisti — responsabilità e diritti dell'amministratore revocato, 119. — Come l'assemblea può surrogare ad uno un altro amministratore e obblighi che assume il surrogato, 120. — La Società in accomandita per azioni è retta con le medesime norme della Società anonima rispetto alla sua costituzione, agli amministratori, alle assemblee generali, alle azioni, alle obbligazioni, al bilancio ed ai sindaci, 126 e seg. — Vedi *Società anonima*.

Società in nome collettivo. Della ragione sociale non possono far parte che i nomi dei soci o delle loro ditte. Quando il Socio che ha la firma sociale può cederla, responsabilità che può incorrere il cedente e il sostituto, 105. — Obbligazione in solido dei soci e diritto dei creditori verso i singoli soci, 106. — Le facoltà dei soci amministratori e l'opposizione della minoranza è regolata dal Cod. civ., 107. — La maggioranza non può variare l'indole e le convenzioni sociali, 108. — Azioni esperibili dal socio contro la Società, 109. — Obblighi e responsabilità del socio che impiega i capitali e le cose sociali ad uso proprio o di terzi, che distrae dal fondo comune più di quello che gli è assegnato per le sue spese particolari, o che prenda interesse in altre Società o faccia operazioni per conto proprio o di terzi senza il consenso degli altri soci, 110, 111, 112, 113.

Socio. Il socio che entra in una Società costituita risponde delle obbligazioni da essa innanzi contratte e ancorchè siasi cambiata la ragione sociale, 78. — Fino al pagamento non è liberato il socio che conferì in Società un credito, 80. — Come si stabilisca il valore indeterminato delle cose conferite dal socio, 81. — Sua responsabilità per la consegna della cosa conferita, 83, 84. — Sue facoltà e diritti rispetto all'adempimento della formalità per il deposito e pubblicazione degli atti costitutivi della Società, 97. — Suoi obblighi rispetto alle cose conferite in Società, 80 a 84. — Obblighi e responsabilità del socio in nome collettivo. Vedi *Società in nome collettivo*. — Obblighi e responsabilità del socio accomandante e dell'accomandatario. Vedi *Società in accomandita*. — In quali casi e per quali ragioni può il socio essere escluso dalla Società in nome collettivo o in accomandita, 186. —

Effetti dell' esclusione del socio rispetto alla Società, agli obblighi e ai diritti dell' escluso di fronte alle Società e ai terzi, 187, 188.

Somministrazioni. Quando costituiscano crediti privilegiati sulla nave, 673 e segg. — Quando le relative azioni si prescrivano, 925.

Spese. Quando costituiscano crediti privilegiati, 673 e segg.

T

Tasse di navigazione. Costituiscono un credito privilegiato sopra la nave, 675.

Telegramma. Quando fa prova come scrittura privata, 45. — In caso di errore, alterazione o ritardo si applicano i principii della colpa e quando il mittente se ne presuma esente, 46. — Fanno prova in giudizio se la loro sottoscrizione è autenticata da notaro, 47.

Termine a comparire. Nelle cause commerciali il termine è regolato dall' art. 147 del Cod. di proc. civ. e può essere abbreviato, 876.

Trascrizioni. Quali atti e sentenze devono esser registrati o trascritti, 483, 485, 591.

Trasporto (Contratto di). Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l' incarico e l' imprenditore o vettore che si assume di eseguirlo o farlo eseguire, 388. — Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura che può essere all' ordine o al portatore — effetti della girata opposta alla lettera di vettura, 389. — Come debba farsi e che cosa indicare la lettera di vettura, 390. — Obblighi del mittente, 391. — Obblighi del vettore, 392, 393, 394. — Caso in cui il trasporto sia impedito da caso fortuito o da forza maggiore, 395. — Diritto del mittente di sospendere il trasporto e quando nel vettore cessi l' obbligo di eseguire gli ordini del mittente, 396. — Termine della riconsegna, 397. — Il vettore è responsabile dei suoi dipendenti e dei vettori successivi, 398. — Diritto dei vettori successivi alla consegna delle cose da trasportare, 399. — Responsabilità del vettore per la perdita o per le avarie, 400. — Diritti delle amministrazioni delle strade ferrate, 401. — Come si accertino le avarie, 402. — Penalità del vettore in caso di ritardo alla riconsegna, 403. — Facoltà del vettore di limitare rispetto a certe cose la sua responsabilità, 404. — Come si calcoli il danno derivante dalla perdita o dall' avaria, 405. — Di quali effetti il vettore

non risponda se non gli siano denunziati, 406. — Quando il destinatario della merce può esercitare i suoi diritti, 407. — Fino a quando il vettore non è obbligato alla riconsegna, 408. — Diritto del destinatario di verificare la merce, 409. — Diritto del vettore di esigere quanto gli è dovuto per la lettera di vettura e quali diritti perda consegnando senza riscuotere, 409, 410. Contro chi debbano esser dirette le domande di risarcimento, 411. — Fino a quel momento il credito del vettore sia privilegiato — l'ultimo vettore esercita i diritti anche dei precedenti, 412. — Come si regoli il caso in cui non si trovi il destinatario o sorga controversia sul ricevimento delle cose trasportate, 413. — Caso in cui al contratto fu aggiunta una clausula penale, 414. — Il pagamento e il ricevimento escludono ogni azione contro il vettore meno il caso in cui la perdita parziale o l'avaria non sia riconoscibile alla consegna — come questo caso si regoli, 415. — Quali obbligazioni e responsabilità non possano limitarsi nè escludersi nei trasporti per strada ferrata se non che con la diminuzione del prezzo sulle tariffe ordinarie o con l'offerta di tariffe speciali, 416.

U

Urto di navi. A carico di chi sieno i danni prodotti dall'urto delle navi, 660, 661. — Regole che si applicano quando non risulti a qual nave sia imputabile la colpa, o questa risulti comune, 662. — Responsabilità degli autori della colpa, 663, 664. — Entro qual termine deve farsi richiamo per conservare l'azione di rifacimento, 665. — Vedi *Azioni commerciali*.

V

Vaglia cambiario. Vedi *Pagherò cambiario*.

Vendita Commerciale. Ancorchè fatta della cosa altrui è valida e obbliga il venditore all'acquisto e alla consegna della cosa venduta, 59. — Quando sia valida se fatta per un prezzo indeterminato — se fatta per il giusto prezzo o a prezzo corrente è valida e come si determini il prezzo, 60. — Quando è indeterminato il corpo, se la quantità, specie e qualità della merce son dedotte in contratto, il venditore è obbligato a consegnar la merce nella quantità, specie e qualità promessa anche se quella provvista è perita, 61. — La vendita della

merce in viaggio è subordinata all'arrivo della nave se questa fu designata — diritto del compratore a chiedere l'esecuzione del contratto o il risarcimento del danno se la nave non fu designata — quando si possa chiedere che il tribunale fissi il termine a designare la nave — come si liquidi il danno, 62. — Se la nave non arriva il compratore può recedere dal contratto o prorogare il termine, 63. — Si intende convenuto il termine necessario a compire il viaggio se non ne fu stabilito alcuno all'arrivo della nave — l'Autorità giudiziaria può fissare un termine ma non maggiore di un anno dalla partenza della nave, 64. — Se per un fortuito la merce venduta fu dalla nave designata trasferita sopra un'altra, questa si intende sostituita a quella per tutti gli effetti del contratto, 65. — Se durante il viaggio le merci vengono avariate e non posson più servire all'uso cui furon destinate il contratto si risolve; in ogni altro caso si diminuisce il loro prezzo, 66. — Quando e come abbia luogo la condizione risolutiva nella vendita di cosa mobile, 67. — Quali diritti abbia e come debba esercitarli il venditore se il compratore non adempie la sua obbligazione e quali spettino al compratore se non l'adempie il venditore, 68. — Se il termine è essenziale alla natura dell'operazione, quando sia scaduto, la parte che ne vuole l'adempimento deve avvisarne l'altra dentro le ventiquattro ore, ma la vendita della cosa non può farsi che entro il giorno successivo a quest'avviso, salvi gli usi, 69. — Come ed entro quali termini debban denunziarsi dal compratore i vizi apparenti e quelli occulti delle derrate provenienti da altra piazza, 70. — Come e quando il Presidente del Tribunale o il Pretore possono ordinare la perizia, il deposito o il sequestro della cosa venduta sull'istanza del compratore, il quale, in caso di controversia, se non si sia valso di questo diritto, deve provare l'identità e il vizio della merce, 71. — Le disposizioni degli art. 67, 68, 69 si applicano ai contratti di borsa, 72.

Vendita delle navi. È atto di commercio la vendita delle navi e la vendita degli attrezzi, vettovaglie, ec., 3 n. 14, 15. — Formalità da osservarsi per la vendita volontaria delle navi, 481 e segg. — Vedi *Sequestro*, *Pignoramento*.

Vendita di beni immobili e mobili. Vedi *Fallimento*.

Verificazione dei crediti. Vedi *Fallimento*.

Viaggiatori. Vedi *Commessi*, *Passeggieri*.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge del 2 aprile 1882, n. 681 (Serie 3^a), colla quale fu approvato il Codice di commercio del Regno d'Italia e fu autorizzato il Governo a fare le disposizioni transitorie ed altre necessarie per la completa attuazione del Codice stesso:

Visto il Nostro decreto del 31 ottobre anno stesso, n. 1602 (Serie 3^a), con cui fu approvato il testo definitivo di quel Codice, e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1^o gennaio 1883;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Minori*).¹

Art. 1. Per la continuazione dell'esercizio del commercio intrapreso dal minore emancipato pri-

¹ Per facilitare le ricerche abbiamo aggiunti i titoli per materie, i quali non sono nel testo della Legge.

ma dell'attuazione del nuovo Codice, in virtù di autorizzazione ottenuta e pubblicata secondo le disposizioni delle leggi anteriori, non è necessario l'adempimento di altre formalità.

Art. 2. Il genitore o il tutore che, nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice, esercita il commercio nell'interesse di un minore non può continuarlo senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 12 del Codice stesso.

Questa autorizzazione produce effetto sino dal detto giorno, qualora sia ottenuta e pubblicata nei modi stabiliti nell'articolo 9 dello stesso Codice entro i tre mesi successivi.

(Borse di commercio, agenti di cambio, sensali e mediatori).

Art. 3. Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sulle Borse di commercio, sugli agenti di cambio e sensali e sulla professione di mediatore continuano ad avere osservanza anche dopo l'attuazione del nuovo Codice, in quanto non siano contrarie al Codice stesso e sino a che non sia provveduto altrimenti.

(Società, Associazioni commerciali).

Art. 4. Le Società e le Associazioni commerciali esistenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, salvo le seguenti disposizioni:

1. Le Società in accomandita per azioni ed anonime sono esonerate da ogni autorizzazione e vigilanza governativa e dagli oneri relativi; ma sono soggette alle disposizioni degli articoli 104, 140, 142, 147, 151, 153, 163 capoverso, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 184, 185, 246, 247, 248 e 250 del nuovo Codice, ed a quelle che in esso riguardano la riduzione del capitale, la fusione e

la liquidazione delle Società. Sono inoltre soggette alle disposizioni dell'articolo 123, rispetto agli amministratori rieletti o nominati dopo l'attuazione del nuovo Codice.

2. Le Associazioni mutue, che non abbiano per oggetto esclusivo le assicurazioni marittime, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 242 del nuovo Codice, salvo ciò che è disposto nel numero seguente.

3. Le Società e le Associazioni di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine sono soggette alle disposizioni dell'articolo 145 del nuovo Codice per tutti i premi che riscuotono dopo l'attuazione di esso, salva riduzione proporzionale delle cauzioni date per le operazioni precedenti, nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.

4. Le Società ed Associazioni che vogliano introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi o prolungare il termine fissato alla loro durata, devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo Codice.

Art. 5. Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente la nomina dei sindaci deve essere fatta nella prima assemblea generale da tenersi entro sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice, o in altra da convocarsi all'uopo nel termine stesso, sotto la responsabilità degli amministratori.

L'assemblea generale quando siavi rappresentata almeno la metà del capitale sociale, può, col voto favorevole di tanti soci che riuniscano almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'adunanza, deliberare che gli amministratori attuali siano, in caso di rielezione, esonerati dall'obbligo di dar cauzione.

(Società estere).

Art. 6. Gli articoli 230, 231 e 232 del nuovo Codice si applicano anche alle Società estere stabilite nel Regno prima dell'attuazione di esso.

Le formalità prescritte nei detti articoli, e non ancora adempiute all'attuazione del nuovo Codice, devono adempiersi entro sei mesi dall'attuazione stessa.

Alle Società estere di assicurazioni sulla vita ed amministratrici di tontine si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 4, n. 3, del presente decreto.

(Società cooperative).

Art. 7. Le Società costituite anteriormente all'attuazione del nuovo Codice, che vogliano sottoporsi alle norme di esso intorno alle Società cooperative, devono, con deliberazione presa secondo il proprio statuto, farne dichiarazione espressa, e conformare lo statuto stesso alle disposizioni del nuovo Codice.

Tuttavia le disposizioni della prima parte dell'articolo 224 non si applicano alle azioni di valore nominale superiore alle lire cento emesse prima dell'attuazione del Codice, nè ai soci che sino da tempo anteriore all'attuazione stessa sono possessori di una quota sociale superiore alle lire cinquemila, o di tante azioni che eccedano tale somma al valore nominale. Parimenti le disposizioni della prima parte dell'articolo 226 non si applicano ai soci già iscritti nella Società al tempo dell'attuazione del nuovo Codice.

Art. 8. La deliberazione indicata nell'articolo precedente, ancorchè non ricevuta per atto pubblico, tranne che lo statuto lo richieda, dev'essere depositata, trascritta, affissa e pubblicata secondo le disposizioni dell'art. 96 del nuovo Codice.

Le pubblicazioni si fanno senza spese, e per gli effetti dell'articolo 223 del Codice stesso la deliberazione suddetta è parificata all'atto costitutivo.

(Cambiali e biglietti all'ordine).

Art. 9. Le lettere di cambio e i biglietti all'ordine emessi anteriormente al nuovo Codice, le loro girate, accettazioni ed avalli, in qualunque tempo fatti, sono regolati dalle leggi anteriori e non si applica ai suddetti titoli l'articolo 323 del Codice stesso.

Devono tuttavia ad essi applicarsi dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, le disposizioni di questo che riguardano la forma e i termini del protesto, ed i provvedimenti da emettersi in caso di smarrimento delle cambiali.

Per le lettere di cambio e i biglietti all'ordine che scadono il 30 e il 31 dicembre 1882, la forma e il termine del protesto sono egualmente regolati dal nuovo Codice.

(Institore).

Art. 10. Il mandato dell'institore, che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice abbia già impresso l'esercizio del commercio cui è preposto, dev'essere depositato entro tre mesi dal giorno stesso secondo le disposizioni dell'art. 369 del Codice stesso e per gli effetti stabiliti nell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo.

(Tariffe speciali di Strade Ferrate).

Art. 11. Nei primi tre mesi dall'attuazione del nuovo Codice le Amministrazioni di strade ferrate, applicando le tariffe speciali vigenti, non incorrono nella maggiore responsabilità in esso stabilita.

(Magazzini generali).

Art. 12. Le disposizioni della legge del 3 luglio 1871, n. 340 (Serie 2^a), e della legge del 2 aprile 1882, n. 682 (Serie 3^a), sui magazzini generali sono abrogate dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice per quanto è in esso provveduto.

(Navi).

Art. 13. I contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento di una nave o di porzione di essa, ed i contratti di pegno della nave e di cambio marittimo, hanno pieno effetto secondo la legge anteriore, se le formalità in essa stabilite siano state adempiute prima dell'attuazione del nuovo Codice; altrimenti si applicano le disposizioni del nuovo Codice.

Art. 14. Entro sei mesi dell'attuazione del nuovo Codice, tutte le navi soggette alle disposizioni dell'articolo 500 del Codice stesso devono uniformarsi ad esse.

Per le navi che nel giorno dell'attuazione del nuovo Codice si trovano in viaggio, il termine suddetto decorre dal giorno del loro arrivo in un porto del Regno.

Art. 15. I privilegi sulle navi acquistati prima dell'attuazione del nuovo Codice nelle forme stabilite dalla legge anteriore conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del Codice stesso.

Le disposizioni dell'art. 678 e seguenti del libro secondo del nuovo Codice si applicano anche ai privilegi acquistati prima dell'attuazione di esso.

(Fallimenti).

Art. 16. Gli effetti delle dichiarazioni di fallimento pronunciate prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Le disposizioni del nuovo Codice riguardanti le forme del procedimento entrano immediatamente in vigore, se nel giorno della attuazione stessa non sono ancora nominati i sindaci definitivi, e il Tribunale, con ordinanza da pubblicarsi nei modi stabiliti nell'art. 912, deve dare, senza indugio, le disposizioni prescritte nell'art. 691. A questo effetto, il ruolo ordinato nell'articolo 715 del nuovo Codice deve essere per la prima volta formato e trasmesso ai presidenti dei tribunali ivi indicati almeno cinque giorni prima dell'attuazione di esso.

Se i sindaci definitivi sono già nominati, si applicano le leggi anteriori sino alla completa verifica dei crediti.

Per il procedimento ulteriore si osservano le disposizioni del nuovo Codice, e se i creditori sono già in stato d'unione il giudice delegato deve convocarli il più presto possibile per la nomina della Delegazione di sorveglianza, e per proporre od eleggere il curatore.

Le disposizioni degli articoli 737 e 914, e dei due ultimi capoversi dell'art. 800, e quelle dell'articolo 741 concernenti la esenzione dell'inventario da spese e tasse, come pure le disposizioni del capo III, titolo VI, libro terzo, del nuovo Codice si applicano anche ai fallimenti dichiarati prima dell'attuazione di esso.

I sindaci che, per effetto delle disposizioni precedenti cessano dall'ufficio, devono rendere il conto della loro gestione al curatore coll'assistenza della delegazione dei creditori, e consegnargli il patrimonio e le carte del fallimento.

(Atti esecutivi delle navi).

Art. 17. Nei giudizi di pignoramento, sequestro e vendita giudiziale delle navi e di distribuzione del loro prezzo, che si trovano pendenti secondo le disposizioni del titolo II, libro secondo, del Codice di commercio del 25 giugno 1865, si applicano le disposizioni del capo II, titolo I, libro quarto, del nuovo Codice, in qualunque stato i giudizi stessi si trovino nel giorno dell'attuazione di esso.

(Azioni).

Art. 18. I termini per l'inammissibilità di azione sono regolati dalla legge vigente al tempo dell'avvenimento che dà luogo all'azione.

(Prescrizione).

Art. 19. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice si regolano secondo le leggi anteriori.

Tuttavia le prescrizioni cominciate prima della detta attuazione, e per le quali secondo le leggi anteriori si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiono col decorso di questo termine minore computato dal giorno della attuazione del Codice medesimo.

(Penalità).

Art. 20. Nelle provincie ove è in vigore il Codice penale toscano, le disposizioni del nuovo Codice di commercio, le quali si riferiscono al Codice

penale del 20 novembre 1859, si applicano colle norme seguenti:

1° Alla pena della reclusione e dei lavori forzati a tempo è surrogata la pena della casa di forza;

2° Dovunque è menzione del reato di truffa s' intende il reato di frode;

3° Quanto alla distinzione tra le pene criminali e correzionali e tra i crimini e i delitti, valgono le regole di corrispondenza stabilite nell'articolo 12 del Regio decreto 30 novembre 1865, numero 2607.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1882.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

BERTI.

V. Il Guardasigilli

G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI COMMERCIO

annesso al R. decreto 27 dicembre 1882,
num. 1139 (Serie 3^a).

—

TITOLO I.

DELLE TRASCRIZIONI E DEI REGISTRI DI CANCELLERIA.

Art. 1. Per le trascrizioni che devono farsi presso il Tribunale di commercio, il richiedente deve presentare al cancelliere l'atto da trascriversi con una nota in doppio esemplare.

L'atto da trascriversi dev'essere depositato in originale, se trattasi di scrittura privata che non sia già depositata in un pubblico archivio o presso un notaro; negli altri casi dev'essere depositato in copia autentica.

La nota, oltre quanto è prescritto negli articoli seguenti, deve indicare:

1° La data, la natura e l'oggetto dell'atto da trascriversi;

2° Il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto stesso o dell'autorità da cui questo emana;

3° Il cognome e il nome o la ditta del com-

merciante, ovvero la ragione sociale o la denominazione della società, rispetto a cui è chiesta la trascrizione;

4° Il domicilio o la residenza del commerciante o la sede della società.

Art. 2. Oltre quanto è ordinato nel capo II del titolo I del regolamento approvato col Regio decreto 10 dicembre 1832, n. 1103 (Serie 3^a), i cancellieri dei Tribunali di commercio devono tenere in carta libera e secondo i modelli annessi:

1° Il registro *d'ordine*;

2° Il registro *delle trascrizioni*;

3° Il registro *dei libri di commercio*;

4° Il registro *delle società*.

Questi registri devono essere numerati e firmati secondo le disposizioni della prima parte dell'articolo 23 del Codice di commercio, e i tre primi devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'articolo 25 del Codice stesso.

Art. 3. I documenti depositati in originale o in copia autentica devono essere custoditi, con un esemplare della nota, in appositi volumi numerati.

Ogni volume deve contenere l'elenco dei documenti in esso inseriti e questi devono essere legati al volume e contraddistinti col numero progressivo dell'elenco.

Nei volumi stessi devono egualmente custodirsi gli atti dei quali il Codice di commercio prescrive il deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 4. Nel registro *d'ordine* (Modello A) il cancelliere deve annotare giorno per giorno e al momento della consegna ogni richiesta attinente agli altri registri menzionati nei numeri 2 e 4 dell'articolo 2, o concernente il deposito degli atti accennati nell'articolo 3, indicando la persona dalla quale e per conto della quale è fatta, l'oggetto di essa ed i documenti presentati.

Appena annotata la richiesta, il cancelliere deve darne ricevuta in carta libera, senza spese, al produttore, indicando in essa il numero d'ordine.

Cod. di Comm.

20

Il registro d'ordine dev' essere munito di una rubrica alfabetica contenente i nomi delle parti e il riferimento agli altri registri per numeri e per oggetto.

Art. 5. Nel registro delle trascrizioni (Modello B) il cancelliere deve trascrivere il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna, il numero d'ordine, il numero progressivo del registro delle società, il volume in cui sono collocati gli atti e il numero progressivo dell'elenco del volume stesso.

Il cancelliere deve restituire al richiedente un esemplare della nota, certificando in esso l'eseguita trascrizione colle indicazioni suddette.

Art. 6. Nel registro dei libri di commercio (Modello C) il cancelliere deve annotare tutte le richieste dei commercianti e delle società riguardanti la numerazione o la vidimazione dei loro libri di commercio, secondo le disposizioni dell'art. 24 del Codice di commercio.

Ricevendo la richiesta, il cancelliere deve indicare, oltre la data:

1° Il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza del commerciante, ancorchè si tratti di un minore emancipato, di una donna maritata, o di un minore nel cui interesse il commercio sia esercitato da altri, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della società;

2° La specie del commercio esercitato e il luogo dove si esercita;

3° Il cognome ed il nome, ed il domicilio dell'istitutore, o di chi esercita il commercio nell'interesse di un minore, ovvero degli amministratori, o del direttore della Società.

Art. 7. Nel registro delle Società (Modello D), le Società e le Associazioni esistenti s'inscrivono allorchè per la prima volta occorra di fare un'annotazione che riguardi ciascuna di esse.

Le Società nuovamente costituite s'inscrivono allorchè sono richieste per esse le trascrizioni indicate negli articoli 90 e 91 del Codice di commercio.

Ad ogni Società è riservato nel registro un intero foglio costituito dalle due pagine contrapposte. Le annotazioni successive si fanno nello stesso foglio.

Quando il foglio riservato per una Società sia esaurito dalle fattevi annotazioni, la partita deve trasportarsi ad un foglio successivo, facendone constatare chiaramente nella pagina esaurita, e ripetendo nel nuovo foglio lo stesso numero progressivo della partita riportata.

Art. 8. L'iscrizione nel registro delle Società deve indicare:

1° La ragione sociale o la denominazione della Società, e la sua specie colla qualificazione di cooperativa, qualora sia tale;

2° Il cognome e il nome, o la ditta, ed il domicilio o la residenza di tutti i soci responsabili senza limitazione, e di quelli che hanno la firma sociale;

3° La sede della Società e dei suoi stabilimenti, o delle sue rappresentanze;

4° Il cognome ed il nome, e il domicilio o la residenza degli amministratori e del direttore;

5° L'oggetto della Società;

6° Il capitale sociale e il modo con cui è costituito, le quote pagate e promesse dagli accomandanti, e nelle Società per azioni il capitale sottoscritto e versato;

7° Il valore nominale delle azioni;

8° Il cognome ed il nome, il domicilio o la residenza dei sindaci;

9° Il tempo in cui la Società deve cominciare e quello in cui deve finire;

10° La data del contratto sociale, degli avvenuti cambiamenti e delle rispettive trascrizioni.

Art. 9. L'atto costitutivo e lo statuto delle Società in accomandita per azioni ed anonime, e gli atti indicati negli articoli 96, 172 e 197 del Codice di commercio, non possono essere ricevuti e trascritti, se non sia contemporaneamente presentato il provvedimento con cui è ordinata la trascrizione.

zione dall' autorità giudiziaria designata nell' articolo 91 del Codice stesso, e di tale provvedimento deve essere fatta menzione nella nota indicata nell' articolo 1.

Art. 10. I cancellieri non possono ricevere alcuna richiesta di trascrizione se non vengano contemporaneamente presentate, oltre l' originale o la copia dell' atto che devono custodire, anche le copie autentiche o gli estratti dell' atto stesso, che occorrono per le affissioni e per la pubblicazione nei giornali e nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

In tali copie il cancelliere deve scrivere il certificato indicato nell' art. 5, restituendole al richiedente se l' inserzione nei giornali non deve eseguirsi d' ufficio.

Le relazioni degli uscieri intorno alle avvenute affissioni, e le prove dell' avvenuta pubblicazione nei giornali devono essere inserite nel volume dei documenti.

Art. 11. I cancellieri devono, a chiunque ne faccia richiesta, dar copia delle trascrizioni e delle annotazioni esistenti nei registri indicati nell' art. 2, o il certificato che non ne esiste alcuna.

Devono altresì permettere a chiunque l' ispezione dei registri stessi e dei documenti relativi, nelle ore d' ufficio, e dar copia dei documenti presso di loro depositati in originale.

Art. 12. In caso di omessa o irregolare esecuzione delle norme contenute negli articoli precedenti, i cancellieri sono puniti secondo le disposizioni dell' art. 286 del regolamento generale giudiziario, salva ogni altra azione civile o penale.

TITOLO II.

DELLE BORSE DI COMMERCIO
E DEI MEDIATORI.CAPO I. — *Delle Borse di commercio.*

Art. 13. Le Borse di commercio sono autorizzate con Regio decreto, sopra proposta della Camera di commercio nella cui circoscrizione si vogliono istituire.

Il decreto di autorizzazione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, quali specie di contrattazioni vi si possano eseguire.

Art. 14. Hanno ingresso alla Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Tuttavia non possono entrare nei locali della Borsa:

1° I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio;

2° Coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali;

3° Coloro che furono condannati a pene criminali o correzionali per reati contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero relativi al commercio, alle manifatture, alle arti, alla libertà dei pubblici incanti; o per reati di sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici, concussione o corruzione di pubblici ufficiali;

4° Coloro che esercitino in Borse l'ufficio di mediatore senza aver ottenuto il certificato d'iscrizione nel ruolo indicato nel capo II di questo titolo.

Possono inoltre essere allontanati dalla Borsa coloro che ne trasgrediscono i regolamenti, tur-

bano il buon ordine od offendono la dignità dell'Istituto.

Durante il termine della moratoria, il fallito che l'ha ottenuta ha ingresso alla Borsa.

Art. 15. L'esclusione per i motivi indicati ai numeri 2 e 4, e il provvedimento indicato nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, sono pronunciati dalla Deputazione di Borsa, la quale, cessate le cause, può anche rivocarli.

Art. 16. Nelle Borse in cui si contrattano valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione:

- 1° I titoli del Debito Pubblico dello Stato;
- 2° I titoli di Società private garantiti dallo Stato;
- 3° Le cartelle di credito fondiario italiano;
- 4° I titoli cambiarii.

I titoli degli Enti morali e delle Società per azioni legalmente costituite, e le merci, sono ammessi alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione di Borsa.

Per ammettere alla quotazione i valori esteri è necessaria l'autorizzazione governativa.

Art. 17. I corsi dei cambi, dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione sono determinati in base ai contratti conchiusi nella Borsa in ciascun giorno: tali corsi costituiscono il listino ufficiale della Borsa.

Art. 18. L'accertamento dei corsi è fatto dal Sindacato di Borsa, sulla base delle dichiarazioni dei mediatori.

Il tempo e i modi dell'accertamento, in quanto non è qui provveduto, sono determinati nel regolamento speciale di ciascuna Borsa.

Art. 19. I listini originali, sottoscritti dal presidente del Sindacato, devono essere depositati presso la Camera di commercio, alla quale spetta di rilasciarne in ogni tempo estratti o certificati autentici.

Art. 20. I corsi del consolidato italiano nelle

Borse che formano giornalmente il listino ufficiale devono essere dal presidente del Sindacato comunicati con telegramma urgente alla Camera di commercio di Roma, dove si forma la media delle quotazioni fatte nel Regno da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale pubblicazione e la detta comunicazione telegrafica sono esenti da ogni spesa.

Il corso medio formato nei modi indicati nel presente articolo serve per gli effetti previsti dalle leggi sul Debito Pubblico del Regno, semprechè non esista patto speciale in contrario.

Art. 21. Una Deputazione nominata annualmente dalla Camera di commercio sorveglia la Borsa e provvede all'esecuzione dei regolamenti.

La Deputazione di Borsa si compone di tre, cinque o sette membri.

Essa elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere entro cinque giorni alla Camera di commercio.

Il giudizio della Camera di commercio è definitivo.

Art. 22. Alla Deputazione di Borsa può essere deferito dalle parti l'amichevole componimento delle questioni insorte in conseguenza di affari conchiusi in Borsa.

Art. 23. Qualora il presidente della Camera di commercio debba adottare provvedimenti straordinarii ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, egli deve adunare entro tre giorni la Camera di commercio e far relazione del suo operato.

Art. 24. Le Camere di commercio possono permettere la negoziazione dei valori pubblici alle grida.

Art. 25. Le Camere di commercio sono autorizzate a provvedere all'esecuzione delle presenti disposizioni mediante regolamenti speciali approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPO II. — *Dei mediatori.*

Art. 26. La professione di mediatore è libera.

Tuttavia gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Art. 27. Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere nel ruolo i mediatori che ne fanno domanda sono:

1° Età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° Notoria moralità ed idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo;

3° Deposito cauzionale da lire mille a lire trentamila da determinarsi con regolamento approvato secondo le disposizioni dell'articolo 25.

Art. 28. Il ruolo dei mediatori deve indicare la specie della mediazione per la quale ciascuno è iscritto. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

Il ruolo dev'essere comunicato in copia dalle Camere di commercio ai Tribunali civili e di commercio della loro circoscrizione.

Il ruolo dev'essere e rimanere affisso nelle sale dei Tribunali suddetti, della Borsa e della Camera di commercio.

Art. 29. Dell'avvenuta iscrizione nel ruolo la Camera di commercio rilascia al mediatore un certificato conforme.

Art. 30. I soli mediatori che hanno ottenuto il certificato indicato nell'articolo precedente sono ammessi ad esercitare il loro ufficio in Borsa.

Art. 31. Gli uffici pubblici riservati nell'articolo 26 ai mediatori iscritti nel ruolo sono:

1° La vendita all'incanto di valori e merci;

2° L'esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa; !

3° L'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno;

4° Ogni altro incarico commesso ai mediatori nel Codice di commercio o in altre leggi.

Art. 32. La cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° Delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio;

2° Delle pene pecuniarie.

Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'articolo 31.

Art. 34. La cauzione è vincolata sino a che il mediatore rimane iscritto nel ruolo, e non può essere liberata finchè non siasi adempiuta la disposizione dell'articolo 37.

Art. 35. La liberazione della cauzione dev'essere chiesta alla Camera di commercio. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa, del Tribunale di commercio e della Camera di commercio, ed inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari.

Le opposizioni devono essere presentate alla segreteria della Camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidette senza che siano state fatte opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione la sospende sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione o ad appello.

Art. 36. I mediatori iscritti devono dichiarare al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione dev'esser fatta giorno per giorno per le negoziazioni dei valori, e nei giorni indicati dai regolamenti speciali per i contratti sopra merci.

La Camera di Commercio e la Deputazione di Borsa, ed anche il Sindacato, sentita la Deputazione di Borsa, hanno facoltà di farsi presentare i libri dei mediatori iscritti, per verificare se abbiano fatte le dichiarazioni sopra ordinate.

Art. 37. I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio.

Art. 38. La mercede dovuta per le operazioni fatte in Borsa dai mediatori iscritti nel ruolo, e per le operazioni indicate nell'articolo 31, è regolata da una tariffa compilata dalla Camera di commercio, sentito il Sindacato di Borsa, se non è convenuto altrimenti.

Art. 39. Nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 e nel penultimo capoverso dell'articolo 14, e quando venga a mancare una delle condizioni indicate nell'articolo 27, il mediatore è cancellato dal ruolo per deliberazione della Camera di commercio, sentito il Sindacato di Borsa. In ogni caso di cancellazione dal ruolo dev'essere revocato il certificato d'iscrizione indicato nell'articolo 29.

CAPO III. — *Del Sindacato di Borsa.*

Art. 40. In ogni Borsa è istituito un Sindacato di mediatori, al quale sono affidati gli incarichi indicati nel presente regolamento.

Il Sindacato è composto di mediatori iscritti, in numero non minore di sei e non maggiore di diciotto, secondo è stabilito nel regolamento speciale di ciascuna Borsa, in ragione della importanza di essa.

Art. 41. I membri del Sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall'assemblea ge-

nerale dei mediatori iscritti, convocata dal presidente della Camera di commercio e presieduta da un delegato della Deputazione di Borsa.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento di un terzo almeno dei mediatori iscritti nel ruolo.

Se alla prima convocazione non interviene il terzo degli iscritti, l'assemblea di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 42. Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi, e le pene contro i contravventori alle leggi ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni della legge del 6 luglio 1862, n. 680, sull'istituzione delle Camere di commercio.

Art. 43. Il presidente dell'assemblea elettorale deve pubblicare con manifesti i risultati delle elezioni.

I reclami contro le deliberazioni del presidente dell'assemblea e contro le operazioni elettorali, e quelli riguardanti la eleggibilità dei nominati, se non sono proposti durante l'adunanza, devono prodursi alla Camera di commercio nei tre giorni successivi alla pubblicazione suddetta.

Art. 44. La decisione sui reclami indicati nell'articolo precedente appartiene alla Camera di commercio.

Per le questioni riguardanti la capacità legale dei nominati la decisione spetta al Tribunale di commercio.

Art. 45. Il sindacato elegge tra i suoi membri il presidente ed un vicepresidente, i quali durano in ufficio per due anni.

Gli altri membri si rinnovano per metà ogni anno. Quelli che escono d'ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri possono essere rieletti.

Art. 46. Il sindacato deve:

1° Vigilare affinchè i mediatori iscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2° Denunciare alla Deputazione di Borsa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che riguardano l'esercizio del loro ufficio.

Art. 47. Nei comuni dove non esiste Camera di commercio gli uffici ad essa attribuiti nel presente regolamento si esercitano dalla Giunta comunale.

CAPO IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 48. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente, le Camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Sino a che non siano approvati i regolamenti speciali suddetti restano in vigore i regolamenti attuali, in quanto non siano contrarii alle disposizioni del presente.

Art. 49. I pubblici mediatori legalmente esercenti secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori hanno diritto all'iscrizione nel ruolo ed al certificato indicati negli art. 26 e 29.

Art. 50. Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori, rispetto ai mediatori accreditati presso l'amministrazione del Debito Pubblico.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ.

Art. 51. I programmi e gli atti per i quali la legge richiede la pubblicazione nei giornali o nel *Bollettino ufficiale delle società* non possono in alcun caso essere pubblicati senza che sia con essi pubblicato anche il certificato del cancelliere comprovante che gli atti stessi furono depositati nella

cancelleria del Tribunale di commercio ed ivi trascritti.

In caso di contravvenzione a tale divieto l'editore del giornale e il tipografo sono soggetti alla pena pecuniaria stabilita nel capoverso dell'articolo 66 del Codice di procedura civile.

Art. 52. Il Bollettino ufficiale delle società indicato nell'art. 95 del Codice di commercio si pubblica per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non meno di una volta per ogni settimana.

In esso devono essere pubblicati gli atti indicati negli articoli 95, 96, 172, 177, 180, 197, 215 e 223 del Codice di commercio e gli altri dei quali la pubblicazione nel *Bollettino* sia specialmente ordinata.

Gli atti da pubblicarsi nel *Bollettino* devono essere trasmessi al Ministero in carta libera, a cura degli interessati o del pubblico ufficiale a cui è imposto l'obbligo di provvedere a tale pubblicazione.

Il Ministero deve tenere un registro delle domande di pubblicazione e dar ricevuta d'ognuna di esse indicandone la data ed il numero progressivo.

Art. 53. A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del *Bollettino*, ciascuna Società deve pagare un diritto fisso di lire ottanta per l'inserzione dell'atto costitutivo e di lire trenta per ogni altro atto.

Il pagamento di tale diritto dev'essere provato mediante quietanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui si fa la richiesta della pubblicazione; in mancanza, la richiesta non può essere ricevuta. La quietanza dev'essere trattenuta dal Ministero.

Le Società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Art. 54. Le inserzioni nel Bollettino devono farsi al più tardi entro quindici giorni da quello della richiesta.

Un esemplare del *Bollettino* dev' essere spedito gratuitamente alle Camere ed alle Borse di commercio, ai Tribunali civili e di commercio ed alle Corti di appello e di cassazione del Regno, e dev' essere da ciascuno dei detti uffici conservato in volume a libera ispezione di chiunque.

Un esemplare di ciascun numero settimanale del *Bollettino* deve essere gratuitamente spedito a ciascuna delle Società a cui si riferiscono gli atti nel numero stesso pubblicati.

Art. 55. L'impiego in titoli del Debito Pubblico consolidato delle somme pagate per le assicurazioni, ordinato negli articoli 145 e 242 del Codice di commercio alle Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita od amministratrici di tontine, e il deposito dei titoli stessi presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, devono esser fatti non oltre i primi dieci giorni che seguono alla fine di ogni trimestre dell'esercizio sociale.

I frutti dei titoli depositati devono essere a cura della Cassa medesima riscossi alla scadenza ed impiegati nell'acquisto di altri titoli della stessa specie da conservarsi parimenti in deposito.

Le somme non sufficienti all'acquisto di uno dei titoli suddetti devono essere custodite in deposito cauzionale infruttifero per essere impiegate insieme ai frutti successivi tosto che raggiungano la somma necessaria per l'acquisto d'un titolo.

Art. 56. Per stabilire se la somma impiegata nel modo indicato nell'articolo precedente corrisponda all'entità della somma della quale è prescritto l'impiego nelle citate disposizioni di legge, i titoli depositati si calcolano al corso di Borsa della piazza in cui risiede la Società e nel giorno precedente al deposito, e se questo giorno è festivo, al corso del precedente giorno non festivo.

Art. 57. La polizza dei depositi suddetti dev' essere dalla Cassa dei Depositi e Prestiti emessa al nome della Società depositante, con vincolo a favore degli assicurati, per gli effetti della disposizione dell'articolo 145 del Codice di commercio.

Art. 58. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di accertarsi alla scadenza di ogni trimestre col mezzo di delegati, e mediante l'esame dei libri delle Società ed Associazioni, che le disposizioni dell'articolo 145 del Codice di commercio e degli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento siano esattamente adempiute, e quando consti che siasi ad esse contravvenuto, i delegati suddetti devono farne denuncia all'autorità giudiziaria competente per gli effetti dell'articolo 247 del Codice di commercio.

Per le disposizioni del presente articolo le Società non sono soggette ad alcuna spesa.

Art. 59. Le Società ed Associazioni indicate nell'articolo 55 hanno diritto alla liberazione delle somme impiegate a misura che le obbligazioni assunte si estinguono ed in proporzione delle somme pagate per ciascuna assicurazione.

Art. 60. Per ottenere la liberazione della somma indicata nell'articolo precedente, le Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita devono presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la quietanza del pagamento della somma assicurata o le prove dell'estinzione dell'obbligazione avvenuta altrimenti.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con decreto la liberazione del deposito riguardante l'assicurazione estinta, insieme ai frutti accumulati ad esso appartenenti.

Art. 61. Le Società e le Associazioni amministratrici di tontine, quando sia avvenuta la chiusura di una tontina, devono presentare al Ministero suddetto lo stato di riparto della tontina stessa, corredato dei documenti giustificativi, e dimostrante la somma complessiva da ripartire e la quota spettante a ciascun associato.

Il Ministero, qualora approvi lo stato di riparto, autorizza con decreto la Cassa dei Depositi e Prestiti a pagare alla Società la somma depositata coi frutti accumulati riguardanti la tontina stessa.

Art. 62. I modelli per le situazioni mensili da pubblicarsi dalle Società ed Associazioni che hanno per oggetto l'esercizio del credito, e per il bilancio delle Società ed Associazioni che hanno per oggetto le assicurazioni, sono stabiliti con decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 63. Gli uffici provinciali d'ispezione istituiti col Regio decreto del 5 settembre 1869, n. 5256, sono soppressi.

I registri e gli atti dei detti uffici devono essere depositati presso le rispettive Camere di commercio, previo regolare inventario.

Art. 64. La domanda di liberazione o di riduzione delle cauzioni date dalle Società esistenti prima dell'attuazione del nuovo Codice di commercio, secondo il numero 3 dell'articolo 4 delle disposizioni transitorie approvate con Regio decreto 14 dicembre 1882, n. 1113 (Serie terza), deve essere presentata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede la Società richiedente, e dev'essere affissa nei locali della Borsa e nelle sale della Camera e del Tribunale di commercio del luogo stesso e di tutti quelli nei quali la Società ha stabilimenti, rappresentanze od agenzie, coll'espresso avvertimento che è libero a chiunque di farvi opposizione entro tre mesi.

La pubblicazione suddetta deve farsi coll'avvertimento medesimo anche nel giornale degli annunci giudiziari e in uno dei giornali più diffusi di ciascuno dei luoghi stessi.

Art. 65. L'opposizione alla domanda prevista nell'articolo precedente deve farsi con citazione a comparire dinanzi al Tribunale di commercio nella cui giurisdizione la domanda è proposta.

Trascorso il detto termine senza opposizioni, o ritirate, o respinte con sentenza non più soggetta ad opposizione od appello quelle che fossero state proposte, la Camera di commercio deve trasmettere la domanda col suo parere al Ministero di Agricoltura e Commercio, a cui spetta di prov-

vedere secondo le disposizioni degli articoli 60 e 61.

Però la riduzione delle cauzioni date dalle Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita od amministratrici di tontine può essere concessa allora soltanto, che a garanzia delle obbligazioni esistenti resti almeno una somma corrispondente alla quota di capitale e frutti accumulati, che sarebbe vincolata a favore delle obbligazioni stesse per le riserve stabilite nell'articolo 145 del Codice di commercio, se la disposizione del detto articolo avesse avuto applicazione fino dalla conclusione dei singoli contratti pendenti.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CAMBIALE.

Art. 66. Nel margine del registro prescritto dal Codice di commercio per la trascrizione degli atti di protesto, numerato, firmato e tenuto secondo le disposizioni degli articoli 53 e 54 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2^a), e del numero 455 della tariffa civile, i notari e gli uscieri devono indicare:

- 1^o La data di ciascun protesto;
- 2^o Il cognome e il nome, e il domicilio o la residenza del richiedente;
- 3^o Il cognome e il nome, o la ditta, e il domicilio o la residenza della persona, ovvero la ragione sociale o la denominazione e la sede della Società alla quale il protesto è fatto;
- 4^o La somma dovuta;
- 5^o I motivi del rifiuto di pagamento.

Art. 67. Per gli effetti dell'articolo 323 del Codice di commercio la cambiale non ha bisogno della formula esecutiva. Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale, o del protesto, e degli

Cod. di Comm.

21

altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMMERCIO MARITTIMO E LA NAVIGAZIONE.

Art. 68. Le dichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi, come pure i contratti di pegno e di cambio marittimo, ove siano fatti per scrittura privata, non possono essere ricevuti per la trascrizione nei registri marittimi, se le sottoscrizioni delle parti non siano in essi autenticate da notaro o accertate giudizialmente.

Però gli atti suddetti, che abbiano per oggetto i battelli od altri galleggianti esenti dall'obbligo di essere provveduti dell'atto di nazionalità, possono essere ricevuti per l'annotazione nel registro indicato nell'articolo 900 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, ancorchè le sottoscrizioni siano in essi legalizzate soltanto dal sindaco.

Art. 69. Le navi e gli altri galleggianti destinati esclusivamente alla navigazione dei laghi e dei fiumi devono essere iscritti in un registro formato secondo l'annesso modello *E* nell'ufficio a ciò destinato, e in difetto nell'ufficio comunale del luogo in cui le navi o i galleggianti sono ordinariamente tenuti.

Se questo luogo viene mutato, l'ufficiale suddetto od il sindaco del comune dove esiste l'iscrizione deve trasmettere una copia della partita, con tutte le annotazioni in essa esistenti; al sindaco del luogo della nuova stazione.

Art. 70. Le dichiarazioni e i contratti aventi

per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi e dei galleggianti designati nel capoverso dell'articolo 63 e nell'articolo 69, ed ogni limitazione alla libera disponibilità di essi, derivante da pegno o da altro vincolo, non hanno effetto rispetto ai terzi, se gli atti che li contengono non siano depositati in originale o in copia autentica nell'ufficio, ed annotati nei registri indicati negli articoli stessi.

Le annotazioni devono essere immediatamente eseguite sotto la personale responsabilità dell'ufficiale cui spetta o del sindaco, e i documenti presentati in appoggio della domanda di annotazione devono essere custoditi in un volume provveduto di elenco e rubrica alfabetica dei nomi dei proprietari o di altri aventi diritto.

Art. 71. L'inventario di bordo indicato nell'articolo 500 del Codice di commercio dev'essere formato secondo il modello stabilito dal Ministero della Marina.

Esso deve contenere l'indicazione stampata degli oggetti di corredo ed attrezzi fissi e di rispetto prescritti nelle leggi marittime per ogni specie di viaggio, secondo che si tratti di nave a vela o a vapore, e deve inoltre contenere l'indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi o degli altri che si trovano realmente a bordo della nave.

L'inventario dev'essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall'ufficiale o dai periti, incaricati della visita delle navi secondo le disposizioni dell'articolo 78 del Codice per la marina mercantile.

Art. 72. Le variazioni dell'inventario di bordo devono essere annotate negli spazi ad esso assegnati nel modello indicato nell'articolo precedente, e giustificate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale nautico.

Nelle visite successive fatte alla nave, secondo le disposizioni delle leggi marittime, l'ufficiale, o

i periti devono accertare col loro *visto* la regolarità dell'inventario e delle variazioni suddette.

Prima di partire da un porto ove il capitano abbia fatto relazione di sinistri precedentemente sofferti con perdita o deterioramento di oggetti descritti nell'inventario, il capitano deve far constare in esso, col *visto* dell'autorità marittima o consolare, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev' essere provveduta la nave.

Per le navi che secondo le leggi suddette non sono sottoposte a visita, la visita per la verificazione dell'inventario dev' esser fatta ogni due anni.

Art. 73. La relazione del capitano nei casi preveduti nell' articolo 517 del Codice di commercio se non viene presentata in iscritto, è ricevuta con processo verbale dal presidente o dal giudice delegato o dal pretore cui spetta, assistito dal cancelliere.

L'autorità stessa deve far constare nel giornale generale nautico di aver ricevuto la relazione.

Il decreto che prefigge il giorno per la verificazione della relazione è scritto in margine di essa, e tanto gli avvisi da affiggersi, quanto la relazione dell'usciera sull'affissione eseguita si fanno in carta libera e senza diritti d'usciera.

Il giorno fissato dev' essere a cura del cancelliere notificato all'ufficio marittimo, il quale è tenuto a trasmettere in ogni caso all'autorità giudiziaria che ha ricevuto la relazione tutti i documenti indicati nei capoversi secondo e quarto dell'articolo 115 del Codice per la marina mercantile.

Art. 74. L'accordo previsto nell'articolo 499 del Codice di commercio tra i proprietari od armatori della nave ed il capitano, per formare l'equipaggio e fissare lo stipendio delle persone che lo compongono, può risultare dal concorso di entrambi nel contratto di arruolamento; ma se il capitano non possa o non voglia valersi delle facoltà ivi conferitegli, e l'arruolamento sia fatto dai

proprietari od armatori, essi possono anche sottoscrivere il contratto.

Qualora ai suddetti appartengano più navi, l'arruolamento può esser fatto in un solo contratto, purchè gli arruolati si obblighino a prestare il loro servizio per la durata convenuta sopra quella tra le diverse navi appartenenti agli stessi proprietari od armatori alla quale siano successivamente destinati, e per i diversi viaggi che le navi medesime intraprendono.

Art. 75. Nei casi previsti nell'ultimo capoverso dell'articolo 522 del Codice di commercio, le indicazioni del ruolo dell'equipaggio formato secondo le disposizioni dell'articolo 325 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina mercantile tengono luogo del contratto d'arruolamento per tutti gli effetti dalla legge ad esso attribuiti.

Art. 76. In applicazione dell'articolo 676 del Codice di commercio, il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore con pegno di un credito sulla nave, trascritto nei registri marittimi ed annotato nell'atto di nazionalità, può far eseguire l'annotazione della girata, della cessione, della surrogazione o della costituzione in pegno dovunque la nave si trova, qualora presenti il suo titolo in forma autentica all'autorità marittima o consolare del luogo stesso, e sia ad essa presentato anche l'atto di nazionalità della nave.

L'autorità marittima o consolare trascrive l'atto nei suoi registri, ne fa annotazione sull'atto di nazionalità, e ne trasmette copia autentica all'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta. Questo deve tosto farne annotazione in margine alla trascrizione del credito e sulla matricola della nave.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FALLIMENTO.

Art. 77. L'elenco mensile dei protesti cambiarii, prescritto nell'articolo 689 del Codice di commercio, deve contenere le indicazioni espresse nell'articolo 66 del presente regolamento.

I fascicoli mensili degli elenchi suddetti devono essere riuniti di anno in anno in apposito volume.

Art. 78. Gli avvisi previsti negli articoli 724, 741, 762 e 809 del Codice di commercio ed altri occorrenti nella procedura di fallimento devono essere consegnati alla persona cui sono diretti, ritirandone ricevuta, o spediti con lettera raccomandata alla posta.

Le prove della consegna o dell'impostazione sono unite agli atti del fallimento.

Art. 79. L'anticipazione delle spese indicate nell'articolo 914 del Codice di commercio si fa, quanto alle tasse di bollo e di registro, mediante prenotazione a debito in base a decreto speciale del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto designati nel decreto del giudice stesso.

Il cancelliere provvede al ricuperamento delle spese anticipate mediante prelevazione a norma dell'articolo 809 del Codice suddetto.

Se è dichiarata la cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo, gli articoli di credito per le spese anticipate sono annullati; salvo sempre il diritto di esigerle nel caso previsto nell'articolo 818 dello stesso Codice.

Visto, d'ordine di S. M.

G. ZANARDELLI.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

—

Visto l'articolo 3 della legge del 2 aprile 1882, n. 681 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 145 del Codice di commercio, pubblicato col Nostro decreto del 31 ottobre p. p., n. 1062 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 4, num. 3^o, delle disposizioni transitorie per l'attuazione del detto Codice, e l'articolo 55 del regolamento per l'esecuzione di esso, approvato col Nostro decreto del 27 dicembre p. p., n. 1139 (Serie 3^a);

Considerando che il termine di dieci giorni stabilito per l'esecuzione dell'impiego e deposito di una parte delle somme esatte per le assicurazioni dalle Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita, ed amministratrici di tontine può, rispetto alle Società ed Associazioni già esistenti al tempo dell'attuazione del suddetto Codice, e limitatamente al primo dei trimestri di loro esercizio, che viene a compiersi dopo l'attuazione stessa, essere insufficiente alle operazioni e registrazioni necessarie per l'adempimento della corrispondente obbligazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Nostro Mini-

stro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il termine di dieci giorni, stabilito nell' Articolo 55 del regolamento approvato col Nostro decreto del 27 dicembre p. p., 1189 (Serie 3^a), per l'impiego e deposito di una parte delle somme esatte dalle Società ed Associazioni di assicurazioni sulla vita, ed amministratrici di tontine nel primo trimestre di esercizio sociale, compiutosi dopo l'attuazione del nuovo Codice di commercio, è prolungato a giorni sessanta dalla fine del trimestre stesso, ferma la disposizione del citato articolo quanto ai trimestri successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1883.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.
BERTI.

V. il Guardasigilli
G. ZANARDELLI.

III 5

APPUNTI

PER LA GIURISPRUDENZA SUL CODICE DI COMMERCIO.

Appunti per la Giurisprudenza

sul Codice di Commercio.

Appunti per la Giurisprudenza

sul Codice di Commercio.

Appunti per la Giurisprudenza.

sul Codice di Commercio.

Appunti per la Giurisprudenza

